A cura di Mauro Di Pace

RASSEGNA

Decisione amministrativa algoritmica

Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza

Principi 193

Pronunce fino al 10 novembre 2026

Decisione amministrativa algoritmica
Rassegna degli orientamenti della giurisprudenza. A cura di Mauro Di Pace. Edizione di novembre 2026.

CC BY-NC-ND 4.0

© 2026 Mauro Di Pace. Il testo di quest'opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). Il testo della licenza è disponibile all'indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it.

La licenza non si estende al logo e ai segni distintivi di DNC-Avvocati, né ai testi normativi e ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riportati. Per usi diversi da quelli consentiti dalla licenza è necessaria l'autorizzazione scritta dell'autore.

In questa edizione i nomi di persone e imprese private sono sostituiti nei passi da un segno fra parentesi quadre, come [persona] o [impresa]; i nomi restano nel testo della sentenza raggiungibile dal collegamento.

Il segno «-OMISSIS-» è invece l'oscuramento del testo pubblicato sul portale della giustizia amministrativa e resta come nella sentenza.

Introduzione

Quest'opera nasce dall'esperienza della rassegna giurisprudenziale sugli appalti pubblici. Utilizzo l'intelligenza artificiale per raccogliere e sistemare le fonti normative e giurisprudenziali che uso per elaborare le strategie e per scrivere gli atti e ho sviluppato, nel tempo, un sistema piuttosto complesso.

La Banca Dati dello Studio è cresciuta e mi è sembrato utile ordinare le pronunce più recenti in raccolte sistematiche, utili a me e allo Studio per l'aggiornamento professionale. Ho raccolto le norme richiamate, ho scelto l'impianto sistematico dell'opera, ne ho definito le regole di composizione del testo (anche grammaticali, quando possibile) e ho elaborato un sistema di identificazione dei principi; ho lavorato a questo progetto principalmente nei weekend, usando modelli piuttosto potenti che coordinavano una nutrita flotta di agenti da me costruiti e via via migliorati. Ne è nata una raccolta delle pronunce in materia di appalti pubblici emesse negli ultimi due mesi dal Consiglio di Stato, dal C.G.A.R.S. e da alcuni TAR. Ho diviso questa raccolta in dieci fascicoli che sto pubblicando gratuitamente sul sito dello Studio e sui miei canali social.

Ho poi impostato un lavoro simile per le altre materie della giurisdizione amministrativa: un lavoro lungo e impegnativo, ancora in corso. Proprio mentre stavo mettendo a punto la struttura dell'opera, l'AgID ha adottato le linee guida per l'adozione di IA nella pubblica amministrazione, alle quali il volume dedica l'apertura e sulla cui applicazione pratica si baseranno prevedibilmente i successivi aggiornamenti.

Il mio interesse per l'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto è nato leggendo lo splendido libro del Consigliere di Stato Giovanni Gallone «Riserva di umanità e funzioni amministrative» (2023, scaricabile qui). Far precedere la raccolta generale dal volume sulla decisione amministrativa algoritmica è quindi, principalmente, un ringraziamento e un omaggio a lui.

Daje.

Nota sull'origine dell'opera e sul metodo

Quest'opera è stata elaborata con sistemi di intelligenza artificiale; i testi sono stati supervisionati e corretti da Mauro Di Pace.

Strumenti. Il lavoro è stato svolto con Claude, l'assistente di intelligenza artificiale di Anthropic, in sessioni collegate all'archivio dello Studio, configurate con il modello «claude-opus-5-5»; il modello che risponde a ciascun turno può differire da quello della configurazione. Agenti configurati dallo Studio hanno svolto fasi distinte: un agente ha composto le ricerche su Lexroom; un agente ha scaricato e indicizzato i testi e, come lettore, ha letto per intero le pronunce pertinenti estraendone principi e passi con il modello «claude-opus-5-5»; un triage con un modello della famiglia Sonnet, secondo la configurazione dell'agente, ha deciso solo la pertinenza dei testi restanti; un agente compositore ha composto l'opera dai principi e dai passi estratti dai lettori. Un agente di verifica di passi, principi e norme e un agente di controllo della forma hanno esaminato l'opera e ne hanno ripassato le correzioni di sostanza sulle righe toccate. L'edizione pubblica è stata composta da quel testo in una sessione configurata con il modello «claude-opus-5-5»; prima della pubblicazione l'agente di verifica, in una sessione configurata con lo stesso modello, ne ha riscontrato le parti nuove o riscritte sui testi delle sentenze e sul testo da cui deriva: il colophon e questa nota, i riquadri e le etichette delle conformi, le frasi riscritte, i segni dell'anonimizzazione e i collegamenti dei numeri delle pronunce; l'agente di controllo della forma, con un modello della famiglia Sonnet, ne ha controllato la forma. Le correzioni che ne sono seguite sono state riscontrate dall'agente di verifica, con lo stesso modello, sulle righe toccate; quelle di forma, dall'agente di controllo della forma. Programmi di controllo hanno verificato che ogni passo sia letterale rispetto al testo integrale, salvo i nomi sostituiti dai segni e l'iniziale resa maiuscola quando il passo comincia a metà periodo (348 passi su 348), che ogni testo normativo sia ritagliato senza modifiche da una copia ufficiale (26 riquadri e 67 articoli in appendice) e che ogni collegamento funzioni (contati per indirizzo distinto: 66 esterni, 610 interni).

Fonti. Le pronunce sono quelle del giudice amministrativo (testi del portale della giustizia amministrativa), della Corte di giustizia dell'Unione europea (EUR-Lex) e del giudice ordinario (copie delle banche dati commerciali Lexroom e One Legale, non collegate) raccolte nella Banca Dati dello Studio fino al 10 novembre 2026; le pronunce delle Corti di giustizia tributaria lette non trattano il tema. È una rassegna delle pronunce raccolte, non della giurisprudenza nel suo complesso. I testi normativi sono tratti da copie ufficiali di Normattiva e di EUR-Lex, nel testo indicato nei riquadri e nell'appendice. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è riportata nel testo inglese, che fa fede con quello francese, con a fronte la traduzione italiana pubblicata dalla Corte.

Supervisione. La struttura dell'opera, i criteri di selezione e le scelte di metodo sono stati decisi dall'avv. Mauro Di Pace (DNC-Avvocati), che ha esaminato le proposte e i riscontri e ha la responsabilità editoriale del testo.

Come usarla. I principi sono letture redazionali dei passi riportati; i passi sono parole delle pronunce. I precedenti citati all'interno dei passi non sono stati riscontrati e vanno verificati sulla fonte prima di essere ripresi in un atto. Accanto agli estremi di ogni pronuncia è indicata la fonte del testo: testo del portale della giustizia amministrativa, EUR-Lex, copia da banca dati commerciale. Prima di citare una pronuncia se ne legga il testo integrale, raggiungibile dal collegamento accanto agli estremi; per il giudice ordinario va riscontrato su una fonte ufficiale. Il segno «[…]» indica soltanto una riga di pagina omessa; un segno come [persona] o [impresa] indica un nome sostituito, mentre «-OMISSIS-» è l'oscuramento del testo pubblicato sul portale. Nel testo della redazione i numeri delle pronunce dell'opera rese dal giudice amministrativo e dalla Corte di giustizia sono collegati al testo della pronuncia. Il riquadro «Norma richiamata» (o «Norme richiamate»), in testa agli argomenti in cui il Collegio richiama una norma, ne riporta il comma richiamato, ricavato dal testo della pronuncia quando il Collegio cita l'articolo senza numerare il comma, oppure, se il comma non si ricava, l'articolo intero; l'appendice normativa riporta gli articoli completi. La nota di metodo in fondo all'opera descrive le regole seguite.

La presente nota è resa anche ai fini della trasparenza prevista dall'art. 50 del regolamento (UE) 2024/1689 e in coerenza con l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Indice

0. Il quadro regolatorio 8

0.1 Le linee guida AgID per l'adozione di IA nella pubblica amministrazione 8

0.2 Decisione automatizzata, spiegazione e intervento umano nelle linee guida 9

0.3 I tre principi attribuiti al Garante e ciò che le linee guida non dicono 9

0.4 L'art. 14 della legge n. 132 del 2025 10

0.5 Il regolamento (UE) 2024/1689 10

Le pronunce, ordinate per principio 11

1. Nozione e confini 11

1.1 Algoritmo, intelligenza artificiale e atto amministrativo informatico 11

Conformi, sulla medesima questione 11

Algoritmo e intelligenza artificiale 11

Atto amministrativo informatico 14

Amministrazione digitale e correzione informatica delle prove 17

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 19

Orientamenti di sezione e di relatore 19

1.2 I confini della decisione algoritmica 19

Conformi, sulla medesima questione 19

Formula di calcolo e potere del gestore 19

Piattaforme di gara e art. 30 del codice dei contratti pubblici 22

Effetti automatici di una procedura informatizzata 24

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 25

Orientamenti di sezione e di relatore 25

2. Base legale e ammissibilità della decisione automatizzata 26

2.1 Ammissibilità e limiti della decisione algoritmica 26

Conformi, sulla medesima questione 26

Procedure seriali, attività vincolata e attività discrezionale 26

Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa 32

Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo 37

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 44

Devoluzione della procedura all'algoritmo: TAR Lazio e Consiglio di Stato 44

Orientamenti di sezione e di relatore 44

2.2 Legalità algoritmica e fondamento normativo 44

Il principio di legalità algoritmica 44

Il portale per le domande di nulla osta al lavoro 48

Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 51

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 55

Effetti automatici della mancata conferma del nulla osta: Consiglio di Stato e TAR Veneto 55

Orientamenti di sezione e di relatore 55

3. Conoscibilità e trasparenza; accesso all'algoritmo e al codice sorgente 56

3.1 Conoscibilità e comprensibilità della regola algoritmica 56

Conformi, sulla medesima questione 56

Le garanzie minime della decisione algoritmica 56

Trasparenza e motivazione della decisione algoritmica 61

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 67

Orientamenti di sezione e di relatore 67

3.2 Accesso all'algoritmo e al codice sorgente 67

Conformi, sulla medesima questione 67

Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale 68

Piattaforme di gara e diritti di privativa 80

Controinteressati e accesso civico generalizzato 83

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 87

Orientamenti di sezione e di relatore 87

4. Non esclusività e riserva di umanità 88

4.1 Imputabilità della decisione e intervento umano 88
Conformi, sulla medesima questione 88
Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere 88
Riserva di umanità e intelligenza artificiale generativa 95
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 98
Orientamenti di sezione e di relatore 98
5. Non discriminazione e qualità dei dati 99
5.1 Non discriminazione e qualità dei dati in ingresso 99
Conformi, sulla medesima questione 99
Dati in ingresso ed effetti discriminatori 99
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 100
Orientamenti di sezione e di relatore 100
6. Prova, onere e sindacato del giudice 101
6.1 Sindacato del giudice e prova della legalità algoritmica 101
Conformi, sulla medesima questione 101
Pieno sindacato sulla regola algoritmica e prova della legalità 101
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 110
Orientamenti di sezione e di relatore 110
6.2 Malfunzionamento delle piattaforme telematiche 111
Rischio del malfunzionamento e ruolo servente dell'informatica 111
Onere della prova, file di log e diligenza del concorrente 114
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 126
Orientamenti di sezione e di relatore 126
6.3 Documenti informatici, log e metadati nelle procedure concorsuali 127
Catena documentale delle prove digitali 127
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 131
Orientamenti di sezione e di relatore 131
7. Il quadro europeo 132
7.1 Trattamenti automatizzati e riesame individuale (direttiva PNR) 132
Tasso di errore, criteri prestabiliti e intelligenza artificiale 132
Riesame individuale non automatizzato e conoscibilità dei criteri 134
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 138
Orientamenti di sezione e di relatore 138
7.2 Decisione automatizzata e diritto di accesso nel regolamento (UE) 2016/679 138
La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) 138
Informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 15) 143
La valutazione d'impatto nella Cassazione 147
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 148
Orientamenti di sezione e di relatore 148
8. Il giudice ordinario 149
8.1 Mobilità dei docenti e algoritmo nel giudice del lavoro 149
L'onere della prova nella mobilità dei docenti 149
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 150
Orientamenti di sezione e di relatore 150
8.2 Lavoro tramite piattaforma e sistemi automatizzati 151
Sistemi decisionali automatizzati e diritti di informazione 151
Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte 153
Orientamenti di sezione e di relatore 153
Indice delle pronunce 154
Appendice normativa 158
Costituzione 158
Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) 159
Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 1) 161
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente al 1° giugno 2016 161

Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente al 1° settembre 2016 163
Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente al 23 luglio 2025 163
Legge 7 agosto 1990, n. 241 164
Codice civile 167
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 167
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 168
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente al 7 marzo 2025 169
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente al 17 novembre 2025 172
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente al 20 dicembre 2025 175
Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259) 178
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel testo vigente al 1° marzo 2020 179
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) 180
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 183
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 183
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel testo vigente al 1° marzo 2017 184
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 184
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 185
Codice dei contratti pubblici previgente (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, abrogato) 187
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 188
Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 190
Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 190
Legge 23 settembre 2025, n. 132 191
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) 192
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 192
Direttiva (UE) 2016/681 (direttiva PNR) 193
Direttiva (UE) 2016/943 (segreti commerciali) 196
Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) 196
Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale) 201

Nota di metodo 208

0

Il quadro regolatorio

Le linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del 9 novembre 2026, il regolamento (UE) 2024/1689 e l'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132, dettano regole sull'uso degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale nell'attività amministrativa; le linee guida e l'art. 14 sono successivi a gran parte delle pronunce raccolte. Nei passi riportati, le pronunce delle sezioni che seguono non si fondano su queste fonti. L'art. 14 della l. n. 132/2025 è richiamato da due sentenze del TAR Veneto, Sezione III: la n. 1845/2025 lo dichiara non applicabile *ratione temporis* e vi trova un'ulteriore conferma; la n. 1808/2026 vi trova la stessa conferma. La sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, n. 1895/2026 esclude l'applicazione diretta della legge n. 132/2025. Negli stessi passi il regolamento (UE) 2024/1689 compare in quattro sentenze: le due del TAR Veneto escludono che sia la base legale minima delle decisioni algoritmiche; la n. 1895/2026 ne esclude l'applicazione diretta e lo assume come fonte di indirizzo interpretativo (sottosezione 2.2); la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4929/2025 lo richiama per la definizione di sistema di intelligenza artificiale (sottosezione 1.1).

0.1 Le linee guida AgID per l'adozione di IA nella pubblica amministrazione

Il Direttore generale dell'AgID ha adottato le «Linee Guida per l'adozione di IA nella Pubblica Amministrazione» con la determinazione n. 169 del 9 novembre 2026. La versione 1.0, datata 9 novembre 2026, è pubblicata nell'area Linee guida del sito dell'Agenzia. La determinazione dispone di «*inviare il comunicato relativo all'adozione delle suddette Linee guida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*» (punto 3). Il documento non indica una data di efficacia.

Le linee guida «*sono rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD*» (p. 8) e dichiarano di rispettare la normativa vigente, «*con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689*» (p. 7). Della legge n. 132 del 2025 richiamano gli artt. 2, 8 e 9; l'art. 14 non vi è citato.

La forza delle singole prescrizioni dipende dal lessico fissato nelle «Note di lettura» (§ 2.1, p. 9):

> «*DEVE o DEVONO indicano un requisito obbligatorio;*» (p. 9)
>
> «*NON DEVE o NON DEVONO o NON PUÒ o NON POSSONO indicano un assoluto divieto;*» (p. 9)
>
> «*DOVREBBE o NON DOVREBBE indicano che le implicazioni devono essere comprese e attentamente pesate prima di scegliere approcci alternativi;*» (p. 9)
>
> «*PUÒ o POSSONO o l'aggettivo OPZIONALE indica che il lettore può scegliere di applicare o meno la specifica*» (p. 9)

I venti principi del § 3.4 (pp. 35-39) sono scritti all'indicativo, fuori da queste parole chiave. Le raccomandazioni di sicurezza del § 11.5 sono «*da intendersi come pratiche di base*» (p. 134).

0.2 Decisione automatizzata, spiegazione e intervento umano nelle linee guida

Sulla decisione automatizzata il documento dispone che le amministrazioni «*POSSONO adottare decisioni basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo significativamente sull'interessato, esclusivamente nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa vigente*» e, per i dati personali, dall'art. 22 del RGPD (p. 71). In quei casi:

> «*DEVONO essere previste misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato, inclusi, ove applicabili, il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.*» (p. 71)

La spiegazione richiesta riguarda la singola decisione: le amministrazioni devono indicare «*le principali categorie di dati considerate, i criteri determinanti e il modo in cui tali elementi hanno inciso sull'esito della decisione, senza pregiudicare i diritti e le libertà altrui, la sicurezza dei sistemi e la tutela dei segreti commerciali*» (p. 71). Al cittadino che ritenga la decisione automatizzata non accurata o non giusta «*DEVE essere garantita la possibilità di richiedere un intervento umano per riesaminare la decisione e, se necessario, modificarla*» (pp. 71-72). L'informativa è rivolta anche alle «*persone giuridiche eventualmente destinatarie di decisioni derivanti dall'utilizzo di IA*» (p. 69).

Per i sistemi ad alto rischio la «*PA deployer DEVE adottare procedure e strumenti per assicurare il monitoraggio, l'interpretazione e, dove necessario, l'intervento umano sulle decisioni generate dall'IA*» (p. 61). La documentazione tecnica dei sistemi ad alto rischio «*DEVE essere conservata per un periodo congruo rispetto all'utilizzo del sistema*», «*tenuto conto del periodo di conservazione della documentazione del procedimento che è supportato dal sistema di IA*» (p. 62).

0.3 I tre principi attribuiti al Garante e ciò che le linee guida non dicono

Le linee guida riportano tre principi cardine e li attribuiscono al Garante per la protezione dei dati personali; la fonte indicata in nota è il «Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale» (p. 122, nota 41). La PA «*DEVE porre la massima attenzione a tre principi cardine*» (p. 122):

> «*1. il principio di conoscibilità, in base al quale l'interessato ha il diritto di conoscere l'esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati e, in tal caso, di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla comprendere;*» (p. 122)

> «*2. il principio di non esclusività della decisione algoritmica, secondo cui deve comunque esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (c.d. human in the loop);*» (p. 122)

> «*3. il principio di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi sistemi di IA affidabili che riducano le opacità, gli errori dovuti a cause tecnologiche e/o umane, verificandone periodicamente l'efficacia anche alla luce della rapida evoluzione delle tecnologie impiegate, delle procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate.*» (p. 122)

Il documento non cita sentenze. Tre principi con le stesse denominazioni (conoscibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica) sono enunciati dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8472/2019, che al § 15 li trae dal diritto sovranazionale (sottosezione 3.1, principio n. 3; sottosezione 4.1, principio n. 3; sottosezione 5.1, principio n. 1); le linee guida riferiscono i propri al Garante. Il documento non nomina la motivazione del provvedimento, il responsabile del procedimento né la legge n. 241 del 1990. Il «*codice sorgente del modello*» compare soltanto fra i dati del

sistema di IA da documentare (p. 98); il documento non contiene clausole contrattuali sul codice sorgente o sull'audit del fornitore, né disposizioni sull'accesso del privato al codice sorgente o all'algoritmo.

0.4 L'art. 14 della legge n. 132 del 2025

L'art. 14 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (rubrica «Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione») dispone, ai commi 1 e 2:

> «*1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.*» (Normattiva, testo vigente al 4 ottobre 2026)

> «*2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.*» (Normattiva, testo vigente al 4 ottobre 2026)

Le sentenze del TAR Veneto, Sezione III, nn. 1845/2025 e 1808/2026 leggono la disposizione nel senso che riafferma il principio per cui la gestione automatizzata del procedimento richiede una base di legge (sottosezione 2.2); la n. 1845/2025 la dichiara non applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie decisa. La sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, n. 1895/2026 esclude che la legge sia direttamente applicabile, *ratione temporis*, al procedimento esaminato (sottosezione 2.2).

0.5 Il regolamento (UE) 2024/1689

Nell'opera il regolamento compare dove le pronunce lo richiamano: le sentenze del TAR Veneto, Sezione III, nn. 1845/2025 e 1808/2026 escludono che sia «*la base legale minima per l'adozione di decisioni algoritmiche*» (sottosezione 2.2); la sentenza del TAR Lazio, Sezione III bis, n. 1895/2026 ne considera l'applicazione differita degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio e la rilevanza come fonte di indirizzo interpretativo (sottosezione 2.2); la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4929/2025 richiama, per la nozione di intelligenza artificiale, le «*guidelines on the definition of an artificial intelligence system*» relative al regolamento, «*ex artt. 3 e 96 dello stesso regolamento*» (sottosezione 1.1). Gli articoli richiamati sono riportati nei riquadri delle norme di quelle sottosezioni e nell'appendice normativa, nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2024, anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.

LE PRONUNCE, ORDINATE PER PRINCIPIO

1

Nozione e confini

1.1 Algoritmo, intelligenza artificiale e atto amministrativo informatico

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 8472, 8473 e 8474 del 13 dicembre 2019 (Sezione VI; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte), sugli appelli del Ministero contro le sentenze del TAR Lazio nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018 relative alla mobilità dei docenti disposta con l'o.m. n. 241/2016. Confronto frase per frase: 133 frasi coincidenti su 155 e 154 (86%) per ciascuna delle altre due; le varianti riguardano epigrafe, difensori, numero della sentenza appellata, posizioni processuali di alcuni appellati e grafie minori.

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

nn. 3742 del 21 marzo 2017 e 3769 del 22 marzo 2017 (Sezione III bis; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti), decise nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017 su ricorsi distinti (R.G. 11557 e 11419 del 2016) per l'accesso all'algoritmo della mobilità dei docenti; la n. 3769 decide anche un ricorso per motivi aggiunti. Confronto frase per frase: 189 frasi coincidenti su 214 e 219 (86% della più lunga); le varianti riguardano epigrafe, parti, motivi aggiunti e date dei depositi. Sotto i principi si cita la pronuncia da cui è tratto il passo.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Algoritmo e intelligenza artificiale

NORME RICHIAMATE

Art. 30, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 3, punto 1), reg. (UE) 2024/1689 — *Definizioni*
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

Avviso. *Testo anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.*
EUR-Lex, GU L del 12 luglio 2024. appendice — principio: n. 2

Art. 96, par. 1, lett. f), reg. (UE) 2024/1689 — *Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento*
1. La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda: (omissis) f) l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1). Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento. Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41, o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.

Avviso. *Testo anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.*
EUR-Lex, GU L del 12 luglio 2024. appendice — principio: n. 2

1. La nozione comune e generale di algoritmo è quella di una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato; quando è applicata a sistemi tecnologici, la nozione è ineludibilmente collegata al concetto di automazione, ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l'intervento umano, il cui grado e la cui frequenza dipendono dalla complessità e dall'accuratezza dell'algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l'intelligenza artificiale: in questo caso l'algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole software e i parametri preimpostati, come fa l'algoritmo «tradizionale», ma elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico.

> «*Non v'è dubbio che la nozione comune e generale di algoritmo riporti alla mente "semplicemente una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato" (questa la definizione fornite in prime cure). Nondimeno si osserva che la nozione, quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l'intervento umano. Il grado e la frequenza dell'intervento umano dipendono dalla complessità e dall'accuratezza dell'algoritmo che la macchina è chiamata a processare. Cosa diversa è l'intelligenza artificiale. In questo caso l'algoritmo contempla meccanismi di machine learnig e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole sofware e i parametri preimpostati (come fa invece l'algoritmo "tradizionale") ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico.*» (§ 9.1) (così nel testo: «definizione fornite», «machine learnig», «regole sofware»)

Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891 (R.G. 4698/2021; pres. Michele Corradino, est. Giulio Veltri) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La definizione comune è quella data dal primo giudice, che il Collegio accoglie come punto di partenza e corregge per i sistemi tecnologici; nel caso, la nozione serviva a interpretare un criterio di attribuzione del punteggio tecnico.

2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale – dagli algoritmi al c.d. machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI –, da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti, si accompagna a una serie di principi ermeneutici e applicativi tesi a garantire l'operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti.

Norme richiamate: art. 30, c. 3, d.lgs. n. 36/2023; art. 3, punto 1), reg. (UE) 2024/1689; art. 96, par. 1, lett. f), reg. (UE) 2024/1689

> «*In proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) e la successiva evoluzione normativa (cfr. ad es. art. 30 d.lgs. 36 del 2023) hanno evidenziato come l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (dagli algoritmi al c.d. machine learning, compreso ogni meccanismo rientrante nella attuale nozione di AI, su cui cfr. da ultimo le " guidelines on the definition of an artificial intelli-*

> *gence system established by Regulation EU 2024/1689 ", ex artt. 3 e 96 dello stesso regolamento), da intendersi quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti, si accompagna ad una serie di principi ermeneutici ed applicativi tesi a garantire l'operatività del sistema e la tutela dei diritti e degli interessi coinvolti.*» (§ 9)

Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 (R.G. 2659/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Questo Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4929/2025, ha poi precisato che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Pertanto, l'amministrazione destinataria di un'istanza di accesso o (come in questo caso) di esibizione non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione*» (§ 9)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

> «*Difatti l'utilizzo di sistemi informatici, dagli algoritmi al c.d. machine learning , va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica. Alla luce dei suddetti principi, a chi richiede l'accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929), tanto meno le loro specifiche caratteristiche anche con riguardo ai software e sistemi applicativi utilizzati.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 16 agosto 2025, n. 15557 (R.G. 10346/2024; pres. Alessandro Tomassetti, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio indica come fonti del quadro la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'art. 30 del d.lgs. n. 36/2023 e le «*guidelines on the definition of an artificial intelligence system*» relative al reg. (UE) 2024/1689.

3. L'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei principi che regolano l'attività amministrativa: il ricorso all'algoritmo va inquadrato come modulo organizzativo, strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, che resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta della legislazione attributiva del potere e delle finalità da essa attribuite all'organo pubblico titolare del potere.

> «*Peraltro, l'utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. In tale contesto, infatti, il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.*» (§ 10)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 7) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

decisione affidata a un software e atto amministrativo informatico

Il Collegio distingue la decisione affidata a un software dall'atto amministrativo informatico, dalla partecipazione attraverso piattaforme digitali e dallo scambio di dati fra amministrazioni: la «*rivoluzione 4.0*» descrive la possibilità che il procedimento di formazione della decisione sia affidato a un software che, attraverso l'automazione, giunge alla decisione finale.

> *«Tuttavia, nel caso di specie lo scenario necessita di un approfondimento ulteriore. Non si tratta, infatti, di sperimentare forme diverse di esternazione della volontà dell'amministrazione, come nel caso dell'atto amministrativo informatico, ovvero di individuare nuovi metodi di comunicazione tra amministrazione e privati, come nel caso della partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative attraverso social network o piattaforme digitali, ovvero di ragionare sulle modalità di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni. Nel caso dell'utilizzo di tali strumenti digitali, come avvenuto nella fattispecie oggetto della presente controversia, ci si trova dinanzi ad una situazione che, in sede dottrinaria, è stata efficacemente qualificata con l'espressione di rivoluzione 4.0 la quale, riferita all'amministrazione pubblica e alla sua attività, descrive la possibilità che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un software, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l'automazione della procedura, alla decisione finale.»* (§ 8.2)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Atto amministrativo informatico

NORME RICHIAMATE

Art. 22, lett. d), l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*
1. Ai fini del presente capo si intende: (omissis) d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principi: n. 4, n. 5

Art. 23-ter, comma 1, d.lgs. n. 82/2005
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 25, comma 2, d.l. n. 34/2020 — *Contributo a fondo perduto*
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Normativa, testo vigente al 14 aprile 2021, data della pronuncia. appendice — principio: n. 9

4. Il software che gestisce l'algoritmo è qualificabile come atto amministrativo informatico ai fini dell'accesso, perché è con il software che si concretizza la volontà finale dell'amministrazione procedente, è con esso che l'amministrazione costituisce, modifica o estingue le situazioni giuridiche individuali, anche se il software non produce effetti in via diretta all'esterno; il software finisce per identificarsi con lo stesso procedimento e concretizzarlo.

Norma richiamata: art. 22, lett. d), l. n. 241/1990

> *«Sebbene non si sottovalutino in questa sede le predette argomentazioni che colgono alcuni degli aspetti specifici della questione, tuttavia, si ritiene che la qualificabilità in termini di atto amministrativo informatico del software ai fini che interessano possa essere fondatamente sostenuta sulla base delle seguenti considerazioni: - è con il software che si concretizza la volontà finale dell'amministrazione procedente; - è con il software che, in definitiva, l'am-*

> *ministrazione costituisce, modifica o estingue le situazioni giuridiche individuali anche se lo stesso non produce effetti in via diretta all'esterno; - il software finisce per identificarsi e concretizzare lo stesso procedimento;»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nella stessa sentenza, la lettura opposta (non accolta)

> *«Alla luce della predetta differenziazione tra la forma elettronica dell'atto e l'elaborazione elettronica del medesimo, deve rilevarsi che, secondo una parte della dottrina, solo l'atto amministrativo in forma elettronica è definito atto amministrativo informatico in senso stretto, escludendo, pertanto, dalla riconducibilità alla predetta fattispecie l'atto amministrativo a elaborazione elettronica, con le relative possibili conseguenze anche sotto il profilo che interessa dell'accesso agli atti.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio ne trae, dopo aver respinto gli argomenti contrari, la qualificazione del software «*quale atto amministrativo cd. informatico in senso stretto*» ai fini della sua piena accessibilità ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990. Il passo si chiude con il punto e virgola dell'elenco.

5. Ai fini del procedimento amministrativo e dell'accesso ai documenti, la lett. d) dell'art. 22 l. n. 241/1990 conduce a una nozione particolarmente estesa dell'atto amministrativo informatico, che tiene conto della sostanziale valenza amministrativa del documento piuttosto che della sua provenienza: vi sono ricompresi anche gli atti di natura privata quanto alla disciplina sostanziale che si inseriscono e si utilizzano nell'ambito e per le finalità di attività a rilevanza pubblicistica, gli atti endoprocedimentali e gli atti interni con cui l'amministrazione organizza la propria attività procedimentale.

Norma richiamata: art. 22, lett. d), l. n. 241/1990

> *«Al riguardo deve premettersi che, sotto l'indicato specifico profilo del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa, il tenore testuale della lett. d) dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, come modificata e integrata dalla legge n. 15 del 2005, conduce a una nozione particolarmente estesa dell'atto amministrativo informatico, che tiene, pertanto, conto della sostanziale valenza amministrativa del documento piuttosto che della sua provenienza, atteso che è specificatamente previsto che sono ricompresi nella relativa nozione anche gli atti di natura privata quanto alla relativa disciplina sostanziale che, tuttavia, si inseriscono e utilizzano nell'ambito e per le finalità di attività a rilevanza pubblicistica, ossia gli atti funzionali all'interesse pubblico; deve, inoltre, ritenersi che vi sono, inoltre, ricompresi gli atti cd. endoprocedimentali, ossia gli atti che si inseriscono all'interno del procedimento e rappresentano i singoli passaggi del relativo iter e che sono funzionalizzati all'adozione del provvedimento finale nonchè anche gli atti cd. interni, ossia gli atti attraverso i quali l'amministrazione organizza la propria attività procedimentale.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel passo l'articolo è citato senza comma; altrove la sentenza scrive «*art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990*».

6. La circostanza che il software sia compilato mediante linguaggi di programmazione solitamente incomprensibili non solo al funzionario che ne fa uso ma anche al privato destinatario dell'atto non è dirimente per escluderne la qualificazione come atto amministrativo informatico, perché è conseguenza della scelta discrezionale dell'amministrazione di ricorrere a uno strumento innovativo e perché il privato destinatario dell'atto può, comunque, legittimamente avvalersi dell'attività professionale di un informatico competente in materia per comprenderlo e verificarne la correttezza.

> *«La circostanza che il software sia compilato mediante linguaggi di programmazione che sono solitamente incomprensibili non solo al funzionario che ne fa uso ai fini della elaborazione della decisione finale del procedimento am-*

> *ministrativo ma anche al privato destinatario dell'atto stesso non appare dirimente atteso che, da un lato, la predetta circostanza è conseguenza della scelta, questa sì discrezionale dell'amministrazione di ricorrere a uno strumento innovativo, quale è ancora la programmazione informatica, per la gestione di un procedimento di propria spettanza e competenza e che, dall'altro, ai fini della sua comprensione e della verifica della sua correttezza, il privato destinatario dell'atto, in particolare, può, comunque, legittimamente avvalersi dell'attività professionale di un informatico competente in materia;»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo è una voce dell'elenco con cui il Collegio sostiene la qualificazione del software come atto amministrativo informatico e si chiude con il punto e virgola.

7. Il ricorso dell'amministrazione a strumenti innovativi per la gestione della propria attività procedimentale e provvedimentale impone all'interprete un approccio più aperto, non legato indissolubilmente alle logiche preesistenti; la scelta discrezionale di ricorrere a un programma informatico per gestire un procedimento non può riflettersi in senso limitativo sull'accessibilità conoscitiva da parte del destinatario dell'atto il cui contenuto dispositivo è stato elaborato esclusivamente attraverso un programma informatico.

> *«D'altronde è il ricorso a strumenti innovativi da parte dell'amministrazione per la gestione della propria attività procedimentale e provvedimentale che impone all'interprete di fronteggiare, con un approccio più aperto e non legato indissolubilmente alle logiche preesistenti, le problematiche di tipo giuridico che ne conseguono e non può, peraltro, fondatamente ritenersi che la scelta discrezionale dell'amministrazione di ricorrere a un programma informatico al fine di gestire un procedimento che la stessa amministrazione ha costruito in un certo articolato e complesso modo, alla luce delle varianti che la medesima ha ritenuto di dovervi introdurre al fine di giungere alla definizione del contenuto del provvedimento finale sulla base della normativa in materia, si rifletta in senso limitativo all'accessibilità conoscitiva da parte del destinatario dell'atto il cui concreto contenuto dispositivo è stato, in definitiva, elaborato esclusivamente attraverso un programma informatico appositamente elaborato.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

8. L'art. 23-ter del d.lgs. n. 82/2005 riguarda la fase di documentazione degli atti amministrativi informatici e gli effetti che da essa derivano, non la loro formazione sotto il profilo volitivo: non è dirimente per ravvisare un provvedimento amministrativo informatico.

Norma richiamata: art. 23-ter, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

> *«Va premesso che, al fine d ravvisare la sussistenza di un siffatto provvedimento, non risulta dirimente nella circostanza l'art. 23-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 ("Documenti amministrativi informatici"), il quale si limita ad affermare che "Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge." Tale norma, infatti, riguarda la fase di documentazione degli atti e gli effetti che da essa (e non dal contenuto dispositivo dell'atto) derivano; non riguarda, in altri termini, la loro formazione sotto il profilo volitivo.»* (III) (così nel testo: «fine d ravvisare»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 14 aprile 2021, n. 4397 (R.G. 6369/2020; pres. Pietro Morabito, est. Achille Sinatra) — testo sul portale — indice

9. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva, in ogni caso, che il risultato prodotto dall'algoritmo risponda alla norma che nega il beneficio: anche in presenza di un provvedimento informatico di inammissibilità o di esclusione non emerge spazio per un'attività amministrativa discrezionale,

perché il punto qualificante dell'atto amministrativo informatico è proprio di essere ammissibile solo in assenza di qualsiasi margine di discrezionalità.

Norma richiamata: art. 25, c. 2, d.l. n. 34/2020

> *«Ma il dato giuridico che più rileva ai fini del riparto di giurisdizione è, in ogni caso, che tale risultato risponda al disposto del comma 2 del ridetto art. 25, che nega i beneficio a tale categoria di soggetti. Proprio per tale ragione quanto sopra comporta il difetto della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ed infatti, anche in presenza i un provvedimento di inammissibilità o di esclusione informatico, per le considerazioni appena svolte non muta –ma anzi viene rafforzata- la conclusione per cui non emerge spazio alcuno per un'attività amministrativa discrezionale dell'Agenzia delle Entrate in tema di diniego o erogazione del contributo a fondo perduto in questione. Traendo le debite conclusioni dalla su richiamata impostazione, infatti, il punto qualificante di tale atto è proprio quello di essere ammissibile solo in caso di assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità.»* (VI) (così nel testo: «nega i beneficio», «presenza i un»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 14 aprile 2021, n. 4397 (R.G. 6369/2020; pres. Pietro Morabito, est. Achille Sinatra) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

schermata di arresto della procedura informatica

Per mostrare che la conclusione sulla giurisdizione non muterebbe, il Collegio annette, in via ipotetica, valore giuridico di atto amministrativo alla schermata di arresto della procedura informatica, risultato indotto dall'algoritmo per la domanda del professionista che non possa affermare di non essere iscritto a una Cassa di previdenza privata.

> *«Nel caso in esame, alla luce delle suesposte considerazioni, occorrerebbe allora annettere valore giuridico di atto amministrativo alla "schermata" di arresto della procedura informatica depositata in atti dai ricorrenti. Si deve ritenere trattarsi, infatti, del risultato indotto dall'algoritmo per il caso di domanda avanzata da professionista che non possa affermare –segnando la relativa "casella"- di non essere iscritto ad una delle Casse di previdenza private.»* (IV)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 14 aprile 2021, n. 4397 (R.G. 6369/2020; pres. Pietro Morabito, est. Achille Sinatra) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Le «*suesposte considerazioni*» sono, nel § III, la sintesi fra virgolette della giurisprudenza del Consiglio di Stato sull'algoritmo come atto amministrativo informatico.

Amministrazione digitale e correzione informatica delle prove

NORMA RICHIAMATA

Art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994 — *Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte*

2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

Normattiva, testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della pronuncia. appendice — principio: n. 11

10. L'amministrazione digitale è caratterizzata dall'impiego di un sistema di gestione di dati inseriti in forma digitale su una piattaforma telematica attraverso la quale il destinatario della decisione amministrativa può interagire, accedendo direttamente al proprio fascicolo digitale; in questi casi la «tele-amministrazione» sostituisce in parte o *in toto* la necessità della comunica-

zione formale dei provvedimenti amministrativi, perché consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte, senza che occorrano notifiche o altre forme di comunicazione individuale.

> *«L'ordinamento, specificamente in materia previdenziale e fiscale, contempla diversi esempi di amministrazione digitale, ossia caratterizzata dall'impiego di un sistema di gestione di dati inseriti in forma digitale su una piattaforma telematica attraverso la quale il destinatario della decisione amministrativa può interagire, accedendo direttamente al proprio fascicolo digitale. In questi casi la "tele-amministrazione" sostituisce in parte o in toto la necessità della comunicazione formale dei provvedimenti amministrativi in quanto consente la conoscenza in tempo reale delle decisioni assunte dall'Amministrazione, senza che occorrano notifiche o altre forme di comunicazione individuale.»* (§ 1)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 maggio 2025, n. 784 (R.G. 522/2023; pres. Carlo Polidori, est. Andrea De Col) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel periodo successivo il Collegio riferisce, con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, tre conseguenze: nessun preavviso di rigetto *ex* art. 10-bis della l. n. 241/1990, nessun distinto provvedimento cartaceo conclusivo, nessun silenzio-inadempimento per la mancata notifica. Nel caso, la nota di riesame impugnata è comunque ritenuta autonomamente lesiva.

11. Quando la prova è strutturata per items, con attribuzione dei punteggi alle singole azioni e sotto-azioni di ciascuna situazione prospettata, la correzione non può che essere informatica, in conformità dell'art. 13 d.P.R. n. 487/1994: individuata a monte la metodologia, con le possibili azioni e sotto-azioni e il relativo peso, la valutazione delle risposte del candidato è un risultato consequenziale.

Norma richiamata: art. 13, c. 2, d.P.R. n. 487/1994

> *«A fronte della specifica strutturazione della prova per items , con previsione di attribuzione dei punteggi per le singole azioni e sotto-azioni in relazione a ciascuna situazione prospettata, la correzione della prova non poteva che essere informatica; ciò in conformità di quanto stabilito dall'art. 13 del d.P.R. n. 487/1994. Pertanto, una volta individuata a monte la metodologia da seguire nell'articolare i singoli items , con previsione di diverse possibili azioni e sotto-azioni, con relativo pondus , per ciascuno di essi, la valutazione, correlata alle risposte date dal candidato nelle azioni e sotto-azioni tra quelle possibili, rappresentava un risultato consequenziale.»* (§ 13.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 20 maggio 2025, n. 9610 (R.G. 6896/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> *«Ciò puntualizzato, a fronte della specifica strutturazione della prova per items , con previsione di attribuzione dei punteggi per le singole azioni e sotto-azioni in relazione a ciascuna situazione prospettata, la correzione della prova non poteva che essere informatica; ciò in conformità di quanto stabilito dall'art. 13 del d.P.R. n. 487/1994. Pertanto, una volta individuata a monte la metodologia da seguire nell'articolare i singoli items , con previsione di diverse possibili azioni e sotto-azioni, con relativo pondus , per ciascuno di essi, la valutazione, correlata alle risposte date dal candidato nelle azioni e sotto-azioni tra quelle possibili, rappresentava un risultato consequenziale.»* (§ 21.1)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 11 giugno 2025, n. 11492 (R.G. 5965/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Al § 19.1 il Collegio annulla l'elaborato trasmesso in rettifica, che reca una data di modifica successiva a quella degli altri elaborati, per illegittimità «*cd. di pericolo*»; al § 16 dichiara il sindacato sulla formulazione delle risposte ai quesiti situazionali limitato ai profili di macroscopica illogicità e irragionevolezza.

APPLICAZIONE

graduazione *ex ante* dei punteggi secondo la metodologia approvata dalla Commissione

Non vi è ricorso a un algoritmo quando la graduazione dei punteggi, fatta *ex ante*, segue le indicazioni metodologiche della società esterna fatte proprie dalla Commissione e si riferisce agli indici comportamentali approvati dalla Commissione.

> *«È poi bene precisare che è erroneo sostenere che si sia fatto ricorso ad un algoritmo. In proposito deve appunto considerarsi che la graduazione dei punteggi, fatta ex ante , segue le chiare indicazioni metodologiche della Società [impresa] S.r.l. fatte proprie dalla Commissione e fa, comunque, riferimento, quale obiettivo valutativo, agli indici comportamentali ed ai relativi profili di indagine relativi a ciascuno di essi, siccome approvati dalla Commissione con il verbale n. 7/2023.»* (§ 22)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 11 giugno 2025, n. 11492 (R.G. 5965/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

1.2 I confini della decisione algoritmica

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 6535, 6534 e 6531 del 23 luglio 2025 (Sezione II; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino), su appelli distinti di società titolari di impianti fotovoltaici contro la rideterminazione della tariffa fissa omnicomprensiva a seguito dell'adeguamento dell'algoritmo di calcolo. Confronto frase per frase: 114 frasi coincidenti su 123 (93%) per la n. 6534; 109 su 123 e 122 (89%) per la n. 6531; le varianti riguardano epigrafe, parti, impianti e svolgimento del processo.

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6534 (R.G. 3300/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6531 (R.G. 3302/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — testo sul portale — indice

Rinvio. Sul contrasto che il TAR Veneto, Sezione III, n. 1808/2026 dichiara con le ordinanze nn. 6214 e 6718/2026: sottosezione 2.2, riquadro «Effetti automatici della mancata conferma del nulla osta».

Formula di calcolo e potere del gestore

NORME RICHIAMATE

Art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (testo vigente al 23 luglio 2025) — *Annullamento d'ufficio*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle san-

zioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Avviso. *I commi 1 e 2-bis sono stati poi modificati dalla l. n. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, che ha sostituito le parole «dodici mesi» con «sei mesi».*

Normattiva, testo vigente al 23 luglio 2025, data della pronuncia. appendice — principio: n. 1

Art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014 — *Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Normattiva, testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della pronuncia. appendice — principio: n. 1

1. L'adeguamento dell'algoritmo di calcolo delle tariffe rimodulate non è riconducibile al paradigma dell'autotutela di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, ma al potere di determinazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al Gestore dall'art. 26, comma 2, del d.l. n. 91/2014: l'intervento si pone al di fuori del perimetro dell'autotutela perché ha ad oggetto la formula algoritmica e non il provvedimento amministrativo; la correzione ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto.

Norme richiamate: art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (testo vigente al 23 luglio 2025); art. 26, c. 2, d.l. n. 91/2014

> «*L'adeguamento dell'algoritmo di calcolo non è riconducibile al paradigma dell'autotutela di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990, bensì al potere di determinazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al Gestore dall'art. 26 comma 2 d.l. 91/2014. Questa Sezione, nei precedenti sopra richiamati, ha rimarcato che l'intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell'autotutela in quanto ha ad oggetto la formula algoritmica e non il provvedimento amministrativo. La correzione ha, peraltro, natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto.*» (§ 13)

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6535 (R.G. 3301/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*L'adeguamento dell'algoritmo di calcolo non è riconducibile al paradigma dell'autotutela di cui all'art. 21- nonies l. 241/1990, bensì al potere di determinazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al gestore dall'art. 26, comma 2, d.l. 91/2014. 12.3. Questa Sezione ha rimarcato, nei precedenti sopra richiamati, che l'intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell'autotutela in quanto ha ad oggetto solo la formula algoritmica di calcolo della tariffa e non il provvedimento amministrativo di ammissione alla tariffa medesima. La correzione ha, peraltro, natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto normativo.*» (§ 12.2)

Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6362 (R.G. 8408/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Luca Emanuele Ricci) — testo sul portale — indice

> «*L'adeguamento dell'algoritmo di calcolo non è riconducibile al paradigma dell'autotutela di cui all'art. 21 nonies l. 241/1990, bensì al potere di determinazione delle modalità operative per l'erogazione delle tariffe rimodulate, riconosciuto al gestore dall'art. 26, comma 2, d.l. 91/2014. 47. Questa sezione ha rimarcato, nei precedenti sopra richiamati, che l'intervento in questione si pone al di fuori del perimetro dell'autotutela in quanto ha ad oggetto solo la formula algoritmica di calcolo della tariffa e non il provvedimento amministrativo di ammissione alla tariffa medesima. La correzione ha, peraltro, natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, necessaria per adeguare la formula al precetto.*» (§ 46)

Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2025, n. 6234 (R.G. 8407/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Carmelina Addesso) — testo sul portale — indice

2. Il richiamo alla giurisprudenza in tema di provvedimento amministrativo informatico non è pertinente quando non viene in questione alcuna manifestazione di volontà dell'amministra-

zione, ma una mera formula di calcolo, suscettibile di rettifica: un algoritmo e non una decisione algoritmica.

> «*Non giova, pertanto al ricorrente il richiamo alla giurisprudenza in tema di provvedimento amministrativo informatico poiché, nel caso di specie, non viene in questione alcuna manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma una mera formula di calcolo, certamente suscettibile di rettifica* (*id est un algoritmo e non una decisione algoritmica*).» (§ 13)

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6535 (R.G. 3301/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Non giova, pertanto, alla ricorrente il richiamo alla giurisprudenza in tema di provvedimento amministrativo informatico poiché, nel caso di specie, non viene in questione alcuna manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma una mera formula matematica, certamente suscettibile di rettifica* (*ossia , un algoritmo e non una decisione algoritmica*).» (§ 12.4)

Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6362 (R.G. 8408/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Luca Emanuele Ricci) — testo sul portale — indice

> «*Non giova, pertanto, alla ricorrente il richiamo alla giurisprudenza in tema di provvedimento amministrativo informatico poiché, nel caso di specie, non viene in questione alcuna manifestazione di volontà dell'amministrazione, ma una mera formula matematica, certamente suscettibile di rettifica* (*ossia , un algoritmo e non una decisione algoritmica*).» (§ 48)

Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2025, n. 6234 (R.G. 8407/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Carmelina Addesso) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

correzione della formula della tariffa omnicomprensiva

Con la revisione dell'algoritmo il Gestore non modifica in via retroattiva la disciplina di legge, ma corregge l'errore nella formula matematica per renderla conforme al precetto dell'art. 26, comma 4, del d.l. n. 91/2014.

> «*In definitiva, con la revisione dell'algoritmo il GSE non ha modificato in via retroattiva la disciplina di legge, ma si è limitato a correggere l'errore nella formula matematica proprio al fine di renderla conforme al precetto del già citato art. 26, comma 4, d.l. 91/2014.*» (§ 12)

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6535 (R.G. 3301/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

termine ragionevole anche a voler ricondurre la correzione all'autotutela

Anche a voler ricondurre la correzione all'autotutela, il termine ragionevole non decorre dal primo e isolato scostamento tra TFO e prezzo di mercato, ma solo dal momento in cui la dinamica di mercato, con il superamento sistematico della TFO da parte del PZm, ha fatto emergere l'intrinseca incompletezza della formula di calcolo.

> «*Quanto al termine ragionevole, esso non può decorrere, come afferma la ricorrente, dal primo e isolato scostamento tra TFO e prezzo di mercato, ma solo dal momento in cui la dinamica di mercato, caratterizzata dal superamento sistematico della TFO da parte del PZm, ha fatto emergere l'intrinseca incompletezza della formula di calcolo.*» (§ 50)

Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2025, n. 6234 (R.G. 8407/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Carmelina Addesso) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Argomento svolto in via subordinata («*in ogni caso, anche a voler accedere alla tesi difensiva*»): il Collegio esclude l'autotutela e ragiona sul termine solo per ipotesi.

Piattaforme di gara e art. 30 del codice dei contratti pubblici

NORMA RICHIAMATA

Art. 30, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;

Normattiva, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 3

3. I principi che governano la decisione algoritmica, codificati dall'art. 30 del d.lgs. n. 36/2023, non trovano applicazione quando non ricorre un procedimento amministrativo basato su decisioni algoritmiche, ma una decisione affidata al fattore umano, rispetto alla quale la procedura automatizzata si limita ad accertare uno specifico fatto.

Norma richiamata: art. 30, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> *«I principi affermati nelle predette decisioni, così come codificati dal citato art. 30, non possono, tuttavia trovare applicazione nel caso in esame in cui non ricorre la fattispecie del procedimento amministrativo basato su decisioni algoritmiche, ma una decisione affidata al fattore umano rispetto alla quale la procedura automatizzata si è limitata ad accertare uno specifico fatto, ovvero l'effettuazione o meno da parte dell'operatore economico del calcolo dell'impronta digitale.»*

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il software confrontava le impronte digitali calcolate nella «*fase 1*» con quelle dei file caricati nella «*fase 2*» e restituiva un dato di conformità o difformità; l'esclusione è stata decisa dalla Commissione in seduta pubblica telematica. Poco prima il Collegio qualifica il software come «*algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano*» e dichiara non applicabile l'art. 30, comma 2, lett. a). La sentenza riferisce a questa disposizione, riportata nel riquadro, i principi di trasparenza, di non esclusività e di non discriminazione; gli ultimi due sono enunciati dal comma 3, lett. b) e c), dello stesso articolo.

4. Nella gara telematica, per la garanzia non solo della tracciabilità di tutte le fasi, ma anche dell'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e dell'incorruttibilità di ciascun documento presentato, il principio della pubblicità delle sedute risulta maggiormente garantito rispetto al procedimento tradizionale.

> *«Alla luce di quanto fin qui detto - in ordine, in particolare, alla garanzia non solo della tracciabilità di tutte le fasi delle gare telematiche, ma anche dell'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e dell'incorruttibilità di ciascun documento presentato –il principio della pubblicità delle sedute risulta, nell'ambito della gara telematica, maggiormente garantito rispetto al procedimento tradizionale.»*

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La censura sulla pubblicità delle sedute era proposta per argomentare la necessità dell'accesso al codice sorgente.

5. Le comunicazioni PEC di riscontro generate dalla piattaforma di e-procurement si limitano a «fotografare» l'attività posta in essere dal concorrente in ogni fase, così come in effetti avvenuta; non danno conferma della correttezza complessiva della sua condotta: la piattaforma non assume alcuna «decisione algoritmica» e non determina alcuna valutazione del concorrente, in positivo come in negativo, limitandosi a registrare l'attività come avvenuta e rimettendone la valutazione alla stazione appaltante.

> *«Nessuna "conferma di complessiva correttezza" della condotta del concorrente si può invece evincere dalle comunicazioni PEC di feedback , che si limitano a "fotografare" l'attività posta in essere dal concorrente in ogni fase, così come in effetti avvenuta; tanto ad ulteriore comprova del fatto che la piattaforma non assume alcuna "deci-*

> *sione algoritmica" e non determina alcuna valutazione (in positivo come in negativo) del concorrente, limitandosi a registrate l'attività come avvenuta e rimettendone la valutazione alla stazione appaltante.*» (così nel testo: «limitandosi a registrate»)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Poco prima il Tribunale rinvia, per l'assenza di una «*decisione algoritmica*» nella gestione della gara mediante piattaforma, alla motivazione della sentenza d'appello resa nello stesso giudizio sull'accesso.

6. La parte II del libro I del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023, mira alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione include la gestione delle gare mediante piattaforme di e-procurement e rappresenta una chiara scelta di preferenza del legislatore, che ha assunto tali sistemi come modalità più efficienti e sicure di gestione della contrattualistica pubblica; le contestazioni che lamentano minor garanzia o mancata pubblicità per il solo fatto che la gara è gestita in via telematica, per comparazione con i meccanismi superati di apertura delle buste in seduta pubblica, finiscono per contestare la legislazione vigente.

> «*Il vigente codice dei contratti, d.lgs. n. 36/2023, parte II, libro I mira alla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione include, ovviamente, la gestione delle gare mediante piattaforme di e-procurement e rappresenta una chiara scelta di preferenza da parte del legislatore che, alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici, ha assunto tali sistemi come modalità più efficienti e sicure di gestione della contrattualistica pubblica. Tutte le contestazioni di asserito mancato rispetto della pubblicità ovvero asserita minor garanzia della procedura, in sostanza prospettate in ricorso per il solo fatto che la gara è stata gestita in via telematica, e argomentate per comparazione con gli storici e legislativamente superati meccanismi di protocollazione, conservazione e/o apertura delle buste in seduta pubblica, scontano un anacronismo di fondo; in sostanza, più che contestare la gara in concreto, infatti, finiscono per contestare la legislazione vigente.*»

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Subito dopo il Tribunale ricorda che l'ordinamento consente all'amministrazione di avvalersi di piattaforme fornite da terzi privati che ne restano proprietari, con il richiamo all'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (nel testo: «*artt. 68 CAD*»).

APPLICAZIONE

alert della piattaforma al caricamento di un file con impronta diversa

L'alert generato dalla piattaforma al caricamento di un file con impronta non corrispondente non è un'esclusione, poiché non blocca il concorrente, ma un ausilio all'impresa per evitare errori di caricamento.

> «*Allo stesso modo il fatto che la piattaforma, all'atto di caricamento del secondo file di offerta, abbia generato un alert non significa affatto che abbia proceduto all'esclusione (infatti non ha bloccato il concorrente) ma unicamente che è predisposta per fornire un ausilio all'impresa ed evitare errori involontari di caricamento.*»

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

offerta in due fasi: impronta entro il termine, caricamento dopo

La presentazione dell'offerta in due fasi (impronta digitale dei file entro il termine, caricamento nella finestra successiva) resta un procedimento unico e realizza una rafforzata sicurezza della gara, senza violare alcuna norma.

> *«Siffatto sistema tecnico realizza una rafforzata sicurezza nella gestione della gara, propiziata dalle possibilità che la tecnologia offre; la presentazione dell'offerta resta un procedimento unico, se pure tecnicamente scandito in due fasi, e consente al concorrente di formulare una definitiva manifestazione di volontà nei termini di gara, senza che vi sia alcuna possibilità che chicchessia, presso la stazione appaltante ne possa acquisire i contenuti, se non dopo la scadenza dei termini di partecipazione.»*

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

elenco delle offerte anomale elaborato dal sistema Consip

L'elenco delle offerte anomale elaborato dal sistema messo a disposizione da Consip non indica che la stazione appaltante si sia determinata per l'esclusione: può essere inteso come il risultato del «*calcolo*» della soglia di anomalia, privo di valore provvedimentale; da esso non decorre il termine per impugnare l'esclusione.

> *«Innanzitutto, il fatto che il sistema messo a disposizione da Consip ed utilizzato dal Ministero dell'Interno abbia "elaborato" un elenco con le offerte anomale non indicava che il committente si fosse senz'altro determinato per la loro esclusione e ben poteva essere interpretato come il risultato di quel primo segmento di attività – il "calcolo" della soglia di anomalia – di cui si è detto sub 10, privo di valore provvedimentale.»* (§ 11.1.4)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 4 giugno 2026, n. 10366 (R.G. 1792/2026; pres. Daniele Dongiovanni, est. Dario Aragno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il § 11.1.4 si chiude con la frase «*Circostanza che non può essere desunta dalla mera predisposizione di un elenco delle offerte anomale da parte del sistema*». Al § 11.1.5 lo stesso vale per la nota con cui il Ministero aveva comunicato una «*proposta di aggiudicazione*» fondata sul «*calcolo*» della soglia fatto con sistemi automatizzati.

Effetti automatici di una procedura informatizzata

7. Quando non risulta adottato un autonomo provvedimento formale, ma si producono gli effetti di una procedura informatizzata che collega automaticamente a un fatto, quale la mancata conferma entro il termine di legge, il rigetto della richiesta, difetta un autonomo atto amministrativo dotato di una propria e immediata capacità lesiva: la lesione si manifesta attraverso il provvedimento finale, dal quale deriva l'interesse a ricorrere.

> *«Assume inoltre particolare rilievo la circostanza, valorizzata dal TAR Lombardia, secondo cui nella fattispecie non risulta adottato un autonomo provvedimento formale di revoca del nulla osta. Come osservato dal giudice remittente, ciò che emerge dagli atti è piuttosto il prodursi degli effetti di una procedura informatizzata che collega automaticamente alla mancata conferma, entro il termine di legge, il rigetto della richiesta e l'impossibilità di utilizzare il nulla osta già rilasciato. In tale prospettiva, difetta un autonomo atto amministrativo dotato di una propria ed immediata capacità lesiva nei confronti del lavoratore straniero. Ne consegue che la lesione lamentata dal ricorrente si manifesta attraverso il diniego di visto adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca, il quale costituisce, quindi, il provvedimento dal quale deriva l'interesse a ricorrere.»* (§ 9)

Cons. Stato, sez. III, ord. 3 agosto 2026, n. 6214 (R.G. 4197/2026; pres. Michele Corradino, est. Roberto Prossomariti) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> *«In tale contesto assume particolare e decisivo rilievo la circostanza, emersa dall'approfondimento istruttorio sollecitato dalla Sezione all'amministrazione, per cui nella fattispecie non risulta adottato un autonomo provvedimento formale di revoca del nulla osta. Ciò che è emerso è piuttosto il prodursi degli effetti di una procedura informatizzata che collega automaticamente alla mancata conferma, entro il termine di legge, il rigetto della richiesta e l'impossibilità di utilizzare il nulla osta già rilasciato. In tale prospettiva, difetta un autonomo provvedimento amministrativo espressivo di una valutazione discre-*

> *zionale e di una manifestazione volitiva dell'amministrazione, tale da potere essere censurata in relazione alle ragioni dell'esercizio del potere. Ne consegue che, indipendentemente dai profili di connessione fra i due segmenti di attività, alla lesione lamentata dal ricorrente questi può reagire in giudizio principalmente impugnando il diniego di visto, il quale costituisce, quindi, il provvedimento sul quale si concentra l'interesse a ricorrere: non potendosi ricollegare un autonomo (o addirittura prevalente) effetto provvedimentale lesivo ad un mero "automatismo del sistema informatico", e tanto meno far discendere da esso una vis attrattiva tale da determinare la competenza territoriale.*» (§ 10)

Cons. Stato, sez. III, ord. 31 agosto 2026, n. 6718 (R.G. 3679/2026; pres. Michele Corradino, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso deciso, la procedura informatizzata collegava alla mancata conferma del datore di lavoro l'impossibilità di utilizzare il nulla osta già rilasciato; il provvedimento finale è il diniego di visto del Consolato. Il Collegio riprende la circostanza dal giudice remittente (TAR Lombardia) e applica poi l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a. (§ 10).

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Il TAR Veneto, Sezione III, n. 1808/2026 scrive che la tesi delle ordinanze nn. 6214 e 6718/2026 (principio n. 7) «*non è condivisibile*»: sottosezione 2.2, riquadro «Effetti automatici della mancata conferma del nulla osta». Nessun altro contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

2

Base legale e ammissibilità della decisione automatizzata

2.1 Ammissibilità e limiti della decisione algoritmica

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 8472, 8473 e 8474 del 13 dicembre 2019 (Sezione VI; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte), sugli appelli del Ministero contro le sentenze del TAR Lazio nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018 relative alla mobilità dei docenti disposta con l'o.m. n. 241/2016. Confronto frase per frase: 133 frasi coincidenti su 155 e 154 (86%) per ciascuna delle altre due; le varianti riguardano epigrafe, difensori, numero della sentenza appellata, posizioni processuali di alcuni appellati e grafie minori.

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

nn. 9225 e 9227 del 10 settembre 2018 (Sezione III bis; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano), su ricorsi distinti (R.G. 11305 e 11304 del 2016) contro gli atti della mobilità dei docenti affidata a un algoritmo. Confronto frase per frase: 84 frasi coincidenti su 97 (87%).

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227 (R.G. 11304/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

nn. 3742 del 21 marzo 2017 e 3769 del 22 marzo 2017 (Sezione III bis; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti), decise nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017 su ricorsi distinti (R.G. 11557 e 11419 del 2016) per l'accesso all'algoritmo della mobilità dei docenti; la n. 3769 decide anche un ricorso per motivi aggiunti. Confronto frase per frase: 189 frasi coincidenti su 214 e 219 (86% della più lunga); le varianti riguardano epigrafe, parti, motivi aggiunti e date dei depositi. Sotto i principi si cita la pronuncia da cui è tratto il passo.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Procedure seriali, attività vincolata e attività discrezionale

NORME RICHIAMATE

Art. 97, Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principi: n. 2, n. 6

Art. 1, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° settembre 2016) — *Principi generali dell'attività amministrativa*
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di

> diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
> 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
> 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
>
> Normativa, testo vigente al 1° settembre 2016, uguale a quello al 26 novembre 2015 e a quello al 1° giugno 2018. appendice — principi: n. 2, n. 3

1. Non vi sono ragioni di principio o concrete per limitare l'utilizzo dell'algoritmo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse: anche l'esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e dei vantaggi offerti dagli strumenti di automazione.

> *«Né vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. In disparte la stessa sostenibilità a monte dell'attualità di una tale distinzione, atteso che ogni attività autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all'algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, se nel caso dell'attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l'esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi.»* (§ 11)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 8) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> *«Né vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l'utilizzo di tali sistemi all'attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse. In disparte la stessa sostenibilità a monte dell'attualità di una tale distinzione, atteso che ogni attività autoritativa comporta una fase quantomeno di accertamento e di verifica della scelta ai fini attribuiti dalla legge, se il ricorso agli strumenti informatici può apparire di più semplice utilizzo in relazione alla c.d. attività vincolata, nulla vieta che i medesimi fini predetti, perseguiti con il ricorso all'algoritmo informatico, possano perseguirsi anche in relazione ad attività connotata da ambiti di discrezionalità. Piuttosto, se nel caso dell'attività vincolata ben più rilevante, sia in termini quantitativi che qualitativi, potrà essere il ricorso a strumenti di automazione della raccolta e valutazione dei dati, anche l'esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze e, più in generale, dei vantaggi offerti dagli strumenti stessi.»* (§ 5.1)

Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 (R.G. 5379/2022; pres. Roberto Chieppa, est. Laura Marzano) — testo sul portale — indice

2. L'automazione del processo decisionale dell'amministrazione mediante un algoritmo, ossia una sequenza ordinata di operazioni di calcolo che in via informatica sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande, ha un'utilità particolarmente evidente nelle procedure seriali o standardizzate, che implicano l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e sono caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale: in tali casi l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzato ma, in linea di massima, incoraggiato, perché conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa che il

principio costituzionale di buon andamento impone: l'assenza di intervento umano in un'attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate elaborate dall'uomo, e l'affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico sono doverose declinazioni dell'art. 97 Cost. coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica.

Norme richiamate: art. 97, Cost.; art. 1, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° settembre 2016)

> «*Per quanto attiene più strettamente all'oggetto del presente giudizio, devono sottolinearsi gli indiscutibili vantaggi derivanti dalla automazione del processo decisionale dell'amministrazione mediante l'utilizzo di una procedura digitale ed attraverso un "algoritmo" – ovvero di una sequenza ordinata di operazioni di calcolo – che in via informatica sia in grado di valutare e graduare una moltitudine di domande. L'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. Ciò è, invero, conforme ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell' iter procedimentale. Per questa ragione, in tali casi – ivi compreso quello di specie, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata. In altre parole, l'assenza di intervento umano in un'attività di mera classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate dall'uomo), e l'affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell'art. 97 Cost. coerenti con l'attuale evoluzione tecnologica.*» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Come già evidenziato nel precedente della sezione richiamato, l'utilità di tale modalità operativa di gestione dell'interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure, come quella oggetto del presente contenzioso, seriali o standardizzate, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale. La piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90), i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all'amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l'accelerazione dell'iter procedimentale.*» (§ 9.1)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

> «*Anche il caso in esame, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi, l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l'esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.*» (§ 9.2)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

> «*Peraltro, il ricorso a tali procedure informatizzate con sistemi protetti, come non manca di ricordare la stessa parte appellante, per giurisprudenza costante è utile e legittima in riferimento a procedure, come quella oggetto del caso di specie, implicanti l'elaborazione di ingenti quantità di informazioni e caratterizzate dall'acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall'assenza di ogni apprezzamento discrezionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472).*» (§ 5.1)

Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 (R.G. 5379/2022; pres. Roberto Chieppa, est. Laura Marzano) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione della n. 8472/2019 (passo coincidente con quello riportato sopra)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 6) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 6.1) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi.

3. L'utilizzo di procedure robotizzate non può essere motivo di elusione dei principi che conformano l'ordinamento e regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa: la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi solo applicata da quest'ultima, anche se in via esclusiva. Tale regola possiede piena valenza giuridica e amministrativa, anche se declinata in forma matematica, e soggiace ai principi generali dell'attività amministrativa, quali pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità; non può lasciare spazi applicativi discrezionali, ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili, sicché la discrezionalità amministrativa, che non può essere demandata al software, va rintracciata al momento dell'elaborazione dello strumento digitale; richiede sempre che sia l'amministrazione a compiere un ruolo *ex ante* di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo, soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning; deve contemplare la possibilità che sia il giudice a valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti. L'algoritmo, ossia il software, va perciò considerato a tutti gli effetti come un «atto amministrativo informatico».

Norma richiamata: art. 1, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° settembre 2016)

> *«L'utilizzo di procedure "robotizzate" non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva. Questa regola algoritmica, quindi: - possiede una piena valenza giuridica e amministrativa, anche se viene declinata in forma matematica, e come tale, come si è detto, deve soggiacere ai principi generali dell'attività amministrativa, quali quelli di pubblicità e trasparenza (art. 1 l. 241/90), di ragionevolezza, di proporzionalità, etc.; - non può lasciare spazi applicativi discrezionali (di cui l'elaboratore elettronico è privo), ma deve prevedere con ragionevolezza una soluzione definita per tutti i casi possibili, anche i più improbabili (e ciò la rende in parte diversa da molte regole amministrative generali); la discrezionalità amministrativa, se senz'altro non può essere demandata al software , è quindi da rintracciarsi al momento dell'elaborazione dello strumento digitale; - vede sempre la necessità che sia l'amministrazione a compiere un ruolo ex ante di mediazione e composizione di interessi, anche per mezzo di costanti test, aggiornamenti e modalità di perfezionamento dell'algoritmo (soprattutto nel caso di apprendimento progressivo e di deep learning); - deve contemplare la possibilità che – come è stato autorevolmente affermato – sia il giudice a "dover svolgere, per la prima volta sul piano 'umano', valutazioni e accertamenti fatti direttamente in via automatica", con la conseguenza che la decisione robotizzata "impone al giudice di valutare la correttezza del processo automatizzato in tutte le sue componenti". In definitiva, dunque, l'algoritmo, ossia il software , deve essere considerato a tutti gli effetti come un "atto amministrativo informatico".»* (§ 8.2)

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il quarto punto dell'elenco riporta fra virgolette un'affermazione attribuita dal Collegio a dottrina (*«come è stato autorevolmente affermato»*).

4. L'atto amministrativo a elaborazione elettronica è giuridicamente ammissibile e legittimo quanto all'attività vincolata dell'amministrazione, compatibile con la logica propria dell'elabora-

tore, perché il software traduce gli elementi di fatto e i dati giuridici in linguaggio matematico, dando vita a un ragionamento logico formalizzato che porta a una conclusione che, sulla base dei dati iniziali, è immutabile.

> «*E, infatti, si può agevolmente concordare in ordine alla circostanza che la predetta tipologia di atto informatico è giuridicamente ammissibile e legittimo quanto all'attività vincolata dell'amministrazione, atteso che l'attività vincolata è compatibile con la logica propria dell'elaboratore elettronico in quanto il software traduce gli elementi di fatto e i dati giuridici in linguaggio matematico dando vita a un ragionamento logico formalizzato che porta a una conclusione che, sulla base dei dati iniziali, è immutabile.*» (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Subito dopo il passo il Collegio scrive che «*diversamente è a dirsi quanto all'attività discrezionale*», riferisce che per la prevalente dottrina l'esercizio del potere discrezionale è, «*con qualche riserva*», incompatibile con l'elaborazione elettronica dell'atto e dichiara di «*potere prescindere*» dalla questione, perché l'attività dell'algoritmo della mobilità è attività vincolata. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8472/2019 e Sezione VII, n. 2953/2024 affermano che non vi sono ragioni di principio o concrete per limitare l'utilizzo dell'algoritmo all'attività vincolata piuttosto che discrezionale (principio n. 1). Il TAR Lazio, Sezione II ter, n. 4397/2021 scrive che il punto qualificante dell'atto amministrativo informatico è «*quello di essere ammissibile solo in caso di assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità*» (sottosezione 1.1, principio n. 9). Nessuna delle pronunce dichiara un contrasto con le altre.

5. L'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi è, in linea generale, ammissibile, potendo costituire un meccanismo di semplificazione dell'agire dell'amministrazione soprattutto quando si tratta dell'adozione di atti complessi che presuppongono la valutazione di posizioni concorrenti, a condizione che siano rispettati la piena conoscibilità del modulo, l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, cui competono tutte le responsabilità correlate, il carattere non discriminatorio dell'algoritmo utilizzato e la sindacabilità da parte del giudice amministrativo.

> «*Al riguardo è noto che l'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi è considerato, in linea generale, ammissibile ed è visto, finanche, con favore dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto si ritiene possa costituire un meccanismo di semplificazione dell'agire dell'Amministrazione soprattutto quando si tratta della adozione di atti complessi che presuppongono la valutazione di posizioni concorrenti (cfr., in particolare, Cons. Stato, VI, 8 aprile 2019 n. 2270; 13 dicembre 2019 n. 8472). Ciò, tuttavia, a condizione che siano rispettati determinati principi, id est , (i) la piena conoscibilità del modulo, (ii) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, cui competono tutte le responsabilità correlate, (iii) il carattere non discriminatorio dell'algoritmo utilizzato e (iv) la sindacabilità da parte del giudice amministrativo.*» (§ 6.2)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1299 (R.G. 2026/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Al riguardo è noto che l'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi è considerato, in linea generale, ammissibile ed è visto, finanche, con favore dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto si ritiene possa costituire un meccanismo di semplificazione dell'agire dell'Amministrazione soprattutto quando si tratta della adozione di atti complessi che presuppongono la valutazione di posizioni concorrenti (cfr., in particolare, Cons. Stato, VI, 8 aprile 2019 n. 2270; 13 dicembre 2019 n. 8472). Ciò, tuttavia, a condizione che siano rispettati determinati principi, id est , (i) la piena conoscibilità del modulo, (ii) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, cui competono tutte le responsabilità correlate, (iii) il carattere non discriminatorio dell'algoritmo utilizzato e (iv) la sindacabilità da parte del giudice amministrativo.*» (§ 7.2)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1300 (R.G. 1967/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

6. Il ricorso ad algoritmi per l'adozione di decisioni automatizzate è compatibile con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento: l'utilizzo di procedure informatiche fondate su criteri predeterminati e dati oggettivi costituisce una possibile declinazione dell'art. 97 Cost., idonea a garantire efficienza, uniformità e neutralità dell'azione amministrativa; in un modulo automatiz-

zato di gestione delle segnalazioni, la responsabilità esclusiva dei segnalatori non esclude i presidi pubblicistici, inseriti in un sistema di controllo fondato su requisiti di validazione tecnica, prova forense qualificata, contraddittorio differito e responsabilità civile e penale dei soggetti accreditati.

Norma richiamata: art. 97, Cost.

> «*La previsione della responsabilità esclusiva in capo ai segnalatori non esclude i presidi pubblicistici, ma si inserisce in un sofisticato sistema di controllo e garanzie fondato su rigorosi requisiti di validazione tecnica, sulla prova forense qualificata, sulla possibilità di attivare un contraddittorio pieno (sia pur in forma differita secondo il meccanismo ampiamente descritto) e su un regime di responsabilità civile e penale in capo ai soggetti accreditati. In tale prospettiva, il modello procedimentale in esame si inscrive altresì nel più ampio fenomeno della digitalizzazione dell'azione amministrativa e del ricorso ad algoritmi per l'adozione di decisioni automatizzate, già ritenuti compatibili con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti chiarito che l'utilizzo di procedure informatiche fondate su criteri predeterminati e dati oggettivi costituisce una possibile declinazione dell'art. 97 Cost., idonea a garantire efficienza, uniformità e neutralità dell'azione amministrativa.*» (§ 6.3)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*La previsione della responsabilità esclusiva in capo ai segnalatori non esclude i presidi pubblicistici, ma si inserisce in un sofisticato sistema di controllo e garanzie fondato su rigorosi requisiti di validazione tecnica, sulla prova forense qualificata, sulla possibilità di attivare un contraddittorio pieno (sia pur in forma differita secondo il meccanismo ampiamente descritto) e su un regime di responsabilità civile e penale in capo ai soggetti accreditati. In tale prospettiva, il modello procedimentale in esame si inscrive altresì nel più ampio fenomeno della digitalizzazione dell'azione amministrativa e del ricorso ad algoritmi per l'adozione di decisioni automatizzate, già ritenuti compatibili con i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Sul punto, la giurisprudenza ha infatti chiarito che l'utilizzo di procedure informatiche fondate su criteri predeterminati e dati oggettivi costituisce una possibile declinazione dell'art. 97 Cost., idonea a garantire efficienza, uniformità e neutralità dell'azione amministrativa.*» (§ 7.3)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202 (R.G. 6086 e 10680/2025; pres. Francesco Mele, est. Giulia La Malfa) — testo sul portale — indice

7. L'architettura tecnologica e automatizzata di un modulo procedimentale che impone l'oscuramento entro il termine massimo di trenta minuti dalla comunicazione dell'ordine esclude in radice la possibilità materiale di applicare i tempi dilatati e le formalità proprie della l. n. 241/1990: una formale comunicazione di avvio del procedimento per ogni singola segnalazione successiva si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di efficace contrasto della pirateria.

> «*In terzo luogo, l'architettura tecnologica e automatizzata del modulo — che impone l'oscuramento entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione dell'ordine — esclude in radice la possibilità materiale di applicare i tempi dilatati e le formalità proprie della legge n. 241 del 1990. L'attivazione di una formale comunicazione di avvio procedimentale per ogni singola segnalazione successiva, difatti, si porrebbe in palese e insanabile contrasto con gli obiettivi di efficace contrasto della pirateria.*» (§ 5.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*In terzo luogo, l'architettura tecnologica e automatizzata del modulo - che impone l'oscuramento entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione dell'ordine - esclude in radice la possibilità materiale di applicare i tempi dilatati e le formalità proprie della legge n. 241 del 1990. L'attivazione di una formale comunicazione di avvio procedimentale per ogni singola segnalazione successiva, difatti, si porrebbe in palese e insanabile contrasto con gli obiettivi di efficace contrasto della pirateria.*» (§ 6.1)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202 (R.G. 6086 e 10680/2025; pres. Francesco Mele, est. Giulia La Malfa) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

piattaforma automatizzata prevista dalla legge

L'istituzione di una piattaforma con funzionamento automatizzato per la disabilitazione dei nomi di dominio e degli indirizzi IP non deriva da una scelta discrezionale dell'Autorità, ma dalle previsioni degli artt. 2 e 6 della l. n. 93/2023.

> «*Occorre inoltre evidenziare che l'istituzione di una piattaforma con funzionamento automatizzato, volta a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio e/o degli indirizzi IP, relativi a contenuti illeciti, non deriva da una scelta discrezionale dell'Autorità, bensì è frutto di puntuali previsioni normative, ovvero gli artt. 2 e 6 della l. n. 93 del 2023.*» (§ 6.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

analisi modellistica dei limiti di esposizione come procedimento automatizzato

La verifica dei limiti di esposizione mediante «*analisi modellistica*» sui dati che i gestori immettono nella banca dati dell'Agenzia è qualificata come procedimento automatizzato.

> «*Inoltre nel caso in esame l'A.R.P.A.V. ha emesso un parere radioprotezionistico in cui afferma di aver verificato il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità normativamente stabiliti mediante «analisi modellistica» . Tale modus operandi concreta un vero e proprio "procedimento automatizzato" , che tiene conto dei dati che i gestori immettono nella banca dati dell'Agenzia, ovviamente in conformità a quanto previsto nella suddetta deliberazione della Giunta regionale.*» (§ 5)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa

NORME RICHIAMATE

Art. 97, Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 11

Art. 30, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: (omissis) b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 14

Art. 29, comma 2-bis, l. n. 241/1990 — *Ambito di applicazione della legge*
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 14

Art. 44, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 — *Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici*

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto

Normattiva, testo vigente all'8 febbraio 2024, data dei fatti indicata dalla sentenza. appendice — principio: n. 15

Art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 — *Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici*

3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

Normattiva, testo vigente all'8 febbraio 2024, data dei fatti indicata dalla sentenza. appendice — principio: n. 15

Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 103/2024

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026. appendice — principio: n. 15

Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 103/2024

2. Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i principi di: a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679; c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati; d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

Normattiva, testo vigente al 9 luglio 2026. appendice — principio: n. 15

8. Il ricorso all'algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, in particolare di quelle sull'individuazione del responsabile del procedimento,

sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative e sulla non esclusività della decisione algoritmica.

> «*Il ricorso all'algoritmo, in funzione integrativa e servente della decisione umana, ovvero anche in funzione parzialmente decisionale nei procedimenti a basso tasso di discrezionalità, non può mai comportare un abbassamento del livello delle tutele garantite dalla legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare di quelle sulla individuazione del responsabile del procedimento, sull'obbligo di motivazione, sulle garanzie partecipative, e sulla cd. non esclusività della decisione algoritmica.*»

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003 (R.G. 5119/2021; pres. Anna Pappalardo, est. Anna Pappalardo) — testo sul portale — indice

9. L'utilizzo dell'algoritmo nell'ambito delle decisioni pubbliche non può prescindere dal rispetto dei principi generali cui soggiace l'esercizio della funzione pubblica.

> «*Sotto un primo profilo, si osserva che l'utilizzo dell'algoritmo nell'ambito delle decisioni pubbliche non possa prescindere dal rispetto dei principi generali cui soggiace l'esercizio della funzione pubblica.*» (III.1)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 22 aprile 2022, n. 552 (R.G. 1383/2019; pres. Orazio Ciliberti, est. Orazio Ciliberti) — testo sul portale — indice

10. L'utilizzo nel procedimento amministrativo del mezzo informatico e digitale è comunque servente rispetto al fine del procedimento e in ogni caso non può costituire valida ragione per obliterare le relative garanzie, anche giurisdizionali.

> «*I richiamati motivi del ricorso di primo grado risultano, alla luce dell'esito della verificazione, fondati secondo la pacifica giurisprudenza amministrativa in base alla quale l'utilizzo nel procedimento amministrativo del mezzo informatico e digitale è comunque servente rispetto al fine dello stesso, e in ogni caso non può costituire valida ragione per obliterare le relative garanzie anche giurisdizionali.*» (§ 9)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio presenta la regola come «*pacifica giurisprudenza amministrativa*» e la svolge subito dopo con passi, fra virgolette, di altre sentenze del giudice amministrativo: le parole fra virgolette appartengono a quelle sentenze.

11. La digitalizzazione può essere ricompresa fra i principi del codice dei contratti pubblici soltanto ove si dia atto che non è un bene giuridico da perseguire *ex se*, ma un bene strumentale e servente rispetto alla necessità di rendere effettivi i principi dell'azione amministrativa desumibili dall'art. 97 Cost.: legalità, buon andamento e imparzialità, da cui deriva il principio di trasparenza.

Norma richiamata: art. 97, Cost.

> «*Una premessa concettuale a tale mutato approccio dell'attività amministrativa in materia di contratti pubblici va, comunque, effettuata, dovendosi precisare come la possibilità di ricomprendere la digitalizzazione tra i principi del nuovo codice dei contratti pubblici possa essere consentita soltanto ove si dia atto che tale principio non possa (e non debba) assurgere a bene giuridico da perseguire ex se , venendo piuttosto in rilievo un bene strumentale e servente rispetto alla necessità, rimasta immutata, di rendere effettivi quelli che sono (e devono rimanere de iure condito) i pilastri fondamentali e tradizionali che devono informare l'azione amministrativa, desumibili dall'art. 97, Cost., ossia: legalità, buon andamento (da declinarsi in efficienza, efficacia ed economicità) e imparzialità, da cui deriva, altresì, il principio della trasparenza.*» (§ 9.4)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

12. L'uso di risorse digitali, piattaforme telematiche e algoritmi nell'attività amministrativa e nelle procedure di appalto, non solo opportuno ma anche legittimato, se non imposto, è soggetto a garanzie fondamentali che costituiscono limiti invalicabili all'automazione: la trasparenza algoritmica, il necessario contributo umano, ovvero la non esclusività della decisione algoritmica, l'imputabilità della decisione e delle responsabilità all'organo titolare del potere, la non discriminazione e la minimizzazione del rischio di errori, la sindacabilità giurisdizionale e la tutela dei diritti fondamentali.

> «*Volendo sintetizzare ulteriormente, deve ritenersi come l'utilizzo di risorse digitali, piattaforme telematiche e algoritmi nell'attività amministrativa e nelle procedure di appalto, quali strumenti di efficienza e celerità, essendo ormai, non solo, reso opportuno ma anche legittimato, se non imposto, sia dall'ordinamento nazionale che da quello comunitario, va comunque rapportato al necessario e rigoroso rispetto di garanzie fondamentali che costituiscono limiti invalicabili all'automazione dell'attività amministrativa, ovvero, rispetto alle quali la stessa automazione deve conformarsi, non potendo certo avvenire il contrario. Tra questi limiti, in relazione ai riferimenti normativi in precedenza richiamati, è senz'altro possibile annoverare: i*) *la trasparenza algoritmica, ossia la piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato; ii*) *il* (*necessario*) *contributo umano, ovvero la non esclusività della decisione algoritmica* (*human in the loop o riserva di umanità*)*; iii*) *la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all'organo amministrativo titolare del potere; iv*) *la non discriminazione, nel senso di divieto di effetti discriminatori e di minimizzazione del rischio di errori derivanti dallo svolgimento di attività amministrativa automatizzata; v*) *la sindacabilità giurisdizionale, ossia la piena verificabilità della correttezza del procedimento amministrativo automatizzato; vi*) *la tutela dei diritti fondamentali: rispetto della protezione dei dati personali, del diritto di difesa oltre che ad una buona amministrazione.*» (§ 9.6)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo rinvia ai «*riferimenti normativi in precedenza richiamati*», cioè alle disposizioni riportate nel § 9.5.

13. Nel bilanciamento fra digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e principi fondamentali dell'azione amministrativa, ove vi siano punti di frizione cede l'automazione, che, come mera funzione al servizio di un'azione amministrativa corretta e legittima, deve conformarsi ai principi di legalità, buon andamento, trasparenza e imparzialità.

> «*Un approccio di tal fatta, alla luce del quadro normativo vigente, per come in precedenza riassunto, dal quale devono essere tratte le giuste regole di funzionamento della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in modo da contemperare questa nuova e più efficiente modalità di gestione del pubblico potere con la concorrente e ineludibile necessità di continuare a rispettare quelli che sono i principi fondamentali dell'azione amministrativa richiamati nella Carta costituzionale e precisati dalla legge, porta alla conclusione che nel bilanciamento tra queste due contrapposte realtà, ove vi siano punti di frizione, come nel caso in esame, a cedere debba essere l'automazione, nel senso che deve essere quest'ultima che, in quanto mera funzione posta al servizio dello svolgimento di un'azione amministrativa corretta e legittima, deve conformarsi ai principi di legalità, buon andamento, trasparenza e imparzialità, non potendosi ammettere, per converso, che esigenze di celerità e di modernizzazione dell'apparato burocratico amministrativo possano rappresentare un fertile sostrato per cancellare, d'un sol colpo, il complesso sistema di guarentigie per i privati e dei correlati obblighi imposti in capo alla p.a. al fine dell'esercizio del pubblico potere, oggetto di conquiste pretorie e accademiche, prima, e normative, poi, registratesi via via negli anni e che sono alla base del corretto funzionamento di un sistema democratico basato sullo stato di diritto.*» (§ 9.7)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

14. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non può portare alla cancellazione delle garanzie procedimentali né alla riallocazione in capo ad altri soggetti di poteri amministrativi dotati di autonoma caratura; l'automazione dei procedimenti consentita dalle tecnologie in-

formatiche deve avvenire preservando le garanzie costituzionali a tutela delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, fra le quali il diritto a un procedimento in cui sia garantita la partecipazione degli interessati incisi dal provvedimento; il principio di non esclusività della decisione algoritmica posto dal codice dei contratti pubblici è un principio generale dell'ordinamento, che contempera le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa con il mantenimento della responsabilità della decisione in capo all'organo competente.

Norme richiamate: art. 30, c. 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023; art. 29, c. 2-bis, l. n. 241/1990

> «*La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, intrapresa dal d.lgs. 36/2023, non può portare alla cancellazione delle garanzie procedimentali ed alla riallocazione di poteri amministrativi dotati di un'autonoma caratura, come quello di annotazione nel casellario, in capo ad altri soggetti. L'automazione dei procedimenti consentita dalle tecnologie informatiche deve avvenire, infatti, preservando le guarentigie costituzionali a tutela delle libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche, tra le quali il diritto ad un procedimento amministrativo in seno al quale venga garantita la partecipazione degli interessati incisi dal provvedimento, che, come stabilisce l'art. 29, co. 2-bis, della l. 241/1990, attiene «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione» . D'altra parte, è lo stesso codice dei contratti pubblici a pretendere che «le decisioni assunte mediante automazione rispett* [*i*] *no i principi di…b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata» (art. 30, co. 3, d.lgs. 36/2023), enunciando un principio generale dell'ordinamento che punta a contemperare le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, massimizzate dall'utilizzo delle tecnologie informatiche, con il mantenimento della responsabilità della decisione in capo all'organo competente.*» (§ 15)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 13 maggio 2025, n. 9151 (R.G. 12978/2024; pres. Orazio Ciliberti, est. Dario Aragno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, la ragione dell'illegittimità del regolamento sta nell'assenza di una valutazione dell'Autorità sulla non manifesta infondatezza della segnalazione e sull'utilità dell'annotazione, compiuta in contraddittorio (§§ 15-16).

15. L'art. 9 del d.lgs. n. 103/2024, sebbene sopravvenuto rispetto al parere impugnato, rileva nel giudizio sia perché si limita a recepire principi già presenti nell'ordinamento, sia perché si rivolge alle amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo; deve quindi ritenersi applicabile anche ai controlli che l'ARPAV è chiamata a svolgere nel procedimento di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.

Norme richiamate: art. 44, c. 1, d.lgs. n. 259/2003; art. 44, c. 3, d.lgs. n. 259/2003; art. 1, c. 1, d.lgs. n. 103/2024; art. 9, c. 2, d.lgs. n. 103/2024

> «*Tali principi sono oggi codificati nell'art. 9 del d.lgs. n. 103 del 2024 che - sebbene sopravvenuto rispetto all'impugnato parere radioprotezionistico – comunque rileva nel presente giudizio, sia perché si limita, per l'appunto, a recepire princìpi già presenti nell'ordinamento, sia perché si rivolge alle amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo e, quindi, deve ritenersi applicabile anche ai controlli che l'A.R.P.A.V. è chiamata a svolgere nell'ambito del procedimento di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003.*» (§ 5)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. I principi codificati, ai quali il passo rinvia con «*Tali principi*», sono quelli di trasparenza e di non esclusività della decisione algoritmica, enunciati nei capoversi precedenti del § 5. Nella frase successiva del paragrafo il Collegio aggiunge che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 103/2024, il decreto si applica ai controlli svolti dalle amministrazioni dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, fra le quali è ricompresa l'ARPAV.

Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo

NORME RICHIAMATE

Art. 3, Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 19

Art. 24, Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 19

Art. 97, Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principi: n. 18, n. 19

Art. 2, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016) — *Conclusione del procedimento*
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Normativa, testo vigente al 1° giugno 2016, uguale a quello al 13 agosto 2016. appendice — principio: n. 17

Art. 3, l. n. 241/1990 — *Motivazione del provvedimento*
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 18

Art. 6, l. n. 241/1990 — *Compiti del responsabile del procedimento*
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principi: n. 17, n. 18

Art. 7, l. n. 241/1990 — *Comunicazione di avvio del procedimento*
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principi: n. 17, n. 18

Art. 8, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016) — *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Normativa, testo vigente al 1° giugno 2016, uguale a quello al 13 agosto 2016. appendice — principi: n. 17, n. 18

Art. 9, l. n. 241/1990 — *Intervento nel procedimento*
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 17

Art. 10, l. n. 241/1990 — *Diritti dei partecipanti al procedimento*
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principi: n. 17, n. 18

Art. 10-bis, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016) — *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Normativa, testo vigente al 1° giugno 2016, uguale a quello al 13 agosto 2016. appendice — principio: n. 18

Art. 8, comma 1, d.l. n. 5/2012 — *Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato*

1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Normativa, testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della pronuncia. appendice — principio: n. 21

Art. 6, comma 1, CEDU — *Right to a fair trial*

1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

Traduzione italiana della Corte

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

Traduzione italiana pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: non è una versione ufficiale; fanno fede i testi inglese e francese.

Corte europea dei diritti dell'uomo, testo inglese (fanno fede i testi inglese e francese). appendice — principio: n. 19

16. Nessuna complicatezza o ampiezza di una procedura amministrativa, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati.

> «*Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*» (§ 3.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.*» (§ 3.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

17. Un algoritmo, quantunque preimpostato in modo da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, non può mai assicurare la salvaguardia delle garanzie procedimentali apprestate dagli artt. 2, 6, 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990.

Norme richiamate: art. 2, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016); art. 6, l. n. 241/1990; art. 7, l. n. 241/1990; art. 8, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016); art. 9, l. n. 241/1990; art. 10, l. n. 241/1990

> «*Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.*» (§ 3.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.*» (§ 3.1)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

18. Non è conforme al plesso normativo complessivo, all'art. 97 Cost., agli istituti di partecipazione procedimentale degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, all'obbligo di motivazione dell'art. 3 e al principio dell'interlocuzione personale dell'art. 6, con la figura del responsabile del procedimento, affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al loro impersonale funzionamento il dipanarsi di procedimenti amministrativi che postulano, per approdare al corretto esito provvedimentale, attività istruttoria, talora ponderativa e comparativa di interessi e quindi necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere.

Norme richiamate: art. 97, Cost.; art. 3, l. n. 241/1990; art. 6, l. n. 241/1990; art. 7, l. n. 241/1990; art. 8, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016); art. 10, l. n. 241/1990; art. 10-bis, l. n. 241/1990 (testo vigente al 1° giugno 2016)

> «*Rammentati i segnalati precedenti, resi peraltro in fattispecie afferenti all'illegittima esclusione da procedure concorsuali in dipendenza dell'intempestiva presentazione delle domande di partecipazione cagionata da malfunzionamenti o anomalie delle piattaforme telematiche all'uopo allestite, ma espressivi di principi estensibili all'odierna controversia, con riguardo al ruolo che lo strumento informatico può legittimamente rivestire nell'ambito di procedimenti amministrativi, il Collegio è più in particolare del meditato avviso secondo cui non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami dell'art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7,8, 10 e 10 – bis della L. 7.8.1990, n. 241, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell'interlocuzione personale intessuto nell'art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere.*» (§ 5)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Rammentati i segnalati precedenti, resi peraltro in fattispecie afferenti all'illegittima esclusione da procedure concorsuali in dipendenza dell'intempestiva presentazione delle domande di partecipazione cagionata da malfunzionamenti o anomalie delle piattaforme telematiche all'uopo allestite, ma espressivi di principi estensibili all'odierna controversia, con riguardo al ruolo che lo strumento informatico può legittimamente rivestire nell'ambito di procedimenti amministrativi, il Collegio è più in particolare del meditato avviso secondo cui non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami del-*

> *l'art. 97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt. 7,8, 10 e 10 – bis della L. 7.8.1990, n. 241, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall'art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell'interlocuzione personale intessuto nell'art. 6 della legge sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento, affidare all'attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l'opera e l'attività dianoetica dell'uomo può svolgere.*» (§ 5)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. I precedenti richiamati in apertura del periodo riguardano esclusioni da procedure per malfunzionamenti delle piattaforme telematiche; il Collegio li dichiara «*espressivi di principi estensibili all'odierna controversia*».

19. Le procedure informatiche, anche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere; il funzionario, per assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale e di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti, deve restare il *dominus* del procedimento, dominando le procedure informatiche predisposte in funzione servente, alle quali va riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo.

Norme richiamate: art. 3, Cost.; art. 24, Cost.; art. 97, Cost.; art. 6, c. 1, CEDU

> «*Invero Il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convezione europea dei diritti dell'uomo.*» (§ 5.1) (così nel testo: «Convezione europea»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Invero Il Collegio è del parere che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possano mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere e che pertanto, al fine di assicurare l'osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, deve seguitare ad essere il dominus del procedimento stesso, all'uopo dominando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente e alle quali va dunque riservato tutt'oggi un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo e giammai dominante o surrogatorio dell'attività dell'uomo; ostando alla deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convezione europea dei diritti dell'uomo.*» (§ 5.1) (così nel testo: «Convezione europea»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio indica come presidio contro la «*deleteria prospettiva orwelliana*» i valori degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

20. Poiché il legislatore fa salva la possibilità che il privato presenti istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione in forma cartacea, a maggior ragione l'intero procedimento, l'istruttoria e il provvedimento finale devono ritenersi preservati dal legislatore, che non può ammettere che istruttoria e provvedimento affidati a un funzionario persona fisica siano integralmente sostituiti da una procedura algoritmica esitante in un provvedimento algebrico inespresso.

> «*Ne consegue sul piano della interpretazione sistematica che il legislatore fa tuttora salva la possibilità che il privato presenti in forma cartacea tradizionale istanze e dichiarazioni da presentare alla p.a., per cui anche la mera istanza cartacea è ancora consentita, malgrado il trend legislativo mostri preferenze, a fini di semplificazione e snellimento, per la modalità telematica di invio delle istanze e relativi allegati. Sul piano della dommatica consegue poi, a fortiori, che l'intero procedimento amministrativo, l'istruttoria propedeutica al provvedimento finale e quest'ultimo devono essere ritenuti preservati dal legislatore, che non può ammettere che istruttoria prodromica e provvedimento conclusivo affidati ad un funzionario persona fisica siano integralmente sostituiti con una procedura algoritmica esitante in un provvedimento algebrico inespresso.*» (§ 7.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La premessa è la lettura, nei §§ 7 e 7.1, dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, che configura l'invio telematico delle istanze come facoltà e non come obbligo.

21. Dall'art. 8 del d.l. n. 5/2012, che impone l'invio esclusivamente telematico delle domande di partecipazione ai concorsi nelle amministrazioni centrali, non si ricava alcuna legittimazione della devoluzione dell'attività procedimentale a una procedura informatica su base algoritmica: la riserva della modalità telematica è circoscritta all'invio delle domande e non si estende all'istruttoria conseguente né all'emissione del provvedimento conclusivo, che con i segmenti istruttori e motivazionali deve restare nelle attribuzioni di un funzionario persona fisica.

Norma richiamata: art. 8, c. 1, d.l. n. 5/2012

> «*Il Collegio è peraltro dell'avviso che da tale disposizione non possano ricavarsi argomenti o crismi normativi di legittimazione della devoluzione ad una procedura informatica su base algoritmica, dell'attività amministrativa procedimentale, neanche di quella concernente concorsi a posti di pubblico impiego statali per i quali come si è visto, l'art. 8, d.l. n. 5/2012 impone l'invio telematico delle istanze. La riserva esclusiva alla modalità di inoltro per via telematica conformemente alle disposizioni dell'art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 è infatti circoscritta dall'art. 8, co. 1 del d.l. n. 5/20012 all'invio delle domande e dei relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni statali, ma non può, la riserva in parola, ritenersi estensibile anche alla gestione e all'espletamento dell'istruttoria procedimentale conseguente all'invio della domanda di partecipazione. A maggior ragione non può trarsi dalla noma di fonte primaria in disamina alcuna patente di legittimità in favore della integrale sostituzione dell'attività di confezione ed emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, il quale, in uno con i segmenti istruttori e motivazionali propedeutici, deve restare nel dominio, nella competenza e nelle attribuzioni di un funzionario persona fisica, il quale deve seguitare a dominare il procedimento e a svolgerne le funzioni di timoniere.*» (§ 8.1) (così nel testo: «noma di fonte»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel passo la sentenza scrive anche «*d.l. n. 5/20012*»; nello stesso paragrafo e nel § 8 l'atto è indicato come d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.

22. Il ricorso a un algoritmo al limitato fine di svolgere circoscritte e ben isolate fasi dell'istruttoria, le più meccaniche e prive di momenti valutativi discrezionali, può essere consentito mediante apposite norme regolamentari; ma per la conformità ai principi costituzionali occorre che la parte conclusiva del procedimento, predecisoria e decisoria, sia attribuita all'attività dianoetica del funzionario o del responsabile del servizio, che deve correggere eventuali aporie o ca-

renze istruttorie, la cui omessa rilevazione, in assenza del funzionario quale *dominus* del procedimento, produrrebbe l'illegittimità del provvedimento finale.

> «*Conclusivamente opina il Collegio che quantunque il ricorso all'impiego di un algoritmo al limitato fine di effettuare circoscritte e ben isolate fasi di un'istruttoria (quelle più meccaniche e prive di momenti valutazionali discrezionali) semplificandole, possa essere consentito mediante norme regolamentari apposite, purtuttavia per rendere il sistema conforme ai principi costituzionali tuti più sopra illustrati, occorrerà che venga previsto che la parte conclusiva del procedimento amministrativo e segnatamente quella predecisoria e quella decisoria, sia attribuita all'attività dianoetica del funzionario o responsabile del servizio, che dovrà provvedere a correggere e rettificare eventuali aporie o aberrazioni determinative, al pari di carenze o omissioni istruttorie, la cui omessa rilevazione ed elisione – in assenza della figura del funzionario quale dominus del procedimento – produrrebbe immancabilmente l'illegittimità del provvedimento finale inespresso e illegittimamente sostituito dal risultato dell'operazione algoritmica, com'è avvenuto nella fattispecie all'esame.*» (§ 8.2) (così nel testo: «tuti più sopra»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Devoluzione della procedura all'algoritmo: TAR Lazio e Consiglio di Stato

Il TAR Lazio, Sezione III bis, nelle nn. 9225/2018 (con la n. 9227/2018, sulla medesima questione) e 6686/2019 afferma che nessuna complicatezza o ampiezza della procedura ne legittima la devoluzione a un meccanismo informatico o matematico impersonale (principio n. 16) e che le procedure informatiche non possono soppiantare l'attività cognitiva e di giudizio dell'istruttoria (principio n. 19). Il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella n. 8472/2019 e nelle nn. 8473 e 8474/2019, sulla medesima questione, che decidono gli appelli contro le nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018, afferma che l'utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale va, in linea di massima, incoraggiato (principio n. 2) e conferma le sentenze di primo grado «*con diversa motivazione*», fondata sull'impossibilità di comprendere il funzionamento dell'algoritmo (sottosezione 3.1, principio n. 6). Nello stesso § 16 il Consiglio di Stato scrive che non può ritenersi applicabile «*in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo grado*», all'attività amministrativa algoritmica tutta la legge sul procedimento amministrativo.

Passo della n. 9225/2018 (§ 3.1): è riportato sotto il principio n. 16.

Passo della n. 8472/2019 (§ 9.2): è riportato sotto il principio n. 2.

> «*In tal senso la sentenza può essere confermata ma con diversa motivazione.*» (§ 16)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

2.2 Legalità algoritmica e fondamento normativo

Il principio di legalità algoritmica

NORME RICHIAMATE

Art. 30, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*
1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di

registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 1, comma 1, l. n. 241/1990 — *Principi generali dell'attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principi: n. 1, n. 2

Art. 3-bis, l. n. 241/1990 — *Uso della telematica*

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 41, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 103/2024

1. Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 14, comma 1, l. n. 132/2025

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

Normativa, testo vigente al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 3

Art. 14, comma 2, l. n. 132/2025

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

Normativa, testo vigente al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 3

Art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 4

Art. 22, par. 2, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 4

1. Il principio di legalità algoritmica implica non soltanto che siano rispettate le regole che devono essere rispettate nell'adozione della decisione amministrativa algoritmica, ma prima ancora

che la possibilità di adottare una decisione di questo tipo sia espressamente prevista dalla legge: l'art. 1, comma 1, l. n. 241/1990, con il riferimento alle «modalità» previste dalla legge, si presta a essere letto nel senso che la modalità di esercizio che comporta l'uso di un algoritmo o di un sistema di intelligenza artificiale dev'essere espressamente prevista dalla legge.

Norma richiamata: art. 1, c. 1, l. n. 241/1990

> «*Ebbene l'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 – recando un espresso riferimento alle "modalità" previste dalla legge per l'esercizio dell'attività amministrativa – si presta ad essere letto nel senso che una peculiare modalità di esercizio come quella che comporta l'uso di un algoritmo o di un sistema di intelligenza artificiale (sulla distinzione si veda Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891) dev'essere espressamente prevista dalla legge. Pertanto il c.d. principio di "legalità algoritmica", correttamente inteso, implica non soltanto che siano rispettate le regole che devono essere rispettate nell'adozione della decisione amministrativa algoritmica, ma prim'ancora che la possibilità di adottare una decisione della specie sia espressamente prevista dalla legge.*» (§ 5.2)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Ebbene l'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 - recando un espresso riferimento alle "modalità" previste dalla legge per l'esercizio attività amministrativa - si presta ad essere letto nel senso che una peculiare modalità di esercizio come quella che comporta l'uso di un algoritmo o di un sistema di intelligenza artificiale (sulla distinzione si veda Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891, cit.) dev'essere espressamente prevista dalla legge. Pertanto il c.d. principio di "legalità algoritmica" , correttamente inteso, implica non soltanto che siano rispettate le regole che devono essere rispettate nell'adozione della decisione amministrativa algoritmica, ma prim'ancora che la possibilità di adottare una decisione della specie sia espressamente prevista dalla legge.*» (§ 6.2)
>
> T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Le considerazioni dei §§ 5-5.3 sostengono la competenza del TAR adito (§ 6), che il Collegio afferma non condividendo due ordinanze del giudice d'appello rese su regolamenti di competenza; il ricorso è poi dichiarato irricevibile (§ 11).

2. Il fondamento normativo della decisione amministrativa algoritmica non può rinvenirsi nella potestà di autorganizzazione dell'amministrazione né nelle norme generali, a carattere programmatico, della l. n. 241/1990 e del Codice dell'amministrazione digitale; il regolamento (UE) 2024/1689 non è interpretabile come la base legale minima per l'adozione di decisioni algoritmiche, perché si limita a fissare le regole che tutti i deployer, comprese le pubbliche amministrazioni, devono rispettare nell'adozione di decisioni di questo tipo, in funzione del livello di rischio che le caratterizza.

Norme richiamate: art. 30, c. 1, d.lgs. n. 36/2023; art. 1, c. 1, l. n. 241/1990; art. 3-bis, l. n. 241/1990; art. 41, c. 1, d.lgs. n. 82/2005; art. 9, c. 1, d.lgs. n. 103/2024

> «*In particolare, secondo una prima tesi, la scelta di adottare ed utilizzare algoritmi - e finanche sistemi di intelligenza artificiale - nell'esercizio della funzione amministrativa rientrerebbe nella potestà di autorganizzazione dell'amministrazione e sarebbe comunque consentita da norme generali, a carattere programmatico, come quelle dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 82/2025. Altra parte della dottrina ha invocato, come base legale della decisione amministrativa algoritmica, i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, affermati dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. È però innegabile che, rispetto all'epoca in cui tali norme sono state introdotte nell'ordinamento, gli "strumenti informatici e telematici" hanno raggiunto livelli altamente sofisticati e imprevedibili (anche grazie all'intelligenza artificiale) e che di ciò ha dovuto tener conto il legislatore introducendo norme di settore che contengono espliciti riferimenti alla possibilità di ricorrere a "soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale" (si vedano, in particolare, le disposizioni dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di contratti pubblici, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 103/2024, in materia di controlli amministrativi). Una corretta applicazione del principio di legalità dell'azione amministrativa induce, allora, ad escludere che il fondamento normativo della decisione amministrativa algoritmica possa rinvenirsi nella potestà di autorganizzazione dell'amministrazione o nelle suddette norme generali della*

> *legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2025. Del resto lo stesso reg. UE 2024/1689 non è interpretabile come la base legale minima per l'adozione di decisioni algoritmiche, perché si limita a fissare le regole che devono essere rispettate da tutti i c.d. deployer - ivi comprese le pubbliche amministrazioni - nell'adozione di decisioni della specie, in funzione del livello di rischio che caratterizza le decisioni stesse.*» (§ 5.2) (così nel testo: «del d.lgs. n. 82/2025»)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*In particolare, secondo una prima tesi, la scelta di adottare ed utilizzare algoritmi - e finanche sistemi di intelligenza artificiale - nell'esercizio della funzione amministrativa rientrerebbe nella potestà di autorganizzazione dell'amministrazione e sarebbe comunque consentita da norme generali, a carattere programmatico, come quelle, già menzionate, dell'art. 3- bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 82/2025. Altra parte della dottrina ha invocato, come base legale della decisione amministrativa algoritmica, i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, affermati dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990. È però innegabile che, rispetto all'epoca in cui tali norme sono state introdotte nell'ordinamento, gli "strumenti informatici e telematici" hanno raggiunto livelli altamente sofisticati e imprevedibili, anche grazie all'intelligenza artificiale, e che di ciò ha dovuto tener conto il legislatore introducendo norme di settore che contengono espliciti riferimenti alla possibilità di ricorrere a "soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale" (si vedano, in particolare, le disposizioni dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, in materia di contratti pubblici, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 103/2024, in materia di controlli amministrativi). Una corretta applicazione del principio di legalità dell'azione amministrativa induce, allora, ad escludere che il fondamento normativo della decisione amministrativa algoritmica possa rinvenirsi nella potestà di autorganizzazione dell'amministrazione o nelle suddette norme generali della legge n. 241/1990 e del d.lgs. n. 82/2025. Del resto lo stesso reg. UE 2024/1689 non è interpretabile come la base legale minima per l'adozione di decisioni algoritmiche, perché si limita a fissare le regole che devono essere rispettate da tutti i c.d. deployer - ivi comprese le pubbliche amministrazioni - nell'adozione di decisioni della specie, in funzione del livello di rischio che caratterizza le decisioni stesse.*» (§ 6.2) (così nel testo: «del d.lgs. n. 82/2025»)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La sentenza scrive «*dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 82/2025*» (così nel testo): il comma richiamato è riscontrato sull'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), riportato nel riquadro. La stessa dicitura ricorre nella n. 1845/2025.

3. L'art. 14 l. n. 132/2025, nel precisare che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è ammesso solamente in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, riafferma il principio per cui la gestione automatizzata del procedimento amministrativo è consentita solo quando vi sia una legge dello Stato che espressamente lo preveda; la disposizione evoca inoltre i principi di trasparenza e di non esclusività della decisione amministrativa algoritmica, cosiddetta riserva di umanità, cui si aggiunge il principio di non discriminazione algoritmica, principi già immanenti nell'ordinamento.

Norme richiamate: art. 14, c. 1, l. n. 132/2025; art. 14, c. 2, l. n. 132/2025

> «*Difatti tali disposizioni, oltre a evocare i principi di trasparenza e non esclusività della decisione amministrativa algoritmica (c.d. riserva di umanità), cui deve aggiungersi il c.d. principio di non discriminazione algoritmica - da considerare principi già immanenti nell'ordinamento (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) - riaffermano il principio per cui la gestione automatizzata del procedimento amministrativo è consentita solo quando vi sia una legge dello Stato che espressamente lo preveda, perché precisano che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è ammesso solamente "in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale".*» (§ 5.2)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Difatti tali disposizioni, oltre a evocare i principi di trasparenza e non esclusività della decisione amministrativa algoritmica (c.d. riserva di umanità), cui deve aggiungersi il c.d. principio di non discriminazione algoritmica - da considerare principi già immanenti nell'ordinamento (ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) - riaffermano il principio per cui la gestione automatizzata del procedimento amministrativo è consentita solo quando vi sia una legge*

> *dello Stato che espressamente lo preveda, precisando peraltro che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è ammesso solo "in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale".*» (§ 6.3)
>
> T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. «*Tali disposizioni*» sono i commi 1-3 dell'art. 14 della l. n. 132/2025, che il Collegio trascrive nel periodo precedente; le parole «*in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale*» sono del comma 2.

4. Alla luce dell'art. 22 del regolamento (UE) 2016/679, la gestione automatizzata del procedimento amministrativo deve ammettersi purché vi sia una legge dello Stato che lo preveda, con idonee garanzie per l'interessato, o quando la decisione automatizzata sia frutto di un contratto o del consenso esplicito dell'interessato.

Norme richiamate: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679; art. 22, par. 2, reg. (UE) 2016/679

> «*Deve, quindi, ammettersi la gestione automatizzata del procedimento amministrativo purché vi sia una legge dello Stato che lo preveda, con idonee garanzie per l'interessato, o quando la decisione automatizzata sia frutto di un contratto o del consenso esplicito dell'interessato.*» (§ 5.1)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Deve, quindi, ammettersi la gestione automatizzata del procedimento amministrativo quando vi sia una legge dello Stato che lo preveda, con idonee garanzie per l'interessato, o quando la decisione automatizzata sia frutto di un contratto o del consenso esplicito dell'interessato.*» (§ 6.1)
>
> T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo trae la conclusione dall'art. 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento, che il Collegio trascrive nel periodo precedente.

Il portale per le domande di nulla osta al lavoro

NORME RICHIAMATE

Art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 7 marzo 2025) — *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Avviso. *Testo applicabile ai fatti della n. 1845/2025 (28 febbraio-7 marzo 2025), in senso conforme sotto i principi nn. 5 e 7 e principale del n. 6.*

Normativa, testo vigente al 7 marzo 2025, data dei fatti indicata dalla sentenza n. 1845/2025. appendice — principi: n. 5, n. 6, n. 7

Art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 20 dicembre 2025) — *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Avviso. *Testo applicabile ai fatti della n. 1808/2026 (marzo-aprile 2026); il periodo aggiunto in fine dal d.lgs. 16 aprile 2026, n. 83, si applica dal 22 maggio 2026.*

Normativa, testo vigente al 20 dicembre 2025. appendice — principi: n. 5, n. 7

Art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 6

5. L'art. 22, comma 5-quinquies, secondo periodo, d.lgs. n. 286/1998, per cui in assenza di conferma entro il termine la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato, non può essere interpretato nel senso che lo Sportello unico per l'immigrazione non è tenuto ad adottare un formale provvedimento di revoca o di diniego del nulla osta per palesare che si è prodotto l'effetto previsto dalla legge, anzitutto perché l'avverbio «automaticamente», o una locuzione simile, non compare nel testo della norma di legge.

Norme richiamate: art. 22, c. 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 7 marzo 2025); art. 22, c. 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 20 dicembre 2025)

> «*Difatti la disposizione dell'art. 22, comma 5-quinquies, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 – secondo la quale "In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato" – non può essere interpretata nel senso che il competente Sportello Unico per l'Immigrazione non è tenuto ad adottare un formale provvedimento di revoca o di diniego del nulla osta per palesare che si è prodotto l'effetto previsto dalla legge (in conseguenza della mancata conferma da parte del datore di lavoro), e ciò innanzi tutto perché l'avverbio "automaticamente" (o una similare locuzione) non compare nel testo della norma di legge.*» (§ 5.3)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Difatti l'art. 22, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286/1998 non può essere interpretato nel senso che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di -OMISSIS- non fosse tenuto ad adottare un formale provvedimento di revoca del nulla osta, innanzi tutto perché l'avverbio "automaticamente" non compare nel testo della norma.*» (§ 7)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio aggiunge (§ 5.3) che nessuna norma indicata consentirebbe la gestione automatizzata di quel procedimento o una decisione algoritmica in luogo del provvedimento di revoca o di diniego.

6. La comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto, prevista dall'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, è foriera di possibili effetti sfavorevoli per il datore di lavoro, perché in assenza di conferma entro il termine la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato; ne consegue che il datore di lavoro non può essere messo a conoscenza di tale comunicazione solo mediante il portale.

Norme richiamate: art. 22, c. 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 7 marzo 2025); art. 6, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

> «*Difatti tale comunicazione è foriera di possibili effetti sfavorevoli per il datore di lavoro, e ciò in quanto, ai sensi del comma 5- quinquies dell'art. 22, "In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato". Ne consegue che il datore di lavoro non può essere messo a conoscenza della predetta comunicazione solo mediante il portale, e tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata innanzi tutto dalla circostanza che il signor -OMISSIS- nella domanda di rilascio del nulla osta aveva indicato il*

> *proprio indirizzo PEC (sul punto non vi è contestazione), al quale avrebbe dovuto essere inviata - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005 - la predetta comunicazione»* (§ 9)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso deciso il datore di lavoro aveva indicato nella domanda di nulla osta il proprio indirizzo PEC, al quale la comunicazione andava inviata ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005. Il passo si chiude senza punto, come nel testo.

7. L'ultimo periodo dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che le comunicazioni avvengano esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto soltanto per le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione; per il canone *ubi voluit dixit*, tale modalità non può essere utilizzata in via esclusiva per le comunicazioni che devono essere effettuate nei confronti dei datori di lavoro, comprese quelle relative ai provvedimenti di revoca del nulla osta adottati ai sensi del secondo periodo del comma 5-quinquies.

Norme richiamate: art. 22, c. 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 7 marzo 2025); art. 22, c. 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 20 dicembre 2025)

> «*Parimenti l'ultimo periodo del comma 5-quinquies soltanto con riferimento alle "comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione" prevede espressamente che le stesse avvengano "esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia", così lasciando intendere (stante il canone ermeneutico ubi voluit dixit) che tale modalità non può essere utilizzata in via esclusiva per le comunicazioni che devono essere effettuate nei confronti dei datori di lavoro, ivi comprese le comunicazioni relative ai provvedimenti di revoca del nulla osta adottati ai sensi del secondo periodo del comma 5-quinquies.*» (§ 5.3)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Inoltre deve porsi in rilievo che il comma 5-quinquies solo con riferimento alle "comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione" prevede espressamente che le stesse avvengano "esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia" , così lasciando intendere (stante il canone ermeneutico ubi voluit dixit) che tale modalità non può essere utilizzata in via esclusiva per le comunicazioni che l'Amministrazione deve effettuare ai datori di lavoro.*» (§ 9)
>
> T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nello stesso capoverso il Collegio legge il comma 5-ter (revoca «*comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici*») come conferma della necessità di un formale provvedimento di revoca e come autorizzazione alla gestione automatizzata di una fase del procedimento solo nei rapporti fra ufficio consolare e sportello unico.

APPLICAZIONE

nulla osta «automaticamente chiuso nel sistema informatico»

Diniego del visto motivato con il nulla osta «*automaticamente chiuso nel sistema informatico*»: dalla motivazione si desume un provvedimento implicito di revoca o diniego del nulla osta, immediatamente lesivo, da impugnare nel termine decorrente dalla notifica o dalla piena conoscenza del diniego.

> «*Giova poi rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, si configura il c.d. provvedimento implicito qualora «emerga in maniera inequivocabile un collegamento tra l'atto adottato o la condotta tenuta dall'Amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest'ultima sia l'unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2026, n. 176). Dunque l'esistenza del provvedimento implicito può essere desunta «indirettamente, ma univocamente da altro provvedimento o dal comportamento esecutivo dell'amministrazione, di modo che esso se ne possa dire l'antecedente da punto di vista logico - giuridico» (in questi*

> *termini Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2025, n. 9029). Ciò posto, il Collegio osserva che - sebbene dall'avversato provvedimento del 17 aprile 2026, con cui è stata rigettata la domanda di visto d'ingresso presentata dalla signora -OMISSIS- in data 18 marzo 2026, non si desumano gli estremi del provvedimento di revoca/diniego del nulla osta rilasciato in data 20 gennaio 2026, né tantomeno si desume se tale revoca/diniego sia frutto di un provvedimento espresso adottato dall'organo preposto allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, oppure si configuri come una decisione algoritmica (ossia come un provvedimento automaticamente generato dal sistema informatico per effetto della mancata conferma da parte del datore di lavoro entro il prescritto termine) - tuttavia dalla motivazione di tale provvedimento, secondo la quale il nulla osta «è stato automaticamente chiuso nel sistema informatico per mancata conferma telematica da parte del datore di lavoro», si desume inequivocabilmente che il diniego del visto è stato disposto dall'Autorità consolare unicamente a seguito dalla revoca/diniego del nulla osta (per l'appunto conseguente alla mancata conferma da parte del datore di lavoro). Sussistono, quindi, i presupposti per configurare l'esistenza di un provvedimento implicito di revoca/diniego del nulla osta (diversamente da quanto affermato dai ricorrente nel secondo motivo), ossia di un provvedimento immediatamente lesivo che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare tempestivamente innanzi a questo Tribunale, ossia nel prescritto termine di sessanta giorni, decorrente (per le ragioni innanzi indicate) dal 17 aprile 2026 (ossia dalla notifica del provvedimento di diniego del visto) nel caso della signora -OMISSIS- e dal 24 aprile 2026 (ossia dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego del visto) nel caso del signor -OMISSIS-.»* (§ 9)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo contiene precedenti citati dal Collegio: sono parole della sentenza.

Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689

NORME RICHIAMATE

Art. 3, Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 24, Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 97, Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 1, l. n. 241/1990 — *Principi generali dell'attività amministrativa*
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di

diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 3, l. n. 241/1990 — *Motivazione del provvedimento*
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 7, l. n. 241/1990 — *Comunicazione di avvio del procedimento*
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 22, l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al

principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 6, par. 2, reg. (UE) 2024/1689 — *Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio*
2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.

Avviso. *Testo anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.*
EUR-Lex, GU L del 12 luglio 2024. appendice — principi: n. 9, n. 10

Art. 14, reg. (UE) 2024/1689 — *Sorveglianza umana*
1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso.
2. La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui alla presente sezione.
3. Le misure di sorveglianza sono commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto di utilizzo del sistema di IA ad alto rischio e sono garantite mediante almeno uno dei tipi di misure seguenti:
a) misure individuate e integrate nel sistema di IA ad alto rischio dal fornitore prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio, ove tecnicamente possibile;
b) misure individuate dal fornitore prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, adatte ad essere attuate dal deployer.
4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il sistema di IA ad alto rischio è fornito al deployer in modo tale che le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità, ove opportuno e proporzionato, di:
a) comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese;
b) restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione»), in particolare in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;
c) interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto ad esempio degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;
d) decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;
e) intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza.
5. In aggiunta, per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono tali da garantire che il deployer non compia azioni o adotti decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che tale identificazione non sia stata verificata e confermata separatamente da almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità. Il requisito di una verifica separata da parte di almeno due persone fisiche non si applica ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto, migrazione, controllo delle frontiere o asilo, qualora il diritto dell'Unione o nazionale ritenga sproporzionata l'applicazione di tale requisito.

EUR-Lex, GU L del 12 luglio 2024. appendice — principio: n. 9

8. Il principio di controllo umano delle decisioni automatizzate trova fondamento negli artt. 3, 24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento; nella l. n. 241/1990, negli artt. 1 e 3, che richiedono una motivazione intelligibile e verificabile, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso; nel Codice dell'amministrazione digitale, che consente l'uso di

strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona.

Norme richiamate: art. 3, Cost.; art. 24, Cost.; art. 97, Cost.; art. 1, l. n. 241/1990; art. 3, l. n. 241/1990; art. 7, l. n. 241/1990; art. 22, l. n. 241/1990

> «*In tale ambito, il principio di controllo umano delle decisioni automatizzate trova solido fondamento: (i) negli artt. 3, 24 e 97 Cost., che impongono il rispetto dei principi di uguaglianza, diritto di difesa, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa; (ii) nella legge n. 241/1990, in particolare negli artt. 1 e 3, che richiedono che l'azione amministrativa sia sorretta da motivazione intelligibile e verificabile, e negli artt. 7 ss. e 22 ss., che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso; (iii) nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che consente l'uso di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona.*» (§ 8)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio cita il d.lgs. n. 82/2005 senza indicarne gli articoli: per questo fra le norme richiamate non figura alcun articolo del Codice dell'amministrazione digitale.

9. Il reg. (UE) 2024/1689, pur entrato in vigore il 1° agosto 2024, prevede un regime di applicazione differita degli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio, tra cui quelli sulla supervisione umana dell'art. 14, destinati a trovare applicazione generale solo dal 2 agosto 2026: tali disposizioni non possono essere invocate come parametro immediatamente vincolante per la legittimità dell'azione amministrativa anteriore, pur quando questa rientri nel campo applicativo del combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III.

Norme richiamate: art. 6, par. 2, reg. (UE) 2024/1689; art. 14, reg. (UE) 2024/1689

> «*L'AI Act, pur essendo entrato formalmente in vigore il 1° agosto 2024, prevede infatti un regime di applicazione differita con riferimento agli obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio – tra cui quelli concernenti la supervisione umana di cui all'art. 14 – destinati a trovare applicazione generale solo a decorrere dal 2 agosto 2026. Ne consegue che tali disposizioni non possono essere invocate come parametro immediatamente vincolante per la legittimità dell'azione amministrativa nella presente controversia, pur rientrando detta azione nel campo applicativo del combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III della menzionata fonte normativa.*» (§ 8)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso deciso il bando è del 6 dicembre 2023 e il provvedimento principale del 26 novembre 2024 (§ 8, capoverso precedente); il Collegio esclude anche l'applicazione diretta della l. n. 132/2025.

10. Il reg. (UE) 2024/1689, pur non direttamente applicabile, assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui, nel combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III, qualifica come «ad alto rischio» i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l'esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema.

Norma richiamata: art. 6, par. 2, reg. (UE) 2024/1689

> «*Alla luce di tali principi, il Regolamento (UE) 2024/1689, pur non direttamente applicabile, assume rilevanza quale fonte di indirizzo interpretativo, nella parte in cui, nel combinato disposto dell'art. 6 e dell'allegato III, qualifica come "ad alto rischio" i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone, quale requisito strutturale, l'esistenza di una supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l'intervento e la correzione del funzionamento del sistema.*» (§ 8)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. I «*principi*» richiamati in apertura del passo sono quelli dell'effetto anticipatorio e dell'obbligo di stand-still, che il Collegio ricava dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nei capoversi precedenti del § 8.

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Effetti automatici della mancata conferma del nulla osta: Consiglio di Stato e TAR Veneto

Il Consiglio di Stato, Sezione III, nelle ordinanze nn. 6214 e 6718/2026, rese su regolamenti di competenza, afferma che, quando si producono gli effetti di una procedura informatizzata che collega automaticamente alla mancata conferma il rigetto della richiesta, difetta un autonomo atto amministrativo dotato di una propria e immediata capacità lesiva (sottosezione 1.2, principio n. 7). Il TAR Veneto, Sezione III, n. 1808/2026, dichiara che quella tesi «*non è condivisibile*» e che l'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 non esonera lo Sportello unico dall'adottare un formale provvedimento di revoca o di diniego (principio n. 5).

> «*Poste tali premesse di carattere generale il Collegio osserva che la tesi del Consiglio di Stato – secondo la quale nella fattispecie dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 «difetta un autonomo atto amministrativo dotato di una propria ed immediata capacità lesiva nei confronti del lavoratore straniero» (in questi termini la prima delle due ordinanze) – non è condivisibile perché è frutto di una non corretta applicazione dei canoni ermeneutici previsti dall'ordinamento, primo tra tutti quello sancito dall'art. 12 delle Preleggi (secondo il quale "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, ...").*» (§ 5.3)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — testo sul portale — indice

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

3

Conoscibilità e trasparenza; accesso all'algoritmo e al codice sorgente

3.1 Conoscibilità e comprensibilità della regola algoritmica

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 8472, 8473 e 8474 del 13 dicembre 2019 (Sezione VI; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte), sugli appelli del Ministero contro le sentenze del TAR Lazio nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018 relative alla mobilità dei docenti disposta con l'o.m. n. 241/2016. Confronto frase per frase: 133 frasi coincidenti su 155 e 154 (86%) per ciascuna delle altre due; le varianti riguardano epigrafe, difensori, numero della sentenza appellata, posizioni processuali di alcuni appellati e grafie minori.

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

nn. 9225 e 9227 del 10 settembre 2018 (Sezione III bis; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano), su ricorsi distinti (R.G. 11305 e 11304 del 2016) contro gli atti della mobilità dei docenti affidata a un algoritmo. Confronto frase per frase: 84 frasi coincidenti su 97 (87%).

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227 (R.G. 11304/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

Le garanzie minime della decisione algoritmica

NORMA RICHIAMATA

Art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — *Diritto ad una buona amministrazione*
2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

EUR-Lex, GUUE C 202 del 7 giugno 2016. appendice — principio: n. 3

1. Premessa la generale ammissibilità degli strumenti algoritmici, sono elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.

> *«In tale contesto, premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, qualificati nei termini di cui sopra al punto 10, assumono rilievo fondamentale, anche alla luce della disciplina di origine sovranazionale, due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo*

> *titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.*» (§ 12)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 9) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

2. Contro la conoscibilità dell'algoritmo non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati, le quali, ponendo tali strumenti al servizio del potere autoritativo, ne accettano le conseguenze in termini di necessaria trasparenza.

> «*In senso contrario non può assumere rilievo l'invocata riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati i quali, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all'evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza.*» (§ 13.1)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 10) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

3. Dal diritto sovranazionale emerge il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; il principio è applicabile sia a decisioni di soggetti privati sia di soggetti pubblici e, quando la decisione è presa da una pubblica amministrazione, la norma del regolamento costituisce applicazione specifica del diritto a una buona amministrazione della Carta dei diritti fondamentali; esso si completa con il principio di comprensibilità, cioè la possibilità di ricevere «informazioni significative sulla logica utilizzata».

Norma richiamata: art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

> «*In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Il principio, in esame è formulato in maniera generale e, perciò, applicabile sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici, anche se, nel caso in cui la decisione sia presa da una p.a., la norma del Regolamento costituisce diretta applicazione specifica dell'art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (" Right to a good administration "), laddove afferma che quando la Pubblica Amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l'obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l'accesso ai suoi archivi e documenti, ed, infine, ha l'obbligo di "dare le ragioni della propria decisione". Tale diritto alla conoscenza dell'esistenza di decisioni che ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l'interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovverosia la possibilità, per riprendere l'espressione del Regolamento, di ricevere "informazioni significative sulla logica utilizzata".*» (§ 15.1)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*In primo luogo, il principio di conoscibilità, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Il principio, in esame è formulato in maniera generale e, perciò, applicabile sia a decisioni prese da soggetti privati che da soggetti pubblici, anche se, nel caso in cui la decisione sia presa da una p.a., la norma del Regolamento costituisce diretta applicazione specifica dell'art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali ("Right to a good administration"), laddove afferma che quando la Pubblica Amministrazione intende adottare una decisione che può avere effetti avversi su di una persona, essa ha l'obbligo di sentirla prima di agire, di consentirle l'accesso ai suoi archivi e documenti, ed, infine, ha l'obbligo di "dare le ra-*

> *gioni della propria decisione". Tale diritto alla conoscenza dell'esistenza di decisioni che ci riguardino prese da algoritmi e, correlativamente, come dovere da parte di chi tratta i dati in maniera automatizzata, di porre l'interessato a conoscenza, va accompagnato da meccanismi in grado di decifrarne la logica. In tale ottica, il principio di conoscibilità si completa con il principio di comprensibilità, ovverosia la possibilità, per riprendere l'espressione del Regolamento, di ricevere "informazioni significative sulla logica utilizzata".*» (§ 11.1)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La sentenza scrive «*art. 42 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (" Right to a good administration ")*»: il contenuto che il Collegio ne riporta (obbligo di sentire la persona, accesso agli archivi e ai documenti, obbligo di dare le ragioni della decisione) coincide con l'art. 41, par. 2, della Carta, «*Diritto ad una buona amministrazione*», riportato nel riquadro; l'art. 42 della Carta riguarda il diritto d'accesso ai documenti. La stessa dicitura ricorre nella n. 881/2020, § 11.1.

4. Il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata, ovvero l'algoritmo, deve essere conoscibile, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche la piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. La conoscibilità va garantita in tutti gli aspetti: dagli autori dell'algoritmo al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti, così da poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dall'amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare e conseguentemente sindacabili le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. La caratterizzazione multidisciplinare dell'algoritmo, la cui costruzione non richiede solo competenze giuridiche ma anche tecniche, informatiche, statistiche e amministrative, non esime dalla necessità che la formula tecnica che lo rappresenta sia corredata da spiegazioni che la traducano nella regola giuridica ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.

> «*In primo luogo, come già messo in luce dalla dottrina più autorevole, il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l'algoritmo) deve essere "conoscibile", secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato. In altri termini, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini che per il giudice.*» (§ 8.3)

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Tale conoscibilità dell'algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.*» (§ 13.1)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

> «*In proposito, va ribadito che, la "caratterizzazione multidisciplinare" dell'algoritmo (costruzione che certo non richiede solo competenze giuridiche, ma tecniche, informatiche, statistiche, amministrative) non esime dalla necessità che la "formula tecnica", che di fatto rappresenta l'algoritmo, sia corredata da spiegazioni che la traducano nella "regola giuridica" ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile.*» (§ 13.1)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione della n. 8472/2019 (passo coincidente con quello riportato sopra)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 10) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 10) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

5. Nell'uso di sistemi algoritmici assumono rilievo primario i principi di conoscibilità e comprensibilità, di non esclusività della decisione algoritmica e di non discriminazione algoritmica: ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; nel processo decisionale esiste comunque un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

> «*Assumono rilievo primario i principi in tema di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica, non discriminazione algoritmica. Il primo si sostanzia nella considerazione per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. Il secondo si sostanzia nella considerazione per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata. Il terzo si sostanzia nella considerazione per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.*» (§ 9.1)

Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 (R.G. 2659/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

6. L'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso l'algoritmo, sono stati assegnati i posti disponibili costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, perché la censura investe il metodo in quanto tale per il suo difetto di trasparenza, anche senza la prova di singole violazioni di legge.

> «*Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso.*» (§ 16)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 12) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura.*» (§ 9)

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — testo sul portale — indice

In senso conforme (per relazione: la sentenza riporta i §§ 12-16 della n. 8472/2019 e dichiara di condividerli)

> «*7. L'appello è infondato. Il Consiglio di Stato in due recenti pronunce (Consiglio di Stato sentenza 13 dicembre 2019 numero 8472 e Consiglio di Stato sent. numero 2270 del 2019) ha già affrontato tale tematica censurando la procedura seguita dall'amministrazione.*» (§ 7)

C. App. Roma, sez. lav., 13 novembre 2020, n. 2414 (R.G. 2690/2018) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

> «*Le argomentazioni offerte dal Consiglio di Stato risultano assolutamente condivise dal Collegio.*» (§ 9)

C. App. Roma, sez. lav., 23 febbraio 2021, n. 702 (R.G. 3962/2018) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

> «*Le argomentazioni offerte dal Consiglio di Stato risultano assolutamente condivise dal Collegio.*» (§ 5)

C. App. Roma, sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 3372 (R.G. 2980/2020) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

In senso conforme (per relazione: la sentenza condivide le argomentazioni e le conclusioni della n. 8472/2019)

> «*In particolare il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 13 dicembre 2019 n. 8472 che richiama la precedente n. 2270 del 2019.*» (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III stralcio, 21 giugno 2022, n. 8313 (R.G. 10201/2016; pres. Achille Sinatra, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

mobilità dei docenti: aspettative deluse senza ragione comprensibile

Nella mobilità dei docenti l'algoritmo non è stato utilizzato in termini conformi ai principi di conoscibilità, imputabilità, non esclusività e non discriminazione, anche perché non è dato comprendere per quale ragione le aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.

> «*Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, nel caso di specie l'algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.*» (§ 16)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

esiti della mobilità in contrasto con lo scorrimento per preferenze

Gli esiti della procedura automatizzata di assegnazione, di cui non si comprendono i criteri, contrastano con l'art. 1, commi 100 e 101, della l. n. 107/2015, che prevedono lo scorrimento dei posti secondo le preferenze indicate da ciascun aspirante fra province e fra tipologie di posto.

> «*A questo riguardo, l'art. 1, comma 100, della legge n. 107/15, prevede che: " i soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale "; al successivo comma 101 si prevede che: " la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata ". I risultati scaturiti dalla procedura automatizzata – di cui, come già detto, non è dato comprendere i criteri che li hanno determinati – paiono porsi in contrasto con tali diposizioni, che ai fini dell'assegnazione prevedono lo scorrimento dei posti secondo le preferenze indicate da ciascun aspirante.*» (§ 9) (così nel testo: «diposizioni»)

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — testo sul portale — indice

Trasparenza e motivazione della decisione algoritmica

NORME RICHIAMATE

Art. 24, Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principi: n. 10, n. 15, n. 16

Art. 113, Cost.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principi: n. 10, n. 16

Art. 3, l. n. 241/1990 — *Motivazione del provvedimento*
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 9, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 103/2024
2. Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i principi di: a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;
Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026. appendice — principio: n. 11

7. All'attività amministrativa algoritmica non è applicabile in modo indiscriminato tutta la legge sul procedimento amministrativo: i pericoli connessi allo strumento non sono ovviati dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della l. n. 241/1990; la fondamentale esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento algoritmico è la trasparenza, riconducibile al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione.

> «*Non può quindi ritenersi applicabile in modo indiscriminato, come si ritiene nella motivazione della sentenza di primo grado, all'attività amministrativa algoritmica, tutta la legge sul procedimento amministrativo, concepita in un'epoca nella quale l'amministrazione non era investita dalla rivoluzione tecnologica, né sono condivisibili richiami letterari, pur noti ed apprezzabili, a scenari orwelliani (da considerarsi con cautela perché la materia merita un approccio non emotivo ma capace di delineare un nuovo equilibrio, nel lavoro, fra uomo e macchina differenziato per ogni campo di attività). Il tema dei pericoli connessi allo strumento non è ovviato dalla rigida e meccanica applicazione di tutte le minute regole procedimentali della legge n. 241 del 1990 (quali ad es. la comunicazione di avvio del procedimento sulla quale si appunta buona parte dell'atto di appello o il responsabile del procedimento che , con tutta evidenza, non può essere una macchina in assenza di disposizioni espresse), dovendosi invece ritenere che la fondamentale esigenza di tutela posta dall'utilizzazione dello strumento informatico c.d. algo-*

> *ritmico sia la trasparenza nei termini prima evidenziati riconducibili al principio di motivazione e/o giustificazione della decisione.»* (§ 16)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 12) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Fra le regole procedimentali il Collegio indica la comunicazione di avvio del procedimento e il responsabile del procedimento, che «*non può essere una macchina in assenza di disposizioni espresse*».

8. Il principio di trasparenza, che trova un immediato corollario nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, non può essere soppresso né ridotto per la sola presenza di un algoritmo nell'iter procedimentale: il fatto che il provvedimento sia emanato sulla scorta di una complessa operazione di calcolo produce, al contrario, l'effetto di rafforzare per certi versi l'obbligo motivazionale; l'amministrazione deve rendere la propria decisione finale non solo conoscibile, ma anche comprensibile.

Norma richiamata: art. 3, l. n. 241/1990

> *«Tra le indicate garanzie assume primaria importanza il rispetto del principio di trasparenza, che, com'è noto, trova un immediato corollario nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3 l. 241/90 e che non può essere soppresso né ridotto sol per la presenza di un algoritmo all'interno dell'iter procedimentale. Invero, il fatto che il provvedimento venga emanato sulla scorta di una complessa operazione di calcolo produce l'opposto effetto di rafforzare, per certi versi, l'obbligo motivazionale in capo all'Amministrazione, la quale dovrà rendere la propria decisione finale non solo conoscibile, ma anche comprensibile.»*

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003 (R.G. 5119/2021; pres. Anna Pappalardo, est. Anna Pappalardo) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. «*Le indicate garanzie*» sono quelle elencate nel capoverso precedente (responsabile del procedimento, motivazione, partecipazione, non esclusività).

9. Nella decisione algoritmica le garanzie che devono accompagnare ogni scelta dell'amministrazione vanno anticipate alle fasi preliminari alla nascita dell'algoritmo: la scelta dei parametri, operazione di per sé soggettiva, il modo in cui si combinano tra loro e, prima ancora, il modo in cui i termini assunti come parametro sono stati realizzati sono il momento in cui si opera la scelta caratterizzata da discrezionalità.

> *«Occorre spostare l'attenzione a monte , sulla costruzione dell'algoritmo; su come i parametri dell'algoritmo vengono scelti (operazione di per sé soggettiva), e come si combinano tra loro; e ancor prima su come i termini assunti quale parametro siano stati realizzati. La questione dell'individuazione dei termini da assumersi per la costruzione dell'algoritmo indica il momento in cui si opera la scelta caratterizzata da discrezionalità, sì che a queste fasi preliminari alla nascita dell'algoritmo devono essere anticipate le garanzie che devono accompagnare ogni scelta dell'amministrazione.»*

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003 (R.G. 5119/2021; pres. Anna Pappalardo, est. Anna Pappalardo) — testo sul portale — indice

10. Il rispetto del principio di trasparenza impone, nella decisione algoritmica, un indefettibile obbligo di motivazione a carico della pubblica amministrazione, che si declina nella conoscibilità e nella comprensibilità del meccanismo algoritmico utilizzato, al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento e, dall'altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

Norme richiamate: art. 24, Cost.; art. 113, Cost.

> *«Dalle coordinate ermeneutiche poste dalle prime pronunce del Consiglio di Stato ,emerge come il rispetto del principio di trasparenza imponga un indefettibile obbligo motivazione a carico della pubblica amministrazione, che si declina nella conoscibilità e nella comprensibilità del meccanismo algoritmico utilizzato. E ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall'altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.»* (così nel testo: «obbligo motivazione»)

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003 (R.G. 5119/2021; pres. Anna Pappalardo, est. Anna Pappalardo) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio presenta la regola come sintesi delle prime pronunce del Consiglio di Stato sulla decisione algoritmica, riportate nei capoversi precedenti.

11. Il principio di trasparenza, con il suo corollario rappresentato dall'obbligo di motivazione, impone che l'amministrazione, nell'emanare un atto basato su modelli matematici, renda la propria decisione non solo conoscibile, ma anche comprensibile, in modo da assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti anche solo potenzialmente incisi dagli effetti dell'atto e da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Norma richiamata: art. 9, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 103/2024

> *«In particolare, il principio di trasparenza, con il suo corollario rappresentato dall'obbligo di motivazione, impone che l'amministrazione nell'emanare un atto basato su modelli matematici (qual è il parere radioprotezionistico) renda la propria decisione non solo conoscibile, ma anche comprensibile (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270), in modo da assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dei soggetti anche solo potenzialmente incisi dagli effetti dell'atto, nonché di consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.»* (§ 5)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, l'atto basato su modelli matematici è il parere radioprotezionistico. Il passo cita fra parentesi un precedente del Consiglio di Stato: è parola della sentenza.

12. Nel ricalcolo di un punteggio non è sufficiente addurre le ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto di ridurlo, ma occorre anche dare conto di come e di quanto tali ragioni abbiano pesato nell'aggiornamento del punteggio e della posizione in graduatoria; il vizio di difetto di motivazione sussiste quando, a fronte delle richieste di conoscere le modalità del ricalcolo, l'amministrazione non fornisce risposta adeguata, sul dichiarato presupposto di una conoscenza non approfondita dell'algoritmo che presiede al calcolo dei punteggi.

> *«La concreta incidenza di tali circostanze sul ricalcolo complessivo del punteggio è rimasta, tuttavia, sconosciuta poiché, a fronte delle insistite richieste della ricorrente di conoscere le modalità attraverso le quali si è passati da 73,89 punti (93° posto in graduatoria) a 50,81 punti (366° posto in graduatoria), l'Amministrazione non ha fornito risposta adeguata, sul dichiarato presupposto di una conoscenza non approfondita dell'algoritmo che presiede al calcolo dei punteggi. Tale circostanza evidenzia il denunciato vizio di difetto di motivazione, considerato che non è sufficiente addurre le ragioni per le quali l'Amministrazione ha ritenuto di ridurre il punteggio, ma occorre anche dare conto di come e di quanto tali ragioni abbiano pesato nell'aggiornamento del punteggio e della posizione in graduatoria, senza dire che le stesse ragioni poste a fondamento della contestata riduzione appaiono incongrue.»* (III)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 22 aprile 2022, n. 552 (R.G. 1383/2019; pres. Orazio Ciliberti, est. Orazio Ciliberti) — testo sul portale — indice

13. Al di là e prima ancora dello scrutinio di legittimità delle ragioni poste a fondamento della riduzione di un punteggio attribuito mediante algoritmo, viene in considerazione l'esigenza di conoscere in che modo quelle ragioni abbiano inciso sulla somma dei punti, perché a una ragione

astrattamente fondata potrebbe accompagnarsi un funzionamento dell'algoritmo non consono o erroneo, neanche perfettamente noto alla stessa amministrazione.

> *«In tale prospettiva, è agevole considerare che, al di là e prima ancora dello scrutinio di legittimità delle ragioni poste dall'Amministrazione a fondamento e giustificazione della determinazione di ridurre il punteggio in un primo momento attribuito alla ricorrente, viene in considerazione l'esigenza di conoscere in che modo quelle ragioni possano avere inciso al punto da abbattere considerevolmente la somma dei punti attribuiti alla domanda di sostegno presentata dalla [impresa] S.r.l., considerato che a una ragione astrattamente fondata potrebbe accompagnarsi un funzionamento dell'algoritmo non consono o erroneo e, come sembra emergere dalla fattispecie in esame, neanche perfettamente noto alla stessa Amministrazione sotto il profilo funzionale (cfr.: nota regionale del 25.09.2019 in cui si ammette di non poter fornire alcuna delucidazione, " non conoscendo a fondo l'algoritmo del formulario ").»* (III.2)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 22 aprile 2022, n. 552 (R.G. 1383/2019; pres. Orazio Ciliberti, est. Orazio Ciliberti) — testo sul portale — indice

14. Gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, cioè di relazione del privato con i pubblici poteri, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale, svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche.

> *«Invero, anticipando conclusioni cui a breve si perverrà seguendo l'iter argomentativo di seguito sviluppato, può sin da ora affermarsi che gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificate e compresse soppiantando l'attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell'uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche.»* (§ 3.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

15. Quando l'attività umana è soppiantata da quella impersonale degli strumenti informatici, è vulnerato non solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con frustrazione delle garanzie processuali del diritto di azione e difesa in giudizio dell'art. 24 Cost., che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette all'interessato e poi al giudice di percepire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione.

Norma richiamata: art. 24, Cost.

> *«Ad essere inoltre vulnerato non è solo il canone di trasparenza e di partecipazione procedimentale, ma anche l'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, con il risultato di una frustrazione anche delle correlate garanzie processuali che declinano sul versante del diritto di azione e difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost., diritto che risulta compromesso tutte le volte in cui l'assenza della motivazione non permette inizialmente all'interessato e successivamente, su impulso di questi, al Giudice, di percepire l'iter logico – giuridico seguito dall'amministrazione per giungere ad un determinato approdo provvedimentale.»* (§ 3.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

16. Nel procedimento impostato su base algoritmica, l'assenza dell'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto dell'assegnazione di un punteggio o di una sede di servizio rende impossibile, al destinatario e al giudice, ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione, con incisione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e dell'art. 113 Cost., per il quale contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.

Norme richiamate: art. 24, Cost.; art. 113, Cost.

> *«Non può non osservarsi in proposito come l'assenza dell'esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese all'assegnazione in esito al procedimento algoritmicamente impostato di mobilità, di un determinato punteggio ovvero di una determinata sede di servizio, determina l'impossibilità di ricostruire, sia da parte del destinatario che del Giudice, il percorso logico – giuridico in virtù del quale la P.A. si è determinata in un senso che il destinatario del provvedimento inespresso ritiene ingiusto e meritevole di essere contestato. Tuttavia l'omessa esternazione dei fattori motivazionali ostacola se non impedisce di cogliere le ragioni di quell'assetto, percepito come illegittimo ed ingiusto ma insuscettibile di essere avversato compiutamente e appropriatamente in sede giurisdizionale, con evidente incisione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dal art. 24 della Costituzione e correlativamente del pieno dispiegarsi del potere e della funzione giurisdizionale amministrativa di controllo su ricorso della legittimità dei provvedimenti, conseguendone anche l'incisione dell'art. 113 Cost. che stabilisce che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.»* (§ 5.2) (così nel testo: «dal art. 24»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

17. L'uso di strumenti informatici, anche per automatizzare decisioni riservate all'amministrazione, pur non solo incentivato ma ineludibile, non può sacrificare al buon andamento e all'efficienza i principi di legalità, imparzialità e trasparenza: la digitalizzazione li contempera soltanto se sono rese conoscibili le regole tecniche dei programmi e se prima l'amministrazione e poi, ove necessario, i privati possono ripercorrere i passaggi compiuti dal software per verificarne la correttezza, con la possibilità per l'amministrazione di intervenire *ex post* per rettificare errori e incongruenze.

> *«L'implementazione dell'utilizzo di strumenti informatici, finanche al fine di rendere automatizzate alcune decisioni riservate all'Amministrazione, pur essendo non solo incentivata, ma ormai divenuta ineludibile, per effetto dei sopra richiamati interventi legislativi, non può comunque spingersi fino a sacrificare, sull'altare del buon andamento e della efficienza della p.a., altri valori di pari rango costituzionale, quali il principio di legalità, di imparzialità e di trasparenza. La digitalizzazione, al contrario, deve contemperare tutti questi principi e ciò può realizzarsi, soltanto, laddove: i) siano rese conoscibili le regole tecniche che i programmi informatici usano per assistere l'Amministrazione nello svolgimento delle sue attività; ii) sia, comunque, consentita all'Amministrazione procedente prima e ai privati, ove necessario, poi, la possibilità di ripercorrere i passaggi compiuti dal software al fine di verificarne la correttezza, garantendo comunque alla p.a., se del caso, ogni opportuno intervento ex post per rettificare eventuali errori e/o incongruenze rilevate, ossia per rendere conforme il prodotto finale uscente dal programma informatico con la volontà dell'organo amministrativo.»* (§ 9.6)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il § 9.5 riporta gli artt. 19, commi 1, 3, 6 e 7, e 30, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023, dei quali il § 9.6 dichiara di essere la sintesi.

APPLICAZIONE

ricalcolo di un aiuto con un «nuovo algoritmo»

È doppiamente carente di motivazione l'atto di secondo grado che ricalcola con un «*nuovo algoritmo*» un aiuto già erogato senza indicare né la fonte normativa che legittima il ricalcolo con effetto retroattivo né il meccanismo informatico impiegato, con la spiegazione del suo funzionamento in termini comprensibili per l'utente privo di competenze tecniche.

> *«In tal senso la carenza motivazionale è duplice, tenendo conto della peculiare natura del provvedimento in oggetto, che costituisce atto di secondo grado, andando ad incidere su una precedente decisione favorevole al privato. La divisata carenza investe, infatti, da un lato, la fonte normativa richiamata per la legittimazione dell'esercizio di un potere con effetto retroattivo, ovvero il ricalcolo delle somme precedentemente già calcolate ed erogate: entrambi i provvedimenti non specificano quali siano le norme interne ovvero le indicazioni della*

> *Commissione Europea che avrebbero imposto una differente modalità di calcolo, in particolare per le domande già accolte e finanziate. Inoltre, gli atti impugnati non contengono alcun tipo riferimento all'algoritmo utilizzato, che viene semplicemente menzionato come il "nuovo algoritmo", in questo modo venendo meno tanto all'obbligo di indicare quale sia stato il meccanismo informatico di decisione impiegato (c.d. conoscibilità), quanto all'obbligo di spiegare il suo funzionamento in termini comprensibili per l'utente non dotato di competenze tecniche (c.d. comprensibilità).»*

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003 (R.G. 5119/2021; pres. Anna Pappalardo, est. Anna Pappalardo) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

formulario che attribuisce i punteggi senza dare conto dell'algoritmo

Se l'avviso pubblico non dà conto dell'algoritmo che, attraverso il formulario, attribuisce i punteggi e ne prevede anzi la modificabilità in corso d'opera, la ricostruzione dell'iter della decisione è oggettivamente ostacolata e sussiste la violazione del principio di trasparenza.

> «*All'esplicita affermazione della riconducibilità al " formulari o", governato da un algoritmo, dell'attribuzione dei punteggi, si accompagna, nell'ambito dello stesso Avviso pubblico, l'altrettanto esplicita affermazione che il modello di formulario, adottato con apposita determinazione dirigenziale, " potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni sulla base dell'esperienza di attuazione della sottomisura ", con la conseguenza che non solo non si conoscono le caratteristiche dell'algoritmo che presiede all'attribuzione dei punteggi e, quindi, mediatamente, alla concreta selezione dei progetti, ma si dice addirittura che lo stesso potrebbe subire in corso d'opera " modifiche ed integrazioni ". Da qui un oggettivo ostacolo alla possibilità di ricostruire l' iter della decisione pubblica in esame, considerato che è il formulario – e dunque l'algoritmo – a presiedere all'attribuzione del punteggio, senza dire che sussiste anche la denunciata violazione di un più generale principio di trasparenza, inficiante l'azione amministrativa esercitata dall'Autorità di Gestione.*» (III.3)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 22 aprile 2022, n. 552 (R.G. 1383/2019; pres. Orazio Ciliberti, est. Orazio Ciliberti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

stazione appaltante che non conosce le regole matematiche del programma

Viola i limiti dell'automazione la stazione appaltante che limita il proprio intervento all'inserimento dei dati di partenza (le valutazioni dei commissari) e non dispone dei calcoli intermedi né conosce le regole matematiche di funzionamento del programma, affidando i punteggi finali all'automazione senza possibilità di verifica e correzione.

> «*Peraltro, è la stessa Amministrazione resistente che, sia in sede di risposta all'istanza di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente che in questa successiva sede processuale, ha ribadito più volte di non essere in possesso dei calcoli intermedi effettuati dal programma utilizzato, così come è desumibile, non essendo stato depositato nulla in tal senso, che la stessa non fosse, e non sia, neppure a conoscenza di quali siano le regole matematiche di funzionamento del programma utilizzato, dovendosi ancora una volta rilevare come il potere dalla stessa esercitato risulta essersi limitato nell'inserimento i dati di partenza (valutazioni dei Commissari), senza alcuna possibilità di verificare i calcoli e di correggere eventuali errori, ove necessario, nella determinazione dei punteggi finali delle offerte tecniche, affidati fideisticamente all'automazione.*» (§ 9.7) (così nel testo: «inserimento i dati»)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

effetto conformativo: il nuovo parere illustra i controlli

Effetto conformativo: il nuovo parere dovrà illustrare analiticamente i controlli eseguiti e il loro esito.

> «*Ne consegue che l'A.R.P.A.V. dovrà emettere un nuovo parere radioprotezionistico, nel quale dovranno essere illustrati analiticamente i controlli eseguiti ed il relativo esito.*» (§ 6)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

esecuzione della sentenza con un parere che espone i controlli

Il nuovo parere che espone diffusamente l'attività svolta, illustrando nel dettaglio i controlli eseguiti e il loro esito, dà piena esecuzione alla sentenza che aveva annullato il precedente parere fondato sulla sola analisi modellistica: non è configurabile violazione o elusione del giudicato.

> «*Ebbene, come sarà meglio esposto nel prosieguo, l'A.R.P.A.V. nel nuovo parere radioprotezionistico (impugnato con il ricorso in esame) ha diffusamente esposto l'attività svolta, illustrando nel dettaglio i controlli eseguiti e l'esito degli stessi. In tale modo, l'A.R.P.A.V. ha dato piena esecuzione a quanto disposto da questo Tribunale, ragion per cui non è configurabile alcuna violazione o elusione del giudicato.*» (§ 2)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 28 maggio 2026, n. 1227 (R.G. 815/2025; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Consiglio di Stato, Sezione VI: sulla conoscibilità della regola algoritmica e sulle garanzie minime della decisione algoritmica si pronunciano tre decisioni indipendenti: n. 2270/2019 (est. Giordano Lamberti); n. 8472/2019 (est. Davide Ponte), con le nn. 8473 e 8474/2019 e con la n. 881/2020 (est. Dario Simeoli), conformi sulla medesima questione; n. 4929/2025 (est. Davide Ponte).

Soglia degli orientamenti raggiunta con decisioni del 2019 e del 2025.

3.2 Accesso all'algoritmo e al codice sorgente

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 3742 del 21 marzo 2017 e 3769 del 22 marzo 2017 (Sezione III bis; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti), decise nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017 su ricorsi distinti (R.G. 11557 e 11419 del 2016) per l'accesso all'algoritmo della mobilità dei docenti; la n. 3769 decide anche un ricorso per motivi aggiunti. Confronto frase per frase: 189 frasi coincidenti su 214 e 219 (86% della più lunga); le varianti riguardano epigrafe, parti, motivi aggiunti e date dei depositi. Sotto i principi si cita la pronuncia da cui è tratto il passo.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Rinvio. Sulla qualificazione del software come atto amministrativo informatico ai fini dell'accesso: sottosezione 1.1, principi nn. 4 e 7.

Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale

NORME RICHIAMATE

Art. 24, Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 22, l. n. 241/1990 — *Definizioni e principi in materia di accesso*
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principi: n. 14, n. 16

Art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 — *Esclusione dal diritto di accesso*
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 14

Art. 24, l. n. 241/1990 — *Esclusione dal diritto di accesso*
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 44, comma 1-ter, d.lgs. n. 82/2005 (testo vigente al 1° marzo 2020)

1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

Normativa, testo vigente al 1° marzo 2020, uguale a quello al 1° gennaio 2019 e a quello al 18 marzo 2020. appendice — principio: n. 13

Art. 68, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 12

Art. 68, comma 1-ter, d.lgs. n. 82/2005

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisi-

zione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 12

Art. 69, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 12

Art. 69, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 12

Art. 69, comma 2-bis, d.lgs. n. 82/2005

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 12

Art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 (testo vigente al 1° marzo 2017)

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: (omissis) c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Normativa, testo vigente al 1° marzo 2017, uguale a quello al 1° settembre 2016. appendice — principio: n. 3

1. La mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente.

> *«E' evidente, infatti, che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

2. In materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, la natura di opera dell'ingegno dei documenti di cui si chiede l'ostensione non è causa di esclusione dall'accesso a norma dell'art. 24 l. n. 241/1990: il diritto d'autore e la proprietà intellettuale precludono al massimo soltanto la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico, sicché l'ostensione va consentita nelle forme della visione e dell'estrazione di copia, fermo l'uso delle informazioni esclusivamente funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza, che è non solo la funzione dell'accesso ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi, con responsabilità diretta dell'avente diritto all'accesso nei confronti del titolare del software.

Norma richiamata: art. 24, l. n. 241/1990

> *«In materia di accesso agli atti della P.A., a norma dell'art. 24 della legge n. 241/1990, la natura di opera dell'ingegno dei documenti di cui si chiede l'ostensione non rappresenta una causa di esclusione dall'accesso; - in particolare, la disciplina dettata a tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale è, come in precedenza brevemente rappresentato, funzionale a garantire gli interessi economici dell'autore ovvero del titolare dell'opera intellettuale, mentre la normativa sull'accesso agli atti è funzionale a garantire altri interessi e, in questi limiti, deve es-*

> *sere consentita la visione e anche l'estrazione di copia; - né il diritto di autore né la proprietà intellettuale precludono la semplice riproduzione, ma precludono, invece, al massimo, soltanto la riproduzione che consenta uno sfruttamento economico e, non essendo l'accesso lesivo di tale diritto all'uso economico esclusivo dell'opera, l'ostensione deve essere consentita nelle forme richieste da parte dell'interessato, ossia della visione e dell'estrazione di copia, fermo restando che delle informazioni ottenute dovrà essere fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente un uso funzionale all'interesse fatto valere con l'istanza di accesso che, per espressa allegazione della parte ricorrente, è rappresentato dalla tutela dei diritti dei propri affiliati, in quanto ciò costituisce non solo la funzione per cui è consentito l'accesso stesso, ma nello stesso tempo anche il limite di utilizzo dei dati appresi, con conseguente responsabilità diretta dell'avente diritto all'accesso nei confronti del titolare del software;»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

3. Tenere distinti l'accesso *ex* l. n. 241/1990 e l'accesso generalizzato è essenziale per calibrare gli interessi in gioco: nel primo la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, nel secondo l'accesso è meno in profondità ma più esteso; vi sono dunque ipotesi residuali in cui è possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti per i quali è negato l'accesso generalizzato; il richiamo all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 non assume rilevanza dirimente.

Norma richiamata: art. 5-bis, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 (testo vigente al 1° marzo 2017)

> *«Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorchè si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso ex lege n. 241 del 1990 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni. Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è, invece, negato l'accesso generalizzato. Da quanto esposto consegue che il richiamo al predetto art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016 nella parte in cui introduce l'art. 5 bis al d.lgs. n. 33 del 2013, non assume alcuna rilevanza dirimente ai fini che interessano.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. L'amministrazione aveva invocato l'art. 6 d.lgs. n. 97/2016, che ha introdotto l'art. 5-bis nel d.lgs. n. 33/2013; il § 2 ne riporta il testo nella parte sulla proprietà intellettuale e il diritto d'autore.

4. Le valutazioni sulla funzionalità concreta dell'algoritmo, o anche, a monte, sull'esistenza di eventuali errori nella programmazione possono essere effettuate esclusivamente alla luce della piena conoscenza dell'algoritmo, che può essere assicurata in modo completo soltanto con l'accesso ai codici sorgenti.

> *«Le valutazioni in ordine alla funzionalità concreta del predetto algoritmo o anche a monte all'esistenza di eventuali errori nella programmazione possono, pertanto, essere effettuate esclusivamente alla luce della piena conoscenza del medesimo che può essere assicurata in modo completo soltanto con il richiesto penetrante accesso ai relativi codici sorgenti.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

5. Il codice sorgente di un software ha natura di elemento neutro: la sua accessibilità non si presta a essere fissata con una regola generale e assoluta, ma richiede di accertare, non solo in astratto ma in concreto e caso per caso, l'effettivo impatto del codice sull'attività amministrativa

svolta con il programma e se le istruzioni che contiene siano riferibili ad attività di pubblico interesse.

> *«Riconoscere al codice sorgente di un software la natura di elemento neutro, invero, postula la necessità di accertare, non solo in astratto ma in concreto, quale sia l'effettivo impatto del codice sorgente sull'attività amministrativa posta in essere mediante l'utilizzo di un programma informatico. La natura neutra dell'algoritmo di un programma non si presta dunque ad essere imbrigliata in una regola generale atta a stabilire, in modo assoluto, se tali contenuti siano o meno accessibili, dovendosi invece procedere con una verifica, in concreto e caso per caso, sui contenuti delle istruzioni ivi contenute al fine di appurare se le stesse siano riferibile ad attività di pubblico interesse.»*

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> *«Riconoscere al codice sorgente di un software la natura di elemento neutro, invero, postula la necessità di accertare, non solo in astratto ma in concreto, quale sia l'effettivo impatto del codice sorgente sull'attività amministrativa posta in essere mediante l'utilizzo di un programma informatico. La natura neutra dell'algoritmo di un programma non si presta dunque ad essere imbrigliata in una regola generale atta a stabilire, in modo assoluto, se tali contenuti siano o meno accessibili, dovendosi invece procedere con una verifica, in concreto e caso per caso, sui contenuti delle istruzioni ivi contenute al fine di appurare se le stesse siano riferibile ad attività di pubblico interesse.»* (§ 3.3)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio definisce il codice sorgente come «*testo di un algoritmo di calcolo scritto in un linguaggio di programmazione volto a definire il flusso di esecuzione del programma*».

6. Ritenere precluso l'accesso ai codici sorgente del software che gestisce le attività serventi di un pubblico concorso finirebbe per legittimare l'oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa, con un «doppio binario» nel quale, nei concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici, la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure tradizionali.

> *«Orbene, aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l'accesso ai codici sorgente, che del software costituiscono la fonte, si finirebbe per legittimare l'oscuramento di rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza. Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di "doppio binario" dove nei concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali.»*

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> *«Orbene, la digitalizzazione comporta che molte di quelle che in un concorso tradizionale sono mere attività finiscono con l'essere strutturate ("programmate") attraverso previ atti (di programmazione informatica) idonei ad incidere sugli effetti sostanziali della parte di attività "libera" che residua, come ad esempio la scrittura da parte dei candidati delle risposte. Aderendo ad una tesi che ritenesse preclusivo l'accesso ai codici sorgente, che del programma informatico costituiscono la scrittura in linguaggio informatico delle attività digitalizzate, si finirebbe per legittimare l'oscuramento di atti che incidono su rilevanti porzioni di attività amministrativa afferenti alla gestione di pubblici concorsi, con evidente vulnus al principio di trasparenza. Si produrrebbe, in sostanza, una insostenibile situazione di "doppio binario" dove nei concorsi gestiti con l'ausilio di strumenti informatici la regola della trasparenza avrebbe una portata ridotta rispetto alle procedure concorsuali tradizionali nelle quali, peraltro, molte delle attività concorsuali sono lasciate alla sola autonomia e responsabilità dei candidati, per cui non si pongono affatto problemi di accessibilità a previ atti che, come nel caso di specie, possano incidere sugli effetti di tali attività.»* (§ 3.3)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Le attività serventi indicate dal Collegio sono la predisposizione del foglio informatico, il salvataggio e la criptazione delle risposte, che nei concorsi tradizionali svolge il personale ausiliario.

7. Lo svolgimento delle prove di un concorso appartiene alla fase istruttoria; gli errori ivi compiuti, risolvendosi in un travisamento dei fatti, rendono necessaria la possibilità di accedere al sistema informatico che ha contribuito in maniera determinante all'acquisizione, alla conservazione e alla gestione delle prove; i vantaggi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta discrezionale di gestire il concorso con mezzi informatici non possono andare a detrimento della trasparenza e non possono confliggere con quelli fruibili dai candidati in punto di trasparenza.

> «*Sul punto, peraltro, non può non essere presa in considerazione l'importanza della fase dedicata allo svolgimento delle prove di un concorso. Lo iato temporale destinato al loro perfezionamento, invero, si inquadra in quel segmento procedimentale costituito dalla fase istruttoria, nella quale vengono in rilievo i fatti oggetto delle successive valutazioni di natura tecnico-discrezionale riservate all'Amministrazione. Una tale collocazione nella scansione procedimentale postula che gli errori ivi compiuti, risolvendosi in un travisamento dei fatti, ossia in un indice sintomatico dell'eccesso di potere in grado di minare in radice la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, rende necessaria la possibilità di accedere al sistema informatico che ha contribuito, in maniera determinante, all'acquisizione, alla conservazione ed alla gestione delle prove. Del resto, se la scelta discrezionale della p.a. di gestire un pubblico concorso con mezzi informatici offre alla stessa indubbi vantaggi sotto il profilo del buon andamento dell'attività amministrativa, il raggiungimento di maggiori standard di efficienza, efficacia ed economicità non può certo andare a detrimento della trasparenza, ossia di un principio altrettanto fondamentale a cui la p.a. deve sempre e comunque tendere. Il programma informatico, del resto, si presta naturalmente a favorire trasparenza e partecipazione procedimentale, attesa la sua innata capacità di custodire dati. Seguendo una logica di distribuzione dei commoda e degli incommoda derivanti dall'adozione di un software per la gestione delle prove scritte di un concorso, dunque, ecco che i vantaggi conseguiti dalla p.a. in punto di buon andamento dell'attività amministrativa non possono confliggere con quelli fruibili dai candidati in punto di trasparenza.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Sul punto, peraltro, non può non essere presa in considerazione l'importanza della fase dedicata allo svolgimento delle prove di un concorso. Lo iato temporale destinato al loro perfezionamento, invero, si inquadra in quel segmento procedimentale costituito dalla fase istruttoria, nella quale vengono in rilievo i fatti oggetto delle successive valutazioni di natura tecnico-discrezionale riservate all'Amministrazione. Una tale collocazione nella scansione procedimentale postula che gli errori ivi compiuti, risolvendosi in un travisamento dei fatti, ossia in un indice sintomatico dell'eccesso di potere in grado di minare in radice la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, rende necessaria la possibilità di accedere al sistema informatico che ha contribuito, in maniera determinante, all'acquisizione, alla conservazione ed alla gestione delle prove. Del resto, se la scelta discrezionale della p.a. di gestire un pubblico concorso con mezzi informatici offre alla stessa indubbi vantaggi sotto il profilo del buon andamento dell'attività amministrativa, il raggiungimento di maggiori standard di efficienza, efficacia ed economicità non può certo andare a detrimento della trasparenza, ossia di un criterio altrettanto fondamentale per lo stesso buon andamento.*» (§ 3.3)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo aggiunge che il programma informatico «*si presta naturalmente a favorire trasparenza e partecipazione procedimentale*».

8. Per l'accesso difensivo non occorre che l'istanza sveli tutte le esigenze difensive correlate ai documenti chiesti: è sufficiente che l'atto sia potenzialmente idoneo a essere utilmente asservito a un'attività difensiva; la potenziale utilità dell'atto va verificata in astratto e non in concreto.

Norma richiamata: art. 24, Cost.

> «*Né si può ritenere, come prospettato dall'Amministrazione resistente, che i ricorrenti fossero tenuti già nell'istanza di accesso a svelare tutte le esigenze difensive correlate ai documenti chiesti, dovendo al riguardo ritenersi sufficiente che l'atto oggetto dell'istanza fosse potenzialmente idoneo ad essere utilmente asservito ad un'attività difensiva. In altri termini, la concezione ampia del diritto a difesa di cui all'art. 24 della Costituzione postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi verificare in astratto, e non in concreto, la poten-*

> *ziale utilità dell'atto di cui si chiede l'ostensione per le finalità di tutela della situazione giuridica soggettiva prospettata.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Né si può ritenere, come prospettato dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, che i ricorrenti fossero tenuti già nell'istanza di accesso a svelare tutte le esigenze difensive correlate ai documenti chiesti, dovendo al riguardo ritenersi sufficiente che l'atto oggetto dell'istanza fosse potenzialmente idoneo ad essere utilmente asservito ad un'attività difensiva. In altri termini, la concezione ampia del diritto a difesa di cui all'art. 24 della Costituzione postula che il diritto all'accesso non possa essere ostacolato ogni qualvolta sussista la possibilità che dall'ostensione derivi una qualche utilità per la tutela di situazioni soggettive, dovendosi verificare in astratto, e non in concreto, la potenziale utilità dell'atto di cui si chiede l'ostensione per le finalità di tutela della situazione giuridica soggettiva prospettata. Tale approccio, invero, merita di essere seguito con ancora più rigore attesa la natura polimorfica dei richiamati codici sorgente che, in quanto ontologicamente neutri, veicolano contenuti a geometria variabile. A parere del Collegio, dunque, è proprio l'innato carattere polisemico dell'algoritmo di un programma informatico utilizzato per la gestione di attività amministrative di particolare rilievo costituzionale, come nel caso dei pubblici concorsi, a determinare la necessità che i codici siano resi accessibili e verificabili. Ciò in ossequio sia al principio di trasparenza sia a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione.*» (§ 3.4)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio fonda la regola sulla «*concezione ampia del diritto a difesa*» dell'art. 24 Cost.

9. L'innato carattere polisemico dell'algoritmo di un programma informatico utilizzato per la gestione di attività amministrative di particolare rilievo costituzionale, come i pubblici concorsi, determina la necessità che i codici siano resi accessibili e verificabili, in ossequio al principio di trasparenza e a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione.

> «*A parere del Collegio, dunque, è proprio l'innato carattere polisemico dell'algoritmo di un programma informatico utilizzato per la gestione di attività amministrative di particolare rilievo costituzionale, come nel caso dei pubblici concorsi, a determinare la necessità che i codici siano resi accessibili e verificabili. Ciò in ossequio sia al principio di trasparenza sia a quelli di buon andamento della pubblica amministrazione.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

10. Le forme di verifica del funzionamento del software diverse dall'accesso, come la simulazione dello svolgimento della prova, non sono alternative all'accesso ai codici sorgente, perché presuppongono che i presunti malfunzionamenti siano individuati a priori e si configurano come un accertamento probatorio piuttosto che come un accesso documentale.

> «*Le forme alternative di verifica del funzionamento del software prospettate dall'Amministrazione e dal Consorzio, come ad esempio la simulazione dello svolgimento della prova, non possono ritenersi alternative all'accesso richiesto dai ricorrenti proprio perché esse presuppongono che siano individuati a priori i presunti malfunzionamenti e si configurano più come un accertamento probatorio che non un accesso documentale.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Le forme alternative di verifica del funzionamento del software prospettate dall'Amministrazione e dal Consorzio, come ad esempio la simulazione dello svolgimento della prova, non possono ritenersi alternative all'accesso richiesto dai ricorrenti proprio perché esse presuppongono che siano individuati a priori i presunti malfunzionamenti e si configurano più come un accertamento probatorio che non un accesso documentale.*» (§ 3.4)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

11. Ai fini dell'accessibilità del software rileva non tanto la natura pubblica o privata dell'ente che fornisce il programma informatico, quanto l'effettivo utilizzo che ne fa l'amministrazione: è accessibile il software utilizzato per la gestione di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblicistico, come un pubblico concorso.

> *«Ritenendo di dover tener ferma questa impostazione, che segue il solco tracciato dal principio dell'"irrilevanza delle forme giuridiche" di matrice europea, a rilevare nel caso di specie non è tanto la natura pubblica o privata dell'ente che provvede alla fornitura di un programma informatico bensì l'effettivo utilizzo che di questo ne viene fatto dall'Amministrazione. Per quanto sopra, quindi, non può che concludersi per l'accessibilità del software utilizzato per la gestione di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblicistico, nonché costituzionalmente rilevante, come nel caso di un pubblico concorso.»*

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> *«Ritenendo di dover tener ferma questa impostazione, che segue il solco tracciato dal principio dell'"irrilevanza delle forme giuridiche" di matrice europea, a rilevare nel caso di specie non è tanto la natura pubblica o privata dell'ente che provvede alla fornitura di un programma informatico bensì l'effettivo utilizzo che di questo ne viene fatto dall'Amministrazione. Per quanto sopra, quindi, non può che concludersi per l'accessibilità del software utilizzato per la gestione di un'attività amministrativa di indubbio interesse pubblicistico, nonché costituzionalmente rilevante, come nel caso di un pubblico concorso.»* (§ 4.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. L'*«impostazione»* è quella di una precedente sentenza della stessa Sezione, riportata fra virgolette: la commissione dell'algoritmo a un privato non osta all'accesso. Il Collegio la collega al principio europeo dell'*«irrilevanza delle forme giuridiche»*.

12. Dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale si evince che l'accessibilità e la conoscenza dei codici sorgente, di regola, non determinano una vulnerabilità della sicurezza dei programmi utilizzati dalle amministrazioni; anzi, sono volute dal legislatore al fine di consentirne il riuso; l'accessibilità è recessiva solo dove sussistano motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

Norme richiamate: art. 68, c. 1, d.lgs. n. 82/2005; art. 68, c. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005; art. 69, c. 1, d.lgs. n. 82/2005; art. 69, c. 2, d.lgs. n. 82/2005; art. 69, c. 2-bis, d.lgs. n. 82/2005

> *«Dalla lettura delle due norme richiamate si evince chiaramente come l'accessibilità e la conoscenza dei codici sorgente, di regola, non determini una vulnerabilità della sicurezza dei programmi utilizzati dalle Amministrazioni ed anzi sia voluta dal Legislatore al fine di consentire il riuso dei programmi. Diversamente dovremmo concludere che solo perché siano noti i codici sorgente tutta l'attività dell'Amministrazione, anche quella delicatissima avente ad oggetto dati sanitari, vedrebbe minati la riservatezza, la certezza e la validità dei dati in essa contenuti poiché esposta ad attacchi esterni. Solo laddove invece sussistano " motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali " tale accessibilità è recessiva.»*

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> *«Dalla lettura delle due norme richiamate si evince chiaramente come l'accessibilità e la conoscenza dei codici sorgente, di regola, non determini una vulnerabilità della sicurezza dei programmi utilizzati dalle Amministrazioni ed anzi sia voluta dal legislatore al fine di consentire il riuso dei programmi. Diversamente dovremmo concludere che solo perché siano noti i codici sorgente tutta l'attività dell'amministrazione, anche quella delicatissima avente ad oggetto dati sanitari, vedrebbe minati la riservatezza, la certezza e la validità dei dati in essa contenuti perché esposta ad attacchi esterni. Solo laddove invece sussistano "motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali" tale accessibilità dei codici sorgente è recessiva. Tuttavia si tratta in tal caso di programmi informatici utilizzati per finalità che presentano onto-*

> *logicamente profili di segretezza e appaiono completamente diverse dalla mera gestione di un concorso pubblico, il quale deve essere permeato dalla massima trasparenza a tutela stessa del buon andamento dell'Amministrazione.*» (§ 4.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo prosegue osservando che, diversamente, ogni attività amministrativa, anche quella sui dati sanitari, sarebbe esposta ad attacchi esterni; il Collegio aggiunge che i programmi per finalità di segretezza «*appaiono completamente diverse dalla mera gestione di un concorso pubblico*».

13. Va distinta la conoscenza del codice sorgente, cioè del mero testo dell'algoritmo di calcolo che definisce il flusso di esecuzione del programma, dal contenuto elaborato tramite il programma, come dati, documenti e provvedimenti, la cui autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità l'amministrazione deve assicurare mediante il sistema di conservazione dei documenti informatici.

Norma richiamata: art. 44, c. 1-ter, d.lgs. n. 82/2005 (testo vigente al 1° marzo 2020)

> «*In realtà la lettura delle norme consente di distinguere tra conoscenza del codice sorgente, ossia del " mero testo di un algoritmo di calcolo di un programma scritto in linguaggio di programmazione che definisce il flusso di esecuzione del programma stesso " e contenuto (dati, documenti, provvedimenti,...) elaborato tramite il programma informatico, la cui " autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità " deve essere assicurata dall'amministrazione mediante il sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 del codice dell'amministrazione digitale.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*In realtà la lettura delle norme richiamate consente di distinguere tra conoscenza del codice sorgente, ossia del "mero testo di un algoritmo di calcolo di un programma scritto in linguaggio di programmazione che definisce il flusso di esecuzione del programma stesso" e contenuto (dati, documenti, provvedimenti,...) elaborato tramite il programma informatico; contenuto la cui " autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità " deve essere assicurato dall'amministrazione attraverso il sistema di conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 del codice dell'amministrazione digitale.*» (§ 4.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

14. Il pregiudizio alla futura utilizzabilità del codice sorgente in altre procedure concorsuali non è un parametro di valutazione della richiesta di accesso: lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non può andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza; l'interesse pubblico prospettato non rientra fra quelli previsti dal legislatore per limitare il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990, né in particolare l'accesso difensivo del comma 7 dell'art. 24.

Norme richiamate: art. 22, l. n. 241/1990; art. 24, c. 7, l. n. 241/1990

> «*Su quest'ultimo aspetto, in particolare, con la richiamata sentenza n. 7333/2019 questa Sezione ha statuito che " non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso ". Ciò in quanto, come già precisato in precedenza, lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non può andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza, senza considerare che, comunque, l'interesse pubblico prospettato non rientra tra quelli contemplati dal Legislatore al fine di limitare il diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 24 della legge 241 del 1990, né in particolare di quello esercitato ai sensi del comma 7 del richiamato art. 24 (accesso difensivo).*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*La qualificazione in termini difensivi dell'istanza di accesso formulata dai ricorrenti determina il superamento delle eccezioni di merito che il Consorzio controinteressato ha paventato circa la necessità che il diritto all'ostensione debba essere bilanciato con l'interesse del titolare del software a mantenere la riservatezza su taluni contenuti dello stesso e, comunque, con quello dell'Amministrazione a poter riutilizzare il programma in future procedure concorsuali. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, con la richiamata sentenza n. 7333/2019 questa Sezione ha statuito che " non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso ". Ciò in quanto, come già precisato in precedenza, lo svolgimento con modalità informatiche di un pubblico concorso non può andare a detrimento del principio fondamentale di trasparenza, senza considerare che, comunque, l'interesse pubblico prospettato non rientra tra quelli contemplati dal Legislatore al fine di limitare il diritto di accesso ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 24 della legge 241 del 1990, né in particolare di quello esercitato ai sensi del comma 7 del richiamato art. 24* (*accesso difensivo*).» (§ 3.5)
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il presupposto del passo («*Ciò*») è la regola che la Sezione aveva enunciato in una precedente sentenza fra le stesse parti, riportata subito prima: il pregiudizio «*in ordine alla futura utilizzabilità del codice*» non è «*un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso*»; il principio porta il presupposto.

15. Alla luce dei principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica, non sono opponibili, a maggior ragione al diritto di accesso agli atti amministrativi, articolazione fondamentale del principio di trasparenza, le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata: l'amministrazione dotata di competenza primaria nella materia non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione.

> «*Orbene, alla luce dei tali principi non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all'accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata. Pertanto non può condividersi, per contrasto con i principi sopra riassunti, quanto dedotto con il primo motivo di appello, in quanto l'amministrazione dotata di competenza primaria nella materia della gestione e del pagamento dei contributi oggetto dell'istanza, non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione.*» (§ 9.2)

Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 (R.G. 2659/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*Infine, il diritto di accesso non può essere negato a causa di difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo di algoritmi, come sembra intendere l'Amministrazione indicando " che le graduatorie con le relative riserve sono redatte dal sistema informatizzato del Ministero dell'Istruzione e del Merito mediante un procedimento automatizzato che soddisfa prioritariamente le quote di riserva "* (*cfr. pag. 2 nota prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025*). *Difatti l'utilizzo di sistemi informatici, dagli algoritmi al c.d. machine learning , va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell'attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica. Alla luce dei suddetti principi, a chi richiede l'accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall'utilizzo, nell'esercizio dell'attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata* (*cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929*), *tanto meno l'ineluttabilità o l'infallibilità dell'esito risultante dall'applicativo, dal momento che sussiste al riguardo una ineludibile necessità di trasparenza e conoscibilità, oltre che una irriducibile riserva di umanità.*»
>
> T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 1° agosto 2025, n. 15202 (R.G. 1882/2025; pres. Alessandro Tomassetti, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

16. La devoluzione del procedimento a un meccanismo algoritmico incide anche sul diritto di accesso: quando mancano atti istruttori, se non intere sub-fasi procedimentali, sostituiti dalla pro-

cedura algoritmica, il destinatario dell'esito provvedimentale implicito non è in grado di individuare gli atti istruttori di cui chiedere l'ostensione, con ulteriore incisione del diritto di difesa.

Norma richiamata: art. 22, l. n. 241/1990

> *«Siffatta devoluzione del procedimento ad un meccanismo algoritmico si ripercuote inoltre anche sul diritto d'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 nella misura in cui difettando atti istruttori se non intere sub fasi procedimentali, sostituiti dalla procedura algebrica, il destinatario dell'esito provvedimentale implicito non è in grado di individuare quali siano gli atti interlocutori ed istruttori ad esso prodromici, dei quali richiedere l'ostensione e l'accesso. Con il che risulta vulnerato anche il dirito d'accesso, privazione costituente ulteriore e preliminare profilo dell'incisione del diritto di difesa già compromesso, come dianzi si è illustrato, dall'assenza di motivazione.»* (§ 5.3) (così nel testo: «dirito d'accesso»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

algoritmo commissionato a una società privata

L'algoritmo commissionato a una società privata a seguito di appalto non sottrae il software all'accesso: indipendentemente dalla natura della disciplina sostanziale, è espressione dell'attività di pubblico interesse dell'amministrazione, è entrato nella procedura come elemento decisivo ed è stabilmente detenuto dall'amministrazione che lo ha commissionato.

> *«La circostanza che, poi, l'algoritmo sia stato realizzato non direttamente da parte del M.I.U.R. per mezzo dei propri funzionari o personale dipendente ma a opera della società di cui sopra cui la creazione dello stesso è stata commissionata da parte dell'amministrazione a seguito di aggiudicazione di procedura di appalto e che costituisca, quindi, l'oggetto di una contrattazione di tipo privatistico, non è di per se ostativa proprio in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale, l'algoritmo è diretta espressione dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione che è indubbiamente attività di pubblico interesse in quanto interessante l'organizzazione del servizio pubblico rappresentato dalla pubblica istruzione e, infatti, il predetto algoritmo è entrato nella procedura quale elemento decisivo e lo stesso è, comunque, stabilmente detenuto dalla stessa amministrazione ministeriale che lo ha commissionato e, quindi, utilizzato per le proprie finalità.»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

giurisdizione del giudice ordinario sulla mobilità e accesso agli atti

La giurisdizione del giudice ordinario sulla mobilità del personale docente non esclude l'accesso, davanti al giudice amministrativo, agli atti della procedura, che concretizza un'attività procedimentale di rilievo pubblicistico.

> *«La circostanza, poi, che questo Tribunale ritenga, con giurisprudenza oramai consolidata, la mancanza di giurisdizione del giudice amministrativo quanto alla mobilità del personale docente e, in particolare, e ai presupposti CCNI e O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016, non assume alcuna rilevanza dirimente nella fattispecie atteso che la materia della mobilità professionale del personale contrattualizzato rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario ma la predetta circostanza non esclude che, comunque, la procedura della mobilità del personale docente concretizzi un'attività procedimentale di rilievo pubblicistico con la conseguente accessibilità in questa sede agli atti tutti in cui la predetta procedura si articola;»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

descrizione dell'algoritmo predisposta dalla società sviluppatrice

La descrizione dell'algoritmo predisposta dalla società che ha sviluppato il software non soddisfa l'interesse all'accesso ai codici sorgenti, perché assicura una conoscenza non paragonabile a quella del linguaggio sorgente ed è, comunque, atto di parte.

> *«Nella fattispecie, indubbiamente l'accesso richiesto si presenta particolarmente penetrante in quanto indirizzato proprio ai cd. codici sorgenti o linguaggio sorgente del software dell'algoritmo ma, tuttavia, deve ritenersi che l'interesse sotteso alla richiesta avanzata dalla parte ricorrente effettivamente non possa ritenersi essere stata adeguatamente soddisfatta dal memorandum richiamato e appositamente predisposto da parte della software house nella parte in cui contiene la descrizione del predetto algoritmo e del suo funzionamento in quanto, evidentemente e intuitivamente, la descrizione della modalità di funzionamento dell'algoritmo assicura una conoscenza assolutamente non paragonabile a quella che deriverebbe dall'acquisizione del richiesto linguaggio sorgente, atteso che, se non altro, la predetta descrizione è, comunque, atto di parte;»* (§ 2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

file di log e codici sorgente

L'esame del solo file log non basta senza la compiuta conoscenza dei codici sorgente, quando il ricorrente lo dimostra con perizie tecniche.

> *«In primo luogo, parte ricorrente ha avuto modo di dimostrare, con diverse perizie tecniche, come l'esame del solo file log non sia sufficiente senza la compiuta conoscenza dei codici sorgente del programma informatico.»*

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

vulnerabilità del sistema e codice del programma della prova scritta

Non sono pertinenti le ragioni di vulnerabilità del sistema quando l'accesso riguarda il codice sorgente del programma usato per lo svolgimento della prova scritta (la compilazione del foglio informatico e il salvataggio dei dati), non le modalità di segretezza dei quesiti o la sicurezza della postazione.

> *«Sul punto il Collegio, rilevato che l'accesso agli atti riguarda il codice sorgente del programma usato lo svolgimento della prova scritta, ossia le modalità di compilazione del foglio informatico e la fase del salvataggio dei dati, ritiene che non siano pertinenti le ragioni di vulnerabilità del sistema circa la possibilità di conoscere le modalità attraverso le quali si mantengono segreti i quesiti e le risposte corrette (per le domande chiuse) o si gestisce la sicurezza della una postazione atteso che in un caso si tratta di segmenti procedimentali che precedono la fase di svolgimento della prova scritta, nell'altro di profili attinenti alla sicurezza del programma da garantirsi attraverso password o altre modalità e che quindi restano estranei alla conoscenza del codice sorgente richiesto dai ricorrenti.»* (così nel testo: «usato lo svolgimento», «della una postazione»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

dati gestiti da un sistema informatico centrale affidato a terzi

Quando l'amministrazione ha la diretta competenza alla gestione e al pagamento dei contributi oggetto dell'istanza, le difficoltà pratiche di acquisizione dei dati, gestiti da un sistema informatico centrale affidato a terzi, non ostano all'esercizio del diritto di accesso; i costi di riproduzione dei dati sono a carico dell'istante.

> «*Nel caso di specie, se per un verso l'agenzia ha la diretta competenza alla gestione ed al pagamento dei contributi oggetto dell'istanza di accesso, per un altro verso le eventuali difficoltà pratiche di acquisizione non possono ostare all'esercizio dell'accertato diritto di accesso; gli eventuali costi necessari per la riproduzione dei dati saranno a carico della parte istante.*» (§ 8.4)

Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 (R.G. 2659/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il riferimento al sistema informatico centrale gestito da un raggruppamento di imprese per conto dell'organismo pagatore è ai §§ 8 e 8.5; il rimborso del costo di riproduzione è ricondotto dal Collegio all'art. 25, comma 1, della l. n. 241/1990 (§ 8.6).

APPLICAZIONE

foglio Excel ricognitivo degli accertamenti

Un foglio Excel che è un documento ricognitivo degli accertamenti di cui ad altri atti amministrativi e sul quale si fondano ulteriori provvedimenti non è un mero strumento di lavoro; l'amministrazione che lo ritiene non ostensibile deve chiarirne la ragione.

> «*Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha chiarito per quale ragione considera il menzionato foglio excel non ostensibile, trattandosi non di un mero strumento di lavoro ma bensì di un documento ricognitivo degli accertamenti di cui ad altri atti amministrativi e su cui si fondano ulteriori provvedimenti.*»

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 16 agosto 2025, n. 15557 (R.G. 10346/2024; pres. Alessandro Tomassetti, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Piattaforme di gara e diritti di privativa

NORME RICHIAMATE

Art. 30, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 17

Art. 35, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Accesso agli atti e riservatezza*
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: (omissis) b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 18

Art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 — *Accesso agli atti e riservatezza*
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla proce-

dura di gara.

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 18

Art. 68, comma 1, d.lgs. n. 82/2005

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 20

Art. 69, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

Normativa, testo vigente al 10 settembre 2026. appendice — principio: n. 20

17. Il codice dei contratti pubblici, con l'art. 30, conferma l'impostazione per cui il codice sorgente va considerato atto o documento amministrativo, accessibile ai sensi della l. n. 241/1990 anche se sul software permangono diritti di proprietà intellettuale del privato appaltatore: esprime una chiara preferenza per gli algoritmi open source, assicura in ogni caso la disponibilità del codice sorgente e, nei casi di decisione algoritmica, esige che la motivazione richiami il codice sorgente e il modello matematico impiegati, salva la possibilità per l'interessato di esercitare l'accesso documentale a tali documenti e anche al data set; in questi casi mostra un deciso *favor* per l'accesso difensivo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, ancorché coperta da brevetto.

Norma richiamata: art. 30, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 36/2023

> «*La pronunce giurisprudenziali richiamate dalla parte appellante muovono, infatti, dal presupposto che il codice sorgente sia da considerare «atto amministrativo» o « documento amministrativo » nei cui confronti è dunque necessario accordare il diritto di accesso ai sensi della l. n. 241 del 1990, senza che sia di ostacolo l'eventuale permanenza di diritti di proprietà intellettuale sul software in capo al privato appaltatore. Il recente Codice dei contratti pubblici, con il citato art. 30, conferma questa impostazione, esprimendo una chiara preferenza per gli algoritmi open source rispetto a quelli proprietari e, in ogni caso, assicurando la disponibilità del codice sorgente, prevedendo inoltre che, nei casi di decisione algoritmica, la motivazione del provvedimento finale deve richiamare il codice sorgente e il modello matematico impiegati, salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto d'accesso documentale a tali "documenti" ed anche al data set. In questi casi, l'art. 30 mostra un deciso favor per l'esercizio dell'accesso difensivo rispetto alla tutela della proprietà intellettuale, ancorché coperta da brevetto, evidentemente ritenendo che la mancata conoscenza del codice sorgente impedirebbe infatti la tracciabilità dell'algoritmo, violando il dovere esplicativo minimo previsto dalle raccomandazioni europee.*» (così nel testo: «La pronunce»)

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo riferisce il presupposto delle pronunce invocate dall'appellante e dichiara che l'art. 30 lo conferma; nel caso deciso il Collegio esclude che ricorra una decisione algoritmica (sottosezione 1.2, principio n. 3). La preferenza per gli algoritmi open source e la regola per cui la motivazione richiama il codice sorgente e il modello matematico non si leggono nel testo dell'art. 30: il comma 2, lett. a), riportato nel riquadro, prevede che le stazioni appaltanti assicurino la disponibilità del codice sorgente.

18. L'art. 35, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023 pone, a tutela dei diritti di privativa intellettuale sulle piattaforme digitali utilizzate nelle procedure di gara, un divieto di accesso e di ogni forma di divulgazione, che include il codice sorgente; il divieto può essere superato, nel bilanciamento

dei contrapposti interessi, solamente se il concorrente che chiede l'accesso ne dimostri l'indispensabilità ai fini della difesa in giudizio.

Norme richiamate: art. 35, c. 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023; art. 35, c. 5, d.lgs. n. 36/2023

> «*In altri termini, con l'art. 35, commi 4 e 5, d.lgs 36/2023, il legislatore ha previsto, a tutela dei diritti di privativa intellettuale relativi alle piattaforme digitali utilizzate nelle procedure di gara (qual è quella, nel caso di specie, utilizzata da [impresa]), un divieto di accesso e di ogni forma di divulgazione della stessa, incluso, quindi il suo codice sorgente; tale divieto può essere superato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, solamente se il concorrente che chiede l'accesso ne dimostri l'indispensabilità ai fini della difesa in giudizio.*»

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Le sentenze della sottosezione sull'accesso al codice sorgente del software usato dall'amministrazione (TAR Lazio, Sezione III bis, nn. 3742/2017, 3769/2017, 7370/2020 e 7526/2020; Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 30/2020) precedono il d.lgs. n. 36/2023; la n. 4857/2025 applica l'art. 35, commi 4 e 5, alle piattaforme digitali di gara coperte da privativa.

19. L'indispensabilità cui il codice dei contratti pubblici subordina l'accesso alle piattaforme digitali coperte da privativa si intende come insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti; la semplice volontà di verificare e sondare non legittima un accesso meramente esplorativo alle informazioni riservate, perché difetta la comprova della specifica e concreta indispensabilità ai fini difensivi.

> «*La nozione di "indispensabilità", cui il codice appalti subordina l'accesso nell'ipotesi sopra descritta, deve essere declinata nel senso di insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti. La semplice volontà di verificare e sondare (come è nel caso di specie) non legittima un accesso "meramente esplorativo" alle informazioni riservate, in quanto difetterebbe la comprova della specifica e concreta indispensabilità ai fini difensivi.*»

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Fra parentesi, nel passo, il Collegio riferisce al caso deciso la semplice volontà di verificare e sondare.

20. Quando la pubblica amministrazione si avvale, per ragioni tecniche ed economiche, di soluzioni software di tipo proprietario, lasciando al privato appaltatore i diritti di proprietà intellettuale e acquisendo solamente la facoltà d'uso, il privato conserva i diritti esclusivi anche sul codice sorgente e, dunque, la facoltà di negare l'accesso a terzi per la tutela dei segreti industriali.

Norme richiamate: art. 68, c. 1, d.lgs. n. 82/2005; art. 69, c. 2, d.lgs. n. 82/2005

> «*Gli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) prevedono una certa discrezionalità nell'acquisizione della soluzione più adeguata tra quelle disponibili sul mercato, sia essa open source o di tipo proprietario. In particolare, per le esigenze di riuso del software da parte di altre pubbliche amministrazioni (ma diremmo qui anche per le esigenze di trasparenza), si prevede che la p.a. committente acquisisca, quando possibile, la titolarità dei programmi informatici sviluppati per essa, a meno che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico (art. 69, comma 2, CAD). In alternativa, la p.a. può decidere di avvalersi, per ragioni tecniche ed economiche, di soluzioni di tipo proprietario, lasciando in capo al privato appaltatore i diritti di proprietà intellettuale sul software, acquisendo solamente la facoltà d'uso, secondo il business model individuato nella procedura di acquisizione, nell'ambito della quale, attraverso il bando e il contratto, vengono chiariti i diritti e gli obblighi dell'appaltatore e del committente. In tale ultimo caso il privato conserva i diritti esclusivi anche sul codice sorgente e, dunque, le facoltà di negare l'accesso a terzi per la tutela dei segreti industriali.*»

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo dà conto anche della regola dell'acquisizione, quando possibile, della titolarità dei programmi sviluppati per la p.a. (art. 69, comma 2, CAD) e aggiunge, fra parentesi, «*le esigenze di trasparenza*». Il Collegio svolge il punto per respingere l'argomento del conflitto di interessi del gestore della piattaforma.

APPLICAZIONE

file di log asseritamente modificabili e indispensabilità dell'accesso

Non dimostra l'indispensabilità dell'accesso al codice sorgente il concorrente che si limita ad affermare che i file di log forniti sono modificabili, senza comprovare le ragioni tecniche per cui non sarebbe idonea la disamina, da parte di un proprio consulente, dei file in estensione originale conservati sui server della stazione appaltante e del gestore, né fornire un principio di prova del malfunzionamento.

> *«Al riguardo, come in precedenza esposto, la parte appellante si è limitata ad affermare che i files di log trasmessi dalla stazione appaltante in sede di richiesta di accesso sarebbero stati forniti in una versione modificabile e, quindi, privi di valore probatorio. Essa non ha, tuttavia, comprovato le ragioni tecniche in base alle quali non sarebbe idonea, ai fini dell'accertamento tecnico in questione, un'eventuale disamina da parte di un proprio consulente dei predetti files in estensione originale, conservati sui server della stazione appaltante e di [impresa]. La società appellante non ha fornito neppure un principio di prova in ordine ad un malfunzionamento della piattaforma, non avendo, peraltro, nemmeno contestato specificamente, al di là delle generiche e già ritenute non condivisibili affermazioni in ordine alla loro modificabilità, il report tecnico fornito dalla stazione appaltante.»*

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Controinteressati e accesso civico generalizzato

NORME RICHIAMATE

Art. 3, comma 1, d.P.R. n. 184/2006

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 23

Art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 33/2013

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 25

Art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 25

21. Nel giudizio sull'accesso, l'ideatore di un algoritmo oggetto dell'istanza va qualificato in via pregiudiziale, a prescindere dal merito della controversia, parte controinteressata all'ostensione, perché in caso di esibizione può vedere compromesso il diritto a mantenere segreta la regola tecnica in cui si sostanzia la propria creazione.

> *«Pertanto, a prescindere dal merito della controversia -e, quindi, dalla possibilità sia di qualificare l'algoritmo quale documento amministrativo suscettibile di accesso, sia di accordare prevalenza alle esigenze di trasparenza ammini-*

> *strativa rispetto a quelle di riservatezza della parte controinteressata-, emerge, in via pregiudiziale, la necessità di qualificare l'ideatore di un algoritmo oggetto di istanza di accesso come parte controinteressata all'ostensione, potendo questi, in caso di esibizione, vedere compromesso il diritto a mantenere segreta la regola tecnica in cui si sostanzia la propria creazione.*» (§ 2)

Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30 (R.G. 5762/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Francesco De Luca) — testo sul portale — indice

22. Le modalità di gestione della prova concorsuale sono irrilevanti ai fini dell'individuazione di posizioni di controinteresse, che si valutano in ragione di ciò che forma oggetto dell'istanza di accesso; l'afferenza del documento ad attività direttamente gestita dall'amministrazione rileva invece per verificare se si sia in presenza di un documento amministrativo accessibile; possono sussistere controinteressati anche qualora il documento sia impiegato in attività direttamente gestite dall'amministrazione.

> «*Quanto alle modalità di gestione della prova concorsuale, esse sono irrilevanti ai fini dell'individuazione di posizioni di controinteresse: la presenza di parti controinteressate deve valutarsi in ragione di quanto forma oggetto dell'istanza di accesso, mentre l'afferenza o meno del documento richiesto ad attività direttamente gestita dall'Amministrazione costituisce un profilo da esaminare per verificare se si sia in presenza di un documento amministrativo accessibile (arg. ex art. 22, comma 2, lett. d), L. n. 241/90). Pertanto, la circostanza per cui nella specie il Ministero appellante abbia direttamente gestito la prova scritta a svolgimento "computerizzato" – attraverso l'uso di un programma, avente come codice sorgente l'algoritmo rilevante nel presente giudizio – non influisce sulla necessità di ricercare sulla base del documento oggetto di accesso la sussistenza di eventuali parti controinteressate, ben potendo sussistere controinteressati anche qualora il documento sia impiegato nell'ambito di attività direttamente gestite dall'Amministrazione.*» (§ 2)

Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30 (R.G. 5762/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Francesco De Luca) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo richiama «*art. 22, comma 2, lett. d), L. n. 241/90*»: nella copia ufficiale la lettera d), con la definizione di documento amministrativo, sta nel comma 1 dell'art. 22.

23. In applicazione dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso per l'accesso non può essere dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato quando l'amministrazione, nel procedimento, non abbia consentito la partecipazione dei soggetti che avrebbero potuto subire un pregiudizio dall'accoglimento dell'istanza: il giudice, ove ravvisi posizioni di controinteresse, deve imporre la notifica del ricorso di primo grado per integrare il contraddittorio.

Norma richiamata: art. 3, c. 1, d.P.R. n. 184/2006

> «*Come osservato supra, alla stregua di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso, per mancata notifica al controinteressato, quando l'Amministrazione non abbia consentito, in sede procedimentale, la partecipazione di altri soggetti che avrebbero potuto subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso e che avrebbero conseguentemente acquisito la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego: il giudice adito è, dunque, in tali ipotesi -ove ravvisi posizioni di controinteresse - tenuto a imporre la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata, ai fini dell'integrazione del contraddittorio processuale.*» (§ 3)

Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30 (R.G. 5762/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Francesco De Luca) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel § 1 il Collegio dichiara di dare continuità a un indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che riporta in forma di elenco.

24. Un meccanismo fondato su un algoritmo, privo di atti espressi, genera un problema di corretta individuazione dei controinteressati: chi ricorre non è posto in condizione di individuare

compiutamente i concorrenti avvantaggiati dalla procedura, che sarebbero pregiudicati dal suo annullamento giurisdizionale.

> «*Va altresì considerato che un simile meccanismo fondato su di un algoritmo genera anche un problema di corretta individuazione dei soggetti controinteressati, ossia degli altri docenti che hanno presentato domanda di partecipazione della procedura di mobilità, che risulterebbero pregiudicati dall'accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della stessa. Invero, atteso che tutto il meccanismo è orfano di atti espressi, non si riesce a individuare i soggetti concorrenti che siano stati avvantaggiati dall'esito conclusivo della procedura informaticamente preimpostata, percepita come ingiusta e lesiva dal ricorrente, che, tuttavia oltre a non poter comprendere gli elementi motivazionali e a conoscere gli atti rilevanti ai quali avrebbe interesse ad accedere non è posto nemmeno in condizione di individuare compiutamente i soggetti che sono stati agevolati o avvantaggiati dalla procedura e che sarebbero dunque pregiudicati dal suo annullamento giurisdizionale.*» (§ 5.4)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — testo sul portale — indice

25. Il pregiudizio agli interessi considerati dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 deve essere concreto, nel senso che deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio: l'amministrazione non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma deve indicare chiaramente quale tra gli interessi elencati viene pregiudicato e valutare se il pregiudizio concreto prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta.

Norme richiamate: art. 5-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013; art. 5-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

> «*Peraltro il pregiudizio agli interessi considerati dall'art. 5 bis, commi 1 e 2, deve essere concreto nel senso che deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio. L'Amministrazione, in altre parole, non può limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma deve indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5 bis, co. 1 e 2 – viene pregiudicato e valutare se il pregiudizio concreto prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta.*» (§ 9.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 1° luglio 2026, n. 11961 (R.G. 4289/2026; pres. Rosa Perna, est. Francesco Vergine) — testo sul portale — indice

26. L'istanza di accesso civico generalizzato deve riguardare documenti già esistenti e non può avere ad oggetto dati e informazioni tali da imporre all'amministrazione un'attività di elaborazione onerosa ed estranea all'istituto dell'accesso ai documenti e all'accesso civico generalizzato.

> «*Inoltre l'istanza di accesso deve riguardare documenti già esistenti, non dovendo avere ad oggetto dati e informazioni tali da imporre all'Amministrazione un'attività di elaborazione onerosa ed estranea all'istituto dell'accesso ai documenti ed altresì all'accesso civico "generalizzato" (cfr. Cons. Stato, sentenza 24 luglio 2024 n. 6707).*» (§ 8)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 1° luglio 2026, n. 11961 (R.G. 4289/2026; pres. Rosa Perna, est. Francesco Vergine) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

algoritmo di cui è titolare il Cineca

L'algoritmo di cui è titolare il Cineca, che ha sviluppato il software della prova, è una «*sequenza ordinata di operazioni di calcolo*»: una regola tecnica, frutto dell'attività creativa del programmatore, non nota né facilmente accessibile agli esperti, protetta dal titolare e suscettibile di valutazione economica.

> «*Ne deriva che l'istanza di accesso per cui è controversia ha ad oggetto un algoritmo di cui è titolare il Cineca, ovverossia, come già precisato dalla Sezione (sentenza n. 2270/19), una " sequenza ordinata di operazioni di calcolo " attraverso cui opera il programma: si è, quindi, in presenza di una regola tecnica, frutto*

> *dell'attività creativa del programmatore, non nota e comunque non facilmente accessibile agli esperti ed agli operatori del settore, protetta dal suo titolare e suscettibile di valutazione economica.*» (§ 2)

Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30 (R.G. 5762/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Francesco De Luca) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

titolare dell'algoritmo non evocato in primo grado

L'omessa evocazione in primo grado del titolare dell'algoritmo, non individuato come controinteressato nel procedimento, integra il vizio di mancata integrazione del contraddittorio, con annullamento della sentenza e rimessione della causa al primo giudice e assorbimento delle censure di merito.

> «*Pertanto, il vizio denunciato dal Miur e dal Cineca con il primo motivo di impugnazione dei rispettivi atti (di appello e di opposizione di interzo, valevole altresì come intervento nel presente processo) configura il vizio di mancata integrazione del contraddittorio ex art. 105, comma 1, c.p.a., suscettibile di determinare l'annullamento della sentenza gravata e la rimessione della causa al primo giudice -con assorbimento delle altre censure, riguardanti il merito della vertenza- in maniera che il processo possa celebrarsi, fin dal primo grado di giudizio, nel contraddittorio (altresì) con il Cineca.*» (§ 3) (così nel testo: «interzo»)

Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30 (R.G. 5762/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Francesco De Luca) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

qualità delle immagini della banca dati di un sistema di riconoscimento facciale

Non è logico negare l'accesso alle informazioni sulla qualità delle immagini del database di riferimento di un sistema di riconoscimento facciale sul rilievo che esse rivelerebbero, in modo pregiudizievole per la sicurezza, il livello di affidabilità del patrimonio informativo anagrafico-biometrico.

> «*Ritiene inoltre il Collegio che in effetti non risulta logico negare l'accesso sul rilievo che le informazioni richieste rivelerebbero, in modo pregiudizievole per la sicurezza, il livello di affidabilità del patrimonio informativo anagrafico-biometrico.*» (§ 9.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 1° luglio 2026, n. 11961 (R.G. 4289/2026; pres. Rosa Perna, est. Francesco Vergine) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

richieste sul sistema di riconoscimento facciale e sicurezza pubblica

Per le richieste sul sistema S.A.R.I. Enterprise, fra le quali la richiesta n. 1 sul coinvolgimento umano, il diniego è correttamente opposto quando l'accesso comporterebbe un pregiudizio concreto all'ordine e alla sicurezza pubblica, anche per la conoscibilità di informazioni attinenti ai mezzi strumentali alle tecniche investigative, o richiederebbe la creazione di nuova documentazione o l'elaborazione di dati non già formati e detenuti dall'amministrazione.

> «*Per una parte delle richieste (ad es. la richiesta n. 1 - quesiti dal n.1a n.7) l'Amministrazione ha risposto che "non è possibile divulgare le informazioni richieste, al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse pubblico inerente all'ordine ed alla sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 5bis comma 1, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Tale pregiudizio può derivare, infatti, anche dalla conoscibilità di documenti, dati o informazioni attinenti alle strutture, ai mezzi, alle dotazioni, al personale ed alle azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riguardo alle tecniche investigative". La risposta appare esaustiva e conforme al quadro normativo. Il diniego*

> *è stato correttamente opposto in casi in cui l'accesso avrebbe comportato un pregiudizio concreto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n.33/2013, ovvero avrebbe richiesto la creazione di nuova documentazione o la elaborazione di dati non già formati e detenuti dall'Amministrazione.*» (§ 8)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 1° luglio 2026, n. 11961 (R.G. 4289/2026; pres. Rosa Perna, est. Francesco Vergine) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

TAR Lazio, Roma, Sezione III bis: sull'accesso all'algoritmo e al codice sorgente si pronunciano la n. 3742/2017 (con la n. 3769/2017, sulla medesima questione), la n. 7370/2020 (con la n. 7526/2020, sulla medesima questione) e l'ordinanza collegiale n. 15202/2025; la n. 8334/2026 riporta il precedente della Sezione.

Soglia degli orientamenti raggiunta con decisioni del 2017, del 2020 e del 2025.

4

Non esclusività e riserva di umanità

4.1 Imputabilità della decisione e intervento umano

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 8472, 8473 e 8474 del 13 dicembre 2019 (Sezione VI; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte), sugli appelli del Ministero contro le sentenze del TAR Lazio nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018 relative alla mobilità dei docenti disposta con l'o.m. n. 241/2016. Confronto frase per frase: 133 frasi coincidenti su 155 e 154 (86%) per ciascuna delle altre due; le varianti riguardano epigrafe, difensori, numero della sentenza appellata, posizioni processuali di alcuni appellati e grafie minori.

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere

NORME RICHIAMATE

Art. 24, Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 10

Art. 97, Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 10

Art. 111, comma 1, Cost.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 10

Art. 111, comma 2, Cost.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 10

Art. 30, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: (omissis) b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;

Normativa, testo vigente al 10 luglio 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 8

Art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 17 novembre 2025) — *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Avviso. *Il comma è stato modificato dopo i fatti: nel testo vigente al 20 dicembre 2025 il termine è di quindici giorni; il d.lgs. 16 aprile 2026, n. 83, applicabile dal 22 maggio 2026, vi ha aggiunto un periodo.*

Normativa, testo vigente al 17 novembre 2025, data dei fatti indicata dalla sentenza. appendice — principio: n. 9

Art. 9, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 103/2024

2. Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i principi di: (omissis) b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679;

Normativa, testo vigente al 9 luglio 2026. appendice — principio: n. 12

Art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principi: n. 2, n. 3

1. Sul versante della verifica degli esiti e dell'imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti, a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, e dell'individuazione del soggetto responsabile, nell'interesse della stessa amministrazione e dei soggetti incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo.

> «*Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell'imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell'interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall'azione amministrativa affidata all'algoritmo.*» (§ 14.1)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 10.3) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

2. Poiché l'art. 22, paragrafo 1, del regolamento europeo 2016/679 riconosce il diritto di non essere sottoposti a decisioni automatizzate prive di coinvolgimento umano che producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo, occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo.

Norma richiamata: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> «*In tale contesto, lo stesso Regolamento predetto affianca alle garanzie conoscitive assicurate attraverso l'informativa e il diritto di accesso, un espresso limite allo svolgimento di processi decisionali interamente automatizzati.*

> *L'articolo 22, paragrafo 1, riconosce alla persona il diritto di non essere sottoposta a decisioni automatizzate prive di un coinvolgimento umano e che, allo stesso tempo, producano effetti giuridici o incidano in modo analogo sull'individuo. Quindi occorre sempre l'individuazione di un centro di imputazione e di responsabilità, che sia in grado di verificare la legittimità e logicità della decisione dettata dall'algoritmo.*» (§ 14.2)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 10.4) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

3. Per il principio di non esclusività della decisione algoritmica, quando una decisione automatizzata «produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona», questa ha diritto a che la decisione non sia basata unicamente sul processo automatizzato, secondo l'art. 22 del regolamento europeo 2016/679: deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Norma richiamata: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> «*Nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.*» (§ 15.2)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 11.2) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

4. Il principio dell'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, definito principio di non esclusività della decisione algoritmica, impone la revisione da parte dell'elemento umano degli esiti dell'applicazione dell'algoritmo.

> «*Il secondo dei riferiti principi, in particolare, è definito principio di non esclusività della decisione algoritmica ed impone la revisione da parte dell'elemento umano degli esiti della sua applicazione.*» (§ 6.2)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1299 (R.G. 2026/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Il secondo dei riferiti principi, in particolare, è definito principio di non esclusività della decisione algoritmica ed impone la revisione da parte dell'elemento umano degli esiti della sua applicazione.*» (§ 7.2)
>
> T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1300 (R.G. 1967/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nella frase successiva il Collegio riporta fra virgolette un precedente del Consiglio di Stato sul contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (modello human in the loop).

5. Quando il software impiegato si limita al rilievo delle somiglianze testuali e non garantisce una compiuta valutazione e comparazione delle idee progettuali, il principio di non esclusività della decisione algoritmica va applicato in modo ancor più rigoroso: è indispensabile che nel processo valutativo si inserisca, a valle del risultato algoritmico, il contributo umano, per verificare l'output e l'effettiva identità fra i progetti ritenuti identici dal software.

> «*Se così è, le rilevate peculiarità (ed i limiti di analisi) del software " Compilatio " avrebbero chiaramente imposto, nella vicenda in esame, una applicazione ancor più rigorosa del principio di non esclusività della decisione algorit-*

> *mica. Detto altrimenti, non garantendo il predetto software una compiuta valutazione e comparazione delle " idee progettuali " dei diversi elaborati presentati dai concorrenti, limitandosi esso al mero rilievo delle somiglianze testuali, era indispensabile che, nel processo valutativo, si inserisse, a valle del risultato algoritmico, il contributo umano (human in the loop), per verificare l'output e la effettiva identità fra i progetti ritenuti identici dal software.*» (§ 6.5)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1299 (R.G. 2026/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Se così è, le rilevate peculiarità (ed i limiti di analisi) del software " Compilatio " avrebbero chiaramente imposto, nella vicenda in esame, una applicazione ancor più rigorosa del principio di non esclusività della decisione algoritmica. Detto altrimenti, non garantendo il predetto software una compiuta valutazione e comparazione delle " idee progettuali " dei diversi elaborati presentati dai concorrenti, limitandosi esso al mero rilievo delle somiglianze testuali, era indispensabile che, nel processo valutativo, si inserisse, a valle del risultato algoritmico, il contributo umano (human in the loop), per verificare l'output e la effettiva identità fra i progetti ritenuti identici dal software.*» (§ 7.6)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1300 (R.G. 1967/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

6. Il principio di autoresponsabilità del candidato, attenuato nelle procedure non automatizzate quando sussistono sufficienti elementi addotti nella domanda di partecipazione a comprova del requisito, è attenuato secondo identica regola nelle procedure algoritmiche, in virtù del principio della riserva di umanità o human oversight.

> «*Come già visto, difatti, il principio di autoresponsabilità del candidato è attenuato nelle procedure non automatizzate qualora sussistano sufficienti elementi addotti dallo stesso nell'ambito della domanda di partecipazione a comprova del requisito, ne consegue che identica regola deve valere nelle procedure algoritmiche in virtù del principio della riserva di umanità o human oversight .*» (§ 9)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La regola delle procedure non automatizzate è al § 7: l'indicazione di un requisito in una parte «*erronea*» del modulo non preclude di per sé la valutazione dello stesso ai fini concorsuali.

7. L'algoritmo, ove utilizzato dall'amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali.

> «*A tali fonti si affianca un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui l'algoritmo, ove utilizzato dall'Amministrazione, costituisce un atto amministrativo informatico e non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale a un sistema automatico, soprattutto nei procedimenti caratterizzati da profili valutativi o discrezionali.*» (§ 8)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio presenta la regola come orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e, nel periodo successivo, la riferisce al Consiglio di Stato.

8. Affinché possa essere riconosciuto spessore provvedimentale a una manifestazione di attività automatizzata è necessario che esista evidenza dell'intervento di una persona fisica che è con l'ente in rapporto di immedesimazione organica che ne ratifichi l'operato, appropriandosene ed esprimendo in tal modo una chiara volontà procedimentale.

Norma richiamata: art. 30, c. 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023

> «*Affinché possa essere riconosciuto spessore provvedimentale ad una manifestazione di attività automatizzata è necessario che esista evidenza dell'intervento di una persona fisica che è con l'ente in rapporto di immedesimazione*

> *organica che ne ratifichi l'operato, appropriandosene ed esprimendo, in tal modo, una chiara volontà procedimentale.*» (§ 11.1.4)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 4 giugno 2026, n. 10366 (R.G. 1792/2026; pres. Daniele Dongiovanni, est. Dario Aragno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio lo afferma subito dopo aver riportato l'art. 30, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 sul principio di non esclusività della decisione algoritmica (§ 11.1.4); il passo comincia a metà del periodo perché la parte precedente riporta la disposizione con un'omissione.

9. L'automatismo del sistema informatico, seppur funzionale alla gestione dei flussi massivi, non può precludere all'amministrazione la doverosa valutazione delle circostanze reali comunicate tempestivamente attraverso canali ufficiali alternativi; ricevuta la comunicazione che attesta la persistenza dell'interesse, l'amministrazione deve, in applicazione dei principi di leale collaborazione e di soccorso istruttorio, intervenire sulla procedura informatica per validare la conferma o rimettere in termini la parte.

Norma richiamata: art. 22, c. 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 (testo vigente al 17 novembre 2025)

> «*Ritenuto che l'automatismo del sistema informatico, seppur funzionale alla gestione dei flussi massivi, non può precludere all'Amministrazione la doverosa valutazione delle circostanze reali, peraltro comunicata tempestivamente attraverso canali ufficiali alternativi, e che quindi, ricevuta la comunicazione PEC che attestava la persistenza dell'interesse, la P.A. avrebbe dovuto, in applicazione dei principi di leale collaborazione e di soccorso istruttorio, intervenire sulla procedura informatica per validare la conferma o rimettere in termini la parte;*»

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 dicembre 2025, n. 1466 (R.G. 1849/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, la conferma della volontà di assumere, non caricata sul portale per difficoltà di accesso nell'ultimo giorno utile, era stata inviata per PEC alla Prefettura e all'Ambasciata lo stesso giorno, prima dell'atto di rifiuto.

10. Nel procedimento cautelare abbreviato senza contraddittorio, la compressione iniziale del diritto del prestatore è bilanciata, a monte, dalla rigorosa verifica di conformità e completezza delle segnalazioni e, a valle, dal reclamo, capace di attivare il pieno contraddittorio differito; il recupero delle garanzie difensive nella fase eventuale di reclamo è compatibile con le garanzie del giusto procedimento amministrativo; l'inversione dell'onere di attivazione del contraddittorio, rimessa al soggetto inciso dalla misura, risponde al buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost., non essendo realisticamente esigibile un controllo analitico, diffuso e contestuale su una pluralità elevata di segnalazioni.

Norme richiamate: art. 24, Cost.; art. 97, Cost.; art. 111, c. 1, Cost.; art. 111, c. 2, Cost.

> «*La compressione iniziale del diritto del provider è tuttavia bilanciata, a monte, dalla rigorosa verifica di conformità e completezza delle segnalazioni operata da AGCOM secondo le misure di cui al comma 4-sexies e, a valle, dal richiamato rimedio del reclamo, capace di attivare il pieno contraddittorio differito. La tecnica normativa adottata - fondata sul "recupero" delle garanzie difensive nella fase eventuale di reclamo al provvedimento pronunciato inaudita altera parte - si inscrive in un paradigma ormai consolidato e da tempo ritenuto dalla Corte costituzionale compatibile con i principi costituzionali del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Corte cost., sentt. n. 74 del 2022 e n. 245 del 2020; ord. n. 291 del 2005, n. 352 del 2003 e n. 8 del 2003), e dunque, a maggior ragione, con le meno intense e più flessibili garanzie del giusto procedimento amministrativo. Il sistema si fonda, in particolare, su un meccanismo di inversione dell'onere di attivazione del contraddittorio, coerente con la struttura stessa del fenomeno contrastato. L'instaurazione della seconda fase è infatti rimessa al soggetto inciso dalla misura, il quale si trova nella posizione oggettivamente più idonea per valutare la fondatezza delle proprie contestazioni e, dunque, per individuare le segnalazioni effettivamente meritevoli di approfondimento. Tale impostazione risponde altresì a un'esigenza di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., non essendo realisticamente esigibile un controllo analitico, diffuso e contestuale su una pluralità elevata di segnala-*

> *zioni, caratterizzate dalla rapida modificabilità degli identificativi digitali e dall'intrinseca replicabilità delle condotte illecite.*» (§ 5.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*La compressione iniziale del diritto del provider è tuttavia bilanciata, a monte, dalla rigorosa verifica di conformità e completezza delle segnalazioni operata da A.g.com. secondo le misure di cui al comma 4- sexies e, a valle, dal richiamato rimedio del reclamo, capace di attivare il pieno contraddittorio differito. La tecnica normativa adottata - fondata sul "recupero" delle garanzie difensive nella fase eventuale di reclamo al provvedimento pronunciato inaudita altera parte - si inscrive in un paradigma ormai consolidato e da tempo ritenuto dalla Corte costituzionale compatibile con i principi costituzionali del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Corte cost., sentt. n. 74 del 2022 e n. 245 del 2020; ord. n. 291 del 2005, n. 352 del 2003 e n. 8 del 2003), e dunque, a maggior ragione, con le meno intense e più flessibili garanzie del giusto procedimento amministrativo. Il sistema si fonda, in particolare, su un meccanismo di inversione dell'onere di attivazione del contraddittorio, coerente con la struttura stessa del fenomeno contrastato. L'instaurazione della seconda fase è infatti rimessa al soggetto inciso dalla misura, il quale si trova nella posizione oggettivamente più idonea per valutare la fondatezza delle proprie contestazioni e, dunque, per individuare le segnalazioni effettivamente meritevoli di approfondimento. Tale impostazione risponde altresì a un'esigenza di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., non essendo realisticamente esigibile un controllo analitico, diffuso e contestuale su una pluralità elevata di segnalazioni, caratterizzate dalla rapida modificabilità degli identificativi digitali e dall'intrinseca replicabilità delle condotte illecite.*» (§ 6.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202 (R.G. 6086 e 10680/2025; pres. Francesco Mele, est. Giulia La Malfa) — testo sul portale — indice

11. In qualunque sistema gestito su piattaforma informatica soltanto il soggetto gestore ha, entro determinati limiti, l'accesso a tutte le informazioni e la possibilità di intervenire sulle stesse: la dipendenza della commissione dagli operatori del gestore è perciò irrilevante.

> «*Il fatto che la commissione fosse in qualche modo "dipendente" dagli operatori del Cineca se, da una parte, smentisce e non conferma la tesi per cui la commissione potesse accedere agli estremi del candidato già in fase di correzione, dall'altra è (comunque) del tutto irrilevante, tenuto conto che, in qualunque sistema gestito su piattaforma informatica, soltanto il soggetto "gestore" ha, peraltro entro determinati limiti, l'accesso a tutte le informazioni e la possibilità di intervenire sulle stesse.*» (§ 5.1)

Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 (R.G. 5379/2022; pres. Roberto Chieppa, est. Laura Marzano) — testo sul portale — indice

12. L'utilizzo di modelli di analisi che svolgono i controlli in automatico, soprattutto in ordine a elementi che involgono delicati interessi pubblici, quale quello alla tutela della salute della popolazione, deve avvenire in coerenza con il principio di intelligibilità della decisione algoritmica e non deve escludere l'intervento dell'uomo, quanto meno nella fase di verifica della completezza e dell'attendibilità dei dati in base ai quali viene svolta l'analisi finalizzata ad accertare il rispetto dei parametri normativamente prefigurati; il parere radioprotezionistico non può basarsi esclusivamente su una «analisi modellistica».

Norma richiamata: art. 9, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 103/2024

> «*Deve quindi porsi in rilievo che l'utilizzo di modelli di analisi che svolgono i controlli in automatico - soprattutto in ordine ad elementi che involgono delicati interessi pubblici, quale quello alla tutela della salute della popolazione - deve avvenire in coerenza con il principio di intelligibilità della c.d. decisione algoritmica e non deve escludere l'intervento dell'uomo, quanto meno nella fase di verifica della completezza ed attendibilità dei dati in base ai quali viene svolta l'analisi finalizzata ad accertare se siano o meno rispettati i parametri normativamente prefigurati. In altri termini il parere radioprotezionistico non può basarsi esclusivamente su una «analisi modellistica».*» (§ 5)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio ricorda subito dopo, citandola, una pronuncia del Consiglio di Stato sull'ammissibilità della decisione algoritmica anche nei procedimenti caratterizzati da discrezionalità tecnica e richiama l'art. 9,

comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 103/2024 come codificazione del principio di non esclusività.

APPLICAZIONE

esclusione di un progetto basata soltanto sulla valutazione del software

È illegittima l'esclusione di un progetto disposta basandosi esclusivamente sulla valutazione algoritmica.

> «*Di contro, risulta che, come già evidenziato, l'amministrazione si sia esclusivamente basata sulla valutazione algoritmica per la decisione di esclusione del progetto presentato dal Comune ricorrente, decisione che si rivela, pertanto, illegittima.*» (§ 6.5)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1299 (R.G. 2026/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

requisito comunicato in una parte della domanda diversa da quella prevista

La mancata considerazione del requisito posseduto dal candidato, perché il sistema non ne ha rilevato la sussistenza pur comunicata nella domanda in una parte difforme da quella prevista, non è legittima.

> «*Nel caso di specie, pertanto, la mancata considerazione del requisito posseduto dal ricorrente, in quanto il sistema non ha rilevato la relativa sussistenza, nonostante la stessa sia stata comunicata nella domanda, seppure in una parte difforme da quella prevista, non può essere considerata legittima.*» (§ 9)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

decisione algoritmica e riserva di umanità nel capo sulle spese

Nel capo sulle spese il Collegio qualifica il caso come decisione algoritmica o blackbox, che non può sostituire la riserva di umanità dell'amministrazione e poi della giurisdizione.

> «*Ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata e delle peculiarità del sistema informatico di gestione (il nuovo caso della c.d. decisione algoritmica o blackbox , che non può sostituire la riserva di umanità dell'Amministrazione, prima, e della Giurisdizione poi);*»

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 dicembre 2025, n. 1466 (R.G. 1849/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

commissione che fa propria la metodologia della società esterna

Con l'approvazione della nota metodologica della società esterna, recante i parametri di valutazione e il metodo di generazione del risultato, la Commissione ha fatto propria la metodologia di correzione e valutazione.

> «*D'altronde, con l'approvazione della nota metodologica predisposta da [impresa] S.r.l. e recante i due parametri di valutazione (l'uno quali-quantitativo basato sulla misurazione della qualità e completezza nell'esecuzione della prova e l'altro qualitativo basato sulla media tra il livello di efficacia e di frequenza delle competenze stimolate dalla prova) ed il metodo di generazione del risultato della prova (anche mediante puntuale*

> *indicazione del sistema di attribuzione dei punteggi), la Commissione ha fatto propria la metodologia di correzione e valutazione della prova ivi indicata.*» (§ 20.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 11 giugno 2025, n. 11492 (R.G. 5965/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

strumento computazionale su dati soggetti a controllo umano

Il parere reso sulla base di un processo valutativo che si sviluppa mediante uno strumento computazionale che processa dati preliminarmente soggetti a sistematico controllo umano assicura la verifica e la correttezza dei dati utilizzati e immessi, in ossequio al principio di intelligibilità della decisione algoritmica e mediante previsione dell'intervento umano.

> *«L'A.R.P.A.V. ha dato atto che l'attività istruttoria è stata svolta sulla base di un processo valutativo che si sviluppa mediante uno « strumento computazionale che processa dati preliminarmente soggetti a sistematico controllo umano », per cui sono assicurate la verifica e la conseguente correttezza ed esattezza dei dati utilizzati ed immessi, in ossequio al principio di intelligibilità della c.d. decisione algoritmica e mediante previsione dell'intervento umano;»* (§ 4)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 28 maggio 2026, n. 1227 (R.G. 815/2025; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo è il primo dei punti con cui il Tribunale conclude che il secondo motivo non è fondato. Nel nuovo parere l'ARPAV aveva premesso che «*l'attività istruttoria non è frutto di un procedimento automatizzato*»; aveva indicato il software di calcolo impiegato e i dati di progetto soggetti a controllo di completezza e coerenza; aveva esposto i risultati delle simulazioni con mappe e didascalie.

Riserva di umanità e intelligenza artificiale generativa

NORMA RICHIAMATA

Art. 97, Cost.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Normattiva, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 14

13. L'eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell'atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all'organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto.

> *«L'eventuale ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase di elaborazione materiale di un provvedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità dell'atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all'organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto.»* (§ 11)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956 (R.G. 1456/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — testo sul portale — indice

14. Il vincolo posto dall'art. 97 della Costituzione, quale attuazione del principio di riserva di umanità e dell'uomo all'interno del processo decisionale, non si traduce nel sindacare le modalità con cui l'amministrazione, nella fase preparatoria, si sia avvalsa di strumenti di supporto, ma nell'esigere che il discorso giustificativo finale, quale risulta dal provvedimento, sia un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore e non alienato.

Norma richiamata: art. 97, Cost.

> «*Il vincolo posto dall'articolo 97 della Costituzione, quale attuazione del principio di riserva di umanità e dell'uomo all'interno del processo decisionale* (*c.d. human in the loop, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, nn. 2270 e 8472 del 2019*) *non si traduce nel sindacare le modalità con cui l'amministrazione, nella fase preparatoria, si sia avvalsa di* […] *strumenti di supporto, ma nell'esigere che il discorso giustificativo finale, quale risulta dal provvedimento, sia un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore e non alienato.*» (§ 11)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956 (R.G. 1456/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — testo sul portale — indice

15. L'eventuale assistente algoritmico opera in un ruolo servente e non sostitutivo: le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere, che ne assume l'esclusiva paternità e responsabilità; ove l'output recepito risulti inficiato da un errore o da un'allucinazione informatica, l'errore è integralmente ascrivibile all'organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell'atto, e il sindacato del giudice deve appuntarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza, umana o anche digitalmente assistita, dei singoli passaggi.

> «*Si può aggiungere che in questi casi l'eventuale assistente algoritmico opera in un ruolo servente e non sostitutivo: le minute eventualmente prodotte da un sistema generativo devono essere esaminate, emendate e convalidate dal soggetto titolare del potere, che ne assume l'esclusiva paternità e responsabilità. Ove l'output recepito risulti inficiato da un errore o da un'allucinazione informatica, tale errore è integralmente ascrivibile all'organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell'atto, e il sindacato del giudice deve appuntarsi sulla tenuta logico-giuridica della motivazione complessivamente risultante, non sulla provenienza, umana o anche digitalmente assistita, dei singoli passaggi.*» (§ 11)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956 (R.G. 1456/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — testo sul portale — indice

16. Nella regolazione dei servizi resi con strumenti digitali, la riserva di umanità riguarda non solo il controllo degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale, ma comprende il bisogno di ausilio dell'utente umano medio.

> «*In tale prospettiva, l'ormai consolidato concetto condensato nella formula "riserva di umanità" riguarda non solo il controllo degli strumenti digitali e di intelligenza artificiale, comprendendo il bisogno di ausilio dell'utente umano medio.*» (§ 3.7)

Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2026, n. 7354 (R.G. 8708/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nei §§ 3.5-3.6 il Collegio indica fra i parametri della regolazione i principi di non discriminazione tecnologica, trasparenza e imputabilità, «*in specie tramite la garanzia della riserva di umanità*»; ne afferma inoltre l'estensione ai rapporti contrattuali e di utenza svolti in regime di concessione.

17. Il principio della riserva di umanità, che assicura la supervisione umana nelle procedure automatizzate in modo da evitare risultati irragionevoli o contrari alla sostanza della posizione giuridica dei soggetti coinvolti, presuppone a monte la validità delle domande prodotte.

> «*Né coglie nel segno il richiamo, pure operato nel motivo di appello, al principio giuridico della riserva di umanità, che assicura la supervisione umana nelle procedure automatizzate, in modo da evitare risultati irragionevoli o con-*

> *trari alla sostanza della posizione giuridica dei soggetti coinvolti, in quanto ciò presuppone a monte la validità delle domande prodotte, con rimessione poi della scelta finale, nella valutazione dei candidati, all'algoritmo.*» (§ 5.3)

C. App. Bari, sez. lav., 26 maggio 2026, n. 408 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. Nel caso, il docente aveva presentato con l'applicativo ministeriale una domanda priva degli allegati richiesti e non li aveva prodotti nel termine di cinque giorni per il reclamo. Il passo si chiude con le parole «*con rimessione poi della scelta finale, nella valutazione dei candidati, all'algoritmo*», che il principio non riprende.

APPLICAZIONE

riferimenti giurisprudenziali inesistenti nella motivazione

Riferimenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti nella motivazione, anche se di origine generativa, non bastano a travolgere il provvedimento per difetto assoluto di motivazione quando il suo nucleo essenziale è un accertamento di fatto autonomo da quei richiami ed esposto con specificità sufficiente a consentirne la comprensibilità e la verificabilità in giudizio.

> «*Anche a voler ammettere che tale origine sia effettiva, e che uno o più richiami giurisprudenziali risultino inesistenti o comunque non pertinenti, ciò non è sufficiente a travolgere l'intero provvedimento per difetto assoluto di motivazione: la motivazione dell'atto si fonda, nel suo nucleo essenziale, su un accertamento di fatto, relativo alla rappresentazione dello stato dei luoghi e alla consistenza dell'immobile, che è del tutto autonomo da qualsivoglia richiamo a precedenti giurisprudenziali, e che il provvedimento espone con sufficiente specificità da consentirne la piena comprensibilità e la verificabilità in questa sede. L'eventuale erroneità di una citazione di supporto, per quanto non commendevole, non priva l'atto del suo nucleo motivazionale effettivo, né determina l'assenza di motivazione che il ricorrente lamenta.*» (§ 11)

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956 (R.G. 1456/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il ricorrente aveva dedotto, senza fornirne «*alcuna certezza*», l'origine dei richiami inesistenti da un uso distorto dell'IA; il Tribunale esamina il motivo, proposto contro il primo provvedimento, insieme ai motivi aggiunti (§ 10).

APPLICAZIONE

diritto dell'utente di raggiungere un operatore umano

Il regolamento che garantisce all'utente il risultato minimo inderogabile di raggiungere direttamente un operatore umano con una chiamata telefonica è legittimo; il sistema di prenotazione del ricontatto in una fascia oraria successiva nega strutturalmente quel risultato.

> «*Invero, il regolamento nella parte contestata non prescrive modalità organizzative specifiche, ma garantisce un risultato minimo inderogabile: la possibilità per l'utente di raggiungere direttamente, mediante chiamata telefonica a un numero dedicato, un operatore umano. Il sistema che propone* [*impresa*]*, in cui per ampie classi di richiesta l'utente non può parlare immediatamente con un addetto ma deve prenotare un ricontatto per una fascia oraria successiva, nega strutturalmente tale risultato, ponendo in primario* (*quindi non paritario e inadeguato rispetto alle esigenze dell'utenza e le relative sempre più totali esigenze, familiari lavorative, economiche, sociali*)*. Non a caso, l'utente che chiama il numero del call center non ottiene assistenza immediata.*» (§ 7.5) (così nel testo: «ponendo in primario»)

Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2026, n. 7354 (R.G. 8708/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

5

Non discriminazione e qualità dei dati

5.1 Non discriminazione e qualità dei dati in ingresso

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 8472, 8473 e 8474 del 13 dicembre 2019 (Sezione VI; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte), sugli appelli del Ministero contro le sentenze del TAR Lazio nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018 relative alla mobilità dei docenti disposta con l'o.m. n. 241/2016. Confronto frase per frase: 133 frasi coincidenti su 155 e 154 (86%) per ciascuna delle altre due; le varianti riguardano epigrafe, difensori, numero della sentenza appellata, posizioni processuali di alcuni appellati e grafie minori.

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Dati in ingresso ed effetti discriminatori

1. Anche dinanzi a un algoritmo conoscibile e comprensibile, che non costituisca l'unica motivazione della decisione, occorre che esso non assuma carattere discriminatorio: vanno rettificati i dati in «ingresso» per evitare effetti discriminatori nell'output decisionale, operazione che richiede la cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni.

> *«In tale contesto, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l'unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio. In questi casi, come afferma il considerando, occorrerebbe rettificare i dati in "ingresso" per evitare effetti discriminatori nell'output decisionale; operazione questa che richiede evidentemente la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni.»* (§ 15.3)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 11.3) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il Collegio trae il principio di non discriminazione algoritmica dal considerando 71 del regolamento (UE) 2016/679, riportato nel periodo che precede il passo.

APPLICAZIONE

software che rileva somiglianze testuali fra progetti

Un software di comparazione che rileva somiglianze nelle parole e nelle frasi, ma non è in grado di valutare il contesto, la natura tecnica o l'idea originale di un progetto, può dare per identici progetti sostanzialmente differenti nell'idea progettuale.

> *«Deve, peraltro, evidenziarsi che, come risulta dagli atti e documenti di causa, il software "Compilatio" rileva somiglianze nelle parole e nelle frasi utilizzate, ma non è in grado di valutare il contesto, la natura tecnica o l'idea originale insito in un progetto. Due progetti, quindi, potrebbero utilizzare la stessa metodologia*

> *di impostazione e la medesima forma, sì da presentarsi identici, per le parole e le frasi utilizzate, in misura superiore al 50%, eppure essere sostanzialmente differenti nella idea progettuale presentata. Ciò in quanto il software utilizzato dalla Regione si basa su algoritmi che rilevano semplicemente somiglianze testuali, senza comprendere il contesto o la natura tecnica di un formulario.»* (§ 6.4)

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1299 (R.G. 2026/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

meccanismi della piattaforma validati per evitare il sovra-blocco

I meccanismi procedurali della piattaforma validati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (prova forense qualificata, whitelist, verifica automatica della conformità dei dati, finestra di ritiro di 24 ore) depongono per l'idoneità del sistema a evitare il sovra-blocco.

> *«Parimenti apodittica è l'affermazione secondo cui l'inibizione per indirizzi IP anziché per URL esatti sacrificherebbe l'infrastruttura neutrale delle Content Delivery Networks (CDN). Per converso, deve rilevarsi che i rigorosi meccanismi procedurali della piattaforma Piracy Shield , preventivamente validati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), depongono nel senso dell'idoneità del sistema a evitare fenomeni di overblocking . L'attendibilità del sistema poggia, infatti, su un duplice livello di verifica: - la prova forense qualificata: i titolari dei diritti hanno l'onere di caricare sulla piattaforma un compendio probatorio certo che attesti l'attualità della condotta illecita, unitamente a una relazione tecnica sulla metodologia di raccolta del dato, idonea a dimostrare l'univoca destinazione della risorsa alla violazione; - il meccanismo preventivo delle whitelist : la piattaforma è protetta a monte da liste tassative di risorse di rete integre (quali siti istituzionali o nodi infrastrutturali critici degli operatori) che non possono in alcun caso essere oggetto di inibitoria. Il sistema elabora e verifica in automatico la conformità e la completezza dei dati tecnici (FQDN, indirizzi IP) alla luce dei requisiti del Regolamento AGCOM sul diritto d'autore; ove il caricamento presenti anomalie, il dato viene immediatamente scartato. È inoltre prevista una finestra di salvaguardia di 24 ore entro la quale il segnalatore può motivatamente ritirare un'istanza inoltrata per errore.»* (§ 6.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

6

Prova, onere e sindacato del giudice

6.1 Sindacato del giudice e prova della legalità algoritmica

CONFORMI, SULLA MEDESIMA QUESTIONE

nn. 8472, 8473 e 8474 del 13 dicembre 2019 (Sezione VI; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte), sugli appelli del Ministero contro le sentenze del TAR Lazio nn. 9230, 9225 e 9227 del 2018 relative alla mobilità dei docenti disposta con l'o.m. n. 241/2016. Confronto frase per frase: 133 frasi coincidenti su 155 e 154 (86%) per ciascuna delle altre due; le varianti riguardano epigrafe, difensori, numero della sentenza appellata, posizioni processuali di alcuni appellati e grafie minori.

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

Pieno sindacato sulla regola algoritmica e prova della legalità

1. La regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione e al pieno sindacato del giudice amministrativo: l'esigenza è declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità, anche se automatizzate, con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica; la valutazione della legittimità della decisione assunta attraverso una procedura informatica non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sul potere esercitato con modalità tradizionali. La decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti, dalla sua costruzione all'inserimento dei dati, alla loro validità e alla loro gestione, e, in secondo luogo, la logicità e la ragionevolezza della decisione robotizzata, ovvero della regola che governa l'algoritmo.

> *«In secondo luogo, la regola algoritmica deve essere non solo conoscibile in sé, ma anche soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo. La suddetta esigenza risponde infatti all'irrinunciabile necessità di poter sindacare come il potere sia stato concretamente esercitato, ponendosi in ultima analisi come declinazione diretta del diritto di difesa del cittadino, al quale non può essere precluso di conoscere le modalità (anche se automatizzate) con le quali è stata in concreto assunta una decisione destinata a ripercuotersi sulla sua sfera giuridica. Solo in questo modo è possibile svolgere, anche in sede giurisdizionale, una valutazione piena della legittimità della decisione; valutazione che, anche se si è al cospetto di una scelta assunta attraverso una procedura informatica, non può che essere effettiva e di portata analoga a quella che il giudice esercita sull'esercizio del potere con modalità tradizionali. In questo senso, la decisione amministrativa automatizzata impone al giudice di valutare in primo luogo la correttezza del processo informatico in tutte le sue componenti: dalla sua costruzione, all'inserimento dei dati, alla loro validità, alla loro gestione. Da qui, come si è detto, si conferma la necessità di assicurare che quel processo, a livello amministrativo, avvenga in maniera trasparente, attraverso la conoscibilità dei dati immessi e dell'algoritmo medesimo. In secondo luogo, conseguente al primo, il giudice deve poter sindacare la stessa*

> *logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ovvero della "regola" che governa l'algoritmo, di cui si è ampiamente detto.*» (§ 8.4)

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nella stessa sottosezione la regola sulla prova della coincidenza fra legalità e operazioni algoritmiche è ripresa dal giudice del lavoro (principio n. 2).

2. La coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche non può essere postulata dall'amministrazione, ma deve essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, chiarendo quantomeno le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche, se ed in quanto ricostruibili perché dipendenti dall'azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento.

> «*L'amministrazione, nel presente contenzioso, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento.*» (§ 16)

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione (passo coincidente)

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (§ 12) (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

In senso conforme (per relazione: la sentenza riporta il § 16 della n. 8472/2019 e dichiara di condividerlo)

> «*L'amministrazione, nel presente contenzioso, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento". Le argomentazioni offerte dal Consiglio di Stato risultano assolutamente condivise dal Collegio.*»

C. App. Roma, sez. lav., 28 settembre 2020, n. 1750 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

In senso conforme (per relazione: la sentenza riporta il § 16 della n. 8472/2019 e lo applica al caso)

> «*L'amministrazione, nel presente contenzioso, si è limitata a postulare una coincidenza fra la legalità e le operazioni algoritmiche che deve invece essere sempre provata ed illustrata sul piano tecnico, quantomeno chiarendo le circostanze prima citate, ossia le istruzioni impartite e le modalità di funzionamento delle operazioni informatiche se ed in quanto ricostruibili sul piano effettuale perché dipendenti dalla preventiva, eventualmente contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento." Analogamente nel caso che ci occupa l'amministrazione si è limitata a riprodurre la normativa primaria e contrattuale assumendo che la stessa confermerebbe la legittimità del proprio operato.*»

C. App. Roma, sez. lav., 3 marzo 2023, n. 834 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

3. L'annullamento di una procedura governata da un algoritmo per l'uso non intelligibile che l'amministrazione ne ha fatto implica non l'inutilizzabilità dell'algoritmo in sé, ma il divieto di un uso non trasparente e non conforme ai parametri sovranazionali; tolta l'opacità, ne discende al più il solo rifacimento integrale della procedura, non dovuto una volta soddisfatti i ricorrenti, perché l'accoglimento opera nei limiti del loro interesse, e non la *restitutio in integrum* nella sede di provvisoria assegnazione di chi non ha impugnato.

> «*Nella specie, esaminando la portata della decisione di cui si chiede l'estensione a chi rimase inerte, l'annullamento ha implicato, a ben vedere, non già l'inutilizzabilità dell'algoritmo in sé, bensì il divieto di un uso non trasparente e non conforme ai parametri sovranazionali che la P.A. ne fece in concreto —non governando tale strumento e così violando le garanzie procedimentali che la legge appresta ai singoli pure nelle procedure di massa, garanzie che la sentenza ha specificato—, sicché invocare la giurisprudenza di questa Sezione su detto uso non intellegibile dell'intelligenza artificiale non serve ai fini pretesi dall'appellante; – invero, quanto descritto in quegli arresti, tolta*

> *l'opacità dell'algoritmo stesso, determinerebbe al più –anche ponendosi nella prospettiva della stessa appellante– il solo rifacimento integrale della procedura di mobilità (non dovuto, una volta soddisfatti i ricorrenti che avevano lamentato l'incomprensibilità della scelta, essendo l'accoglimento di tale atto da intendersi avvenuto nei limiti dell'interesse degli istanti), non la restitutio in integrum nella di sede di provvisoria assegnazione;»* (così nel testo: «nella di sede»)

Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2021, n. 799 (R.G. 8101/2020; pres. Giancarlo Montedoro, est. Silvestro Maria Russo) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nella stessa sentenza il Collegio dichiara non in discussione quanto la Sezione ha già affermato sull'errore della p.a. che si limiti a postulare la coincidenza tra la legalità e le operazioni algoritmiche, coincidenza che va dimostrata e illustrata sul piano tecnico se contestata in giudizio.

4. Quando si contesta in radice la scelta organizzativa relativa allo svolgimento della procedura di mobilità in forma telematica, in particolare la regola tecnica, l'algoritmo, in base alla quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, in applicazione del criterio del *petitum* sostanziale va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo; soluzione che si impone anche a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, poiché i ricorrenti rimarrebbero altrimenti privati del rimedio dell'annullamento dell'atto generale o normativo che ritengono viziato e che determina l'effetto lesivo del successivo atto meramente attuativo.

> *«Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, si contesta in radice la scelta organizzativa relativa allo svolgimento della procedura di mobilità in forma telematica, ed in particolare la regola tecnica (algoritmo) in base al quale sono stai gestiti i trasferimenti dei docenti; - in applicazione del criterio del petitum sostanziale, va quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia, evidenziandosi che tale soluzione si impone anche a garanzia della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, atteso che i ricorrenti rimarrebbero diversamente privati del rimedio dell'annullamento dell'atto generale o normativo che ritengono viziato e che determina l'effetto lesivo del successivo atto meramente attuativo.»* (così nel testo: «sono stai gestiti»)

Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1206 (R.G. 6883/2020; pres. Sergio De Felice, est. Dario Simeoli) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel capoverso precedente il Collegio distingue le doglianze incentrate su atti di mera gestione di rapporti di lavoro già in essere, come la contestazione delle modalità di applicazione del contratto integrativo nazionale sulla mobilità, o le domande specificamente volte all'accertamento del diritto del singolo docente a un determinato trasferimento, al mantenimento di una sede o all'inserimento in graduatoria.

5. L'esternalizzazione, da parte dell'amministrazione, della procedura concorsuale, che comunque deve riguardare attività meramente materiali, con la doverosa possibilità di una supervisione e di un controllo da parte della stessa amministrazione, non può costituire valida ragione per impedire la ricostruzione documentale della procedura selettiva, presupposto della verifica della sua legittimità, a tutela del diritto di difesa degli interessati.

> *«L'esternalizzazione, da parte di AGID, della procedura concorsuale (che comunque avrebbe dovuto riguardare attività meramente materiali, con la doverosa possibilità di una supervisione ed un controllo da parte della stessa amministrazione), non può evidentemente costituire valida ragione per impedire la ricostruzione documentale* [...] *della procedura selettiva, presupposto della verifica della sua legittimità, a tutela del diritto di difesa degl'interessati.»* (§ 8)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, la procedura era stata gestita da una società terza con una piattaforma in cloud; il codice sorgente del software non è stato consegnato al verificatore nominato in appello.

6. Il giudizio sulla procedura ha ad oggetto la legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione: un'adeguata consapevolezza del rapporto fra mezzo e fine implica che della loro

legittimità e degli oneri connessi risponda l'autorità emanante, quantunque abbia delegato sul piano materiale a terzi attività esecutive; anche l'inadeguato controllo della conservazione, da parte degli incaricati esterni, della documentazione informatica concorsuale concorre a riscontrare i profili di illegittimità dell'attività dell'amministrazione.

> «*Come pure va disattesa la deduzione, sviluppata in sede di discussione orale dalla difesa del controinteressato, secondo la quale al presente giudizio è rimasta estranea la società incaricata da AGID di gestire la procedura selettiva: il giudizio ha infatti ad oggetto la legittimità di provvedimenti amministrativi adottati da AGID, e una adeguata consapevolezza del rapporto fra mezzo e fine, rimarcata dalla giurisprudenza sopra richiamata, implica che della legittimità degli stessi – e degli oneri connessi risponda l'autorità emanante, quantunque abbia delegato sul piano materiale a terzi attività esecutive* (*semmai l'osservazione in esame rafforza la conclusione per cui anche l'inadeguato controllo della conservazione, da parte degli incaricati esterni, della documentazione informatica concorsuale concorre comunque a riscontrare i profili di illegittimità dell'attività di AGID dedotti dal ricorrente*).» (§ 10)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La deduzione disattesa era quella del controinteressato, secondo cui al giudizio era rimasta estranea la società incaricata dall'AgID di gestire la procedura selettiva.

7. L'espletamento di una compiuta istruttoria deve emergere dall'atto amministrativo e, in particolare, dalla relativa motivazione, che deve esporre in modo completo l'operato del soggetto titolare del potere e le ragioni che hanno determinato la decisione adottata; in mancanza si configura l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

> «*Si configura, quindi, il denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l'espletamento di una compiuta istruttoria deve emergere dall'atto amministrativo e, in particolare, dalla relativa motivazione, che deve esporre in modo completo l'operato del soggetto titolare del potere e le ragioni che hanno determinato la decisione adottata. Invece dall'impugnato parere radioprotezionistico non emerge se e come l'A.R.P.A.V. - che non si è neppure costituita in giudizio per difendere il proprio operato - abbia esercitato i poteri di controllo di sua competenza.*» (§ 5)

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, il parere radioprotezionistico, reso mediante «*analisi modellistica*» sui dati immessi dai gestori nella banca dati dell'Agenzia, non descriveva né indicava le attività di verifica dei dati e di controllo dei risultati dell'analisi; l'ARPAV non si era costituita in giudizio.

8. La formulazione e l'individuazione delle risposte a quesiti di tipo situazionale, del cui genere fa parte la prova «in basket», è riservata alla discrezionalità tecnica della commissione di concorso; il sindacato del giudice è limitato a profili di macroscopica illogicità ed irragionevolezza.

> «*Quanto al contenuto della prova qui in rilievo ed alle risposte possibili con previsione del relativo punteggio attribuibile, deve rilevarsi che la formulazione e la individuazione delle risposte relative a quesiti del tipo situazionale, del cui più ampio genus fa comunque parte la prova "in basket", è riservata alla sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di concorso e rispetto alle stesse questo giudice ha un sindacato limitato a profili di macroscopica illogicità ed irragionevolezza.*» (§ 24)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 11 giugno 2025, n. 11492 (R.G. 5965/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — testo sul portale — indice

9. Il ricorso della parte a un programma di intelligenza artificiale per ricorreggere le prove finisce per proporre la sostituzione del giudizio tecnico e opinabile riservato al docente con quello reso da un sistema automatizzato, privo di qualsivoglia investitura valutativa, in contrasto con il principio secondo cui la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della fun-

zione docente: non può attribuirsi a un sistema di intelligenza artificiale generativa il ruolo di «docente valutatore», tanto più che tali sistemi sono notoriamente esposti ad errori, anche grossolani. L'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale potrebbe al più, in astratto, risultare utile quale strumento di raffronto, per segnalare eventuali sviste o sintomi di sviamento nell'applicazione delle griglie di valutazione, ma in ogni caso non esime la parte ricorrente dall'onere di allegare e comprovare puntualmente gli specifici errori in cui sarebbero incorsi i docenti nella valutazione delle singole prove, onere che non può ritenersi assolto attraverso la mera contrapposizione di un diverso ed alternativo giudizio automatizzato.

> «*In primo luogo, il ricorso a tale strumento finisce per proporre la sostituzione del giudizio tecnico e opinabile riservato al docente con quello reso da un sistema automatizzato, privo di qualsivoglia investitura valutativa, in contrasto con il principio secondo cui "la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale" (art. 1 d.p.r. n. 122/2009). Non può dunque attribuirsi ad un sistema di intelligenza artificiale generativa il ruolo di "docente valutatore", tanto più che tali sistemi sono notoriamente esposti ad errori, anche grossolani, al punto che gli stessi fornitori di tali servizi raccomandano di sottoporre i risultati generati alla verifica "umana". 13.5.- Al più, l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale potrebbe in astratto risultare utile quale strumento di raffronto, per segnalare eventuali sviste o sintomi di sviamento nell'applicazione delle griglie di valutazione, ma in ogni caso esso non esime la parte ricorrente dall'onere di allegare e comprovare puntualmente gli specifici errori in cui sarebbero incorsi i docenti nella valutazione delle singole prove, non potendo tale onere ritenersi assolto attraverso la mera contrapposizione di un diverso ed alternativo giudizio automatizzato.*» (§ 13.4)

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 1° ottobre 2026, n. 1309 (R.G. 698/2026; pres. Mauro Pedron, est. Beatrice Rizzo) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo comprende i §§ 13.4 e 13.5. «*Tale strumento*» è la correzione elaborata mediante un programma di intelligenza artificiale, di cui al § 13.3. Il Collegio scrive «*in contrasto con il principio secondo cui "la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale" (art. 1 d.p.r. n. 122/2009)*». Le parole fra virgolette interne sono parole del primo periodo del comma 2 dell'art. 1 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, nel testo vigente al 1° ottobre 2025 (Normattiva, multivigenza). L'art. 26, comma 6, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 dispone: «*Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia: a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122*» (testo vigente al 9 giugno 2026). L'art. 1 del d.P.R. n. 122/2009 è stato poi sostituito: nel testo vigente al 9 giugno 2026, data del verbale del consiglio di classe impugnato, ha un comma unico, che non contiene quelle parole.

10. In forza del principio dell'onere della prova, spetta alla parte che deduce il malfunzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni poste a fondamento del provvedimento fornire tempestivamente almeno un principio di prova; la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di ricerca della prova, né può essere invocata per supplire all'inerzia probatoria della parte o per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi che la parte avrebbe dovuto allegare e dimostrare.

> «*In forza del principio dell'onere della prova, spettava a [impresa] fornire tempestivamente almeno un principio di prova a supporto del dedotto malfunzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni poste a fondamento della delibera impugnata. La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di ricerca della prova, né può essere invocata per supplire all'inerzia probatoria della parte o per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi che la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare.*» (§ 5.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*In forza del principio dell'onere della prova, spettava a [impresa] fornire tempestivamente almeno un principio di prova a supporto del dedotto malfunzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni poste a fondamento della delibera impugnata. La consulenza tecnica d'ufficio, come noto, non costituisce un mezzo di ricerca della prova, né può essere invocata per*

> *supplire all'inerzia probatoria della parte o per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi che la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare.*» (§ 6.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202 (R.G. 6086 e 10680/2025; pres. Francesco Mele, est. Giulia La Malfa) — testo sul portale — indice

11. L'atto con cui l'Autorità valida e introduce nell'ordinamento settoriale lo strumento tecnologico destinato a essere utilizzato per la verifica delle violazioni da parte di tutti gli operatori del settore non è un mero atto endoprocedimentale: gli operatori sono tenuti a segnalarne l'eventuale portata illegittima e lesiva sin dal momento della sua approvazione; il termine per l'impugnazione non si sposta al momento in cui l'Autorità utilizza concretamente le risultanze della piattaforma a loro danno.

> «*Né può trovare condivisione la tesi della ricorrente secondo la quale il provvedimento di approvazione e acquisizione della piattaforma Piracy Shield fosse privo di immediata lesività, sì da spostare il dies a quo per l'impugnazione al momento in cui l'AGCOM ha concretamente utilizzato le risultanze della piattaforma "a danno" della ricorrente stessa. Al contrario, deve rilevarsi come la delibera n. 190/23/CONS non si esaurisse in un mero atto endoprocedimentale. Con tale provvedimento, infatti, l'Autorità non si è limitata ad incamerare un software , ma ha validato e introdotto nell'ordinamento settoriale lo strumento tecnologico destinato ad essere utilizzato per la verifica di eventuali violazioni del diritto d'autore da parte di tutti gli operatori del settore. Questi ultimi, dunque, sin dal momento della sua approvazione, erano tenuti a segnalare l'eventuale portata illegittima e lesiva del meccanismo tecnologico alla base della piattaforma.*» (§ 6.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

In senso conforme, sulla medesima questione

> «*Né può trovare condivisione la tesi della ricorrente secondo la quale il provvedimento di approvazione e acquisizione della piattaforma Piracy Shield fosse privo di immediata lesività, sì da spostare il dies a quo per l'impugnazione al momento in cui l'A.g.com. ha concretamente utilizzato le risultanze della piattaforma a danno della ricorrente stessa. Al contrario deve rilevarsi come la delibera n. 190/23/CONS non si esaurisse in un mero atto endoprocedimentale. Con tale provvedimento, infatti, l'Autorità non si è limitata ad incamerare un software, ma ha validato e introdotto nell'ordinamento settoriale lo strumento tecnologico destinato ad essere utilizzato per la verifica di eventuali violazioni del diritto d'autore da parte di tutti gli operatori del settore. Questi ultimi, dunque, sin dal momento della sua approvazione, erano tenuti a segnalare l'eventuale portata illegittima e lesiva del meccanismo tecnologico alla base della piattaforma.*» (§ 7.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202 (R.G. 6086 e 10680/2025; pres. Francesco Mele, est. Giulia La Malfa) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

annullamento per non intelligibilità, non per inattendibilità tecnica

L'annullamento dell'uso dell'algoritmo della mobilità non dipese dalla sua inattendibilità tecnica, ma soltanto dalla non intelligibilità delle operazioni e dalla mancata illustrazione da parte dell'amministrazione; l'esame in sequenza delle posizioni dei docenti e il loro abbinamento a una sede libera sono ciò che accade nelle procedure analogiche e dovrebbe replicarsi nella logica algoritmica; le posizioni dei docenti, per la varietà delle preferenze, sono scindibili.

> «*A parte che il disposto annullamento dell'uso dell'algoritmo non avvenne per ragioni di merito relative alla sua inattendibilità tecnica, ma esclusivamente per la non intellegibilità delle operazioni condotte sulla base di esso (alla luce delle concrete risultanze processuali e della mancata illustrazione dello stesso da parte della P.A.), il primo assunto descrive esattamente quel che accade in via generale nelle procedure gestite in modo analogico e che dovrebbe replicarsi nella logica algoritmica (salvo il fatto che il Ministero non ebbe a provare detta replicazione) ed il secondo è meramente assertivo, stante la pluralità di variabili che la posizione di cia-*

> *scun docente reca con sé, per la varietà di preferenze espresse, donde la chiara scindibilità di tali posizioni non necessariamente tutte interdipendenti;»*

Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2021, n. 799 (R.G. 8101/2020; pres. Giancarlo Montedoro, est. Silvestro Maria Russo) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

codice sorgente del software delle prove non più disponibile

L'indisponibilità attuale del codice sorgente del software che ha gestito le prove, che l'ordinanza istruttoria aveva posto a oggetto della verificazione, impedisce la ricostruzione della regolarità della procedura concorsuale e un effettivo scrutinio in sede giurisdizionale della pretesa del ricorrente.

> *«L'ordinanza che ha disposto l'istruttoria ha ritenuto necessario che tale codice fosse oggetto di verificazione, ma questo non risulta essere stato consegnato. La circostanza che non fosse stato espressamente richiesto è del tutto irrilevante, visto il chiaro ed inequivoco tenore dell'ordinanza istruttoria, e la perimetrazione del suo oggetto. Quello che è piuttosto emerso, non essendo state fornite diverse indicazioni né negli scritti successivi al deposito della verificazione né in sede di discussione orale, è l'indisponibilità attuale di tale codice: il che impedisce una ricostruzione della regolarità della procedura concorsuale ed un effettivo scrutinio in sede giurisdizionale della pretesa del ricorrente.»* (§ 8)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

vicinanza della prova nei concorsi svolti con modalità informatiche

In virtù del principio della vicinanza della prova, nelle procedure concorsuali svolte con modalità informatiche l'onere di dimostrare l'infondatezza dei precisi rilievi del ricorrente spetta, all'esito dell'istruttoria disposta, all'amministrazione.

> *«In virtù del richiamato principio della vicinanza della prova, e della sua peculiare declinazione in relazione alle procedure quale quella in esame (di cui si dirà subito appresso), l'onere di dimostrare l'infondatezza dei (precisi) rilievi spettava, all'esito della disposta istruttoria, all'amministrazione: che però sul piano fattuale non ha prodotto elementi utili in tal senso, ma anzi ha in sostanza confermato l'indisponibilità del codice sorgente.»* (§ 8)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il principio della vicinanza della prova è richiamato al § 5 con le parole, fra virgolette, di un precedente del Consiglio di Stato.

APPLICAZIONE

prospettazione non esplorativa del concorrente

La prospettazione del ricorrente in un concorso svoltosi con modalità informatiche non è generica né esplorativa quando è supportata da tutti gli elementi ragionevolmente esigibili da un concorrente; una prospettazione di questo tipo implica inoltre un riscontro documentale dei vizi denunciati.

> *«Il ricorrente ha svolto in primo grado una prospettazione che, fondata o meno che fosse nel merito, non era affatto generica od esplorativa, ma piuttosto supportata da tutti gli elementi ragionevolmente esigibili da parte di un concorrente ad un concorso pubblico svoltosi con modalità informatiche.»* (§ 5)

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

consulenza tecnica e verificazione non disposte

Né consulenza tecnica né verificazione sono disposte quando le doglianze mirano a far rinnovare al giudice la valutazione della prova e la parte non documenta, sul piano scientifico, contraddizioni fra la struttura della prova e la metodologia di assessment o la violazione della norma tecnica UNI/ISO 10667.

> *«Tanto premesso, le doglianze di parte ricorrente risultano rivolte a stimolare la rinnovazione della valutazione della prova dei ricorrenti ad opera di questo giudice, al quale, tuttavia, tale valutazione è inibita; e ciò in assenza di profili di manifesta irrazionalità degli elementi costitutivi della seconda prova scritta, che, nella sua impostazione, con riguardo sia alla strutturazione del singolo item sia alle opzioni sottoposte ai candidati, risulta coerente con gli indicatori comportamentali definiti ex ante dalla Commissione. Per le stesse ragioni il Collegio ritiene di non fare ricorso né ad una consulenza tecnica d'ufficio né ad una verificazione, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente. D'altronde la prova "in basket" rappresenta uno strumento di valutazione proprio della metodologia scientifica di Assessment center, per l'utilizzo della quale sono richieste documentate certificazioni. La società [impresa] S.r.l., possedendo questa certificazione, è soggetto avente titolo ad operare attraverso il ricorso agli strumenti di Assessment center: al riguardo parte ricorrente non documenta né allega, sul piano scientifico, la sussistenza di elementi di contraddizione ed incoerenza fra la struttura della prova come generata da [impresa] s.r.l. e la metodologia di Assessment center né la violazione della norma "Psychological Assessment - UNI/ISO 10667 - Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings", come redatta dal comitato tecnico internazionale ISO ed integrante la linea guida internazionale per la specifica attività svolta dalla citata società.»* (§ 24)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 11 giugno 2025, n. 11492 (R.G. 5965/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

risultato di un programma di intelligenza artificiale prodotto dalla parte

Il risultato dell'intelligenza artificiale prodotto dalla parte non è attendibile quando non sono documentati i parametri di elaborazione né il procedimento algoritmico seguito, il prompt è generico e il programma privilegia elementi quantitativi rispetto alla valutazione qualitativa richiesta dalla griglia.

> *«In secondo luogo, le allegazioni di parte ricorrente e le elaborazioni relative alle prove di scienze umane prodotte in giudizio non consentono di verificare l'attendibilità e la riproducibilità del risultato generato dall'AI, non essendo documentati i parametri di elaborazione né il procedimento algoritmico seguito per l'attribuzione dei punteggi; non è dimostrato che l'applicazione adoperata e le modalità di impiego siano state calibrate sullo specifico livello di apprendimento esigibile in rapporto al grado scolastico. Gli stessi parametri di input utilizzati dalla ricorrente per il raffronto appaiono del tutto inidonei a produrre un risultato accettabile, stante la genericità della richiesta formulata all'AI (il prompt adoperato consiste nel seguente quesito: "dammi la valutazione spiegando", "dammi solo la valutazione"). Oltretutto, risulta che l'applicazione della griglia di valutazione operata dal programma privilegi elementi di carattere quantitativo - quali il numero di domande cui è stata fornita risposta e il numero di autori citati - con un esito intrinsecamente più favorevole rispetto a quello derivante da una valutazione di tipo qualitativo, quale è invece quella richiesta dalla griglia*

> *predisposta dall'istituto e propria del giudizio didattico. Il relativo risultato, in definitiva, non può ritenersi idoneo a sostituire la valutazione professionale del singolo docente.»* (§ 13.6)

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 1° ottobre 2026, n. 1309 (R.G. 698/2026; pres. Mauro Pedron, est. Beatrice Rizzo) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

studio sul rischio di sovra-blocco su indirizzi casuali

Uno studio che stima il rischio di sovra-blocco su un elenco di indirizzi dichiaratamente generato in via casuale e non reale non ha valore di riscontro oggettivo; il rischio così prospettato non descrive un malfunzionamento specifico o un vizio istruttorio imputabile alla piattaforma.

> *«Sotto un primo profilo, emerge l'inutilizzabilità, per assenza di certa attendibilità, del materiale fattuale posto alla base della ricerca. Gli stessi autori qualificano programmaticamente il proprio lavoro come un mero studio preliminare (" a first look "), condotto peraltro su un dataset parziale e di attendibilità incerta. Non disponendo della lista effettiva degli IP bloccati dall'Autorità — in quanto non pubblica —, i ricercatori hanno basato le proprie simulazioni su un elenco reperito anonimamente sulla piattaforma GitHub, recante l'esplicita avvertenza secondo cui si trattava di dati generati in via casuale e non reali (" data... randomly generated and not real "). Ne deriva che l'indagine poggia su dati astratti e ipotetici, il che impedisce di attribuire all'esito di tale studio valore di riscontro oggettivo nel presente giudizio. Sotto un secondo profilo, lo studio non mette in discussione la legittimità o la correttezza metodologica delle verifiche condotte da AGCOM. Al contrario, gli autori muovono dal presupposto metodologico che le risorse attinte dai blocchi fossero effettivamente correlate a flussi di streaming illeciti, limitandosi a stimare — su base puramente teorica e speculativa — il potenziale impatto indiretto (overblocking) derivante dalla condivisione delle medesime infrastrutture di rete (IP o nameserver). L'evidenziato rischio di sovra-blocco non descrive un malfunzionamento specifico o un vizio istruttorio imputabile a Piracy Shield , bensì un effetto collaterale prospettato come astrattamente intrinseco di ogni tecnologia di blocco IP-based.»* (§ 6.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

provvedimenti reclamabili e sindacabili

I provvedimenti adottati all'esito dell'istruttoria condotta tramite la piattaforma sono reclamabili e pienamente sottoposti al sindacato giurisdizionale: l'uso della piattaforma non crea un vuoto di tutela.

> *«Parimenti errato è l'assunto secondo cui l'utilizzo della piattaforma rischierebbe di creare un vuoto di tutela: i provvedimenti adottati all'esito dell'istruttoria condotta tramite la piattaforma, come chiarito, possono essere oggetto di reclamo e sono pienamente sottoposti al sindacato giurisdizionale di questo Giudice — come l'odierno gravame ampiamente dimostra — senza contare che gli operatori dispongono delle ordinarie azioni risarcitorie.»* (§ 6.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

questionario elaborato senza intervento umano

Quando tra la compilazione del questionario su supporto informatico e l'elaborazione del risultato non vi è alcun intervento umano, il sistema è interamente automatizzato: la Commissione non esamina gli

elaborati, ma prende atto dei risultati espressi dal software e li utilizza, con gli esiti delle altre prove, per il giudizio complessivo.

> *«Da quanto sopra emerge chiaramente che tra la compilazione del questionario sul supporto informatico e l'elaborazione del risultato non vi è stato nessun "intervento" umano (neppure del Commissario psicologo), trattandosi, cioè, di un sistema interamente automatizzato. La Commissione, quindi, per formulare una valutazione complessiva, non ha "esaminato" gli elaborati, ma ha preso atto dei risultati espressi dal software e li ha utilizzati, insieme agli esiti della prova di gruppo e del colloquio individuale, per elaborare il giudizio complessivo.»*

T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 13 novembre 2024, n. 800 (R.G. 565/2024; pres. Tito Aru, est. Tito Aru) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

fase di prova interamente automatizzata e accesso

Per una fase di prova il cui punteggio consegue a un procedimento interamente automatizzato, privo di margine di intervento valutativo della Commissione, non è condivisibile la tesi che senza il test e la relativa elaborazione non sia possibile comprendere il punteggio attribuito; e la ricerca nella memoria storica dei computer utilizzati fuoriesce dai limiti dell'accesso e non porterebbe ad alcun utile risultato per l'interesse sotteso alla richiesta.

> *«Se queste sono state le modalità, chiaritesi nel corso del giudizio, di svolgimento della prova selettiva per cui è causa, la tesi del ricorrente, secondo la quale senza il test psicometrico e la relativa elaborazione che ha portato ai punteggi attribuiti riportati nelle schede consegnate non sarebbe possibile comprendere come la Commissione sia arrivata ad attribuire al ricorrente tale punteggio non sufficiente per superare la prova psico-attitudinale, non è condivisibile. E ciò sia in termini generali, trattandosi - come più volte detto – dell'attribuzione (per tale fase) di punteggio conseguente ad un procedimento interamente automatizzato privo di margine di intervento valutativo da parte della Commissione giudicatrice, sia in relazione all'oggetto del presente giudizio di ottemperanza, giacché la pretesa (complessa) ricerca nella memoria storica dei PC utilizzati da un lato fuoriesce dai limiti dell'accesso delineati dalla giurisprudenza formatasi in materia ("l'accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'Amministrazione, non potendo riguardare dati ed informazioni che per essere forniti richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa " (TAR Sardegna, sentenza n. 119 del 22 febbraio 2024), dall'altro lato non potrebbe portare, anche ove tecnicamente possibile, ad alcun utile risultato ai fini dell'interesse sotteso alla richiesta originariamente proposta.»*

T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 13 novembre 2024, n. 800 (R.G. 565/2024; pres. Tito Aru, est. Tito Aru) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

6.2 Malfunzionamento delle piattaforme telematiche

Rischio del malfunzionamento e ruolo servente dell'informatica

1. La scelta di gestire la gara con modalità esclusivamente informatiche, che rientra nel potere organizzatorio dell'amministrazione, non deve tradursi in un aggravamento procedimentale né incidere sulla possibilità di partecipazione dei concorrenti; la modalità vincolante dovrebbe consentire l'utilizzo intuitivo della piattaforma anche da parte di operatori non esperti, quantomeno con istruzioni chiare e adeguate a garantire la massima partecipazione alla gara, che è, in ogni caso, regola apicale nella materia.

> «*Osserva, in generale, il Collegio che la scelta di gestire la gara con modalità esclusivamente informatiche, che rientra certamente nel potere organizzatorio dell'Amministrazione, non deve comunque tradursi in un aggravamento procedimentale né deve incidere sulla possibilità di partecipazione dei concorrenti, diversamente venendo frustrata l'esigenza semplificatoria sottesa alla stessa tecnica di dematerializzazione delle operazioni di trasmissione dei dati. Peraltro, proprio la vincolante modalità operativa dovrebbe comunque consentire l'intuitivo utilizzo della piattaforma anche da parte di operatori non esperti* (*diversamente imponendosi un requisito di accesso ulteriore e non richiesto*)*, quantomeno con la predisposizione di istruzioni chiare ed adeguate onde garantire la massima partecipazione alla gara, che è, in ogni caso, apicale regola nella materia de qua.*» (III)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

2. Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi, sempre più diffuse, devono mantenere il loro ruolo servente rispetto a essi: non è ammissibile che, per problematiche tecniche o per caratteristiche strutturali del sistema, sia ostacolato l'ordinato e normale svolgimento dei rapporti fra privati e pubbliche amministrazioni e fra le amministrazioni.

> «*Orbene, non può sottacere il Collegio che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi, invero sempre più diffuse, devono mantenere il loro ruolo "servente" rispetto agli stessi, non essendo ammissibile che, per problematiche di tipo tecnico o per caratteristiche strutturali del sistema, venga ostacolato l'ordinato e normale svolgimento dei rapporti fra privati e PA e fra le PP.AA. tra loro.*» (III.2)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

3. Il rischio inerente alla modalità di trasmissione, o comunque derivante dalle carenze strutturali o funzionali del sistema, grava sulla parte che ha scelto unilateralmente il sistema e ne impone le modalità; salvi i casi di errori colpevoli imputabili al trasmittente, se la trasmissione è stata impedita o danneggiata per un vizio del sistema il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara con quelle modalità.

> «*Ove poi dovesse verificarsi qualche problema, sia esso di difficoltà di comunicazione, di carente interazione o, in ipotesi ancora più patologiche, tout court di lesione, indotta proprio dalla scelta di avvalersi di sistemi informativi e dai loro precipitati operativi, il rischio inerente alla modalità di trasmissione, ovvero, mutatis mutandis, comunque derivante dalle carenze, strutturali o funzionali, del sistema, non può che far carico alla parte che unilateralmente avesse scelto il relativo sistema, in perfetta consonanza con quanto avviene rispetto alle disfunzioni organizzative interne alla P.A., che regola e impone determinate modalità all'altra parte. Salvi i casi di errori colpevoli imputabili al trasmittente, pertanto, ove la trasmissione sia stata impedita o danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio non può che ricadere sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara con dette modalità*» (III.3)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

4. Il rischio del malfunzionamento e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui l'amministrazione si avvale ricade, anche per il principio di leale collaborazione, sulla stessa amministrazione: l'agevolazione organizzativa che le deriva dall'uso delle piattaforme informatiche ha come contrappeso l'onere di rimediare alle possibili disfunzioni e di eliminare le anomalie che rendano impossibile la relazione.

> «*Il rischio del malfunzionamento e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la P.A. si avvalga, peraltro, non può, anche con riguardo al principio di leale collaborazione tra P.A. e privati, che farsi ricadere sulla stessa P.A., essendo evidente che l'agevolazione che deriva (proprio alla P.A.) dall'uso delle piattaforme informatiche sul fronte organizzativo interno debba recare, quale contrappeso, l'onere di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi e di eliminare le anomalie che rendessero impossibile la relazione*» (III.4)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

5. Dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica amministrazione discende l'onere per l'amministrazione di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti dei sistemi informatici di cui si avvale, anche come contropartita dell'agevolazione che le deriva, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali.

> «*Dalla natura meramente strumentale dell'informatica applicata all'attività della pubblica amministrazione discende, pertanto, il corollario dell'onere per l'amministrazione stessa di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti dei sistemi informatici di cui la stessa si avvale; anche come contropartita dell'agevolazione che deriva, sul fronte organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali.*» (§ 2.1.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

6. Stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico, il diritto alla rimessione in termini dell'operatore economico che non sia riuscito a inviare in tempo l'offerta o la domanda di partecipazione sorge non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio; il rischio della causa ignota del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante.

> «*Ne discende che il diritto alla rimessione in termini del singolo operatore economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l'offerta o la domanda di partecipazione) sorge, non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante, ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio (e cioè se per colpa della stazione appaltante oppure del singolo operatore economico che non si è attivato per tempo). In definitiva, il rischio della "causa ignota" del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante.*» (§ 12)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Il passo segue, nello stesso § 12, la sintesi della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle conseguenze degli esiti anormali del sistema.

7. La regola per cui, anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore del trasmittente o un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito e gestito la gara risponde a una logica di equa allocazione del rischio: la stazione appaltante, che trae un vantaggio organizzativo dall'informatizzazione, deve sopportare il rischio dei malfunzionamenti e delle disfunzioni tecnico-informatiche riconducibili all'infrastruttura di cui si avvale.

> «*Si tratta di un'applicazione del principio di strumentalità del mezzo informatico rispetto all'azione amministrativa, da cui la giurisprudenza ricava la seguente regola: «anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia*

> *stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara»* (*Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020, richiamato da Cons. Stato n. 2722/2026*). *Questa regola risponde a una logica di equa allocazione del rischio: la stazione appaltante, che si avvale del mezzo digitale per la propria organizzazione interna e per la gestione delle procedure concorsuali, trae un vantaggio organizzativo dall'informatizzazione del processo; è pertanto a essa che compete sopportare il rischio dei malfunzionamenti e delle disfunzioni tecnico-informatiche riconducibili all'infrastruttura di cui si avvale.*» (§ 12)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La regola è riportata fra caporali nello stesso § 12 da pronunce del Consiglio di Stato; la giustificazione dell'equa allocazione del rischio è del Collegio.

APPLICAZIONE

verificazione affidata a un esperto informatico

La natura tecnica della questione impone la verificazione da parte di un esperto informatico, che accerta sui file di log del database e del web server il malfunzionamento lamentato.

> «*In ragione della natura eminentemente tecnica della questione sollevata, che imponeva una verifica in fatto sull'effettivo funzionamento della piattaforma e sull'accertamento dell'effettiva ricorrenza degli inconvenienti denunciati, il Collegio ha disposto verificazione a mezzo di esperto informatico* (*nella persona del prof.* [*persona*]*, professore associato presso il dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia dell'Università dell'Aquila nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni*), *che ha concluso l'esame rimessogli, evidenziando, in definitiva, la sussistenza dei problemi lamentati.*» (II)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

atti di gara che non avvertivano dell'impossibilità di inserire i dati

Non è imputabile al concorrente alcun errore nell'uso della piattaforma se gli atti di gara non lo avvertivano dell'impossibilità di inserire i dati con le modalità ordinarie e la sua negligenza non è positivamente accertata.

> «*Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, e tenuto conto delle conclusioni tratte dal nominato verificare circa la ricostruzione fattuale, può concludersi che non può imputarsi alla parte privata alcun errore nell'uso della piattaforma, ove si consideri che nessuna avvertenza o chiarimento, contenuti negli atti di gara, avevano allertato il concorrente sulla impossibilità di inserire, con le modalità "normali" utilizzate dall'operatore, i dati necessari alla partecipazione, e che neppure può ritenersi in alcun modo posititivamente accertata la negligenza della parte privata che, del tutto tempestivamente rispetto ai termini procedimentali, e facendo affidamento sulla detta"normalità" della procedura di inserimento dei dati, aveva fatto accesso alla piattaforma, in perfetta buona fede ritenendo di essere ancora in tempo per trasmettere la propria domanda di partecipazione e per completare la procedura di inserimento.*» (IV) (così nel testo: «posititivamente»)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

accesso alla piattaforma mezz'ora prima della scadenza

Per i principi di indifferenza delle forme e di non aggravamento, l'accesso alla piattaforma mezz'ora prima della scadenza rientra nell'ordinaria diligenza, come lo sarebbe stato l'invio cartaceo.

> «*Si consideri in proposito che, ove fosse stata consentita la trasmissione della domanda con modalità cartacee, la trasmissione effettuata a mezz'ora di tempo dalla scadenza del termine sarebbe stata senza dubbio tempestiva, sicché, per i principi di indifferenza delle forme e di non aggravamento, sopra richiamati, l'accesso a tale ora non potrebbe che essere ritenuto senz'altro consentito e nei limiti dell'ordinaria diligenza.*» (IV.1)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

malfunzionamento che inficia l'intera procedura

Il carente funzionamento del sistema, parte integrante delle regole di gara, inficia l'intera procedura, che va annullata nella sua globalità.

> «*La mancata presentazione della domanda di partecipazione è dunque dipesa da carenze di funzionamento del sistema, che era, nella specie, parte integrante delle regole di gara, che, non a caso, il consorzio ricorrente del pari impugna. E proprio il carente funzionamento del sistema ha inficiato, conseguenzialmente, l'intera gara che va annullata nella sua globalità non avendo consentito, come si è potuto verificare, la partecipazione degli operatori interessati.*» (IV.2)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

gestore della piattaforma non controinteressato

Il gestore della piattaforma, mera struttura operativa dipendente dal Comune e priva di autonoma veste negoziale verso i terzi, non è controinteressato ed è estromesso dal giudizio.

> «*Quanto alla posizione di [impresa] soc. coop., gestore della piattaforma informatica utilizzata dal Comune., osserva il Collegio che effettivamente alla stessa non possa attribuirsi posizione di controinteresse nel giudizio che ne occupa, posto che il ricorso impugnatorio è stato correttamente notificato al Comune dell'Aquila, cui gli atti lesivi sono imputabili e che la [impresa] è mera struttura operativa, dipendente, in senso esteso, dal Comune dell'Aquila, e priva di autonoma veste negoziale nei rapporti con i terzi.*» (V)

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — testo sul portale — indice

Onere della prova, file di log e diligenza del concorrente

NORME RICHIAMATE

Art. 64, comma 2, c.p.a. — *Disponibilità, onere e valutazione della prova*

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

Normattiva, testo vigente al 17 settembre 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 26

Art. 79, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016 — *Fissazione di termini*
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Normativa, testo vigente al 7 giugno 2022, data dei fatti indicata dalla sentenza. appendice — principio: n. 11

8. Nelle gare svolte con modalità telematiche, con trasmissione dell'offerta esclusivamente in via elettronica, in conseguenza della sempre maggiore diffusione di tali gare, grava sugli operatori una peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara, sicché non si può addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema pubblico per la trasmissione delle offerte, della quale spetta al concorrente offrire almeno un principio di prova.

> «*In tema di gare svolte con modalità telematiche, con trasmissione dell'offerta esclusivamente in via elettronica, in conseguenza della sempre maggiore diffusione delle gare svolte con modalità informatiche, deriva, in capo agli operatori, una "peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara" (così testualmente Consiglio di Stato, sez. III, 2.7.2014, n. 3329), con conseguente impossibilità di addossare alla stazione appaltante ogni tipo di anomalia nel meccanismo di invio e ricezione, salva la prova del malfunzionamento del sistema "pubblico" per la trasmissione delle offerte, con la specificazione che spetta al concorrente offrire almeno un principio di prova del suddetto malfunzionamento.*» (§ 2.1.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Le parole «*peculiare diligenza nella trasmissione degli atti di gara*» sono riportate fra virgolette da una pronuncia del Consiglio di Stato del 2014, indicata nel passo.

9. L'acquisizione del file di log di sistema è un ragionevole punto fermo nella ripartizione dell'onere della prova sul funzionamento della piattaforma telematica: a fronte del principio di prova offerto dall'operatore economico, l'amministrazione assolve l'onere che le incombe verificando e depositando in giudizio i file di log, cioè i report tecnici che ricostruiscono le interazioni fra l'utente e il sistema informatico nel periodo di interesse.

> «*Un ragionevole punto fermo quanto alla ripartizione dell'onere della prova sul funzionamento/malfunzionamento della piattaforma telematica è costituito dall'acquisizione del file log di sistema; pertanto l'amministrazione assolve all'onere della prova che sulla stessa incombe in conseguenza del principio di prova offerto da parte dell'operatore economico attraverso la verifica e il deposito in giudizio del file log, ossia dei report tecnici ricostruenti le interazioni tra l'utente e il sistema informatico nel periodo di interesse.*» (§ 2.1.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

10. **Va distinto il malfunzionamento informatico, vizio proprio del sistema che rende tecnicamente e oggettivamente impossibile la presentazione delle offerte nei termini, dal rallentamento, mero inconveniente i cui rischi restano a carico dell'operatore economico, sul quale gravano l'alea dei rischi tecnologici e di rete e l'onere di attivarsi in tempo utile: il rischio informatico e di rete è fisiologico e connotato da ampia prevedibilità ed evitabilità.**

> «*Al riguardo, si rileva, infatti, che, mentre nel caso del malfunzionamento, viene resa tecnicamente e oggettivamente impossibile la presentazione delle offerte nei termini prescritti, con un effetto bloccante delle concrete possibilità di presentare nei termini la domanda di partecipazione, invece, nel caso del rallentamento, si tratta di un mero inconveniente i cui rischi, appunto, rimangono a carico dell'operatore economico, sul quale grava l'alea dovuta ai cd. rischi tecnologici e di rete e, quindi, l'onere di attivarsi in tempo utile al fine di prevenire le suddette infauste evenienze In sostanza, sul punto, occorre distinguere il "malfunzionamento informatico", che denota un vizio proprio del sistema, peraltro disciplinato dal legislatore, dal "rischio informatico" e "di rete", fisiologico e connotato da ampia prevedibilità ed evitabilità.*» (§ 2.1.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

11. **L'art. 79, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando la mancata presentazione della domanda di partecipazione sia conseguenza di rallentamenti del sistema dovuti alla momentanea congestione del traffico o a una scarsa connessione di rete, di un'errata stima dei tempi necessari o di ogni altra variabile materiale del caricamento dei dati, fattori fisiologici e ampiamente prevedibili.**

Norma richiamata: art. 79, c. 5-bis, d.lgs. n. 50/2016

> «*L'art. 79, comma 5 bis, per converso, non si applica quando la mancata presentazione della domanda di partecipazione sia stata conseguenza di rallentamenti del sistema generati dalla momentanea congestione del traffico di utenti ovvero da una scarsa connessione di rete, oppure di una errata stima dei tempi necessari per le operazioni e da ogni altra variabile materiale afferente alla procedura di caricamento dei dati (upload). Questi, infatti, sono tutti fattori fisiologici e ampiamente prevedibili quando si ha a che fare con strumenti di comunicazione elettronica.*» (§ 2.1.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

12. **Nelle gare telematiche il soccorso istruttorio non può operare per acquisire la domanda di partecipazione presentata tardivamente a causa di rallentamenti del sistema, trattandosi delle offerte economiche e tecniche e richiedendo le gare telematiche regole certe e inderogabili a presidio della *par condicio* e della trasparenza.**

> «*Nè nelle gare telematiche può operare il soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara che sia stata presentata tardivamente da parte dell'operatore economico a causa di rallentamenti del sistema, trattandosi delle offerte economiche e tecniche e necessitando le predette gare telematiche di regole certe e inderogabili a presidio della par condicio e della trasparenza, come avviene, pacificamente, per le gare tradizionali.*» (§ 2.1.1)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

13. **La regola per cui, se è impossibile stabilire se vi sia stato un errore del trasmittente o un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che gestisce la gara non è conferente quando non è in**

questione l'impossibilità di comprovare le ragioni del malfunzionamento, perché non emerge, neppure in termini indiziari, una disfunzione della piattaforma.

> «*Il Collegio è a conoscenza della giurisprudenza, invocata dalla ricorrente e da esso pienamente condivisa, secondo cui le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni, nei reciproci rapporti, e che " nel caso di gara in forma telematica, il rischio inerente alle modalità di trasmissione della domanda di partecipazione alla gara non può far carico che alla parte che unilateralmente sceglie il relativo sistema e ne impone l'utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire se vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che bandisce, organizza e gestisce la gara, che deve accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici "*(sentenza C.d.S. , sez. III, n. 481/2013). *Tuttavia il richiamo a tale giurisprudenza non è conferente nel presente giudizio. Infatti, nel caso di specie, non è in questione l'impossibilità di comprovare le ragioni di malfunzionamento del sistema, in quanto, neppure in termini indiziari, è emersa la sussistenza di una situazione di disfunzione della piattaforma.*» (II)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La regola è riportata dalla sentenza, nello stesso § II, fra virgolette da una pronuncia del Consiglio di Stato del 2013, che il Collegio dichiara di condividere.

14. La produzione di screenshot non circostanziati dà conto soltanto della problematica verificatasi, ma non consente una conclusione sulla sua eziologia e non comprova di per sé il malfunzionamento del sistema.

> «*In tal senso, infatti, la mera produzione di due screenshot non circostanziati nell'ambito della procedura dà conto soltanto della problematica che si è realizzata, ma non consente una conclusione in ordine alla relativa eziologia, ed in particolare non comprova - di per sé - il malfunzionamento del sistema.*» (III)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

15. Se manca, anche per meri indizi, il principio di prova necessario ad accreditare la tesi del malfunzionamento, non può darsi accesso alla richiesta istruttoria, che avrebbe valenza meramente esplorativa.

> «*Quindi, mancando anche per meri indizi, quel principio di prova necessario ad accreditare le tesi della ricorrente non può darsi neppure accesso alla richiesta istruttoria, posto che la stessa assumerebbe valenza meramente esplorativa.*» (III)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. La richiesta istruttoria era di consulenza tecnica d'ufficio o di verificazione sulle ragioni del mancato invio.

16. Solo il generale malfunzionamento del sistema informatico imputabile al gestore, ovvero l'oggettivo malfunzionamento di cui non si possa comprovare la causa, consente di accedere alla rimessione in termini.

> «*Non è conclusivamente fondata la doglianza avanzata nel ricorso introduttivo, in quanto solo il generale malfunzionamento del sistema informatico imputabile al gestore ovvero l'oggettivo malfunzionamento di cui non si possa comprovare la causa consente di accedere alla rimessione in termini*» (III)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

17. Deve intendersi come non presentata la documentazione di gara pervenuta mediante canali estranei al portale e del tutto inidonei a offrire le garanzie imprescindibili in materia di gare pubbliche, con riguardo alla parità di condizioni e soprattutto alla segretezza dell'offerta.

> «*In secondo luogo è dirimente nella fattispecie occorsa la considerazione che deve intendersi come non presentata la documentazione di gara pervenuta mediante canali estranei al portale e del tutto inidonei a offrire le garanzie imprescindibili in materia di gare pubbliche, non solo con riguardo alla parità di condizioni ma soprattutto relativamente alla violazione del principio di segretezza dell'offerta*» (V)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel § IV il Collegio collega la cogenza del sistema telematico alla tracciabilità delle procedure e alla segretezza delle offerte e dichiara inammissibile l'invio dell'offerta con tre PEC.

18. Sull'amministrazione grava un onere di allegazione e di prova del corretto funzionamento della piattaforma, che può soddisfare depositando la documentazione in suo possesso, cioè i file di log e la relazione sul funzionamento della piattaforma forniti dal gestore.

> «*In altri termini, "il principio di vicinanza della prova impone un onere di allegazione all'Amministrazione" e di prova del corretto funzionamento della piattaforma che può soddisfare depositando la documentazione in suo possesso (file log e relazione sul funzionamento della piattaforma, forniti dal gestore della piattaforma stessa)*» (§ 13)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Le parole «*il principio di vicinanza della prova impone un onere di allegazione all'Amministrazione*» sono riportate fra virgolette; il Collegio cita subito dopo il passo, fra parentesi, una pronuncia del Consiglio di Stato del 2025. Il resto del periodo è del Collegio.

19. I file di log della piattaforma telematica sono registri informatici che riportano in modo sequenziale e cronologico gli accessi e gli eventi, le operazioni compiute da un utente o da un amministratore e quelle compiute in automatico dal sistema; nelle gare pubbliche consentono di conoscere le attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema.

> «*I files di log della piattaforma telematica (c.d. giornale di bordo) sono dei registri informatici contenenti il dettaglio degli accessi (c.d. chiamate) e degli eventi occorsi. I files di log , in particolare, sono costituiti dalla registrazione sequenziale e cronologica da parte del sistema informatico delle operazioni effettuate da un utente o da un amministratore ovvero anche dalla registrazione delle operazioni compiute in automatico da un sistema e costituisce una sorta di "registro degli eventi". Essi consentono, dunque, per quanto concerne le gare ad evidenza pubblica, di avere conoscenza delle attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema.*»

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

In senso conforme

> «*I files di log della piattaforma telematica (c.d. giornale di bordo) sono dei registri informatici contenenti il dettaglio degli accessi (c.d. chiamate) e degli eventi occorsi. Tali files, in particolare, sono costituiti dalla registrazione sequenziale e cronologica da parte del sistema informatico delle operazioni effettuate da un utente o da un amministratore ovvero anche dalla registrazione delle operazioni compiute in automatico da un sistema e costituisce una sorta di "registro degli eventi". Essi consentono, dunque, per quanto concerne le gare ad evidenza pubblica, di avere conoscenza delle attività eseguite dagli operatori economici e dalla stazione appaltante che hanno interagito con il sistema.*» (§ 13)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

20. Se il concorrente non può subire le conseguenze del malfunzionamento della piattaforma, non può però essere ammesso a dedurre un apodittico malfunzionamento ogni volta che dall'an-

damento della gara si ricavino sue condotte non conformi alla disciplina di gara con effetti per lui pregiudizievoli: è preciso onere del concorrente individuare concreti e plausibili sintomi o indizi del malfunzionamento addotto.

> *«Quanto al malfunzionamento della piattaforma se è vero che, in ipotesi, il concorrente non può subirne le conseguenze, è altrettanto ovvio che il concorrente non può essere ammesso a dedurre un apodittico malfunzionamento ogni volta che, dall'andamento della gara, si ricavino sue condotte non conformi alla disciplina di gara stessa con effetti per lui fisiologicamente pregiudizievoli; resta infatti preciso onere del concorrente individuare concreti plausibili sintomi/indizi dell'addotto malfunzionamento.»*

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

21. L'insieme delle certificazioni e abilitazioni di cui la piattaforma dispone ne fa in linea di principio quantomeno presumere la sicurezza e la conformità agli standard normativi, inclusi gli oneri di sicura conservazione e archiviazione dei dati; ciò non implica che il malfunzionamento non sia mai contestabile, ma comporta che chi lo vuole contestare debba addurre concreti indizi o sintomi di tale malfunzionamento.

> *«E' allora evidente come sia l'insieme di certificazioni ed abilitazioni di cui la piattaforma dispone a farne in linea di principio quantomeno presumere la sicurezza e conformità agli standard normativi (ivi inclusi gli oneri di sicura conservazione/archiviazione dei dati); ciò, ovviamente, non implica che mai sia contestabile il malfunzionamento ma comporta che, chi lo vuole contestare, debba addurre concreti indizi o sintomi di tale malfunzionamento in un contesto.»*

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, il gestore aveva depositato certificazioni ISO e di cybersicurezza, l'esito positivo della verifica dell'AgID e una certificazione ANAC.

22. I file di log prodotti in giudizio hanno un valore indiziario non disconoscibile di quanto accaduto sulla piattaforma, perché il disconoscimento travolge il solo valore di piena prova dei documenti; il loro valore probatorio può variare a seconda del sistema di conservazione, ma quando la piattaforma è certificata si deve presumere che la conservazione avvenga secondo i criteri di sicurezza prescritti dalla normativa di settore e presupposti dalla certificazione.

> *«I file di log , per come prodotti in giudizio, hanno certamente un valore indiziario non disconoscibile (il disconoscimento travolge il solo valore di piena prova dei documenti) di quanto accaduto sulla piattaforma e, nel caso specifico, si inseriscono in un più ampio quadro indiziario di perfetta intrinseca coerenza. E' tuttavia anche evidente che se il valore probatorio del file di log può variare a seconda del sistema di conservazione, trattandosi, nel caso di specie, di una gestione da parte di una piattaforma certificata, deve presumersi che la conservazione avvenga secondo i criteri di sicurezza prescritti dalla normativa di settore e presupposti della certificazione.»*

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

23. La consulenza tecnica non è un mezzo esplorativo di ricerca della prova ma un mezzo di valutazione della prova: non la giustifica la parte che non offre neppure un indizio del malfunzionamento della piattaforma da sottoporre al tecnico, né costituisce prova una relazione tecnica di parte che affermi in astratto che i file di log sono per loro natura modificabili.

> *«Ricordato poi che la consulenza tecnica non è un esplorativo mezzo di ricerca della prova ma una mezzo di valutazione della prova e che, per le ragioni già ampiamente esposte, la parte non ha offerto neppure in indizio di malfunzionamento della piattaforma che dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte del tecnico, non costituisce prova la relazione tecnica prodotta da parte ricorrente; in tale documento si afferma, in termini del tutto astratti ed*

> *avulsi dalla procedura, un dato ovvio, ossia che i file di log sono, per loro natura, modificabili e liquidi, fisiologicamente soggetti a periodica riscrittura e che la loro valenza probatoria e intangibilità dipende dall'impiego di specifiche tecniche di conservazione che, si ribadisce, il gestore della piattaforma – certificata - è tenuto a porre in essere.»* (così nel testo: «una mezzo»)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

24. In assenza di indizi contrari, che il gestore della piattaforma operi correttamente si deve presumere in presenza di una certificazione; ciò non significa che il concorrente non potrà mai essere ammesso a provarne il malfunzionamento, ma quando le risultanze dei file di log sono rafforzate dalla natura certificata della piattaforma e coerenti con ogni altro dato emerso non vi è spazio per ulteriori indagini: il concorrente escluso non può addossare al gestore l'inesistente onere di provare di «funzionare in ogni caso e a regola d'arte», né pretendere in ogni giudizio che si rinnovi la verifica astratta del buon funzionamento della piattaforma, che si ascrive istituzionalmente, a garanzia del sistema, al meccanismo di certificazione.

> *«In tale contesto e in assenza di indizi contrari, che il gestore della piattaforma operi correttamente si deve presumere in presenza di una certificazione. Ciò non significa, come già detto, che il concorrente non potrà mai essere ammesso a provarne un malfunzionamento ma, appunto, che, presunta l'operatività della piattaforma secondo i corretti parametri tecnici che la disciplinano, in un contesto in cui le risultanze dai file di log sono rafforzate dalla natura certificata della piattaforma e del tutto coerenti con ogni altro dato emerso nel corso della procedura non vi è spazio per ulteriori indagini. Dare spazio alla pretesa apodittica di parte ricorrente di essere ammessa ad una verifica delle modalità di conservazione dei file da parte della piattaforma su basi teoriche e sol perché il concorrente, escluso per un errore di caricamento dei documenti, pretende di addossare a controparte l'inesistente onere di provare di "funzionare in ogni caso e a regola d'arte" significherebbe ammettere che ogni concorrente escluso, in ogni giudizio, possa pretendere ogni volta che si rinnovi la verifica astratta di buon funzionamento della piattaforma, tipologia di verifica che si ascrive, invece, istituzionalmente, ed a garanzia del sistema tutto, al meccanismo di certificazione.»*

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

25. Le prove documentali, compresi i file di log della piattaforma, sono in linea di principio suscettibili di alterazione, ma ciò non ne influenza l'intrinseca attendibilità quando non si riesce a provarne in giudizio l'effettiva alterazione: chi la deduce deve dare prova dell'effettiva alterazione del documento e non della sua astratta possibilità.

> *«In senso contrario occorre, infatti, osservare che tutte le prove documentali sono, in linea di principio, suscettibili di essere alterate, ma ciò non influisce di certo sulla loro intrinseca attendibilità quando, come accaduto nel caso in esame, non si riesce a provare in giudizio la loro effettiva alterazione. Volendo fare un paragone col passato, la possibilità di alterare un documento analogico, ad esempio una scrittura privata, non costituisce prova del fatto che la specifica scrittura prodotta da controparte in giudizio sia stata alterata; è invece necessario, in capo a chi lo deduce, dare prova dell'effettiva alterazione del documento e non della astratta possibilità di alterazione.»*

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nello stesso contesto il Collegio fa proprio il «*costante orientamento*» secondo cui il deposito dei file log da cui risulta l'assenza di anomalie dimostra il corretto funzionamento della piattaforma e richiama a sostegno il principio della fiducia (art. 2 del d.lgs. n. 36/2023).

26. Le perizie di parte non sono un mezzo di prova ma meri indizi; quando però si reggono su semplici calcoli matematici che restituiscono un risultato certo, il ricorrente assolve l'onere di di-

mostrare, secondo l'ordinaria diligenza, la fondatezza dei fatti posti a fondamento del motivo, specie se le controparti nulla eccepiscono in merito.

Norma richiamata: art. 64, c. 2, c.p.a.

> «*Vero è che in sede processuale le perizie di parte non rappresentino un mezzo di prova, dovendo piuttosto essere qualificate a guisa di meri indizi, ma è altrettanto vero che quando queste si reggano su semplici calcoli matematici che restituiscano un risultato certo, come occorso nel caso in esame, ben può dirsi assolto l'onere di parte ricorrente di dimostrare, secondo l'ordinaria diligenza, la fondatezza dei fatti posti a fondamento del suo motivo di ricorso, specie se, ex adverso , le difese delle controparti nulla eccepiscano in merito.*» (§ 8.2)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — testo sul portale — indice

27. In una procedura gestita con un sistema informatizzato, con migliaia di concorrenti e numerose sottocommissioni, la riapertura di un verbale per correggere errori materiali, omissioni o imprecisioni non è di per sé, in assenza di precisi elementi vizianti, indice di un cattivo esercizio del potere: ciò che conta è che ciascun intervento di correzione sia regolarmente verbalizzato, così da garantire la trasparenza delle operazioni.

> «*La riapertura di un verbale per la correzione di errori materiali, omissioni, o imprecisioni che la stessa parte appellante ammette essere stati regolarmente verbalizzati e corretti, non è di per sé, e in assenza di precisi elementi vizianti, indice di un cattivo esercizio del potere. D'altra parte non va dimenticato che quella in esame è una procedura, gestita con un sistema informatizzato, che ha visto la partecipazione di migliaia di concorrenti e il coinvolgimento di numerose sottocommissioni, ditalchè la possibilità che i singoli verbali presentino imprecisioni o errori materiali che necessitino di essere successivamente emendati è statisticamente insita nella stessa. Ciò che conta è che ciascun intervento di correzione sia stato regolarmente verbalizzato così garantendo la trasparenza delle operazioni di verbalizzazione: circostanza questa che la stessa parte appellante non revoca in dubbio.*» (§ 8.1)

Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 (R.G. 5379/2022; pres. Roberto Chieppa, est. Laura Marzano) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, le correzioni richiedevano lo sblocco della piattaforma da parte del Cineca, che la gestiva.

APPLICAZIONE

file di log già depositato in pdf

L'istanza di acquisizione dei log di sistema non si accoglie quando l'amministrazione ha già depositato il file dei log, prodotto in pdf come conversione del file originario per le esigenze del deposito telematico.

> «*Si ritiene, tuttavia, che, avuto riguardo alla documentazione già versata in atti da parte dell'amministrazione e a quanto ulteriormente specificato da parte della sua difesa in sede di trattazione orale del ricorso - laddove ha puntualizzato che il file relativo ai log di sistema depositato in atti costituisce la mera conversione dell'originario file in formato excell che le è stato trasmesso da parte della competente Direzione regionale in materia di e-procurement nel formato pdf, al solo fine di consentire il suo deposito in questo giudizio avuto riguardo alla circostanza che il sistema informatico della giustizia amministrativa non consente al difensore il deposito nel fascicolo informatico del file nell'originario formato excell - non vi sia spazio utile per l'accoglimento della predetta istanza istruttoria.*» (§ 2) (così nel testo: «excell»)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

schermata «Elaborazione in corso»

Lo screenshot con la dicitura generica «*Elaborazione in corso*» prova soltanto che in quell'istante il sistema stava elaborando, come conferma il file di log.

> «*Con particolare riguardo allo screenshot del pc della ricorrente del giorno 7.6.2022, alle ore 15.59, che, asseritamente, nella prospettazione di parte ricorrente, indicherebbe che il sistema era in blocco o comunque in stand by, si rileva che, in realtà, il predetto screenshot riporta solo "ATTENZIONE (clessidra) Elaborazione in corso"; si tratta, pertanto, di una dizione generica e, pertanto, il predetto screenshot comprova soltanto che, in quell'istante, il sistema stava elaborando. E, dal file log depositato in atti da parte dell'amministrazione, emerge che "Alle 15.58 riesegue la generazione dei pdf delle buste con procedura automatica. L'elaborazione termina alle 16.04 con Messaggio utente - Il termine di presentazione dell'Offerta indicato nel campo "Rispondere Entro il" è stato superato.". Può, pertanto, conseguentemente, correttamente ritenersi che, all'ora 15.59, in cui è stato scattato lo screenshot in questione, il sistema stesse ancora elaborando la richiesta formulata da parte ricorrente delle ore 15.58 di (ri)elaborazione del pdf.*» (§ 2.1.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

errore descritto nella manualistica del sistema

La coincidenza dell'errore mostrato dallo screenshot con una situazione descritta nella manualistica del sistema e il regolare invio delle offerte da parte degli altri partecipanti lo stesso giorno escludono impedimenti oggettivi.

> «*In disparte restando la circostanza che l'errore desumibile dallo screenshot appare del tutto coincidente con la descrizione di cui alla figura 43 della pag. 30 di 49 delle istruzioni per il fornitore denominata "Risposta alle gare telematiche " (ossia era situazione contemplata nella manualistica del sistema: rif. Doc. 6 della difesa erariale), come documentato nel verbale di gara telematica del 16.12.2019 gli atti della procedura comprovano la contestuale assenza di analoghe problematiche in capo agli altri due partecipanti alla gara che hanno regolarmente proceduto all'invio della offerta nel giorno stesso della scadenza del bando, nel mentre il terzo aveva già provveduto il giorno precedente in modo altrettanto regolare. Tale circostanza appare - già di per sé - dirimente in relazione all'assenza di impedimenti oggettivi.*» (III)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

servizio di supporto assente nel giorno di scadenza

La mancanza del servizio di supporto nel giorno di scadenza non sposta il rischio sul gestore quando il concorrente ha avuto tempo adeguato, conosceva gli orari del supporto ed era stato avvertito di non attendere le ultime ore.

> «*La mancanza del supporto nella giornata di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, situazione, questa, in sé deprecabile, è argomento che comunque non giova alla ricorrente in quanto, per le circostanze del caso, non è di per sé idonea a mutare l'assunzione di rischio in capo alla ricorrente medesima, stante l'adeguata possibilità di caricamento temporale dell'offerta, la trasparente informazione degli orari a garanzia del supporto medesimo quali pubblicati on-line dal gestore del sistema e lo specifico avvertimento risultante dall'invito " Si raccomanda di non attendere l'ultimo giorno o le ultime ore disponibili per collocare a sistema*

> *la propria offerta al fine di permettere la risoluzione di eventuali problematiche " (pag. 8 dell'invito alla gara).»* (VI)

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

inversione dell'onere probatorio non ricorrente

La ricostruzione del concorrente non fonda un interesse alla riapertura dei termini, né ricorrono i presupposti dell'inversione dell'onere probatorio che imporrebbe alla stazione appaltante di provare il buon funzionamento della piattaforma.

> *«Il Collegio ritiene che la ricostruzione offerta dalla ricorrente non possa fondare alcun interesse legittimo alla riapertura dei termini di partecipazione. Non sussistono peraltro neanche i presupposti per l'invocata inversione dell'onere probatorio che imporrebbe alla stazione appaltante di provare il buon funzionamento della piattaforma.»* (§ 4.2)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 23 marzo 2021, n. 330 (R.G. 149/2021; pres. Carlo Testori, est. Marcello Faviere) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

schermata successiva alla scadenza

Lo screenshot successivo alla scadenza, senza riproduzioni di schermate anteriori, non è neppure un inizio di prova del malfunzionamento, a fronte dell'attestazione del gestore sull'assenza di anomalie.

> *«Il Collegio osserva che la ricorrente deduce il malfunzionamento della piattaforma senza offrire neanche un inizio di prova sul punto. Ha prodotto lo screenshot (con orario riportato delle 12:33) della Fase 4 (non finalizzata) che evidenzia lo stato di "partecipazione non confermata" ed inviato alla stazione appaltante, a mezzo PEC, alle ore 12.38 del 14.01.2021 (quindi dopo la scadenza, prevista dal bando per la conferma della partecipazione). Non ci sono riproduzioni di schermate precedenti la chiusura della Fase 4 (vale a dire prima delle 12:00). L'amministrazione, come sopra riportato, nel verbale di gara cita quanto attestato dal gestore il 15.01.2021 (ore 9.31) circa l'assenza di anomalie tecniche in piattaforma.»* (§ 4.2)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 23 marzo 2021, n. 330 (R.G. 149/2021; pres. Carlo Testori, est. Marcello Faviere) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

due ore per segnalare l'anomalia

Avendo avuto circa due ore, dopo il messaggio del sistema, per accorgersi della difformità della schermata rispetto al disciplinare e al manuale, il concorrente poteva segnalare l'anomalia al gestore o alla stazione appaltante.

> *«Ma anche a voler seguire la ricostruzione della ricorrente, è emerso che dal momento della ricezione del sopra citato messaggio generato dal sistema (emesso alle ore 10:00), la stessa ha avuto circa due ore per accorgersi della non conformità della situazione che le si presentava sullo schermo rispetto quella che avrebbe dovuto trovare a norma del disciplinare, del Manuale-Guida e del sopra menzionato messaggio inviato dalla*

> *piattaforma. Tale lasso di tempo era più che congruo per segnalare al gestore del sistema o alla stazione appaltante l'anomalia.*» (§ 4.3)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 23 marzo 2021, n. 330 (R.G. 149/2021; pres. Carlo Testori, est. Marcello Faviere) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

diligenza specifica dell'operatore professionale

All'operatore professionale è richiesta la diligenza specifica dell'art. 1176, comma 2, cod. civ.; l'errore procedurale che ne deriva ricade nella sua sfera giuridica.

> «*La ricorrente è un operatore professionale cui è richiesto un grado di diligenza specifico – ai sensi dell'art. 1176 comma secondo del codice civile – e non ordinario e ben poteva avvedersi di non essere giunta allo stato di partecipazione "confermata" e di non aver ricevuto il messaggio di cui al punto 6.1.1 del disciplinare (a conferma della chiusura della Fase 4). L'affidamento incolpevole adombrato nel ricorso, che ha condotto l'impresa ad attendere l'arrivo delle ore 12:00 ed a non contattare prima né il gestore né la stazione appaltante, per poter eventualmente rimediare con anticipo alla lamentata (e non dimostrata) disfunzione, è imputabile ad un errore procedurale che non può che ricadere nella sfera giuridica della partecipante alla gara.*» (§ 4.3)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 23 marzo 2021, n. 330 (R.G. 149/2021; pres. Carlo Testori, est. Marcello Faviere) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

nessuna perizia sulle operazioni svolte dal concorrente

A sostegno del principio indiziario il concorrente non ha prodotto una perizia tecnica informatica sulle operazioni svolte sul proprio computer né ha dimostrato l'uso di un'infrastruttura adeguata e l'assenza di cadute di linea.

> «*Inoltre, nonostante il tempo intercorso dal verificarsi dell'asserito malfunzionamento, avendo notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio in prossimità della data di scadenza del relativo termine, la ricorrente non ha prodotto in allegato al ricorso una perizia tecnica informatica attestante le operazioni svolte sul proprio pc e relative al sistema di cui trattasi nella giornata indicata che avrebbe potuto eventualmente corroborare il "principio indiziario" richiesto dalla prevalente giurisprudenza in materia né ha dimostrato, in alcun modo, di avere utilizzato un'infrastruttura ad alte prestazioni e la mancanza di cadute di performance della linea nell'intera giornata del giorno in cui avrebbe dovuto procedere all'inoltro della domanda di partecipazione.*» (§ 2.1.2)

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

indizi di malfunzionamento privi di rilievo

Gli indizi di malfunzionamento addotti dalla concorrente (marcatura temporale anteriore alla scadenza, caricamento del file modificato, corretto caricamento degli altri file) sono privi di rilievo indiziario e, se mai, depongono contro di essa: la parte non ha rappresentato neppure un vago sintomo di malfunzionamento.

> «*In sostanza parte ricorrente non solo non ha, come sostiene, addotto "significativi indizi" di malfunzionamento me non è stata in grado di rappresentare neppure un vago sintomo di tale malfunzionamento. Se mai*

> *il quadro indiziario addotto resta del tutto coerente con la pronunciata esclusione ed avvalora l'errore di parte.*» (così nel testo: «me non è stata»)

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

errore dell'operatore dedotto solo negli scritti difensivi

La deduzione, negli scritti difensivi, di un errore dell'operatore risultante dai log, non contenuta nel provvedimento di esclusione e rimasta non provata, è un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.

> «*Costituisce, invece, una inammissibile integrazione postuma della motivazione contenuta negli scritti difensivi, l'ulteriore affermazione – rimasta pure non provata – secondo cui dalla lettura dei log di sistema risulterebbe "un errore imputabile all'Operatore economico [impresa] srl, che, dopo aver ricevuto la conferma della corretta ricezione dell'offerta" avrebbe "caricato un ulteriore documento d'offerta economica, non dandone ulteriore conferma e vanificando così il corretto caricamento dell'intera offerta economica".*» (§ 14)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

rimozione della conferma dell'offerta non ricollegata ai log

Quando è pacifica la rimozione della conferma dell'offerta e si discute se dipenda da un'azione dell'utente o da un malfunzionamento, la stazione appaltante che non la ricollega ad alcun file di log non assolve l'onere.

> «*Nel caso di specie, non è controversa la suddetta rimozione della conferma, ma la riconducibilità di tale operazione ad un'azione (volontaria) dell'utente/partecipante alla gara o piuttosto ad un evento anomalo e ad un malfunzionamento del sistema, non addebitabile all'operatore economico. 15. L'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto non ha dimostrato né ricollegato ad uno o più files di log della piattaforma telematica che l'eliminazione della conferma sia collegata ad una successiva azione dell'utente.*» (§§ 14-15)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

analisi tecnica dei log non contestata e proroga del termine

L'analisi tecnica dei log prodotta dal concorrente e non contestata è un convincente principio di prova del malfunzionamento; ne segue, per l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l'obbligo di prorogare il termine e l'illegittimità dell'esclusione.

> «*Da ciò consegue che non è provato che la ricorrente non avrebbe "correttamente caricato in piattaforma l'offerta economica", come sostenuto dall'Autorità resistente nell'adozione del provvedimento espulsivo, avendo la ricorrente fornito un convincente principio di prova che l'evento tecnicamente anomalo che ha annullato l'intera conferma dell'offerta e della documentazione richiesta per la gara non sia riconducibile ad un'azione del medesimo operatore economico concorrente ma sia connesso ad un malfunzionamento della piattaforma telematica. Con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante avrebbe dovuto prorogare i termini per la presentazione dell'offerta della società ricorrente del*

> *16/02/2026, in modo da consentirle di presentare la propria offerta. Ciò non è avvenuto e, pertanto, l'esclusione della ricorrente è illegittima.*» (§ 16)

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

conflitto di interessi del gestore privato della piattaforma

La prova del conflitto di interessi del gestore privato della piattaforma telematica grava su chi lo invoca, sulla base di presupposti specifici e documentati; le mere congetture non bastano.

> «*In conformità con il fondamentale principio della fiducia, codificato dall'art. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il legislatore richiede, dunque, che la prova del conflitto di interessi sia fornita dalla parte che lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati. Nel caso di che trattasi, al di là delle mere congetture formulate dalla parte appellante, manca financo un principio di prova in ordine alla posizione di conflitto di interessi di* [*impresa*].»

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

falle del sistema ventilate in termini ipotetici

La censura che ventila in termini ipotetici e dubitativi possibili falle del sistema informatico, non provate dai dati acquisiti con l'accesso, è priva di supporto probatorio.

> «*Dalle argomentazioni offerte dalla stessa parte appellante, ricavabile dai passaggi testualmente trascritti, emerge come si tratti di prospettazione meramente ipotetica, intrinsecamente contraddittoria, e priva di supporto probatorio. La parte appellante, infatti, si esprime in termini ipotetici e dubitativi, ventilando possibili quanto indimostrate falle del sistema informatico utilizzato, che peraltro, diversamente da quanto opina la parte appellante, sono ben lungi dall'essere provate dai dati acquisiti in sede di accesso.*» (§ 5.1)

Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 (R.G. 5379/2022; pres. Roberto Chieppa, est. Laura Marzano) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

6.3 Documenti informatici, log e metadati nelle procedure concorsuali

Catena documentale delle prove digitali

NORMA RICHIAMATA

Art. 2712, cod. civ. — *Riproduzioni meccaniche*
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Normativa, testo vigente al 29 aprile 2026, senza modifiche fino al 4 ottobre 2026. appendice — principio: n. 10

1. In una procedura concorsuale pubblica l'amministrazione non è tenuta soltanto a conseguire un risultato valutativo sostanzialmente corretto, ma deve garantire che l'intero procedimento di formazione, conservazione, estrazione, attribuzione e ostensione dell'elaborato sia ricostruibile in modo certo e non equivoco; la regolarità della procedura non può essere affidata a spiegazioni postume, ma deve emergere dagli atti del procedimento, secondo criteri di certezza, trasparenza e verificabilità.

> «*In una procedura concorsuale pubblica, infatti, l'Amministrazione non è tenuta soltanto a conseguire un risultato valutativo sostanzialmente corretto, ma deve anche garantire che l'intero procedimento di formazione, conservazione, estrazione, attribuzione e ostensione dell'elaborato sia ricostruibile in modo certo e non equivoco. La regolarità della procedura non può essere affidata a spiegazioni postume, ma deve emergere dagli atti del procedimento, secondo criteri di certezza, trasparenza e verificabilità.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

2. La modifica dei metadati non equivale necessariamente alla modifica del contenuto del documento; tuttavia, in materia concorsuale e segnatamente in presenza di prove digitali, la questione non è se sia provata una manipolazione dolosa, ma se l'amministrazione abbia garantito una catena documentale tale da escludere ragionevolmente ogni dubbio sulla genuinità e riferibilità dell'elaborato.

> «*È vero che la modifica dei metadati non equivale necessariamente alla modifica del contenuto del documento. Tuttavia, in materia concorsuale, e segnatamente in presenza di prove digitali, la questione non è se sia provata una manipolazione dolosa, ma se l'Amministrazione abbia garantito una catena documentale tale da escludere ragionevolmente ogni dubbio sulla genuinità e riferibilità dell'elaborato.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

3. Ai metadati non si attribuisce un valore probatorio assoluto, né ogni loro modifica comporta automaticamente la falsificazione del documento: il loro rilievo deve essere valutato nel contesto complessivo della vicenda.

> «*Il punto non consiste nell'attribuire ai metadati un valore probatorio assoluto, né nel ritenere che ogni modifica degli stessi comporti automaticamente falsificazione del documento. Il rilievo dei metadati deve essere valutato nel contesto complessivo della vicenda.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

4. Quando l'elaborato originario consiste in dati informatici, log e sequenze di scelte del candidato, l'amministrazione è tenuta a una documentazione ancora più rigorosa della catena di formazione, conservazione, estrazione e rappresentazione dei dati; se il documento ostensibile è soltanto una rappresentazione dell'elaborato digitale, occorre dimostrare in modo certo la corrispondenza fra le scelte effettuate dal candidato, i dati memorizzati nel sistema, il codice identificativo anonimo, il documento di sintesi generato in sede di accesso e il nominativo del candidato dopo lo scioglimento dell'anonimato: la complessità tecnica della prova digitale non attenua, ma rafforza l'onere di tracciabilità gravante sull'amministrazione.

> «*Proprio perché l'elaborato originario consisterebbe in dati informatici, log e sequenze di scelte operate dal candidato, l'Amministrazione era tenuta a garantire una documentazione ancora più rigorosa della catena di formazione, conservazione, estrazione e rappresentazione di tali dati. Se il PDF è soltanto una rappresentazione dell'elaborato digitale, allora occorre che sia dimostrata in modo certo la corrispondenza tra: i) le scelte effettivamente effettuate dal candidato durante la prova; ii) i dati memorizzati nel sistema; iii) il codice identificativo anonimo assegnato alla prova; iv) il documento di sintesi generato in sede di accesso; v) il nominativo del candidato dopo lo scioglimento dell'anonimato. Nella fattispecie in esame, tale concatenazione è stata resa incerta proprio dall'iniziale trasmissione di un elaborato errato e dalla successiva produzione di un documento con metadati diversi. La complessità tecnica della prova digitale non attenua, ma rafforza l'onere di tracciabilità gravante sull'Amministrazione.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

5. La produzione di attestazioni tecniche successive non può sostituire la necessaria certezza originaria della catena documentale: diversamente, l'amministrazione potrebbe sanare *ex post* qualunque anomalia nella gestione degli elaborati concorsuali mediante ricostruzioni tecniche successive; la regolarità del concorso deve risultare dagli atti originari, non da spiegazioni formate successivamente al contenzioso.

> «*La produzione di attestazioni successive non può, infatti, sostituire la necessaria certezza originaria della catena documentale. Diversamente opinando, si consentirebbe all'Amministrazione di sanare ex post qualunque anomalia nella gestione degli elaborati concorsuali mediante ricostruzioni tecniche successive, con evidente pregiudizio per la trasparenza della procedura. La regolarità del concorso deve risultare dagli atti originari, non da spiegazioni formate successivamente al contenzioso.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, si trattava di attestazioni del Cineca e di una relazione tecnica di un dirigente dell'AgID, acquisite dalla SNA per il giudizio d'appello.

6. Nei concorsi pubblici, soprattutto quando la selezione è informatizzata, la certezza della riferibilità dell'elaborato è un presupposto essenziale della legittimità della valutazione; quando emergono elementi oggettivi idonei a incrinarla, il vizio non è meramente ipotetico, perché incide sulla possibilità di verificare se il giudizio della commissione sia stato reso sull'elaborato effettivamente prodotto dal candidato.

> «*Nei concorsi pubblici, soprattutto quando la selezione è informatizzata, la certezza della riferibilità dell'elaborato è un presupposto essenziale della legittimità della valutazione. Quando emergono elementi oggettivi idonei a incrinare tale certezza, il vizio non è meramente ipotetico. Esso incide sulla possibilità stessa di verificare se il giudizio espresso dalla Commissione sia stato reso sull'elaborato effettivamente prodotto dal candidato.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

7. In materia concorsuale l'amministrazione è custode degli atti della procedura e titolare esclusiva della disponibilità tecnica e documentale di elaborati, log, codici identificativi e sistemi di estrazione: emersa un'anomalia oggettiva nella gestione documentale, grava sull'amministrazione l'onere di fornire una prova rigorosa della regolarità della procedura, poiché i candidati non dispongono degli strumenti tecnici per dimostrare una manipolazione interna del sistema; è sufficiente che il ricorrente alleghi elementi oggettivi idonei a far dubitare della regolarità del procedimento; spetta all'amministrazione superare il dubbio con documentazione certa, coeva e verificabile.

> «*In materia concorsuale, l'Amministrazione è custode degli atti della procedura ed è titolare esclusiva della disponibilità tecnica e documentale degli elaborati, dei log, dei codici identificativi e dei sistemi di estrazione. Pertanto, una volta emersa un'anomalia oggettiva nella gestione documentale, grava sull'Amministrazione l'onere di fornire una prova rigorosa della regolarità della procedura. I candidati, al contrario, non dispongono degli strumenti tecnici per dimostrare una manipolazione interna del sistema. Pretendere da essi una prova piena dell'alterazione significherebbe imporre un onere probatorio impossibile o eccessivamente gravoso. Ne deriva che è sufficiente che la parte ricorrente alleghi elementi oggettivi idonei a far dubitare della regolarità del procedimento; spetta poi all'Amministrazione superare tale dubbio con documentazione certa, coeva e verificabile.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

8. La rinnovazione della prova non costituisce un vantaggio indebito ma il rimedio imposto dall'illegittimità della gestione procedimentale: la *par condicio* non impone di conservare gli effetti di un procedimento viziato, ma richiede che ciascun concorrente sia valutato sulla base di un elaborato certamente proprio, integro, immodificato e verificabile.

> «*La rinnovazione della prova non costituisce un vantaggio indebito, ma il rimedio imposto dall'accertata illegittimità della gestione procedimentale riferita alla candidata. La par condicio non impone di conservare gli effetti di un procedimento viziato, ma richiede che ciascun concorrente sia valutato sulla base di un elaborato certamente proprio, integro, immodificato e verificabile.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

9. Il principio di buon andamento non coincide con la mera speditezza dell'azione amministrativa, ma richiede che l'attività sia anche legittima, trasparente e rispettosa delle garanzie partecipative e difensive dei candidati: l'esigenza di evitare costi o ritardi non può comprimere il diritto del candidato a una valutazione concorsuale immune da incertezze sulla riferibilità dell'elaborato.

> «*Il principio di buon andamento non coincide con la mera speditezza dell'azione amministrativa, ma richiede che l'attività amministrativa sia anche legittima, trasparente e rispettosa delle garanzie partecipative e difensive dei candidati. L'esigenza di evitare costi o ritardi non può comprimere il diritto del candidato a una valutazione concorsuale immune da incertezze sulla riferibilità dell'elaborato.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

10. Il messaggio di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 2712 c.c., fa piena prova solo del fatto che un determinato mittente abbia formulato quello specifico messaggio, indirizzandolo a un destinatario, in una certa data, e non anche del fatto rappresentato nel messaggio: la comunicazione PEC inviata all'amministrazione con il riferimento ai fatti di causa non è perciò idonea a comprovare che tali fatti siano veri.

Norma richiamata: art. 2712, cod. civ.

> «*Anche a voler ritenere ritualmente provato (come, tuttavia, non è, stante l'omessa produzione del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml) l'invio all'Amministrazione da parte dell'impresa datrice di una comunicazione PEC contenente il riferimento ai fatti di causa, per come narrati dal ricorrente, tale circostanza non sarebbe comunque idonea a comprovare che tali fatti siano veri, posto che ai sensi dell'art. 2712 c.c. "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate" dalla riproduzione stessa, e non di quelli da essa comunque ricavabili.* [...] *In altre parole, e con specifico riferimento al messaggio di posta elettronica certificata, quest'ultimo fa piena prova solo del fatto che un determinato mittente abbia formulato quello specifico messaggio, indirizzandolo ad un destinatario, in una certa data, e non anche del fatto rappresentato nel messaggio.*» (§ 9)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 26 giugno 2026, n. 1858 (R.G. 1063/2026; pres. Agnese Anna Barone, est. Paola Anna Rizzo) — testo sul portale — indice

Nota redazionale. Nel caso, la PEC era stata prodotta in formato .pdf e non .eml; il Collegio ragiona «*anche a voler ritenere ritualmente provato*» l'invio.

APPLICAZIONE

elaborato di un altro candidato trasmesso in sede di accesso

La trasmissione, in sede di accesso, dell'elaborato di un altro candidato non è un mero errore materiale: riguarda il documento centrale ai fini della tutela e incide sulla trasparenza e sulla conoscibilità degli atti.

> «*L'errore commesso non ha riguardato un documento secondario o irrilevante, ma proprio l'atto attraverso il quale la candidata poteva verificare le ragioni della propria esclusione dalla fase successiva della procedura. Si trattava, dunque, del documento centrale ai fini della tutela giurisdizionale della concorrente. La trasmissione di un elaborato altrui ha oggettivamente alterato il quadro conoscitivo della candidata, inducendola a formulare le proprie difese sulla base di un documento che la stessa Amministrazione aveva indicato come riferibile alla sua prova. Ne consegue che l'errore non può essere degradato a mera irregolarità innocua. Esso ha inciso sulla trasparenza dell'azione amministrativa, sulla piena conoscibilità degli atti e sulla possibilità per la candidata di verificare tempestivamente la correttezza della valutazione ricevuta.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

modifica dei metadati del file trasmesso in rettifica

La modifica dei metadati del file trasmesso in rettifica, collocata dopo la trasmissione dell'elaborato altrui, l'ordinanza cautelare e la rettifica, si somma a una pregressa anomalia documentale e incrina l'affidabilità della catena di custodia.

> «*Nel caso in esame, la modifica dei metadati si colloca dopo: i) l'iniziale trasmissione di un elaborato appartenente ad altro candidato; ii) l'adozione dell'ordinanza cautelare favorevole alla ricorrente; iii) la successiva rettifica della SNA; iv) la contestazione della candidata sulla riferibilità del nuovo documento. In tale sequenza procedimentale, il dato dei metadati non è isolato, ma si somma a una pregressa anomalia documentale imputabile all'Amministrazione. Esso assume quindi rilievo quale elemento oggettivo idoneo a incrinare l'affidabilità della catena di custodia documentale.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

abbinamento fra candidata e codice identificativo

La scheda anagrafica dimostra l'abbinamento fra candidata e codice identificativo, condizione necessaria ma non sufficiente: occorre dimostrare anche la continuità e l'integrità della catena informatica e documentale.

> «*La scheda anagrafica può dimostrare l'abbinamento tra candidata e codice identificativo. Tuttavia, il problema controverso non è soltanto l'esistenza di un codice astrattamente riferibile alla candidata, ma la certezza che il documento successivamente trasmesso in rettifica corrisponda esattamente, senza alterazioni o incertezze, all'elaborato originario collegato a quel codice. L'abbinamento codice-candidata è quindi condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorreva dimostrare anche la continuità e integrità della catena informatica e documentale. Tale dimostrazione è risultata compromessa dall'errore iniziale di trasmissione e dalla successiva modifica dei metadati del file osteso.*» (§ 2.1)

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — testo sul portale — indice

APPLICAZIONE

chiusura della pratica prima della scadenza non provata

Il malfunzionamento del sistema informatico che avrebbe chiuso la pratica prima della scadenza non è provato se non è prodotta la comunicazione che assegnava il termine, sicché mancano la prova del termine e della data di ricezione.

> «*Va rilevato, tuttavia, che non vi è agli atti di causa alcuna documentazione a riscontro di quanto rappresentato dal ricorrente. Non risulta prodotta, in particolare, la comunicazione con cui sarebbe stato chiesto all'impresa di esprimere il perdurante interesse all'assunzione, sicché non vi è prova del termine assegnato per tale adempimento, sul cui mancato rispetto si fonda tutto il ricorso, né della data di ricezione di tale comunicazione (dies a quo del termine).*» (§ 9)

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 26 giugno 2026, n. 1858 (R.G. 1063/2026; pres. Agnese Anna Barone, est. Paola Anna Rizzo) — testo sul portale — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

7

Il quadro europeo

7.1 Trattamenti automatizzati e riesame individuale (direttiva PNR)

Tasso di errore, criteri prestabiliti e intelligenza artificiale

NORME RICHIAMATE

Art. 21, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — *Non discriminazione*
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

EUR-Lex, GUUE C 202 del 7 giugno 2016. appendice — principio: n. 6

Art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — *Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*
Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

EUR-Lex, GUUE C 202 del 7 giugno 2016. appendice — principio: n. 5

Art. 6, par. 2, direttiva (UE) 2016/681 — *Trattamento dei dati PNR*
2. L'UIP provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità: a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro per identificare quelli da sottoporre a ulteriore verifica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7 e, se del caso, da parte di Europol, a norma dell'articolo 10, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi; b) rispondere, caso per caso, a una richiesta debitamente motivata e basata su motivi sufficienti da parte delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle stesse autorità competenti o, se del caso, a Europol; e c) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate ai sensi del paragrafo 3, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 3

Art. 6, par. 3, lett. b), direttiva (UE) 2016/681 — *Trattamento dei dati PNR*
3. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a), l'UIP può: (omissis) b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 4

Art. 6, par. 4, direttiva (UE) 2016/681 — *Trattamento dei dati PNR*
4. Ogni valutazione dei passeggeri secondo criteri prestabiliti di cui al paragrafo 3, lettera b), prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro, è effettuata in modo non discriminatorio. Tali criteri prestabiliti devono essere mirati, proporzionati e specifici. Gli Stati membri assicurano che detti criteri siano stabiliti dall'UIP e periodicamente rivisti in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 7. Detti criteri non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 6

1. Nei limiti in cui analisi automatizzate dei dati PNR sono effettuate a partire da dati personali non verificati e si fondano su modelli e criteri prestabiliti, esse presentano necessariamente un certo tasso d'errore.

> «*Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, nei limiti in cui analisi automatizzate dei dati PNR sono effettuate a partire da dati personali non verificati e si fondano su modelli e criteri prestabiliti, le stesse presentano necessariamente un certo tasso d'errore*» (punto 106)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Il passo si chiude prima della citazione di un precedente della Corte. Nello stesso punto la Corte riferisce che i riscontri positivi risultati erronei dopo il riesame individuale non automatizzato erano, nel 2018 e nel 2019, almeno cinque su sei persone identificate.

2. Per soddisfare il requisito di proporzionalità, la normativa che comporta l'ingerenza deve prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione delle misure e fissino requisiti minimi, così che le persone i cui dati sono stati trasferiti dispongano di garanzie sufficienti contro i rischi di abuso; la necessità di tali garanzie è tanto più importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatizzato.

> «*Per soddisfare il requisito di proporzionalità, la normativa di cui trattasi, che comporta l'ingerenza, deve prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione delle misure che essa prevede e fissino requisiti minimi, di modo che le persone i cui dati sono stati trasferiti dispongano di garanzie sufficienti, tali da permettere di proteggere efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abuso. Essa deve in particolare indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che prevede il trattamento di siffatti dati possa essere adottata, garantendo così che l'ingerenza sia limitata allo stretto necessario. La necessità di disporre di siffatte garanzie è tanto più importante allorché i dati personali sono soggetti a trattamento automatizzato.*» (punto 117)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

3. La normativa nazionale che autorizza i trattamenti automatizzati previsti dalla direttiva PNR deve fissare norme chiare e precise che disciplinino la determinazione delle banche dati e dei criteri di analisi utilizzati, senza poter ricorrere, ai fini della valutazione preliminare, ad altri metodi non espressamente previsti dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva.

Norma richiamata: art. 6, par. 2, direttiva (UE) 2016/681

> «*Inoltre, occorre che la normativa nazionale che traspone tale direttiva nel diritto nazionale e autorizza i trattamenti automatizzati da essa previsti fissi norme chiare e precise che disciplinino la determinazione delle banche dati nonché dei criteri di analisi utilizzati, senza poter ricorrere, ai fini della valutazione preliminare, ad altri metodi non espressamente previsti all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.*» (punto 180)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

4. Il requisito che i criteri del trattamento automatizzato siano «prestabiliti», posto dall'art. 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva PNR, osta all'utilizzazione di tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambito di sistemi di autoapprendimento, o machine learning, che possono modificare, senza intervento e controllo umani, il processo della valutazione e, in particolare, i criteri di valutazione sui quali si fonda il risultato e la loro ponderazione.

Norma richiamata: art. 6, par. 3, lett. b), direttiva (UE) 2016/681

> «*Per quanto attiene ai criteri che l'UIP può utilizzare a tal fine, occorre rilevare innanzitutto che, secondo i termini stessi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva PNR, tali criteri devono essere «prestabiliti». Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 228 delle sue conclusioni, tale requisito osta all'utilizzazione di tecnologie*

> *di intelligenza artificiale nell'ambito di sistemi di autoapprendimento (machine learning), che possono modificare, senza intervento e controllo umani, il processo della valutazione e, in particolare, i criteri di valutazione sui quali si fonda il risultato dell'applicazione di detto processo nonché la ponderazione di tali criteri.*» (punto 194)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

5. Il ricorso a tecnologie di intelligenza artificiale di autoapprendimento rischierebbe di privare di efficacia l'esame individuale dei riscontri positivi e il controllo di liceità: per l'opacità che caratterizza il funzionamento di tali tecnologie può risultare impossibile comprendere la ragione per la quale un dato programma sia arrivato a un riscontro positivo; il loro uso potrebbe privare gli interessati anche del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sancito dall'art. 47 della Carta, in particolare per contestare il carattere non discriminatorio dei risultati ottenuti.

Norma richiamata: art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

> «*Occorre aggiungere che il ricorso a siffatte tecnologie rischierebbe di privare di efficacia l'esame individuale dei riscontri positivi nonché il controllo di liceità richiesto dalle disposizioni della direttiva PNR. Infatti, come rilevato in sostanza dall'avvocato generale al paragrafo 228 delle sue conclusioni, tenuto conto dell'opacità che caratterizza il funzionamento delle tecnologie di intelligenza artificiale, può risultare impossibile comprendere la ragione per la quale un dato programma sia arrivato ad un riscontro positivo. In tali circostanze, l'uso di siffatte tecnologie potrebbe privare gli interessati anche del loro diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta, che la direttiva PNR mira, ai sensi del suo considerando 28, a garantire a un livello elevato, in particolare per contestare il carattere non discriminatorio dei risultati ottenuti.*» (punto 195)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. «*Siffatte tecnologie*» sono le tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambito di sistemi di autoapprendimento del punto 194: il principio porta il presupposto.

6. Il divieto di fondare i criteri prestabiliti sulle caratteristiche elencate dall'art. 6, paragrafo 4, quarta frase, della direttiva PNR, secondo cui tali criteri non sono «in alcun caso» basati su di esse, riguarda sia le discriminazioni dirette sia le discriminazioni indirette, come conferma l'art. 21, paragrafo 1, della Carta: i criteri devono essere determinati in modo tale che, anche se formulati in modo neutro, la loro applicazione non possa essere tale da sfavorire particolarmente le persone che possiedono le caratteristiche protette.

Norme richiamate: art. 21, par. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 6, par. 4, direttiva (UE) 2016/681

> «*A tal riguardo, dalla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 4, quarta frase, della direttiva PNR, secondo cui i criteri prestabiliti non sono «in alcun caso» basati su tali caratteristiche, risulta che tale disposizione riguarda sia discriminazioni dirette sia discriminazioni indirette. Tale interpretazione è inoltre confermata dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, alla luce del quale deve essere letta detta disposizione, che vieta «qualsiasi» discriminazione fondata su dette caratteristiche. In tali circostanze, i criteri prestabiliti devono essere determinati in modo tale che, anche se formulati in modo neutro, la loro applicazione non possa essere tale da sfavorire particolarmente le persone che possiedono le caratteristiche protette.*» (punto 197)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Le caratteristiche sono quelle del punto 196: origine razziale o etnica, opinioni politiche, religione o convinzioni filosofiche, appartenenza sindacale, stato di salute, vita sessuale o orientamento sessuale.

Riesame individuale non automatizzato e conoscibilità dei criteri

NORME RICHIAMATE

Art. 6, par. 5, direttiva (UE) 2016/681 — *Trattamento dei dati PNR*
5. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito del trattamento automatizzato dei dati PNR effettuato a norma del paragrafo 2, lettera a), siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per

verificare se sia necessario un intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 7 conformemente al diritto nazionale.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principi: n. 8, n. 9

Art. 6, par. 6, direttiva (UE) 2016/681 — *Trattamento dei dati PNR*
6. L'UIP di uno Stato membro trasmette i dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettera a), o il risultato del trattamento di tali dati, per ulteriore verifica, alle autorità competenti di cui all'articolo 7 dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso e, in caso di trattamento automatizzato dei dati PNR, dopo l'esame individuale non automatizzato.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principi: n. 8, n. 9

Art. 6, par. 7, direttiva (UE) 2016/681 — *Trattamento dei dati PNR*
7. Gli Stati membri assicurano che il responsabile della protezione dei dati abbia accesso a tutti i dati trattati dall'UIP. Se ritiene che il trattamento dei dati non sia stato lecito, il responsabile della protezione dei dati può rinviare la questione all'autorità nazionale di controllo.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 13

Art. 7, par. 6, direttiva (UE) 2016/681 — *Autorità competenti*
6. Le autorità competenti non devono adottare decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR. Tali decisioni non devono essere adottate sulla base dell'origine razziale o etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni filosofiche, dell'appartenenza sindacale, dello stato di salute, della vita sessuale o dell'orientamento sessuale dell'interessato.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 10

Art. 13, par. 1, direttiva (UE) 2016/681 — *Protezione dei dati personali*
1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di protezione dei dati personali, dei diritti di accesso, di rettifica, cancellazione e limitazione, così come dei diritti a compensazione e di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto dell'Unione e nazionale e in attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI. Si applicano pertanto le disposizioni di tali articoli.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principi: n. 11, n. 12

Art. 15, par. 3, lett. b), direttiva (UE) 2016/681 — *Autorità nazionale di controllo*
3. Ciascuna autorità nazionale di controllo: (omissis) b) verifica la liceità del trattamento dei dati, svolge indagini, ispezioni e audit conformemente al diritto nazionale, di propria iniziativa o a seguito di un reclamo di cui alla lettera a).

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 13

7. Tenuto conto del tasso di errore inerente ai trattamenti automatizzati, l'idoneità del sistema istituito dalla direttiva PNR dipende essenzialmente dal buon funzionamento della verifica successiva dei risultati con mezzi non automatizzati.

> «*Inoltre, tenuto conto del tasso di errore inerente ai trattamenti automatizzati dei dati PNR e, in particolare, del numero piuttosto consistente di risultati «erroneamente positivi», l'idoneità del sistema istituito dalla direttiva PNR dipende essenzialmente dal buon funzionamento della verifica successiva dei risultati ottenuti a titolo di tali trattamenti, con mezzi non automatizzati, compito che spetta, in forza di tale direttiva, all'UIP.*» (punto 124)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

8. Anche se deve definire i criteri di valutazione in maniera da ridurre al minimo il numero di persone innocenti erroneamente identificate e fissarli in modo non discriminatorio, l'UIP deve comunque procedere a un riesame individuale di ogni riscontro positivo attraverso mezzi non automatizzati, al fine di individuare, per quanto possibile, l'eventuale esistenza di risultati «erroneamente positivi» e di escludere eventuali risultati discriminatori; lo stesso obbligo di riesame vale per il confronto dei dati con le banche dati.

Norme richiamate: art. 6, par. 5, direttiva (UE) 2016/681; art. 6, par. 6, direttiva (UE) 2016/681

> *«Per quanto riguarda, in particolare, i criteri prestabiliti, occorre, innanzitutto, precisare che, se l'UIP, come indicato dal considerando 7 della direttiva PNR, deve definire i criteri di valutazione in maniera da ridurre al minimo il numero di persone innocenti erroneamente identificate dal sistema istituito da tale direttiva, la medesima unità deve comunque, conformemente all'articolo 6, paragrafi 5 e 6 di detta direttiva, procedere a un riesame individuale di ogni riscontro positivo attraverso mezzi non automatizzati, al fine di individuare, per quanto possibile, l'eventuale esistenza di risultati «erroneamente positivi». Inoltre, nonostante il fatto che essa debba fissare i criteri di valutazione in modo non discriminatorio, l'UIP è tenuta ad effettuare un siffatto riesame al fine di escludere eventuali risultati discriminatori. L'UIP deve rispettare tale medesimo obbligo di riesame per quanto riguarda il confronto dei dati PNR con le banche dati.»* (punto 203)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. La Corte di giustizia, Grande Sezione, nella sentenza del 6 ottobre 2020, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, resa sull'analisi automatizzata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione per la salvaguardia della sicurezza nazionale, afferma al punto 182 che «*dal momento che le analisi automatizzate dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione comportano necessariamente un certo tasso di errore, qualsiasi risultato positivo ottenuto a seguito di un trattamento automatizzato deve essere sottoposto a un riesame individuale con strumenti non automatizzati prima dell'adozione di una misura individuale che produca effetti pregiudizievoli nei confronti delle persone interessate*». La sentenza non è fra le fonti dei principi dell'opera; il passo è letto nel contesto dei punti 172-192.

9. Gli Stati membri devono prevedere norme chiare e precise atte a orientare e inquadrare l'analisi dei funzionari incaricati del riesame individuale e assicurarsi che siano stabiliti, in modo chiaro e preciso, criteri di riesame oggettivi che consentano di verificare se un riscontro positivo riguardi effettivamente un individuo che possa trovarsi implicato nei reati di terrorismo o nei reati gravi e il carattere non discriminatorio dei trattamenti automatizzati, dei criteri prestabiliti e delle banche dati utilizzate.

Norme richiamate: art. 6, par. 5, direttiva (UE) 2016/681; art. 6, par. 6, direttiva (UE) 2016/681

> *«Per quanto riguarda le verifiche che l'UIP deve effettuare a tal fine, dall'articolo 6, paragrafi 5 e 6, della direttiva PNR, in combinato disposto con i considerando 20 e 22 di quest'ultima, discende che gli Stati membri devono prevedere norme chiare e precise atte a orientare e inquadrare l'analisi effettuata dai funzionari incaricati del riesame individuale, al fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7, 8 e 21 della Carta e, in particolare, al fine di garantire una prassi amministrativa coerente all'interno dell'UIP che rispetti il divieto di discriminazioni. 206 In particolare, tenuto conto del numero piuttosto consistente di risultati «erroneamente positivi» menzionato al punto 106 della presente sentenza, gli Stati membri devono assicurarsi che l'UIP stabilisca, in modo chiaro e preciso, criteri di riesame oggettivi che consentano ai suoi funzionari di verificare, da un lato, se e in che misura un riscontro positivo (hit) riguardi effettivamente un individuo che possa trovarsi implicato nei reati di terrorismo o nei reati gravi di cui al punto 157 della presente sentenza e debba, per questo motivo, essere oggetto di ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7 di tale direttiva nonché, dall'altro, il carattere non discriminatorio dei trattamenti automatizzati previsti da detta direttiva e, segnatamente, dei criteri prestabiliti e delle banche dati utilizzate.»* (punti 205-206)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

10. Il divieto di adottare decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatizzato, posto dall'art. 7, paragrafo 6, prima frase, della direttiva PNR, implica che le autorità competenti devono prendere in considerazione e, se del caso, far prevalere il risultato del riesame individuale effettuato con mezzi non automatizzati su quello ottenuto mediante i trattamenti automatizzati.

Norma richiamata: art. 7, par. 6, direttiva (UE) 2016/681

> *«Le autorità competenti poi, non devono adottare, in forza dell'articolo 7, paragrafo 6, prima frase, della direttiva PNR, decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggino in modo signifi-*

> *cativo, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR, il che implica, nell'ambito della valutazione preliminare, che esse devono prendere in considerazione e, se del caso, far prevalere il risultato del riesame individuale effettuato dall'UIP con mezzi non automatizzati su quello ottenuto mediante i trattamenti automatizzati.*» (punto 208)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Nello stesso punto la Corte ricorda che, per la seconda frase dell'art. 7, paragrafo 6, tali decisioni non devono essere discriminatorie.

11. Le autorità competenti devono assicurarsi che l'interessato, senza necessariamente consentirgli, nel corso del procedimento amministrativo, di avere conoscenza dei criteri di valutazione prestabiliti e dei programmi che applicano tali criteri, sia in grado di comprendere il funzionamento di tali criteri e di tali programmi, in modo da poter decidere, con piena cognizione di causa, se esercitare o meno il suo diritto a un ricorso giurisdizionale, al fine di contestare, se del caso, il carattere illecito e, in particolare, discriminatorio di detti criteri.

Norma richiamata: art. 13, par. 1, direttiva (UE) 2016/681

> «*In particolare, le autorità competenti devono assicurarsi che l'interessato, senza necessariamente consentirgli, nel corso del procedimento amministrativo, di avere conoscenza dei criteri di valutazione prestabiliti e dei programmi che applicano tali criteri, sia in grado di comprendere il funzionamento di tali criteri e di tali programmi, in modo da poter decidere, con piena cognizione di causa, se esercitare o meno il suo diritto a un ricorso giurisdizionale garantito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva PNR, al fine di contestare, se del caso, il carattere illecito e, in particolare, discriminatorio di detti criteri*» (punto 210)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Il passo si chiude prima della citazione di un precedente della Corte. Il punto aggiunge che lo stesso deve valere per i criteri di riesame del punto 206.

12. Nel ricorso giurisdizionale contro la decisione delle autorità competenti, il giudice incaricato del controllo della sua liceità e, al di fuori dei casi di minacce per la sicurezza dello Stato, l'interessato stesso devono poter conoscere tanto l'insieme dei motivi quanto gli elementi di prova sulla base dei quali è stata adottata la decisione, ivi compresi i criteri di valutazione prestabiliti e il funzionamento dei programmi che applicano tali criteri.

Norma richiamata: art. 13, par. 1, direttiva (UE) 2016/681

> «*Infine, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva PNR, il giudice incaricato del controllo della liceità della decisione adottata dalle autorità competenti nonché, al di fuori dei casi di minacce per la sicurezza dello Stato, l'interessato stesso devono poter conoscere tanto l'insieme dei motivi quanto gli elementi di prova sulla base dei quali è stata adottata tale decisione (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punti da 54 a 59), ivi compresi i criteri di valutazione prestabiliti e il funzionamento dei programmi che applicano tali criteri.*» (punto 211)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

13. L'accesso del responsabile della protezione dei dati a tutti i dati trattati dall'UIP deve necessariamente estendersi ai criteri prestabiliti e alle banche dati utilizzate; le indagini, le ispezioni e gli audit dell'autorità nazionale di controllo possono vertere sugli stessi criteri e banche dati, così da garantire il controllo della liceità dei trattamenti automatizzati, compreso il loro carattere non discriminatorio.

Norme richiamate: art. 6, par. 7, direttiva (UE) 2016/681; art. 15, par. 3, lett. b), direttiva (UE) 2016/681

> «*Peraltro, in forza, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 7, e dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), della direttiva PNR, spetta al responsabile della protezione dei dati e all'autorità nazionale di controllo garantire il con-*

> *trollo della liceità dei trattamenti automatizzati effettuati dall'UIP nell'ambito della valutazione preliminare, controllo che si estende in particolare al carattere non discriminatorio di tali trattamenti. Se è vero che la prima di tali disposizioni precisa, a tal fine, che il responsabile della protezione dei dati ha accesso a tutti i dati trattati dall'UIP, tale accesso deve necessariamente estendersi ai criteri prestabiliti e alle banche dati utilizzate da tale unità, al fine di garantire una protezione dei dati efficace e di livello elevato che tale responsabile deve assicurare conformemente al considerando 37 di tale direttiva. Parimenti le indagini, le ispezioni e gli audit che l'autorità nazionale di controllo effettua ai sensi della seconda di tali disposizioni possono altresì vertere sui criteri prestabiliti e sulle banche dati di cui trattasi.*» (punto 212)

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — testo su EUR-Lex — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

7.2 Decisione automatizzata e diritto di accesso nel regolamento (UE) 2016/679

La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22)

NORME RICHIAMATE

Art. 5, reg. (UE) 2016/679 — *Principi applicabili al trattamento di dati personali*

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 8

Art. 6, par. 1, reg. (UE) 2016/679 — *Liceità del trattamento*

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il tratta-

mento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 8

Art. 13, par. 2, lett. f), reg. (UE) 2016/679 — *Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato*

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: (omissis) f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 6

Art. 14, par. 2, lett. g), reg. (UE) 2016/679 — *Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato: (omissis) g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 6

Art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679 — *Diritto di accesso dell'interessato*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (omissis) h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 6

Art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principi: n. 1, n. 2, n. 3, n. 4

Art. 22, par. 2, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 5

Art. 22, par. 2, lett. b), reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: (omissis) b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principi: n. 7, n. 8

Art. 22, par. 4, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la*

> *profilazione*
> 4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
> EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 8

1. L'applicabilità dell'art. 22, par. 1, del RGPD è soggetta a tre condizioni cumulative: che esista una «decisione»; che tale decisione sia «basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione»; che essa produca «effetti giuridici» riguardanti l'interessato o incida «in modo analogo significativamente sulla sua persona».

Norma richiamata: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> *«L'applicabilità di tale disposizione è quindi soggetta a tre condizioni cumulative, vale a dire, in primo luogo, che deve esistere una «decisione», in secondo luogo, che tale decisione deve essere «basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione», e, in terzo luogo, che essa deve produrre «effetti giuridici [riguardanti l'interessato]» o incidere «in modo analogo significativamente sulla sua persona».»* (punto 43)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. La causa è decisa fra privati: la Corte interpreta il regolamento (UE) 2016/679 in una controversia fra l'interessato e una società che fornisce informazioni commerciali; il principio è riportato come quadro europeo.

2. La nozione di «decisione» ai sensi dell'art. 22, par. 1, del RGPD può includere diversi atti che possono incidere sulla persona interessata in vari modi ed è sufficientemente ampia da ricomprendere il risultato del calcolo della solvibilità di una persona sotto forma di tasso di probabilità relativo alla capacità di tale persona di onorare impegni di pagamento in futuro.

Norma richiamata: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> *«Poiché la nozione di «decisione» ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD può quindi includere, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, diversi atti che possono incidere sulla persona interessata in vari modi, tale nozione è sufficientemente ampia da ricomprendere il risultato del calcolo della solvibilità di una persona sotto forma di tasso di probabilità relativo alla capacità di tale persona di onorare impegni di pagamento in futuro.»* (punto 46)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Ai punti 44 e 45 la Corte rileva che la nozione non è definita dal regolamento, che dalla formulazione della disposizione rinvia anche ad atti che incidono significativamente sull'interessato in modo analogo agli effetti giuridici e che il considerando 71 ne conferma l'ampia portata.

3. L'art. 22, par. 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale il tasso è comunicato.

Norma richiamata: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> *«Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD deve essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un «processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche», ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di*

> *probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l'esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità.*» (punto 73)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nella stessa sentenza, la lettura opposta (non accolta)

> «*Per contro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nelle quali sono coinvolti tre attori, sussisterebbe un rischio di elusione dell'articolo 22 del RGPD e, di conseguenza, una lacuna nella protezione giuridica qualora fosse accolta un'interpretazione restrittiva di tale disposizione, secondo la quale il calcolo del tasso di probabilità deve essere considerato soltanto un atto preparatorio e solo l'atto adottato dal terzo può, se del caso, essere qualificato come «decisione», ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento.*» (punto 61)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Il passo è la risposta alla prima questione, ripresa nel dispositivo. Al punto 50 la Corte la formula per le circostanze del procedimento principale, in cui il tasso comunicato a una banca svolge un ruolo decisivo nella concessione di un credito.

4. L'art. 22, par. 1, del RGPD conferisce all'interessato il «diritto» di non essere oggetto di una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sancisce un divieto di principio la cui violazione non necessita di essere fatta valere individualmente dall'interessato.

Norma richiamata: art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> «*A tal riguardo, occorre rilevare che, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 31 di tali conclusioni, l'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD conferisce all'interessato il «diritto» di non essere oggetto di una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione. Tale disposizione sancisce un divieto di principio la cui violazione non necessita di essere fatta valere individualmente da una tale persona.*» (punto 52)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

5. L'adozione di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato è autorizzata solo nei casi dell'art. 22, par. 2, del RGPD, ossia qualora la decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, qualora sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, o si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

Norma richiamata: art. 22, par. 2, reg. (UE) 2016/679

> «*Infatti, come risulta dal combinato disposto dell'articolo 22, paragrafo 2, del RGPD e del considerando 71 di tale regolamento, l'adozione di una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato è autorizzata solo nei casi di cui a tale articolo 22, paragrafo 2, ossia qualora tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento* [*lettera a*)], *qualora sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento* [*lettera b*)], *o si basi sul consenso esplicito dell'interessato* [*lettera c*)].» (punto 53)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Al punto 54 la Corte aggiunge che l'art. 22, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, esige misure appropriate a salvaguardia dell'interessato; al punto 55, che le decisioni automatizzate possono fondarsi sulle categorie particolari di dati dell'art. 9, paragrafo 1, solo nei casi dell'art. 22, paragrafo 4.

6. Nell'adozione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, come quella dell'art. 22, par. 1, del RGPD, il titolare del trattamento è soggetto agli obblighi di informazione supplementari dell'art. 13, par. 2, lett. f), e dell'art. 14, par. 2, lett. g); l'interessato gode, in forza dell'art. 15, par. 1, lett. h), del diritto di ottenere dal titolare, tra l'altro, «informazioni significa-

tive sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato».

Norme richiamate: art. 13, par. 2, lett. f), reg. (UE) 2016/679; art. 14, par. 2, lett. g), reg. (UE) 2016/679; art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679

> «*Per di più, nel caso di adozione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, come quella di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD, da un lato, il titolare del trattamento è soggetto a obblighi di informazione supplementari in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), nonché dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento. Dall'altro lato, l'interessato gode, in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), di detto regolamento, del diritto di ottenere dal titolare del trattamento, tra l'altro, «informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato».*» (punto 56)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Al punto 57 la Corte spiega questi requisiti più rigorosi con la finalità dell'art. 22, che consiste nel proteggere le persone contro i rischi specifici derivanti dal trattamento automatizzato di dati personali, compresa la profilazione.

7. Il diritto nazionale che, ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. b), del RGPD, autorizza l'adozione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato deve precisare misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; alla luce del considerando 71, tali misure devono comprendere, in particolare, l'obbligo per il titolare del trattamento di utilizzare procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a rettificare i fattori che comportano inesattezze dei dati, a minimizzare il rischio di errori e a garantire la sicurezza dei dati personali e di impedire effetti discriminatori; comprendono inoltre quantomeno il diritto dell'interessato di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione adottata nei suoi confronti.

Norma richiamata: art. 22, par. 2, lett. b), reg. (UE) 2016/679

> «*Per quanto riguarda, più specificamente, l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, al quale fa riferimento il giudice del rinvio, dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che il diritto nazionale che autorizza l'adozione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato deve precisare misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. 66 Alla luce del considerando 71 del RGPD, siffatte misure devono comprendere, in particolare, l'obbligo per il titolare del trattamento di utilizzare procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, di metter in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e impedire, tra l'altro, effetti discriminatori nei suoi confronti. Tali misure comprendono inoltre quantomeno il diritto dell'interessato di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione adottata nei suoi confronti.*» (punti 65-66)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

8. Quando il diritto di uno Stato membro autorizza, conformemente all'art. 22, par. 2, lett. b), del RGPD, l'adozione di una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato, tale trattamento deve rispettare non solo le condizioni stabilite da questa disposizione e dall'art. 22, par. 4, ma anche i requisiti degli articoli 5 e 6 del regolamento; gli Stati membri non possono adottare, ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. b), normative che autorizzino la profilazione in violazione dei requisiti di tali articoli 5 e 6, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte.

Norme richiamate: art. 5, reg. (UE) 2016/679; art. 6, par. 1, reg. (UE) 2016/679; art. 22, par. 2, lett. b), reg. (UE) 2016/679; art. 22, par. 4, reg. (UE) 2016/679

> «*Pertanto, nell'ipotesi in cui il diritto di uno Stato membro autorizzi, conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, l'adozione di una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato, tale trattamento deve rispettare non solo le condizioni stabilite da quest'ultima disposizione e dall'articolo 22, paragrafo 4, di tale regolamento, ma anche i requisiti stabiliti agli articoli 5 e 6 di detto regolamento. Pertanto, gli Stati membri non possono adottare, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, normative che autorizzino la profilazione in violazione dei requisiti stabiliti da tali articoli 5 e 6, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte.*» (punto 68)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Al punto 67 la Corte richiama la propria giurisprudenza: ogni trattamento di dati personali deve essere conforme ai principi dell'art. 5 e soddisfare una delle condizioni di liceità dell'art. 6; ai punti 69 e 70 precisa i limiti alle norme complementari nazionali per le condizioni dell'art. 6, paragrafo 1, lettere a), b) e f).

APPLICAZIONE

calcolo del tasso di probabilità e divieto di principio

Il calcolo del tasso di probabilità che rientra nell'art. 22, paragrafo 1, è vietato, salvo l'applicabilità di una delle eccezioni del paragrafo 2 dell'art. 22 e il rispetto delle esigenze dei paragrafi 3 e 4.

> «*Il fatto che il calcolo di un tasso di probabilità come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell'ambito di applicabilità dell'articolo 22, paragrafo 1, del RGPD comporta, come rilevato ai punti da 53 a 55 della presente sentenza, che esso è vietato, salvo l'applicabilità di una delle eccezioni previste all'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento e il rispetto delle specifiche esigenze previste dall'articolo 22, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento.*» (punto 64)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

APPLICAZIONE

norma interna sullo scoring come base giuridica

Spetta al giudice nazionale verificare se la norma interna sullo scoring costituisca la base giuridica richiesta dal paragrafo 2, lettera b), dell'art. 22 e se ricorrano le condizioni dei paragrafi 2, lettera b), e 4 dello stesso articolo e degli articoli 5 e 6.

> «*A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se l'articolo 31 del BDSG possa essere qualificato come base giuridica che autorizza, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del RGPD, l'adozione di una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato. Qualora tale giudice dovesse giungere alla conclusione che detto articolo 31 costituisce una siffatta base giuridica, esso dovrebbe ancora verificare se le condizioni poste dall'articolo 22, paragrafi 2, lettera b), e 4, del RGPD e quelle di cui agli articoli 5 e 6 di tale regolamento siano soddisfatte nel caso di specie.*» (punto 72)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — testo su EUR-Lex — indice

Informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 15)

NORME RICHIAMATE

Art. 2, direttiva (UE) 2016/943 — *Definizioni*
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;
2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;
3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;
4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

EUR-Lex, testo pubblicato nella GU. appendice — principio: n. 15

Art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679 — *Diritto di accesso dell'interessato*
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (omissis) h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principi: n. 9, n. 10, n. 11, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16

Art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 9

Art. 22, par. 3, reg. (UE) 2016/679 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 10

9. In caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'art. 22, par. 1, RGPD, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i suoi dati personali al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità.

Norme richiamate: art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679; art. 22, par. 1, reg. (UE) 2016/679

> «*Da tutto quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni prima e seconda e alla terza questione, sub a), dichiarando che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD deve essere interpretato nel senso che, in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, l'interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest'ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità.*» (punto 66)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. La causa è decisa fra privati: la Corte interpreta il regolamento (UE) 2016/679 in una controversia fra l'interessato e una società che fornisce informazioni commerciali; il principio è riportato come quadro europeo.

10. Nel contesto di un processo decisionale fondato esclusivamente su un trattamento automatizzato, lo scopo principale del diritto di ottenere le informazioni previste dall'art. 15, par. 1, lett.

h), RGPD è consentire all'interessato di esercitare in modo efficace i diritti riconosciutigli dall'art. 22, par. 3, cioè esprimere il suo punto di vista sulla decisione e contestarla.

Norme richiamate: art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679; art. 22, par. 3, reg. (UE) 2016/679

> «*In particolare, nel contesto specifico di un processo decisionale fondato esclusivamente su un trattamento automatizzato, lo scopo principale del diritto dell'interessato di ottenere le informazioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD è quello di consentirgli di esercitare in modo efficace i diritti riconosciutigli dall'articolo 22, paragrafo 3, di tale regolamento, vale a dire quello di esprimere il suo punto di vista su tale decisione e quello di contestarla.*» (punto 55)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

11. L'art. 15, par. 1, lett. h), RGPD offre all'interessato, qualora sia oggetto di una decisione adottata unicamente sulla base di un trattamento automatizzato e che incida significativamente sulla sua persona, un vero e proprio diritto alla spiegazione sul funzionamento del meccanismo alla base del processo decisionale automatizzato e sul risultato a cui la decisione ha condotto.

Norma richiamata: art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679

> «*A tal riguardo, dal considerando 71 del RGPD si evince che, l'interessato, qualora sia oggetto di una decisione adottata unicamente sulla base di un trattamento automatizzato e che incida significativamente sulla sua persona, deve avere il diritto di ottenere una spiegazione in merito a tale decisione. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, si deve quindi ritenere che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD offra all'interessato un vero e proprio diritto alla spiegazione sul funzionamento del meccanismo alla base di un processo decisionale automatizzato di cui tale interessato è stato oggetto e sul risultato a cui detta decisione ha condotto.*» (punto 57)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. La Corte trae il diritto alla spiegazione dal considerando 71 del RGPD.

12. Non soddisfano i requisiti della spiegazione dovuta ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett. h), RGPD né la semplice comunicazione di una formula matematica complessa, come un algoritmo, né la descrizione dettagliata di tutte le fasi di un processo decisionale automatizzato, perché nessuno di questi metodi costituirebbe una spiegazione sufficientemente concisa e comprensibile.

> «*Non può soddisfare tali requisiti né la semplice comunicazione di una formula matematica complessa, come un algoritmo, né la descrizione dettagliata di tutte le fasi di un processo decisionale automatizzato, in quanto nessuno di questi metodi costituirebbe una spiegazione sufficientemente concisa e comprensibile.*» (punto 59)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. I «*requisiti*» sono quelli del punto 58: spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile.

13. Le «informazioni significative sulla logica utilizzata» devono descrivere la procedura e i principi concretamente applicati in modo tale che l'interessato possa comprendere quali dei suoi dati personali sono stati utilizzati e in che modo nel processo decisionale automatizzato, senza che la complessità delle operazioni da eseguire possa esonerare il titolare del trattamento dal suo dovere di spiegazione.

Norma richiamata: art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679

> «*Pertanto, le «informazioni significative sulla logica utilizzata» in un processo decisionale automatizzato, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD, devono descrivere la procedura e i principi concretamente applicati in modo tale che l'interessato possa comprendere quali dei suoi dati personali sono stati utilizzati in che modo nel processo decisionale automatizzato in questione, senza che la complessità delle operazioni da eseguire nel conte-*

> *sto del processo decisionale automatizzato possa esonerare il titolare del trattamento dal suo dovere di spiegazione.*» (punto 61)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

14. Il diritto di accesso ai dati personali sui quali si fonda l'adozione di decisioni automatizzate, che consente all'interessato di verificarne la correttezza, non rientra nella lett. h) del par. 1 dell'art. 15 RGPD, bensì nella frase introduttiva del medesimo paragrafo.

Norma richiamata: art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679

> «*Ciò premesso, occorre ancora precisare che, per quanto riguarda la questione se le informazioni fornite debbano consentire all'interessato di verificare la correttezza dei dati personali che lo riguardano sui quali si fonda l'adozione di decisioni automatizzate, il diritto di accesso a tali dati non rientra nella lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 15 del RGPD, bensì nella frase introduttiva del medesimo paragrafo, che garantisce all'interessato di potersi sincerare della correttezza di tali dati*» (punto 63)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

15. Quando il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire ai sensi dell'art. 15, par. 1, lett. h), RGPD contengano dati di terzi protetti dal regolamento o segreti commerciali ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 2016/943, è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all'autorità di controllo o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell'interessato.

Norme richiamate: art. 2, direttiva (UE) 2016/943; art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679

> «*Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione, sub b) e c), alla quarta questione, sub a) e b), e alla quinta e alla sesta questione dichiarando che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il titolare del trattamento ritenga che le informazioni da fornire all'interessato conformemente a tale disposizione contengano dati di terzi protetti da tale regolamento o segreti commerciali, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943, detto titolare è tenuto a comunicare tali informazioni asseritamente protette all'autorità di controllo o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco al fine di determinare la portata del diritto di accesso dell'interessato previsto all'articolo 15 del RGPD.*» (punto 76)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. Il principio coincide con il punto 2 del dispositivo. La direttiva 2016/943 definisce «*segreto commerciale*» all'art. 2, punto 1.

16. L'art. 15, par. 1, lett. h), RGPD osta all'applicazione di una disposizione nazionale che escluda, di regola, il diritto di accesso dell'interessato qualora l'accesso comprometta un segreto commerciale o aziendale del titolare del trattamento o di un terzo, perché uno Stato membro non può stabilire in modo definitivo l'esito della ponderazione caso per caso dei diritti e degli interessi in gioco imposta dal diritto dell'Unione.

Norma richiamata: art. 15, par. 1, lett. h), reg. (UE) 2016/679

> «*In considerazione della necessità di una siffatta determinazione caso per caso, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del RGPD osta in particolare all'applicazione di una disposizione come l'articolo 4, paragrafo 6, del DSG che esclude, di regola, il diritto di accesso dell'interessato, previsto all'articolo 15 del RGPD, qualora tale accesso comprometta un segreto commerciale o un segreto aziendale del titolare del trattamento o di un terzo. A questo proposito, occorre ricordare che uno Stato membro non può stabilire in modo definitivo l'esito della ponderazione caso per caso dei diritti e degli interessi in gioco imposta dal diritto dell'Unione*» (punto 75)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

Nota redazionale. La disposizione nazionale esaminata è l'art. 4, par. 6, della legge austriaca sulla protezione dei dati (DSG).

APPLICAZIONE

variazione dei dati che avrebbe portato a un risultato diverso

Nella profilazione di solvibilità il giudice del rinvio potrebbe considerare sufficientemente trasparente e comprensibile informare l'interessato di come una variazione dei dati personali presi in considerazione avrebbe portato a un risultato diverso.

> «*Con specifico riguardo alla profilazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio potrebbe, in particolare, considerare sufficientemente trasparente e comprensibile il fatto di informare l'interessato di come una variazione a livello dei dati personali presi in considerazione avrebbe portato a un risultato diverso.*» (punto 62)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

APPLICAZIONE

profilazione «reale» e aggregazione equivalente

La spiegazione delle differenze fra il risultato della profilazione «*reale*», se dimostrata, e il risultato comunicato all'interessato mediante un'«*aggregazione equivalente*» dei suoi dati rientra fra le «*informazioni significative sulla logica utilizzata*».

> «*Per contro, la spiegazione delle differenze esistenti tra il risultato di una siffatta profilazione «reale», ammesso che sia dimostrata, e il risultato comunicato dalla [impresa] a CK e ottenuto, secondo tale società, mediante un'«aggregazione equivalente» dei dati relativi a CK ben rientrerebbe tra le «informazioni significative sulla logica utilizzata» nella profilazione così realizzata. Secondo quanto rilevato al punto 58 della presente sentenza, la [impresa] sarebbe quindi tenuta a spiegare in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile la procedura e i principi in base ai quali è stato ottenuto il risultato della profilazione «reale».*» (punto 65)

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — testo su EUR-Lex — indice

La valutazione d'impatto nella Cassazione

NORME RICHIAMATE

Art. 35, par. 1, reg. (UE) 2016/679 — *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 17

Art. 35, par. 3, reg. (UE) 2016/679 — *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

EUR-Lex, testo consolidato al 4 maggio 2016. appendice — principio: n. 17

17. Ai fini della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679, la novità delle tecnologie utilizzate non va valutata in astratto, ma in relazione alle spe-

cifiche tecniche dello strumento utilizzato, perché altrimenti il termine «algoritmo» risulterebbe un mero *nomen* tendenzialmente neutro.

Norme richiamate: art. 35, par. 1, reg. (UE) 2016/679; art. 35, par. 3, reg. (UE) 2016/679

> «*La novità delle tecnologie utilizzate non va valutata in astratto, ma in relazione alle specifiche tecniche dello strumento utilizzato, in quanto, altrimenti, il termine "algoritmo" risulterebbe un mero nomen tendenzialmente neutro.*» (§ 5.8)

Cass. civ., sez. I, ord. 6 marzo 2025, n. 6067 (R.G. 2988/2024) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. Nello stesso § 5.8 la Corte afferma che la valutazione d'impatto va effettuata dal titolare prima dell'inizio del trattamento e che, quando ricorre un trattamento riconducibile all'art. 35, spetta al titolare, e non al Garante, dimostrare la corretta implementazione delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento consisteva nella stratificazione di assistiti in condizioni di complessità e comorbilità mediante l'algoritmo ACG (Adjusted Clinical Groups).

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

8

Il giudice ordinario

8.1 Mobilità dei docenti e algoritmo nel giudice del lavoro

Ricezione delle sentenze del Consiglio di Stato del 2019 nel giudice del lavoro. Le sentenze della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, nn. 2414/2020, 702/2021 e 3372/2022 decidono sulla mobilità dei docenti del 2016 richiamando Cons. Stato, sez. VI, nn. 8472/2019 e 2270/2019 e ne riportano la motivazione: sono indicate «In senso conforme» nella sottosezione 3.1 (principio n. 6). Le nn. 1750/2020 e 834/2023 della stessa Corte riportano la regola sulla prova della coincidenza fra legalità e operazioni algoritmiche: sottosezione 6.1 (principio n. 2). Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2080/2022 si uniforma alla n. 2414/2020 della Corte d'appello di Roma; la Corte d'appello di Lecce n. 363/2026 decide sulla stessa vicenda (applicazioni in questa sottosezione).

L'onere della prova nella mobilità dei docenti

1. A fronte delle allegazioni del lavoratore che indica i nominativi dei docenti che, con anzianità e punteggio inferiore al suo, lo sopravanzano, ricade sull'amministrazione l'onere di allegare e provare quali fossero le domande complessivamente formulate dai candidati prescelti per quelle sedi e quale la preferenza espressa per ciascuna sede dagli stessi e, conseguentemente, l'impossibilità di destinare il docente alle sedi dallo stesso individuate nell'ordine di preferenza: tali circostanze rappresentano il fatto estintivo della pretesa azionata, il cui onere della prova ricade sull'amministrazione e non sul lavoratore.

> *«Peraltro , seppure questo fosse l' intento della norma contrattuale, e non si vede come a fronte del tenore letterale della previsione, e anche a voler prescindere dalla sua assoluta irragionevolezza e pure contraddittorietà rispetto a profili di tipo meritocratico, devesi rilevare come , a fronte delle allegazioni della ricorrente che ha indicato i nominativi dei docenti che , con anzianità e punteggio inferiore al suo la avevano sopravanzato, l'amministrazione abbia omesso di allegare e provare quali fossero le domande complessivamente formulate dai candidati prescelti per quelle sedi , quale la preferenza espressa per ciascuna sede dagli stessi (e , conseguentemente, l' impossibilità di destinare la docente alle sedi dalla stessa individuate nell'ordine di preferenza). Non gravava sul lavoratore l'onere di provare siffatte circostanza poiché le stesse rappresentavano il fatto estintivo della pretesa azionata, il cui onere della prova ricadeva sull'amministrazione .»* (così nel testo: «siffatte circostanza»)

C. App. Roma, sez. lav., 3 marzo 2023, n. 834 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. La regola vale, nel passo, anche nell'ipotesi che la norma contrattuale intendesse dare prevalenza alla preferenza («*seppure questo fosse l' intento della norma contrattuale*»).

APPLICAZIONE

onere di allegare i docenti anteposti

Il docente che lamenta l'erroneità della procedura di mobilità svolta con algoritmi deve allegare i docenti con minor punteggio o anzianità anteposti a lui sugli ambiti di sua preferenza; in mancanza difetta la prova del concreto pregiudizio.

> *«Passando ad esaminare la fattispecie in esame va in primo luogo evidenziato che l'appellante in alcun punto del ricorso in appello, né nel corso del giudizio di primo grado (nonostante la produzione documentale effettuata dal Ministero in primo grado), ha allegato circostanze specifiche atte a chiarire in modo puntuale i termini dell'obbligo asseritamente inadempiuto dall'amministrazione. Non risulta infatti indicato (né risulta*

> *convenuto in giudizio) il nominativo di uno o più docenti concorrenti in analoga fase o sui medesimi ambiti (con minor punteggio e anzianità) che sarebbero stati illegittimamente anteposti alla sua posizione nell'assegnazione sugli ambiti di sua preferenza, né di conseguenza ha allegato elementi fattuali da cui poter verificare in fatto l'erroneità della procedura (svolta mediante l'uso di algoritmi) di assegnazione delle sede di sua preferenza a docenti con minore punteggio o anzianità, sì da offrire elementi circa un effettivo interesse al giudizio e un concreto pregiudizio subito.»*

C. App. Lecce, sez. lav., 11 giugno 2026, n. 363 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

APPLICAZIONE

amministrazione che produce dati documentali sull'esito

L'amministrazione che in giudizio produce dati documentali sull'esito della mobilità non si limita a postulare la coincidenza fra legalità e operazioni algoritmiche.

> *«Ad ogni buon conto nel caso in esame l'amministrazione non si è limitata a postulare la coincidenza tra la legalità e le operazioni algoritmiche, avendo invece fornito in giudizio dati documentali attestanti l'insussistenza del diritto della prof G. ad essere assegnata ad una sede della provincia di Lecce.»*

C. App. Lecce, sez. lav., 11 giugno 2026, n. 363 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

APPLICAZIONE

giudicato di annullamento e docente acquiescente

Il giudicato di annullamento dell'o.m. n. 241/2016 sull'uso dell'algoritmo non si estende al docente che ha abbandonato il proprio giudizio.

> *«Sulla scorta di tali condivisibili principi deve quindi escludersi l'estensione del giudicato sull'annullamento dell'O.M. n. 241 del 2016 anche all'odierna appellante, non solo per quanto correttamente rilevato dal CdS circa l' insussistenza dei presupposti di inscindibilità delle posizioni scaturenti dall'O.M. n. 241 del 2016, ma anche in ragione dell'accertata acquiescenza dell'appellante al provvedimento amministrativo che ne ha disposto il trasferimento in altra regione, come comprovato dall'abbandono del giudizio da lei in origine promosso avverso il detto provvedimento.»*

C. App. Lecce, sez. lav., 11 giugno 2026, n. 363 — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

8.2 Lavoro tramite piattaforma e sistemi automatizzati

Sistemi decisionali automatizzati e diritti di informazione

NORME RICHIAMATE

Art. 1-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/1997

1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Avviso. *I commi 1 e 8 sono nel testo modificato dal d.l. n. 48/2023, in vigore dal 5 maggio 2023, il giorno successivo al deposito del ricorso; la sentenza ritiene le modifiche irrilevanti per la fattispecie.*

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 1

Art. 1-bis, comma 6, d.lgs. n. 152/1997

6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.

Normativa, testo vigente al 25 ottobre 2026. appendice — principio: n. 2

Art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104/2022 — *Disposizioni transitorie*

2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Normativa, testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della decisione. appendice — principio: n. 2

1. Il sistema decisionale è automatizzato o integralmente automatizzato quando, inserite le specifiche tecniche e i dati iniziali, il processo arriva a compimento senza necessità di intervento umano; non è integralmente automatizzato quando l'intervento umano è possibile e comporta l'adozione di decisioni che modificano il risultato dell'algoritmo in base a parametri non tenuti in considerazione dal sistema, oppure quando sono previste fasi che richiedono necessariamente l'intervento umano per progredire nella sequenza delle operazioni che conducono alla decisione.

Norma richiamata: art. 1-bis, c. 1, d.lgs. n. 152/1997

> «*Il sistema decisionale può ritenersi automatizzato o integralmente automatizzato quando, inserite le specifiche tecniche e i dati iniziali, il processo arriva a compimento senza necessità di intervento umano, mentre non è integralmente automatizzato quando l'intervento umano è possibile e comporta l'adozione di decisioni che modificano il risultato* […] *dell'algoritmo in base a parametri non tenuti in considerazione dal sistema, oppure quando sono previste fasi che richiedono necessariamente l'intervento umano per progredire nella sequenza delle operazioni che conducono alla decisione*»

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. La definizione serve a stabilire se il sistema rientri nella norma come modificata dal d.l. n. 48/2023, che limita l'obbligo ai sistemi «*integralmente automatizzati*».

2. Il sindacato è titolare di un diritto autonomo alle informazioni sui sistemi automatizzati, come desumibile dal comma 6 dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997: non gli si applica quindi il termine previsto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104/2022 in caso di richiesta del lavoratore.

Norme richiamate: art. 1-bis, c. 6, d.lgs. n. 152/1997; art. 16, c. 2, d.lgs. n. 104/2022

> «*Il sindacato è però titolare di un diritto autonomo (come desumibile dal comma 6 dell'art. 1-bis), e non può quindi ritenersi applicabile il termine previsto in caso di richiesta del lavoratore.*»

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. Il termine dell'art. 16, comma 2, è di sessanta giorni dalla richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022. Il Tribunale aggiunge che la violazione dei diritti sindacali di informazione costituisce condotta antisindacale.

3. La legge impone al datore di lavoro e al committente di fornire informazioni idonee a dimostrare i meccanismi posti a base della decisione, senza necessità di pubblicazione del codice sorgente o dell'algoritmo utilizzato.

> «*La legge impone al datore di lavoro e al committente di fornire informazioni idonee a dimostrare i meccanismi posti a base della decisione, senza necessità di pubblicazione del codice sorgente o dell'algoritmo utilizzato.*»

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. Sull'accesso al codice sorgente del software usato dall'amministrazione nell'esercizio del potere v. la sottosezione 3.2; la sentenza decide sugli obblighi informativi del datore di lavoro e del committente.

APPLICAZIONE

punteggio di reputazione dei fattorini

Il sistema che valuta la reputazione dei fattorini con un punteggio che dà accesso prioritario al calendario degli slot prenotabili è un sistema decisionale integralmente automatizzato che incide in modo significativo sul rapporto di lavoro e comporta la profilazione dei lavoratori: chi lo adotta è destinatario degli obblighi informativi del decreto trasparenza, anche come modificati dal d.l. n. 48/2023.

> «*La società opponente adottava un sistema decisionale integralmente automatizzato per valutare la reputazione (ossia l'operato) dei fattorini, che incideva in modo significativo sul rapporto di lavoro poiché comportava l'assegnazione di un punteggio per accedere prioritariamente al calendario degli slot prenotabili sulla piattaforma (coloro che ottenevano un punteggio superiore avevano maggiori opportunità di lavoro, poiché potevano opzionare giornate e fasce orarie in cui presumibilmente la domanda di consegne era maggiore). Il sistema prevedeva anche la profilazione dei fattorini (ex art. 4, comma 4, del Regolamento europeo n. 2016/679 per profilazione si intende "una qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica "). La raccolta dei dati e la loro successiva elaborazione (automatizzata) era finalizzata a suddividere i lavoratori in gruppi o categorie, in base a comportamenti o caratteristiche ritenute rilevanti ai fini della prestazione lavorativa (quali il rendimento e l'affidabilità). La società era quindi destinataria degli obblighi informativi previsti dal cd. decreto trasparenza, anche come modificati dal DL n. 48/2023;*»

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

APPLICAZIONE

peso dei parametri non conoscibile

Il punteggio attribuito in base a parametri predeterminati non è verificabile dal lavoratore né dal sindacato se non sono conosciute le modalità con le quali il sistema in concreto opera, in particolare il peso di volta in volta attribuito a ciascun parametro; le informazioni sul funzionamento dei sistemi di punteggio e di assegnazione degli ordini sono necessarie per rendere le decisioni prevedibili e quindi verificabili.

> *«Secondo la società il punteggio personale era quindi attribuito in base a parametri predeterminati, elaborati dal programma in base ai dati inseriti a sistema. Il punteggio però non poteva essere verificato dal lavoratore (e neppure dal sindacato), in quanto non erano conosciute le modalità con le quali il sistema in concreto operava, ed in particolare il peso di volta in volta attribuito a ciascun parametro in concorso con gli altri, né individualmente né comparando la propria posizione a quella dei colleghi. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione ai sistemi automatizzati utilizzati per l'assegnazione degli ordini (un algoritmo elaborava informazioni quali la posizione geografica del rider tratta dal GPS del dispositivo, la posizione del punto vendita dove ritirare il prodotto da consegnare, l'indirizzo di consegna, alcuni requisiti specifici dell'ordine e altri parametri quali il tipo di veicolo utilizzato). Tali informazioni, necessarie per rendere prevedibili (e quindi verificabili) le decisioni adottate dalla società, non erano disponibili accedendo al suo sito internet e neppure venivano acquisite attraverso le informative depositate nel corso della fase sommaria;»*

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Nota redazionale. Nel capoverso successivo il Tribunale condivide, riportandole fra virgolette, le valutazioni della giudice della fase sommaria sulla vaghezza dell'informativa: decay factor, misura dell'aumento o della diminuzione del punteggio, livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza.

APPLICAZIONE

segreto commerciale e formule di ponderazione

L'esigenza di protezione di un segreto commerciale non giustifica l'omessa informazione quando non vi è prova che l'esplicitazione dei passaggi necessari per giungere alla decisione lo violerebbe, trattandosi di formule matematiche di ponderazione dei fattori usate per l'incremento o il decremento del punteggio.

> *«Non vi è alcuna prova che l'esplicitazione dei passaggi necessari per giungere alla decisione avrebbe determinato la violazione di un segreto commerciale, trattandosi di formule matematiche di ponderazione dei fattori utilizzate per l'incremento o per il decremento del punteggio al verificarsi degli eventi previsti dal sistema. L'omessa informazione non può pertanto ritenersi giustificata dall'esigenza di protezione di un segreto commerciale;»*

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — indice

Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte

Nessun contrasto rilevato fra le pronunce raccolte.

ORIENTAMENTI DI SEZIONE E DI RELATORE

Nessun orientamento di sezione o di relatore raggiunge la soglia fra le pronunce raccolte.

Indice delle pronunce

Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2025, n. 6234 (R.G. 8407/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Carmelina Addesso) — portale — principi: 1.2 nn. 1, 2 — applicazione in 1.2

Cons. Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6362 (R.G. 8408/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Luca Emanuele Ricci) — portale — principi: 1.2 nn. 1, 2

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6531 (R.G. 3302/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — portale — conforme sulla medesima questione in 1.2 — principi: 1.2 nn. 1, 2

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6534 (R.G. 3300/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — portale — conforme sulla medesima questione in 1.2 — principi: 1.2 nn. 1, 2

Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2025, n. 6535 (R.G. 3301/2024; pres. Luigi Massimiliano Tarantino, est. Francesco Guarracino) — portale — principi: 1.2 nn. 1, 2 — applicazione in 1.2

Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891 (R.G. 4698/2021; pres. Michele Corradino, est. Giulio Veltri) — portale — principi: 1.1 n. 1

Cons. Stato, sez. III, ord. 3 agosto 2026, n. 6214 (R.G. 4197/2026; pres. Michele Corradino, est. Roberto Prossomariti) — portale — principi: 1.2 n. 7

Cons. Stato, sez. III, ord. 31 agosto 2026, n. 6718 (R.G. 3679/2026; pres. Michele Corradino, est. Giovanni Tulumello) — portale — principi: 1.2 n. 7

Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857 (R.G. 441/2025; pres. Vincenzo Neri, est. Luigi Furno) — portale — principi: 1.2 nn. 3, 4; 3.2 nn. 17, 18, 19, 20; 6.2 nn. 19, 25 — applicazione in 3.2, 6.2

Cons. Stato, sez. IV, 1° luglio 2026, n. 5250 (R.G. 5902/2025; pres. Vincenzo Lopilato, est. Luigi Furno) — portale — principi: 6.3 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — applicazione in 6.3

Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2026, n. 4520 (R.G. 4104/2023; pres. Fabio Franconiero, est. Giovanni Tulumello) — portale — principi: 1.1 n. 2; 2.1 n. 10; 6.1 nn. 5, 6 — applicazione in 6.1

Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 (R.G. 4477/2017; pres. Luigi Carbone, est. Giordano Lamberti) — portale — principi: 2.1 nn. 2, 3; 3.1 nn. 4, 6; 6.1 n. 1 — applicazione in 3.1

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (R.G. 2936/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — portale — principi: 1.1 n. 3; 2.1 nn. 1, 2; 3.1 nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7; 4.1 nn. 1, 2, 3; 5.1 n. 1; 6.1 n. 2 — applicazione in 1.1, 3.1

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8473 (R.G. 2962/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — portale — conforme sulla medesima questione in 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 — principi: 1.1 n. 3; 2.1 nn. 1, 2; 3.1 nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7; 4.1 nn. 1, 2, 3; 5.1 n. 1; 6.1 n. 2

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8474 (R.G. 2964/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Davide Ponte) — portale — conforme sulla medesima questione in 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 — principi: 1.1 n. 3; 2.1 nn. 1, 2; 3.1 nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7; 4.1 nn. 1, 2, 3; 5.1 n. 1; 6.1 n. 2

Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 30 (R.G. 5762/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Francesco De Luca) — portale — principi: 3.2 nn. 21, 22, 23 — applicazione in 3.2

Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881 (R.G. 6892/2019; pres. Giancarlo Montedoro, est. Dario Simeoli) — portale — principi: 1.1 n. 3; 2.1 nn. 1, 2; 3.1 nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7; 4.1 nn. 1, 2, 3; 5.1 n. 1; 6.1 n. 2

Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2021, n. 799 (R.G. 8101/2020; pres. Giancarlo Montedoro, est. Silvestro Maria Russo) — portale — principi: 6.1 n. 3 — applicazione in 6.1

Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 1206 (R.G. 6883/2020; pres. Sergio De Felice, est. Dario Simeoli) — portale — principi: 6.1 n. 4

Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929 (R.G. 2659/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — portale — principi: 1.1 n. 2; 3.1 n. 5; 3.2 n. 15 — applicazione in 3.2

Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2026, n. 7354 (R.G. 8708/2025; pres. Sergio De Felice, est. Davide Ponte) — portale — principi: 4.1 n. 16 — applicazione in 4.1

Cons. Stato, sez. VII, 28 marzo 2024, n. 2953 (R.G. 5379/2022; pres. Roberto Chieppa, est. Laura Marzano) — portale — principi: 2.1 nn. 1, 2; 4.1 n. 11; 6.2 n. 27 — applicazione in 6.2

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1° giugno 2016, n. 345 (R.G. 537/2015; pres. Antonio Amicuzzi, est. Maria Abbruzzese) — portale — principi: 6.2 nn. 1, 2, 3, 4 — applicazione in 6.2

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1299 (R.G. 2026/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — portale — principi: 2.1 n. 5; 4.1 nn. 4, 5 — applicazione in 4.1, 5.1

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 luglio 2025, n. 1300 (R.G. 1967/2024; pres. Gerardo Mastrandrea, est. Nicola Ciconte) — portale — principi: 2.1 n. 5; 4.1 nn. 4, 5

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 ottobre 2026, n. 677 (R.G. 200/2026; pres. Caterina Criscenti, est. Giuseppe Nicastro) — portale — principi: 6.2 nn. 6, 7, 18, 19 — applicazione in 6.2

T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 novembre 2022, n. 7003 (R.G. 5119/2021; pres. Anna Pappalardo, est. Anna Pappalardo) — portale — principi: 2.1 n. 8; 3.1 nn. 8, 9, 10 — applicazione in 3.1

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 13 maggio 2025, n. 9151 (R.G. 12978/2024; pres. Orazio Ciliberti, est. Dario Aragno) — portale — principi: 2.1 n. 14

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 4 giugno 2026, n. 10366 (R.G. 1792/2026; pres. Daniele Dongiovanni, est. Dario Aragno) — portale — principi: 4.1 n. 8 — applicazione in 1.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 1° luglio 2026, n. 11961 (R.G. 4289/2026; pres. Rosa Perna, est. Francesco Vergine) — portale — principi: 3.2 nn. 25, 26 — applicazione in 3.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 14 aprile 2021, n. 4397 (R.G. 6369/2020; pres. Pietro Morabito, est. Achille Sinatra) — portale — principi: 1.1 nn. 8, 9 — applicazione in 1.1

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (R.G. 11557/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — portale — principi: 2.1 n. 4; 3.2 nn. 1, 2, 3 — applicazione in 3.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (R.G. 11419/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Maria Cristina Quiligotti) — portale — conforme sulla medesima questione in 1.1, 2.1, 3.2 — principi: 1.1 nn. 4, 5, 6, 7; 2.1 n. 4; 3.2 nn. 1, 2, 3, 4 — applicazione in 3.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9225 (R.G. 11305/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — portale — principi: 2.1 nn. 16, 17, 18, 19; 3.1 nn. 14, 15

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227 (R.G. 11304/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — portale — conforme sulla medesima questione in 2.1, 3.1 — principi: 2.1 nn. 16, 17, 18, 19; 3.1 nn. 14, 15

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6686 (R.G. 11469/2016; pres. Riccardo Savoia, est. Alfonso Graziano) — portale — principi: 2.1 nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 3.1 n. 16; 3.2 nn. 16, 24

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370 (R.G. 1869/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Daniele Profili) — portale — principi: 3.2 nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 — applicazione in 3.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 1° luglio 2020, n. 7526 (R.G. 2873/2020; pres. Giuseppe Sapone, est. Silvia Piemonte) — portale — principi: 3.2 nn. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 1° agosto 2025, n. 15202 (R.G. 1882/2025; pres. Alessandro Tomassetti, est. Giovanni Caputi) — portale — principi: 3.2 n. 15

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 16 agosto 2025, n. 15557 (R.G. 10346/2024; pres. Alessandro Tomassetti, est. Giovanni Caputi) — portale — principi: 1.1 n. 2 — applicazione in 3.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (R.G. 2562/2025; pres. Giovanni Caputi, est. Giovanni Caputi) — portale — principi: 2.2 nn. 8, 9, 10; 4.1 nn. 6, 7 — applicazione in 4.1

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 5 maggio 2026, n. 8334 (R.G. 12175/2024; pres. Alessandro Tomassetti, est. Ciro Daniele Piro) — portale — Riporta, sulla non opponibilità a chi chiede l'accesso delle difficoltà conoscitive derivanti dall'uso di algoritmi, l'ordinanza della stessa Sezione n. 15202/2025 (sottosezione 3.2, principio n. 15, conforme).

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 19 luglio 2022, n. 10306 (R.G. 8161/2022; pres. Maria Cristina Quiligotti, est. Maria Cristina Quiligotti) — portale — principi: 6.2 nn. 5, 8, 9, 10, 11, 12 — applicazione in 6.2

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III stralcio, 21 giugno 2022, n. 8313 (R.G. 10201/2016; pres. Achille Sinatra, est. Silvia Piemonte) — portale — principi: 3.1 n. 6

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13201 (R.G. 6084 e 10700/2025; pres. Francesco Mele, est. Marianna Scali) — portale — principi: 2.1 nn. 6, 7; 4.1 n. 10; 6.1 nn. 10, 11 — applicazione in 2.1, 5.1, 6.1

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 17 luglio 2026, n. 13202 (R.G. 6086 e 10680/2025; pres. Francesco Mele, est. Giulia La Malfa) — portale — principi: 2.1 nn. 6, 7; 4.1 n. 10; 6.1 nn. 10, 11

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 20 maggio 2025, n. 9610 (R.G. 6896/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — portale — principi: 1.1 n. 11

T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 11 giugno 2025, n. 11492 (R.G. 5965/2024; pres. Rita Tricarico, est. Rita Tricarico) — portale — principi: 1.1 n. 11; 6.1 n. 8 — applicazione in 1.1, 4.1, 6.1

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 1° ottobre 2026, n. 1309 (R.G. 698/2026; pres. Mauro Pedron, est. Beatrice Rizzo) — portale — principi: 6.1 n. 9 — applicazione in 6.1

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 ottobre 2025, n. 1466 (R.G. 1212/2024; pres. Raffaele Prosperi, est. Paola Malanetto) — portale — principi: 1.2 nn. 5, 6; 6.2 nn. 20, 21, 22, 23, 24 — applicazione in 1.2, 6.2

T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 23 marzo 2021, n. 330 (R.G. 149/2021; pres. Carlo Testori, est. Marcello Faviere) — portale — applicazione in 6.2

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 22 aprile 2022, n. 552 (R.G. 1383/2019; pres. Orazio Ciliberti, est. Orazio Ciliberti) — portale — principi: 2.1 n. 9; 3.1 nn. 12, 13 — applicazione in 3.1

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 20 dicembre 2025, n. 1466 (R.G. 1849/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — portale — principi: 4.1 n. 9 — applicazione in 4.1

T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956 (R.G. 1456/2025; pres. Vincenzo Blanda, est. Lorenzo Mennoia) — portale — principi: 4.1 nn. 13, 14, 15 — applicazione in 4.1

T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 13 novembre 2024, n. 800 (R.G. 565/2024; pres. Tito Aru, est. Tito Aru) — portale — applicazione in 6.1

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157 (R.G. 151/2026; pres. Aurora Lento, est. Daniele Profili) — portale — principi: 2.1 nn. 11, 12, 13; 3.1 n. 17; 6.2 n. 26 — applicazione in 3.1

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 26 giugno 2026, n. 1858 (R.G. 1063/2026; pres. Agnese Anna Barone, est. Paola Anna Rizzo) — portale — principi: 6.3 n. 10 — applicazione in 6.3

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 dicembre 2024, n. 3029 (R.G. 707/2024; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — portale — principi: 2.1 n. 15; 3.1 n. 11; 4.1 n. 12; 6.1 n. 7 — applicazione in 2.1, 3.1

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 23 maggio 2025, n. 784 (R.G. 522/2023; pres. Carlo Polidori, est. Andrea De Col) — portale — principi: 1.1 n. 10

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (R.G. 1488/2025; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — portale — principi: 2.2 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 28 maggio 2026, n. 1227 (R.G. 815/2025; pres. Carlo Polidori, est. Giampaolo De Piazzi) — portale — applicazione in 3.1, 4.1

T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (R.G. 1464/2026; pres. Carlo Polidori, est. Carlo Polidori) — portale — principi: 2.2 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 — applicazione in 2.2

T.R.G.A. Trento, sez. unica, 13 febbraio 2020, n. 24 (R.G. 10/2020; pres. Fulvio Rocco, est. Cecilia Ambrosi) — portale — principi: 6.2 nn. 13, 14, 15, 16, 17 — applicazione in 6.2

Corte giust. UE, Grande Sezione, 21 giugno 2022, causa C-817/19 (ECLI:EU:C:2022:491) — EUR-Lex — principi: 7.1 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Corte giust. UE, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (ECLI:EU:C:2023:957) — EUR-Lex — principi: 7.2 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — applicazione in 7.2

Corte giust. UE, Prima Sezione, 27 febbraio 2025, causa C-203/22 (ECLI:EU:C:2025:117) — EUR-Lex — principi: 7.2 nn. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 — applicazione in 7.2

Cass. civ., sez. I, ord. 6 marzo 2025, n. 6067 (R.G. 2988/2024) — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 7.2 n. 17

C. App. Bari, sez. lav., 19 aprile 2021, n. 480 (R.G. 681/2019) — testo da copia commerciale, non collegato — Corte d'appello di Bari, Sezione lavoro, sulla mobilità dei docenti del 2016: afferma che il punteggio è il criterio-guida per la valuta-

zione delle domande concorrenti di trasferimento; il principio riguarda la disciplina della mobilità e per questo non è riportato in pagina.

C. App. Bari, sez. lav., 26 maggio 2026, n. 408 — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 4.1 n. 17

C. App. Lecce, sez. lav., 11 giugno 2026, n. 363 — testo da copia commerciale, non collegato — applicazione in 8.1

C. App. Roma, sez. lav., 28 settembre 2020, n. 1750 — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 6.1 n. 2

C. App. Roma, sez. lav., 13 novembre 2020, n. 2414 (R.G. 2690/2018) — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 3.1 n. 6

C. App. Roma, sez. lav., 23 febbraio 2021, n. 702 (R.G. 3962/2018) — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 3.1 n. 6

C. App. Roma, sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 3372 (R.G. 2980/2020) — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 3.1 n. 6

C. App. Roma, sez. lav., 3 marzo 2023, n. 834 — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 6.1 n. 2; 8.1 n. 1

C. App. Roma, sez. lav., 7 ottobre 2026, n. 3976 — testo da copia commerciale, non collegato — Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, sulla mobilità dei docenti del 2016: dichiara cessata la materia del contendere e non decide sulle censure relative all'algoritmo.

Trib. Roma, sez. lav., 4 marzo 2022, n. 2080 (R.G. 30711/2021) — testo da copia commerciale, non collegato — Tribunale di Roma, Sezione lavoro, sulla mobilità dei docenti del 2016: si uniforma alla n. 2414/2020 della Corte d'appello di Roma (riga di ricezione in testa alla sottosezione 8.1).

Trib. Torino, sez. lav., sentenza decisa il 30 gennaio 2024, R.G. 5979/2023 (n. 231/2024 secondo la banca dati commerciale) — testo da copia commerciale, non collegato — principi: 8.2 nn. 1, 2, 3 — applicazione in 8.2

Appendice normativa

Costituzione

Fonte: Normattiva — testo vigente al 25 ottobre 2026 (copia Normattiva letta il 25 ottobre 2026).

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 19); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8)

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 19); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8); 3.1, Trasparenza e motivazione della decisione algoritmica (principi n. 10, n. 15, n. 16); 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principio n. 8); 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principio n. 10)

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Richiamato in: 2.1, Procedure seriali, attività vincolata e attività discrezionale (principi n. 2, n. 6); 2.1, Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa (principio n. 11); 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principi n. 18, n. 19); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8); 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principio n. 10); 4.1, Riserva di umanità e intelligenza artificiale generativa (principio n. 14)

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Richiamato in: 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principio n. 10)

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Richiamato in: 3.1, Trasparenza e motivazione della decisione algoritmica (principi n. 10, n. 16)

Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 luglio 2026 (copia Normattiva), senza modifiche successive fino al 4 ottobre 2026 per gli articoli qui riportati (riscontro su Normattiva, aggiornamenti all'atto, 4 ottobre 2026).

Art. 30 — *Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici*

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;

b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:

a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;

b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;

c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.

Richiamato in: 1.1, Algoritmo e intelligenza artificiale (principio n. 2); 1.2, Piattaforme di gara e art. 30 del codice dei contratti pubblici (principio n. 3); 2.1, Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa (principio n. 14); 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principio n. 2); 3.2, Piattaforme di gara e diritti di privativa (principio n. 17); 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principio n. 8)

Art. 35 — *Accesso agli atti e riservatezza*

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;

e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico;

b) sono esclusi in relazione:

1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

5-bis. In sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Richiamato in: 3.2, Piattaforme di gara e diritti di privativa (principio n. 18)

Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, all. 1)

Fonte: Normattiva — testo vigente al 17 settembre 2026 (copia Normattiva); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato l'11 agosto 2026 (riscontro su Normattiva, 4 ottobre 2026).

Art. 64 — *Disponibilità, onere e valutazione della prova*

1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

3. Il giudice amministrativo può disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione.

4. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

Richiamato in: 6.2, Onere della prova, file di log e diligenza del concorrente (principio n. 26)

Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente al 1° giugno 2016

Art. 2 — *Conclusione del procedimento*

Fonte: Normattiva — testo vigente al 1° giugno 2016 (multivigenza Normattiva, letta l'11 novembre 2026), uguale a quello al 13 agosto 2016.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 17)

Art. 8 — *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*

Fonte: Normativa — testo vigente al 1° giugno 2016 (multivigenza Normativa, letta il 10 novembre 2026), uguale a quello al 13 agosto 2016.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principi n. 17, n. 18)

Art. 10-bis — *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*

Fonte: Normativa — testo vigente al 1° giugno 2016 (multivigenza Normativa, letta il 10 novembre 2026), uguale a quello al 13 agosto 2016.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il

diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 18)

Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente al 1° settembre 2016

Fonte: Normativa — testo vigente al 1° settembre 2016 (multivigenza Normativa, letta il 10 novembre 2026), uguale a quello al 26 novembre 2015 e a quello al 1° giugno 2018.

Art. 1 — *Principi generali dell'attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Richiamato in: 2.1, Procedure seriali, attività vincolata e attività discrezionale (principi n. 2, n. 3)

Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente al 23 luglio 2025

Fonte: Normativa — testo vigente al 23 luglio 2025, data della pronuncia (multivigenza Normativa, letta il 12 novembre 2026).

Art. 21-nonies — *Annullamento d'ufficio*

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Avviso. *I commi 1 e 2-bis sono stati poi modificati dalla l. n. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, che ha sostituito le parole «dodici mesi» con «sei mesi».*

Richiamato in: 1.2, Formula di calcolo e potere del gestore (principio n. 1)

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Fonte: Normattiva — testo vigente al 9 luglio 2026 (copia Normattiva); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato il 20 aprile 2026 (riscontro su Normattiva, 4 ottobre 2026).

Art. 1 — *Principi generali dell'attività amministrativa*

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

Richiamato in: 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principi n. 1, n. 2); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8)

Art. 3 — *Motivazione del provvedimento*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 18); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8); 3.1, Trasparenza e motivazione della decisione algoritmica (principio n. 8)

Art. 3-bis — *Uso della telematica*

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Richiamato in: 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principio n. 2)

Art. 6 — *Compiti del responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indi-

candone la motivazione nel provvedimento finale.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principi n. 17, n. 18)

Art. 7 — *Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principi n. 17, n. 18); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8)

Art. 9 — *Intervento nel procedimento*

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 17)

Art. 10 — *Diritti dei partecipanti al procedimento*

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principi n. 17, n. 18)

Art. 22 — *Definizioni e principi in materia di accesso*

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Richiamato in: 1.1, Atto amministrativo informatico (principi n. 4, n. 5); 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 8); 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principi n. 14, n. 16)

Art. 24 — *Esclusione dal diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Richiamato in: 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principi n. 2, n. 14)

Art. 29 — *Ambito di applicazione della legge*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Richiamato in: 2.1, Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa (principio n. 14)

Codice civile

Fonte: Normattiva — testo vigente al 29 aprile 2026 (copia Normattiva); nessuna modifica successiva agli articoli qui riportati fino al 4 ottobre 2026 (riscontro su Normattiva, 4 ottobre 2026).

Art. 2712 — *Riproduzioni meccaniche*

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Richiamato in: 6.3, Catena documentale delle prove digitali (principio n. 10)

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della pronuncia (multivigenza Normattiva).

Art. 13 — *Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte*

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Richiamato in: 1.1, Amministrazione digitale e correzione informatica delle prove (principio n. 11)

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152

Fonte: Normattiva — testo vigente al 25 ottobre 2026 (copia Normattiva letta il 25 ottobre 2026).

Art. 1-bis

(Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati)

1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro o il committente è tenuto a fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:

a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;

b) gli scopi e le finalità dei sistemi di cui al comma 1;

c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1;

d) le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;

e) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;

f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta giorni.

4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attività di cui al comma 1, incluse le attività di sorveglianza e monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 36 del Regolamento medesimo.

5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.

6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo devono essere comunicati dal datore di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro possono richiedere la comunicazione delle medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.

7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale

Avviso. *I commi 1 e 8 sono nel testo modificato dal d.l. n. 48/2023, in vigore dal 5 maggio 2023, il giorno successivo al deposito del ricorso; la sentenza ritiene le modifiche irrilevanti per la fattispecie.*

Richiamato in: 8.2, Sistemi decisionali automatizzati e diritti di informazione (principi n. 1, n. 2)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente al 7 marzo 2025

Fonte: Normattiva — testo vigente al 7 marzo 2025 (multivigenza Normattiva, letta il 10 novembre 2026).

Art. 22 — *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura compe-

tente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni

di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. (abrogato)

12-quinquies. (abrogato)

12-sexies. (abrogato)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Richiamato in: 2.2, Il portale per le domande di nulla osta al lavoro (principi n. 5, n. 6, n. 7)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente al 17 novembre 2025

Fonte: Normattiva — testo vigente al 17 novembre 2025 (multivigenza Normattiva, letta il 10 novembre 2026).

Art. 22 — *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-bis.1. I datori di lavoro, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati fino a un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria di cui all'articolo 24-bis, nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume di affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. (abrogato)

12-quinquies. (abrogato)

12-sexies. (abrogato)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Richiamato in: 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principio n. 9)

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente al 20 dicembre 2025

Fonte: Normattiva — testo vigente al 20 dicembre 2025 (multivigenza Normattiva, letta il 10 novembre 2026).

Art. 22 — *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

d-ter) indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati non più di tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualità di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis nonché tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume degli affari o dei ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attività dell'impresa.

2-ter. È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la richiesta presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per i predetti reati.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

5-quater.1. Il termine massimo per il rilascio del nulla osta di cui al comma 5 è ridotto a trenta giorni per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, di cui all'articolo 23.

5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

6. Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine di cui al primo periodo, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. (abrogato)

12-quinquies. (abrogato)

12-sexies. (abrogato)

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Richiamato in: 2.2, Il portale per le domande di nulla osta al lavoro (principi n. 5, n. 7)

Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259)

Fonte: Normattiva — testo vigente all'8 febbraio 2024, data dei fatti indicata dalla sentenza (multivigenza Normattiva, letta il 10 novembre 2026).

Art. 44 — *Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici*

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limi-

trofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Richiamato in: 2.1, Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa (principio n. 15)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel testo vigente al 1° marzo 2020

Fonte: Normattiva — testo vigente al 1° marzo 2020 (multivigenza Normattiva, letta l'11 novembre 2026), uguale a quello al 1° gennaio 2019 e a quello al 18 marzo 2020.

Art. 44

Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.

1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.

Richiamato in: 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principio n. 13)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 settembre 2026 (copia Normattiva).

Art. 6

Utilizzo del domicilio digitale

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

1-bis. (abrogato)

1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)

Richiamato in: 2.2, Il portale per le domande di nulla osta al lavoro (principio n. 6)

Art. 23-ter

(Documenti amministrativi informatici).

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

2. (abrogato)

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. (abrogato)

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

Richiamato in: 1.1, Atto amministrativo informatico (principio n. 8)

Art. 41

Procedimento e fascicolo informatico

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.

1-bis. (abrogato)

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) delle altre amministrazioni partecipanti;

c) del responsabile del procedimento;

d) dell'oggetto del procedimento;

e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.

e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti. Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

3. (abrogato)

Richiamato in: 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principio n. 2)

Art. 68

Analisi comparativa delle soluzioni

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.

2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

Richiamato in: 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principio n. 12); 3.2, Piattaforme di gara e diritti di privativa (principio n. 20)

Art. 69

(Riuso delle soluzioni e standard aperti)

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche ammini-

strazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AgID con proprie Linee guida.

Richiamato in: 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principio n. 12); 3.2, Piattaforme di gara e diritti di privativa (principio n. 20)

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

Fonte: Normativa — testo vigente al 25 ottobre 2026 (copia Normativa letta il 25 ottobre 2026); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato il 21 giugno 2013.

Art. 3

Notifica ai controinteressati

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Richiamato in: 3.2, Controinteressati e accesso civico generalizzato (principio n. 23)

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

Fonte: Normativa — testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della pronuncia (multivigenza Normativa).

Art. 8 — *Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l' esame di avvocato*

1. Le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma 1.

3. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.".

4. All'articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un titolare ed un supplente sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.".

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 21)

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel testo vigente al 1° marzo 2017

Fonte: Normativa — testo vigente al 1° marzo 2017 (multivigenza Normattiva, letta l'11 novembre 2026), uguale a quello al 1° settembre 2016.

Art. 5-bis

(Esclusioni e limiti all'accesso civico).

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Richiamato in: 3.2, Il software e il codice sorgente nell'accesso documentale (principio n. 3)

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Fonte: Normattiva — testo vigente al 25 ottobre 2026 (copia Normattiva letta il 25 ottobre 2026); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato il 18 luglio 2024.

Art. 5-bis

(Esclusioni e limiti all'accesso civico)

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparentè, tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Richiamato in: 3.2, Controinteressati e accesso civico generalizzato (principio n. 25)

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

Fonte: Normattiva — testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello alla data della pronuncia (multivigenza Normattiva).

Art. 26 — *Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;

2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;

3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 8;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;

f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma 8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.

13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea.

Richiamato in: 1.2, Formula di calcolo e potere del gestore (principio n. 1)

Codice dei contratti pubblici previgente (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, abrogato)

Fonte: Normattiva — testo vigente al 7 giugno 2022, data dei fatti indicata dalla sentenza (multivigenza Normattiva, letta il 10 novembre 2026), uguale a quello al 19 luglio 2022, data della pronuncia (atto abrogato).

Art. 79 — *Fissazione di termini*

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.

2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga di cui al comma 3 è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

Richiamato in: 6.2, Onere della prova, file di log e diligenza del concorrente (principio n. 11)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Fonte: Normattiva — testo vigente al 14 aprile 2021, data della pronuncia (multivigenza Normattiva, letta il 10 novembre 2026).

Art. 25 — *Contributo a fondo perduto*

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e

a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Richiamato in: 1.1, Atto amministrativo informatico (principio n. 9)

Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104

Fonte: Normativa — testo vigente al 10 novembre 2026, uguale a quello del 31 gennaio 2024 (multivigenza Normativa).

Art. 16 — *Disposizioni transitorie*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.

2. Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.

Richiamato in: 8.2, Sistemi decisionali automatizzati e diritti di informazione (principio n. 2)

Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103

Fonte: Normativa — testo vigente al 9 luglio 2026 (copia Normativa).

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «attività economica»: l'attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato;

b) «controlli»: le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica;

c) «soggetto controllato»: l'operatore che svolge l'attività economica soggetta a controllo;

d) «diffida amministrativa»: invito, contenuto nel verbale di ispezione, rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

4. Resta fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

Richiamato in: 2.1, Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa (principio n. 15)

Art. 9

Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo

1. Le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni

tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

2. Le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettano le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i principi di:

a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;

b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679;

c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;

d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

Richiamato in: 2.1, Il ruolo servente dell'automazione e i principi dell'azione amministrativa (principio n. 15); 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principio n. 2); 3.1, Trasparenza e motivazione della decisione algoritmica (principio n. 11); 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principio n. 12)

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Fonte: Normattiva — testo vigente al 4 ottobre 2026 (copia Normattiva letta il 4 ottobre 2026); ultimo aggiornamento dell'atto pubblicato il 26 giugno 2026.

Art. 14

Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Richiamato in: 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principio n. 3)

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)

Fonte: Corte europea dei diritti dell'uomo — testo inglese pubblicato dalla Corte (fanno fede i testi inglese e francese), come modificato dai Protocolli in vigore alla data dell'edizione.

Art. 6 — *Right to a fair trial*

TESTO INGLESE — RIGHT TO A FAIR TRIAL	TRADUZIONE ITALIANA DELLA CORTE — DIRITTO A UN EQUO PROCESSO
1. In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.	1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.	2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:	3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;	(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;	(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;	(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;	(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.	(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Traduzione italiana pubblicata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo: non è una versione ufficiale; fanno fede i testi inglese e francese.

Richiamato in: 2.1, Il TAR Lazio sulla devoluzione della procedura all'algoritmo (principio n. 19)

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Fonte: EUR-Lex — versione pubblicata in GUUE C 202 del 7 giugno 2016 (EUR-Lex, letta il 25 ottobre 2026).

Art. 21 — *Non discriminazione*

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Richiamato in: 7.1, Tasso di errore, criteri prestabiliti e intelligenza artificiale (principio n. 6)

Art. 41 — *Diritto ad una buona amministrazione*

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Richiamato in: 3.1, Le garanzie minime della decisione algoritmica (principio n. 3)

Art. 47 — *Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale*

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Richiamato in: 7.1, Tasso di errore, criteri prestabiliti e intelligenza artificiale (principio n. 5)

Direttiva (UE) 2016/681 (direttiva PNR)

Fonte: EUR-Lex — testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (PDF EUR-Lex), letto il 10 novembre 2026.

Art. 6 — *Trattamento dei dati PNR*

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei sono raccolti dall'UIP dello Stato membro interessato secondo quanto previsto all'articolo 8. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi dati diversi da quelli elencati nell'allegato I, l'UIP li cancella in via definitiva non appena li riceve.

2. L'UIP provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità:

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro per identificare quelli da sottoporre a ulteriore verifica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7 e, se del caso, da parte di Europol, a norma dell'articolo 10, in considerazione del fatto che gli stessi potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi;

b) rispondere, caso per caso, a una richiesta debitamente motivata e basata su motivi sufficienti da parte delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle stesse autorità competenti o, se del caso, a Europol; e c) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri esistenti o definire nuovi criteri da usare nelle valutazioni effettuate ai sensi del paragrafo 3, lettera b), al fine di identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi.

3. Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera a), l'UIP può:

a) confrontare i dati PNR rispetto a banche dati pertinenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, comprese le banche dati riguardanti persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme dell'Unione, internazionali e nazionali applicabili a tali banche dati; o

b) trattare i dati PNR sulla base di criteri prestabiliti.

4. Ogni valutazione dei passeggeri secondo criteri prestabiliti di cui al paragrafo 3, lettera b), prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro, è effettuata in modo non discriminatorio. Tali criteri prestabiliti devono essere mirati, proporzionati e specifici. Gli Stati membri assicurano che detti criteri siano stabiliti dall'UIP e periodicamente rivisti in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 7. Detti criteri non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito del trattamento automatizzato dei dati PNR effettuato a norma del paragrafo 2, lettera a), siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario un intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 7 conformemente al diritto nazionale.

6. L'UIP di uno Stato membro trasmette i dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettera a), o il risultato del trattamento di tali dati, per ulteriore verifica, alle autorità competenti di cui all'articolo 7 dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso e, in caso di trattamento automatizzato dei dati PNR, dopo l'esame individuale non automatizzato.

7. Gli Stati membri assicurano che il responsabile della protezione dei dati abbia accesso a tutti i dati trattati dall'UIP. Se ritiene che il trattamento dei dati non sia stato lecito, il responsabile della protezione dei dati può rinviare la questione all'autorità nazionale di controllo.

8. La conservazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR da parte dell'UIP sono effettuati esclusivamente in un luogo o in luoghi sicuri all'interno del territorio degli Stati membri.

9. Le conseguenze delle valutazioni dei passeggeri di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non pregiudicano il diritto delle persone che godono del diritto di libera circolazione dell'Unione di entrare nel territorio dello Stato membro interessato secondo quanto previsto dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, se le valutazione sono effettuate in relazione a voli intra-UE tra Stati membri cui si applica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, le conseguenze di tali valutazioni devono rispettare tale regolamento.

Richiamato in: 7.1, Tasso di errore, criteri prestabiliti e intelligenza artificiale (principi n. 3, n. 4, n. 6); 7.1, Riesame individuale non automatizzato e conoscibilità dei criteri (principi n. 8, n. 9, n. 13)

Art. 7 — *Autorità competenti*

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle UIP i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 sono le autorità responsabili della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati di terrorismo o dei reati gravi.

3. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il 25 maggio 2017 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può modificare la sua notifica in qualsiasi momento. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'UIP unicamente al fine specifico di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o reati gravi.

5. Il paragrafo 4 non pregiudica le competenze delle autorità di contrasto e giudiziarie nazionali qualora siano individuati altri reati o indizi di reato durante l'azione di contrasto determinata da tale trattamento.

6. Le autorità competenti non devono adottare decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato, o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR. Tali decisioni non devono essere adottate sulla base dell'origine razziale o etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni filosofiche, dell'appartenenza sindacale, dello stato di salute, della vita sessuale o dell'orientamento sessuale dell'interessato.

Richiamato in: 7.1, Riesame individuale non automatizzato e conoscibilità dei criteri (principio n. 10)

Art. 13 — *Protezione dei dati personali*

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di protezione dei dati personali, dei diritti di accesso, di rettifica, cancellazione e limitazione, così come dei diritti a compensazione e di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dal diritto dell'Unione e nazionale e in attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI. Si applicano pertanto le disposizioni di tali articoli.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma della presente direttiva.

3. La presente direttiva fa salva l'applicabilità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al trattamento di dati personali da parte dei vettori aerei, in particolare i loro obblighi relativi all'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali.

4. Gli Stati membri vietano il trattamento dei dati PNR che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l'orientamento sessuali dell'interessato. Qualora l'UIP riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

5. Gli Stati membri provvedono affinché l'UIP conservi la documentazione relativa a tutti i sistemi e tutte le procedure di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale documentazione comprende almeno:

a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del personale dell'UIP incaricati del trattamento dei dati PNR e i diversi livelli di autorizzazione d'accesso;

b) le richieste delle autorità competenti e delle UIP di altri Stati membri;

c) tutte le richieste e i trasferimenti di dati PNR verso un paese terzo. Su richiesta, l'UIP mette a disposizione dell'autorità nazionale di controllo tutta la documentazione disponibile.

6. Gli Stati membri provvedono affinché l'UIP tenga registri almeno delle seguenti operazioni di trattamento: raccolta, consultazione, comunicazione e cancellazione. I registri delle consultazioni e comunicazioni indicano, in particolare, la finalità, la data e l'ora dell'operazione e, nella misura del possibile, l'identità della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonché l'identità dei destinatari di tali dati. I registri sono usati esclusivamente a fini di verifica, di autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o di audit. Su richiesta, l'UIP mette i registri a disposizione dell'autorità nazionale di controllo. Tali registri sono conservati per un periodo di cinque anni.

7. Gli Stati membri provvedono affinché l'UIP metta in atto adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello elevato di sicurezza che sia appropriato ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR.

8. Gli Stati membri provvedono affinché, quando una violazione di dati personali è suscettibile di determinare un rischio elevato per la protezione dei dati personali o di incidere negativamente sulla vita privata dell'interessato, l'UIP comunichi la violazione all'interessato e all'autorità nazionale di controllo senza ingiustificato ritardo.

Richiamato in: 7.1, Riesame individuale non automatizzato e conoscibilità dei criteri (principi n. 11, n. 12)

Art. 15 — *Autorità nazionale di controllo*

1. Ogni Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo di cui all'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia incaricata di fornire consulenza e di esercitare la sorveglianza, nel suo territorio, riguardo all'applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva. Si applica l'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI.

2. Tali autorità nazionali di controllo svolgono le attività di cui al paragrafo 1, così da tutelare i diritti fondamentali in relazione al trattamento dei dati personali.

3. Ciascuna autorità nazionale di controllo:

a) tratta i reclami presentati dagli interessati, svolge le relative indagini e informa gli interessati, entro un termine ragionevole, dello stato e dell'esito del reclamo;

b) verifica la liceità del trattamento dei dati, svolge indagini, ispezioni e audit conformemente al diritto nazionale, di propria iniziativa o a seguito di un reclamo di cui alla lettera a).

4. Ciascuna autorità nazionale di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate conformemente alla presente direttiva.

Richiamato in: 7.1, Riesame individuale non automatizzato e conoscibilità dei criteri (principio n. 13)

Direttiva (UE) 2016/943 (segreti commerciali)

Fonte: EUR-Lex — testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (PDF EUR-Lex), letto il 10 novembre 2026.

Art. 2 — *Definizioni*

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «segreto commerciale», informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

c) sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;

2) «detentore del segreto commerciale», qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale;

3) «autore della violazione», qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale;

4) «merci costituenti violazione», le merci di cui la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Richiamato in: 7.2, Informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 15) (principio n. 15)

Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Fonte: EUR-Lex — testo consolidato CELEX 02016R0679-20160504 (PDF EUR-Lex), letto il 10 novembre 2026.

Art. 5 — *Principi applicabili al trattamento di dati personali*

1. I dati personali sono:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Richiamato in: 7.2, La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) (principio n. 8)

Art. 6 — *Liceità del trattamento*

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Richiamato in: 7.2, La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) (principio n. 8)

Art. 13 — *Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato*

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Richiamato in: 7.2, La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) (principio n. 6)

Art. 14 — *Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato*

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d) le categorie di dati personali in questione;

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;

e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;

g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;

b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

a) l'interessato dispone già delle informazioni;

b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;

c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Richiamato in: 7.2, La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) (principio n. 6)

Art. 15 — *Diritto di accesso dell'interessato*

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;

b) le categorie di dati personali in questione;

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Richiamato in: 7.2, La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) (principio n. 6); 7.2, Informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 15) (principi n. 9, n. 10, n. 11, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16)

Art. 22 — *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;

b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;

c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Richiamato in: 2.2, Il principio di legalità algoritmica (principio n. 4); 4.1, Verifica a valle e imputabilità al titolare del potere (principi n. 2, n. 3); 7.2, La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22) (principi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 7, n. 8); 7.2, Informazioni significative sulla logica utilizzata (art. 15) (principi n. 9, n. 10)

Art. 35 — *Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati*

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.

6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

Richiamato in: 7.2, La valutazione d'impatto nella Cassazione (principio n. 17)

Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale)

Fonte: EUR-Lex — testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, del 12 luglio 2024 (PDF EUR-Lex), letto il 10 novembre 2026.

Art. 3 — *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

2) «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;

3) «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;

4) «deployer»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

5) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che ha ricevuto e accettato un mandato scritto da un fornitore di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali al fine, rispettivamente, di adempiere ed eseguire per suo conto gli obblighi e le procedure stabiliti dal presente regolamento;

6) «importatore»: una persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione che immette sul mercato un sistema di IA recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;

7) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore o dall'importatore, che mette a disposizione un sistema di IA sul mercato dell'Unione;

8) «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;

9) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione;

10) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

11) «messa in servizio»: la fornitura di un sistema di IA direttamente al deployer per il primo uso o per uso proprio nell'Unione per la finalità prevista;

12) «finalità prevista»: l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica;

13) «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;

14) «componente di sicurezza»: un componente di un prodotto o di un sistema di IA che svolge una funzione di sicurezza per tale prodotto o sistema di IA o il cui guasto o malfunzionamento mette in pericolo la salute e la sicurezza di persone o beni;

15) «istruzioni per l'uso»: le informazioni comunicate dal fornitore per informare il deployer in particolare della finalità prevista e dell'uso corretto di un sistema di IA;

16) «richiamo di un sistema di IA»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione al fornitore, la messa fuori servizio o la disabilitazione dell'uso di un sistema di IA messo a disposizione dei deployer;

17) «ritiro di un sistema di IA»: qualsiasi misura volta a impedire che un sistema di IA nella catena di approvvigionamento sia messo a disposizione sul mercato;

18) «prestazioni di un sistema di IA»: la capacità di un sistema di IA di conseguire la finalità prevista;

19) «autorità di notifica»: l'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio;

20) «valutazione della conformità»: la procedura atta a dimostrare se i requisiti di cui al capo III, sezione 2, relativi a un sistema di IA ad alto rischio sono stati soddisfatti;

21) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge per conto di terzi attività di valutazione della conformità, incluse prove, certificazioni e ispezioni;

22) «organismo notificato»: un organismo di valutazione della conformità notificato in conformità del presente regolamento e di altre pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione;

23) «modifica sostanziale»: una modifica di un sistema di IA a seguito della sua immissione sul mercato o messa in servizio che non è prevista o programmata nella valutazione iniziale della conformità effettuata dal fornitore e che ha l'effetto di incidere sulla conformità del sistema di IA ai requisiti di cui al capo III, sezione 2, o comporta una modifica della finalità prevista per la quale il sistema di IA è stato valutato;

24) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale un fornitore indica che un sistema di IA è conforme ai requisiti stabiliti al capo III, sezione 2, e in altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili e che ne prevedono l'apposizione;

25) «sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato»: tutte le attività svolte dai fornitori di sistemi di IA al fine diraccogliere e analizzare l'esperienza maturata tramite l'uso dei sistemi di IA che immettono sul mercato o che mettono in servizio, al fine di individuare eventuali necessità di immediate azioni correttive o preventive;

26) «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020;

27) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n, 1025/2012;

28) «specifiche comuni»: un insieme di specifiche tecniche quali definite all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n, 1025/2012, che forniscono i mezzi persoddisfare determinati requisitistabiliti a norma del presente regolamento;

29) «dati di addestramento»: i dati utilizzati per addestrare un sistema di IA adattandone i parametri che può apprendere;

30) «dati di convalida»: i dati utilizzati per fornire una valutazione del sistema di IA addestrato e per metterne a punto, tra l'altro, i parametri che non può apprendere e il processo di apprendimento, al fine tra l'altro di evitare lo scarso (underfitting) o l'eccessivo (overfitting) adattamento ai dati di addestramento;

31) «set di dati di convalida»: un set di dati distinto o costituito da una partizione fissa o variabile del set di dati di addestramento;

32) «dati di prova»: i dati utilizzati per fornire una valutazione indipendente delsistema di IA al fine di confermarne le prestazioni attese prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio;

33) «dati di input»: i dati forniti a un sistema di IA o direttamente acquisiti dallo stesso, in base ai quali il sistema produce un output;

34) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;

35) «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;

36) «verifica biometrica»: la verifica automatizzata e uno a uno, inclusa l'autenticazione, dell'identità di persone fisiche mediante il confronto dei loro dati biometrici con i dati biometrici forniti in precedenza;

37) «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;

38) «dati operativi sensibili»: dati operativi relativi ad attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'integrità dei procedimenti penali;

39) «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;

40) «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;

41) «sistema di identificazione biometrica remota»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione di persone fisiche, senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una banca dati di riferimento;

42) «sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale»: un sistema di identificazione biometrica remota in cui il rilevamento dei dati biometrici, il confronto e l'identificazione avvengono senza ritardi significativi, il quale comprende non solo le identificazioni istantanee, ma anche quelle che avvengono con brevi ritardi limitati al fine di evitare l'elusione;

43) «sistema di identificazione biometrica remota a posteriori»: un sistema di identificazione biometrica remota diverso da un sistema di identificazione biometrica remota «in tempo reale»;

44) «spazio accessibile al pubblico»: qualsiasi luogo fisico di proprietà pubblica o privata accessibile a un numero indeterminato di persone fisiche, indipendentemente dal fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso e indipendentemente dalle potenziali restrizioni di capacità;

45) «autorità di contrasto»:

a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse; oppure b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;

46) «attività di contrasto»: le attività svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse;

47) «ufficio per l'IA»: la funzione della Commissione volta a contribuire all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della governance dell'IA prevista dalla decisione della Commissione del 24 gennaio 2024. I riferimenti all'ufficio per l'IA contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla Commissione;

48) «autorità nazionale competente»: un'autorità di notifica o un'autorità di vigilanza del mercato; per quanto riguarda i sistemi di IA messi in servizio o utilizzati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione, i riferimenti alle autorità nazionali competenti o alle autorità di vigilanza del mercato contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al Garante europeo della protezione dei dati;

49) «incidente grave»: un incidente o malfunzionamento di un sistema di IA che, direttamente o indirettamente, causa una delle conseguenze seguenti:

a) il decesso di una persona o gravi danni alla salute di una persona;

b) una perturbazione grave e irreversibile della gestione o del funzionamento delle infrastrutture critiche;

c) la violazione degli obblighi a norma del diritto dell'Unione intesi a proteggere i diritti fondamentali;

d) gravi danni alle cose o all'ambiente;

50) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

51) «dati non personali»: dati diversi dai dati personali di cui all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

52) «profilazione»: la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;

53) «piano di prova in condizioni reali»: un documento che descrive gli obiettivi, la metodologia, l'ambito geografico, della popolazione e temporale, il monitoraggio, l'organizzazione e lo svolgimento della prova in condizioni reali;

54) «piano dello spazio di sperimentazione»: un documento concordato tra il fornitore partecipante e l'autorità competente in cui sono descritti gli obiettivi, le condizioni, il calendario, la metodologia e i requisiti relativamente alle attività svolte all'interno dello spazio di sperimentazione;

55) «spazio di sperimentazione normativa per l'IA»: un quadro controllato istituito da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare;

56) «alfabetizzazione in materia di IA»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

57) «prova in condizioni reali»: la prova temporanea di un sistema di IA per la sua finalità prevista in condizioni reali al di fuori di un laboratorio o di un ambiente altrimenti simulato al fine di raccogliere dati affidabili e solidi e di valutare e verificare la conformità del sistema di IA ai requisiti del presente regolamento e che non è considerata immissione sul mercato o messa in servizio del sistema di IA ai sensi del presente regolamento, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 57 o 60;

58) «soggetto»: ai fini della prova in condizioni reali, una persona fisica che partecipa a prove in condizioni reali;

59) «consenso informato»: l'espressione libera, specifica, inequivocabile e volontaria di un soggetto della propria disponibilità a partecipare a una determinata prova in condizioni reali, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti della prova rilevanti per la sua decisione di partecipare;

60) «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

61) «infrazione diffusa»: qualsiasi azione od omissione contraria al diritto dell'Unione che tutela gli interessi delle persone:

a) che abbia arrecato o possa arrecare un danno agli interessi collettivi di persone che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui:

i) ha avuto origine o si è verificato l'azione o l'omissione in questione;

ii) è ubicato o stabilito il fornitore interessato o, se del caso, il suo rappresentante autorizzato; oppure iii) è stabilito il deployer, quando la violazione è commessa dal deployer;

b) che abbia arrecato, arrechi o possa arrecare un danno agli interessi collettivi di persone e che presenti caratteristiche comuni, compresa la stessa pratica illecita e lo stesso interesse leso e che si verifichi simultaneamente, commessa dal medesimo operatore, in almeno tre Stati membri;

62) «infrastruttura critica»: infrastruttura critica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557;

63) «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

64) «capacità di impatto elevato»: capacità che corrispondono o superano le capacità registrate nei modelli di IA per finalità generali più avanzati;

65) «rischio sistemico»: un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore;

66) «sistema di IA per finalità generali»: un sistema di IA basato su un modello di IA per finalità generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA;

67) «operazione in virgola mobile»: qualsiasi operazione o assegnazione matematica che comporta numeri in virgola mobile, un sottoinsieme dei numeri reali generalmente rappresentati sui computer mediante un numero intero con precisione fissa avente come fattore di scala un esponente intero di una base fissa;

68) «fornitore a valle»: un fornitore di un sistema di IA, compreso un sistema di IA per finalità generali, che integra un modello di IA, indipendentemente dal fatto che il modello di IA sia fornito dallo stesso e integrato verticalmente o fornito da un'altra entità sulla base di relazioni contrattuali.

Avviso. *Testo anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.*

Richiamato in: 1.1, Algoritmo e intelligenza artificiale (principio n. 2)

Art. 6 — *Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio*

1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;

b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.

3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale. Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;

b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;

c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o

d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III. Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.

4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale fornitore è soggetto all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

5. Dopo aver consultato il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»), ed entro il 2 febbraio 2026, la Commissione fornisce orientamenti che specificano l'attuazione pratica del presente articolo in linea con l'articolo 96, insieme a un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo aggiungendo nuove condizioni a quelle ivi stabilite, oppure modificandole, qualora vi siano prove concrete e affidabili dell'esistenza di sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III ma non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

7. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sopprimendo qualsiasi condizione ivi stabilita, qualora vi siano prove concrete e affidabili che è necessario al fine di mantenere il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali previsto dal presente regolamento.

8. Eventuali modifiche alle condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, adottate in conformità dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo non riducono il livello globale di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'Unione previsto dal presente regolamento e garantiscono la coerenza con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tengono conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.

Avviso. *Testo anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.*

Richiamato in: 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principi n. 9, n. 10)

Art. 14 — *Sorveglianza umana*

1. I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso.

2. La sorveglianza umana mira a prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando un sistema di IA ad alto rischio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, in particolare qualora tali rischi persistano nonostante l'applicazione di altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. Le misure di sorveglianza sono commisurate ai rischi, al livello di autonomia e al contesto di utilizzo del sistema di IA ad alto rischio e sono garantite mediante almeno uno dei tipi di misure seguenti:

a) misure individuate e integrate nel sistema di IA ad alto rischio dal fornitore prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio, ove tecnicamente possibile;

b) misure individuate dal fornitore prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA ad alto rischio, adatte ad essere attuate dal deployer.

4. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3, il sistema di IA ad alto rischio è fornito al deployer in modo tale che le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità, ove opportuno e proporzionato, di:

a) comprendere correttamente le capacità e i limiti pertinenti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, anche al fine di individuare e affrontare anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese;

b) restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione»), in particolare in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;

c) interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto ad esempio degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;

d) decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;

e) intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga che consenta al sistema di arrestarsi in condizioni di sicurezza.

5. In aggiunta, per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), le misure di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono tali da garantire che il deployer non compia azioni o adotti decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, a meno che tale identificazione non sia stata verificata e confermata separatamente da almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità. Il requisito di una verifica separata da parte di almeno due persone fisiche non si applica ai sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto, migrazione, controllo delle frontiere o asilo, qualora il diritto dell'Unione o nazionale ritenga sproporzionata l'applicazione di tale requisito.

Richiamato in: 2.2, Costituzione e regolamento (UE) 2024/1689 (principio n. 9)

Art. 96 — *Orientamenti della Commissione sull'attuazione del regolamento*

1. La Commissione elabora orientamenti sull'attuazione pratica del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

a) l'applicazione dei requisiti e degli obblighi di cui agli articoli da 8 a 15 e all'articolo 25;

b) le pratiche vietate di cui all'articolo 5;

c) l'attuazione pratica delle disposizioni relative alla modifica sostanziale;

d) l'attuazione pratica degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50;

e) informazioni dettagliate sulla relazione del presente regolamento con la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, nonché con altre disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la coerenza nella loro applicazione;

f) l'applicazione della definizione di sistema di IA di cui all'articolo 3, punto 1). Quando pubblica tali orientamenti, la Commissione presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, delle autorità pubbliche locali e dei settori maggiormente interessati dal presente regolamento. Gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo tengono debitamente conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA, nonché delle pertinenti norme armonizzate e specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41, o delle norme armonizzate o specifiche tecniche stabilite a norma della normativa di armonizzazione dell'Unione.

2. Su richiesta degli Stati membri o dell'ufficio per l'IA, o di propria iniziativa, la Commissione aggiorna gli orientamenti adottati quando lo ritiene necessario.

Avviso. *Testo anteriore alle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, recepite nel testo consolidato EUR-Lex al 27 luglio 2026.*

Richiamato in: 1.1, Algoritmo e intelligenza artificiale (principio n. 2)

Nota di metodo

L'opera è monografica e non ha un periodo: raccoglie le pronunce sulla decisione amministrativa algoritmica presenti nella Banca Dati dello Studio alla data di raccolta del 10 novembre 2026, di ogni anno e di tre giurisdizioni (giudice amministrativo, Corte di giustizia dell'Unione europea e giudice ordinario); le pronunce delle Corti di giustizia tributaria lette non trattano il tema. Gli aggiornamenti sono revisioni progressive dell'edizione.

L'ordine è per principio: sotto ogni principio gli estremi dicono il giudice. La sezione 7, sul quadro europeo, raccoglie le pronunce sulla direttiva (UE) 2016/681 (PNR) e sul regolamento (UE) 2016/679, anche fra privati; la sezione 8, sul giudice ordinario, quelle sul rapporto di lavoro. I principi comuni stanno sotto le sezioni da 1 a 6, anche quando li afferma o li riprende il giudice ordinario e anche quando il giudice amministrativo richiama il regolamento (UE) 2016/679.

La lettura è stata integrale per le pronunce pertinenti; trentuno testi fuori tema non sono in pagina: ventisei esclusi dal triage (fra cui ordinanze della Cassazione e sentenze delle Corti di giustizia tributaria sui controlli automatizzati delle dichiarazioni, sentenze sull'accesso all'offerta di gara e sull'accesso documentale della legge n. 241 del 1990, testi nei quali i termini della ricerca comparivano solo nei metadati) e cinque pronunce lette per intero che non trattano il tema (Cons. Stato, sez. VII, n. 6418/2026; T.A.R. Lazio, sez. I quater, n. 15477/2026; T.A.R. Campania, sez. V, n. 1525/2026; Cons. Stato, sez. IV, n. 4078/2002; Cons. Stato, sez. V, n. 8231/2025). Le conclusioni degli Avvocati generali non sono state lette.

I principi sono formulati dalla redazione e non sono massime ufficiali. I passi tra caporali sono copiati alla lettera dal testo integrale, senza omissioni interne salvo le intestazioni di pagina e senza correzione dei refusi; i refusi evidenti sono segnalati fuori dai caporali con «(così nel testo: …)».

Il segno «[…]» dentro un passo indica soltanto una riga di pagina omessa, con le righe vuote che la accompagnano: per i testi del portale l'intestazione «N. nnnnn/aaaa REG.RIC.», per le copie delle banche dati commerciali la riga «pagina n di m»; ciascuna è riconosciuta con un'unica espressione regolare e nient'altro è tolto.

Le pronunce della stessa udienza o della stessa vicenda seriale, dello stesso estensore e con motivazione coincidente al confronto frase per frase sono indicate in testa alla sottosezione, nel riquadro «Conformi, sulla medesima questione», con estremi e collegamento; sotto il principio si cita la pronuncia da cui è tratto il passo. Le pronunce di quel riquadro sono state confrontate con un programma, non rilette.

Le sentenze della stessa sezione decise nella stessa udienza o camera di consiglio, con motivazioni non identiche, sono riportate sotto il principio «In senso conforme, sulla medesima questione», ciascuna con il suo passo; per la soglia degli orientamenti valgono come una sola decisione. Dove il passo della conforme coincide alla lettera con quello del principio, o con quello di un'altra conforme riportata sopra, la riga reca «(passo coincidente)» e il passo non si ripete.

Le sentenze della Corte d'appello di Roma, Sezione lavoro, che decidono sulla mobilità dei docenti del 2016 applicando le sentenze del Consiglio di Stato del 2019 sono indicate come conformi «per relazione»: riportano la motivazione di quelle sentenze e dichiarano di condividerla. Le loro regole sulla disciplina della mobilità (punteggio e preferenza) non sono riportate in pagina.

La pronuncia «marginale» è quella in cui la decisione algoritmica è solo lo sfondo, o che la decide in un solo punto collegato: ha al massimo un principio.

Soglia degli orientamenti: tre decisioni indipendenti della stessa sezione o dello stesso relatore sulla stessa questione; per quest'opera il riquadro si scrive solo se le decisioni non sono tutte dello stesso anno. Le pronunce del riquadro «Conformi, sulla medesima questione» contano, con la pronuncia da cui è tratto il passo, come una sola decisione. Non c'è osservatorio cumulativo.

I precedenti citati dentro un passo sono parole della sentenza: in un atto non si riprendono senza averli riscontrati sulla fonte.

Gli estremi sono letti nell'epigrafe e nel collegio dei testi in Banca Dati. Accanto agli estremi è indicata la fonte del testo: il portale della giustizia amministrativa, EUR-Lex o una copia da banca dati commerciale. Per il giudice ordinario numero e data sono quelli della copia commerciale e il testo non è collegato. Per il Tribunale di Torino, Sezione lavoro, il testo non reca numero né data di deposito: gli estremi indicano la data di decisione, il numero di ruolo e il numero della sentenza secondo la banca dati commerciale.

Ogni collegamento al portale della giustizia amministrativa e a EUR-Lex è collaudato: risposta senza redirezioni e numero della decisione riscontrato nel documento.

Alcuni passi si interrompono prima della fine del periodo, senza punto finale, quando segue una citazione.

Le «applicazioni» non sono principi: riportano, con il passo, un caso concreto utile alla scrittura; non sono numerate e non hanno conformi né riquadri.

I riquadri «Contrasti e tensioni fra le pronunce raccolte» riguardano solo tensioni fra pronunce diverse; descrivono i passaggi e non attribuiscono contrasti che le sentenze non dichiarano.

Il riquadro «Norma richiamata» (o «Norme richiamate»), in testa agli argomenti in cui il Collegio richiama una norma, riporta solo la disposizione che il Collegio richiama nel passo o nel paragrafo del passo, ritagliata da una copia ufficiale, nel testo vigente alla data della copia; se la disposizione è stata modificata dopo i fatti indicati dalla sentenza, il riquadro lo dice o riporta il testo vigente alla data dei fatti; se il Collegio cita l'articolo senza numerare il comma, il riquadro riporta il comma che si ricava dal testo della pronuncia o, se non si ricava, l'articolo intero; per la Convenzione europea dei diritti dell'uomo il riquadro riporta a fronte la traduzione italiana della Corte. In appendice i commi abrogati sono indicati con il numero seguito da «(abrogato)»; le annotazioni redazionali di Normattiva non sono riportate. Le norme successive ai fatti di causa (regolamento (UE) 2024/1689, legge n. 132 del 2025) stanno nella sezione introduttiva e non accanto alle pronunce che non le citano.

Nei passi i nomi delle persone e delle imprese private sono sostituiti da [persona] o [impresa]; «-OMISSIS-» è l'oscuramento del testo pubblicato sul portale e resta come nella sentenza. Restano in chiaro le pubbliche amministrazioni, le associazioni di categoria, il Cineca, Consip, il GSE e i nomi dei programmi e delle piattaforme che spiegano il caso (Compilatio, GitHub). Per la Corte di giustizia le cause sono indicate con il numero, senza il nome delle parti.

Ogni pronuncia senza principi né applicazioni in pagina ha nell'indice delle pronunce una riga che dice che cosa decide.

Etichette in uso sotto i principi, una per riga:

«In senso conforme»: la pronuncia afferma la stessa regola con un passo proprio;

«In senso conforme, sulla medesima questione»: la pronuncia, della stessa sezione e decisa nella stessa udienza o camera di consiglio, afferma la stessa regola con un passo proprio; con «(passo coincidente)» il suo passo, identico a quello del principio o a quello di un'altra conforme riportata sopra (e lo dice), non si ripete;

«In senso conforme (per relazione: ...)»: la pronuncia riporta la motivazione di un'altra sentenza e dichiara di condividerla;

«Nella stessa sentenza, la lettura opposta (non accolta)»: lettura che il giudice riporta e respinge.

I riquadri «Questione aperta» descrivono, con i fatti e le fonti, questioni sulle quali le pronunce raccolte non convergono o che la stessa sentenza dichiara controverse; non prendono posizione e non attribuiscono contrasti che le sentenze non dichiarano; i precedenti che una sentenza cita a sostegno dell'una o dell'altra lettura sono parole della sentenza e non sono stati riscontrati. In questa edizione non ce ne sono.

Gli esiti sono letti nel dispositivo; la sezione di riferimento per gli orientamenti è quella del dispositivo o, dove non si legge, della testata.

I testi della Corte di giustizia delle cause C-817/19, C-634/21 e C-203/22 sono quelli estratti dal PDF ufficiale di EUR-Lex.



INFO@DNC-AVVOCATI.IT
WWW.DNC-AVVOCATI.IT